



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 486

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 2 agosto 2011

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 2^a (Giustizia):

Plenaria *Pag.* 6

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri *Pag.* 60

Plenaria » 61

2^a - Giustizia:

Plenaria » 316

3^a - Affari esteri:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 33) » 338

4^a - Difesa:

Plenaria » 339

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 342

Plenaria (pomeridiana) » 345

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 354

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria (antimeridiana) » 360

Plenaria (pomeridiana) » 360

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Plenaria » 371

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 124) » 372

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud-Forza del Sud: CN-Io Sud-FS; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo (ApI-FLI); Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	373
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	375
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	381
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	393
<i>Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)</i> . .	»	409

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	410
Vigilanza sull'anagrafe tributaria:		
<i>Plenaria</i>	»	414
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	415

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 2 agosto 2011

Plenaria

92ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

BALBONI

La seduta inizia alle ore 15.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il PRESIDENTE – apprezzate le circostanze ed in considerazione dei concomitanti impegni parlamentari – rinvia ad altra seduta l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

Infine, PRESIDENTE avverte che la Giunta è convocata domani, mercoledì 3 agosto, alle ore 14, per l'esame dell'affare assegnato riguardante la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del Procuratore della Repubblica e del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, nonché per il seguito della verifica delle elezioni della circoscrizione Estero.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Martedì 2 agosto 2011

Plenaria

106^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (n. 373)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 giugno scorso.

La senatrice DELLA MONICA (PD) illustra puntualmente una proposta di parere contrario sul provvedimento, che si allega al resoconto della seduta odierna.

Il senatore BIANCO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, propone di rinviare il seguito dell'esame in modo da consentire ai Gruppi parlamentari di verificare le condizioni per un consenso generale su una proposta di parere, tenendo conto di quello approvato sullo stesso atto del Governo dalla Commissione competente della Camera dei deputati.

Dopo talune precisazioni dei senatori LI GOTTI (*IdV*) e CASSON (*PD*), il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore per la Commissione affari costituzionali, condivide la proposta avanzata dal senatore Bianco e ricorda che il termine per l'esercizio della delega legislativa scade nel mese di settembre. Il Governo, ove intenda tenere conto dei pareri parlamentari, avrà comunque il tempo sufficiente per adottare il decreto legislativo entro il termine e, in ogni caso, non potrebbe assumere tale deliberazione prima della scadenza del termine per i pareri.

Il sottosegretario CALIENDO rileva che alcune delle condizioni contenute nel parere espresso dalla Camera dei deputati non sono pertinenti alla legge delega. Infatti, viene proposto anche un rinvio per consentire una modifica dei principi e dei criteri direttivi. Assicura che il Governo intende recepire alcuni dei rilievi più significativi appena illustrati dalla senatrice Della Monica, in particolare per quanto riguarda gli articoli 28 e 66, e sottolinea che la redazione dello schema di decreto legislativo è frutto della cooperazione tra diversi attori istituzionali. A suo avviso, sarebbe in contrasto con la delega legislativa l'eventuale omissione di disposizioni indicate dai principi e criteri direttivi. Inoltre, ritiene che siano improprie alcune delle osservazioni svolte in occasione delle audizioni e a proposito della successione nel tempo della legge penale.

Prende infine brevemente la parola il senatore LUMIA (*PD*) il quale chiede al Governo di chiarire quale sia il proprio orientamento in ordine ai rilievi formulati nella proposta di parere illustrata dalla senatrice Della Monica relativamente agli articoli del libro II.

Il presidente BERSELLI, tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, accedendo ad una generale sollecitazione dei senatori delle Commissioni riunite, rinvia a domani mattina alla ore 8,30 il seguito dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI DELLA
MONICA, BIANCO, D'ALIA, SERRA, LI GOTTI, ADAMO,
BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI,
D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, MARITATI, MARINO
MAURO MARIA, PERDUCA, SANNA E VITALI SULL'ATTO
DEL GOVERNO N. 373**

Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

considerato che:

lo scorso 7 settembre è entrato in vigore il «*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*», varato con la legge 13 agosto 2010, n. 136;

la legge in questione, conteneva, tra l'altro, due importanti deleghe per: l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (articolo 1), e l'emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (articolo 2): la necessità di un miglioramento del sistema e di un «*corpus normativo*» riguardante la disciplina della complessa e delicata materia delle misure di prevenzione nasce dall'esigenza dovuta alle nuove tecniche di infiltrazione nel tessuto sociale attuate dalla criminalità organizzata e soprattutto dai continui interventi di modifica legislativa succedutisi nel tempo che hanno prodotto disorganicità e frammentarietà delle norme, costringendo spesso l'interprete ad una costante opera di ricerca e raccordo;

in realtà la legge n. 136 del 2010 prevedeva due differenti modalità di intervento sulla normativa esistente:

1. Un'attività di tipo ricognitivo/compilativa consistente:

– nella ricognizione ed armonizzazione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto della criminalità organizzata, ivi compresa quella già contenuta nei codici penale e di procedura penale, rispondenti ad una delega peraltro priva, per questa parte, dei necessari principi e criteri direttivi;

– nel coordinamento della normativa stessa con le ulteriori disposizioni della legge delega e con la normativa di cui al comma 3 della legge stessa, ossia con la normativa riguardante le misure di prevenzione;

– nell'adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea. A tal proposito si osserva che non vi è stato al-

cun intervento: si è persa addirittura l'occasione per l'adeguamento della normativa nazionale alla decisione quadro n.783 del 2006 del Consiglio Europeo che rende possibile la confisca di quei beni che i mafiosi detengono in un Paese comunitario attraverso il meccanismo del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.

2. Un'attività in materia di misure di prevenzione, con possibilità d'intervento più ampio- in quanto la delega prevede non solo la necessità di coordinare ed armonizzare in modo organico, previa ricognizione, la normativa esistente anche con riferimento alle norme concernenti l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ma anche la possibilità di procedere ad aggiornamenti e modificazioni secondo specifici principi e criteri direttivi indicati dalla legge medesima.

Occorre poi ricordare che la legge n. 136 del 2010 in materia di «Documentazione antimafia» conferisce al Governo il potere per l'emanazione di «nuove disposizioni» nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi dettati dalla legge medesima.

Libro I: La criminalità organizzata di tipo mafioso (articoli da 1 a 10).

Il libro I composto di soli 10 articoli ed intitolato «La criminalità organizzata di tipo mafioso», riproduce tre reati tipici delle organizzazioni mafiose (associazioni per delinquere di tipo mafioso, anche straniere; scambio elettorale politico-mafioso; assistenza agli associati), le aggravanti e diminuenti di mafia; le misure di sicurezza e la confisca obbligatoria (sia degli strumenti e dei proventi dei reati mafiosi, sia dei beni di cui il mafioso non può giustificare la provenienza). Raccoglie, inoltre, le disposizioni in precedenza contenute nelle leggi speciali (decreto-legge n. 306 del 1992 e legge n. 55 del 90) sulle attività che la polizia giudiziaria svolge per la repressione dei reati di mafia (intercettazioni preventive, controlli, ispezioni e perquisizioni).

La soluzione adottata, come è stato autorevolmente sostenuto in sede di audizioni¹, comporta notevoli problemi interpretativi sia per le norme sostanziali, estrapolate dal contesto codicistico di riferimento, che per le norme relative alle misure patrimoniali penali (sequestro e confisca) contenute in plurime disposizioni (articoli 7 e 8 del codice, articolo 12-*sexies* decreto-legge n. 306 del 1992 convertito nella legge n. 356 del 1992). Sarebbe stato logico che un codice antimafia partisse dall'articolo 51 comma 3-*bis* del codice di procedura penale sulla quale generalmente il legislatore interviene per inserire un nuovo delitto di criminalità organizzata² ed a cui si fa rinvio per l'applicazione di norme processuali (es. competenza del giudice: articolo 328 del codice di procedura penale) o di altra natura

¹ Svolte alla Camera dei deputati ed acquisite dalle Commissioni I e II del Senato.

² Da ultimo, è stato aggiunto il riferimento al delitto in materia di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti previsto dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

(es. applicazione del regime carcerario previsto dall'articolo 41-*bis* O.P.) in materia di criminalità organizzata.

Lo schema di decreto in esame prende invece le mosse dai «soli» articoli del codice penale (articoli 416-*bis* e seguenti) e da quelli comunque aggravati dalla «finalità mafiosa», tralasciando tutti gli altri delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis* del codice di procedura penale. La conseguenza più evidente è una «stratificazione» normativa con la creazione di una ulteriore «specie» di nuovi istituti applicabili a particolari delitti indicati nel nuovo codice con la contestuale permanenza di quelli «originari» applicabili ad una più ampia platea di reati.

Inoltre, un codice antimafia, contenente solo poche norme in materia penale (sostanziale e processuale) non può definirsi tale e sarebbe più rispondente alla realtà presentarlo, come un codice delle misure di prevenzione e della documentazione antimafia.

Gli articoli da 1 a 10.

L'articolo 1 del «Testo Unico delle leggi antimafia» riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 416-*bis* del codice penale.

Il nuovo testo si compone di sette commi – uno in meno rispetto al testo contenuto nel codice penale – in quanto è stato epurato il comma 6 in materia di confisca, comma che, peraltro, è andato a formare (con testo identico) l'autonomo articolo 7 del T.U..

Sul punto si impone un'osservazione in relazione al profilo della normativa di coordinamento. Infatti, mentre nel T.U. non v'è menzione dell'espressa abrogazione dell'articolo 416-*bis* del codice penale, l'articolo 128, comma 1, si limita a prevedere che dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo i richiami alle disposizioni di cui agli articoli 416-*bis*, 416-*ter* e 417 del codice penale, ovunque presenti, si intendono rispettivamente riferiti alle corrispondenti disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 7 del codice.

La scelta, oltre a non essere condivisibile, fa emergere il limite dell'intervento che, riproducendo (e non innovando) alcune (e non tutte) le disposizioni in materia penale antimafia rischia, come detto, di creare problemi interpretativi non facilmente prevedibili.

Infatti, il solo riferimento contenuto nell'articolo 128, comma 1, ai «richiami alle disposizioni» sembra avere riguardo a norme diverse rispetto alle disposizioni interessate cioè solo a quelle che ad esse richiamano e quindi escludere proprio l'abrogazione delle norme stesse³.

³ D'altro canto quando il Legislatore nel passato ha deciso di spostare una norma penale (mantenendone l'identità del testo) da un contesto normativo ad un altro ha abrogato la norma *a quo*: è il caso, ad esempio, dell'articolo 12 del decreto-legge n. 143 del 1991 in materia di «Carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano al prelievo di denaro contante», per l'appunto espressamente abrogato dall'articolo 64, comma 1 lett. *a*) del decreto-legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e contestualmente confluito nell'articolo 55, comma 9, di quest'ultimo decreto legislativo.

I problemi che ne derivano per effetto della mancata espressa abrogazione sono di tutta evidenza. Ad esempio, nel momento dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato di un soggetto per il delitto di associazione di tipo mafioso, la corretta norma di riferimento diverrebbe quella prevista dall'articolo 1 T.U. ma non è da escludere – mancando una espressa abrogazione – che possa continuarsi a fare riferimento all'articolo 416-*bis* del codice penale. Alla fine, in barba alla semplificazione, si finiranno per contestare entrambi i titoli di reato.

L'articolo 2 del «Testo Unico delle leggi antimafia» rappresenta una riproduzione (imperfetta) dell'originario articolo 416-*ter* del codice penale in materia di «Scambio elettorale politico – mafioso»: mentre il testo originario della norma presente nel codice penale testualmente dispone:

«La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro»,

quello contenuto nel T.U. invece dispone:

«La pena stabilita dall'articolo 1, comma 2, si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal comma 3 del medesimo articolo in cambio della erogazione di denaro».

L'articolo 2, pur riproducendo la fattispecie vigente (articolo 416-*ter*), prevede l'applicabilità della pena stabilita all'articolo 1 comma 2 per i promotori dell'associazione (reclusione da 9 a 14 anni), laddove l'articolo 416-*ter* richiama la pena stabilita dall'articolo 416 comma 1, corrispondente all'articolo 1 comma 1 del codice (reclusione da 7 a 12 anni).

La modifica del regime sanzionatorio non è, tuttavia, prevista dalla legge delega e la conseguenza di palese incostituzionalità della disposizione è di tutta evidenza.

Anche in questo caso, inoltre, ci troviamo di fronte alla mancata espressa abrogazione della norma contenuta nel codice penale con riproposizione delle medesime problematiche già evidenziate.

Gli articoli 3 e 4 del T.U., il primo in materia di applicazione di misura di sicurezza ed il secondo in materia di «Assistenza agli associati» riproducono pedissequamente e rispettivamente il testo degli originari articoli 417 e 418 del codice penale.

L'articolo 5 del T.U. riproduce nei primi due commi la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'originario articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991.

Al terzo comma è, invece, stata effettuata una singolare operazione di chirurgia normativa in quanto in presenza dell'originario testo dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 419 del 1991 del seguente tenore:

«Per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) del codice di procedura penale le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, comma primo, numeri 3) e 4),

e comma secondo, del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si è avvalso di altri nella commissione del delitto, ne è il genitore esercente la potestà ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.»

si è ritenuto di varare il seguente testo:

«Per i delitti di cui all'articolo 1 e per quelli in relazione ai quali ricorra la circostanza aggravante di cui al comma 1 del presente articolo, le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, comma primo, numeri 3) e 4), e comma secondo, del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si è avvalso di altri nella commissione del delitto, ne è il genitore esercente la potestà ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.»

La nuova struttura normativa ingenera confusione e problematiche interpretative. Infatti, non sono stati abrogati i numeri 1) e 3) della lettera a) della comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale.

La conseguenza è quindi quella di una (inutile) duplicazione della circostanza aggravante: poiché ai sensi dell'articolo 128, comma 1, del T.U. «i richiami alle disposizioni di cui agli articoli 416-bis, 416-ter e 417 del codice penale, ovunque presenti, si intendono rispettivamente riferiti alle corrispondenti disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 7 del codice», ne consegue che il sopravvivate articolo 7, comma 4, decreto-legge n. 419 del 1991 continua a richiamare anche l'articolo 407, comma 2, lettera a) numeri 1) e 3) del codice di procedura penale che a sua volta ora si riferisce all'articolo 1 del T.U. e che quindi di fatto continua a mantenere in vita la circostanza aggravante *de qua* alla quale il Legislatore ha semplicemente aggiunto quella di cui all'articolo 5 del T.U..

L'articolo 6 del T.U. riproduce, ma non integralmente, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'articolo 8 del d.l. 152/91.

Il testo della norma *a quo*, infatti così recita:

«1. Per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

2. *Nei casi previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni dell'articolo 7».*

Il testo dell'articolo 6 T.U. lascia, invece, sostanzialmente inalterato il comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 152 del 1991 (salvo, ovviamente, il riferimento all'articolo 1 del T.U. in luogo di quello all'articolo 416-bis) ma al comma 2 testualmente recita:

«Nei casi previsti dal comma 1 non si applica la disposizione dell'articolo 5, comma 1».

Difatti, mentre sulla base dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 1991, non si applicano le disposizioni integralmente intese del precedente articolo 7⁴, per contro il comma 2 dell'articolo 6 del T.U. fa richiamo al solo precedente articolo 5, comma 1, e quindi solo all'aggravante riguardante *«i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 1 ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo»* con la conseguenza che la seconda ipotesi si è di fatto persa per strada.

La confusione e le problematiche interpretative che si vengono così ad ingenerare risultano ancora più ampie se si considera che anche in questo caso non è stato abrogato⁵ l'articolo 8 del decreto-legge n. 152 del 1991 con la conseguenza che per gli effetti a cascata determinati dall'articolo 128 del T.U. si determina la sopravvivenza di entrambe le disposizioni con effetti relativi alle circostanze nei reati di mafia non contemplati nel T.U..

Da ultimo, al riguardo, proprio trattando delle problematiche relative alle circostanze attenuanti, non si può che stigmatizzare il mancato riferimento nel T.U. alla normativa sui collaboratori e sui testimoni di giustizia, normativa che, con riguardo ai collaboratori, presenta palesi effetti sul piano processuale e sanzionatorio anche con specifico riguardo ai reati di mafia, oltretutto tenendo conto del fatto che in diverse norme in materia di collaboratori e testimoni viene fatto riferimento ai delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale fra i quali si colloca anche quello di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

L'articolo 8 del T. U. (di cui vi è solo un fugace richiamo nella relazione) ripercorre testualmente la confisca prevista dall'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, e dunque il relativo sequestro (preven-

⁴ L'aggravante per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo e l'impossibilità di ritenere le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al paragrafo precedente equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

⁵ L'abrogazione non è né espressa né implicita, vista la non completa sovrapposibilità delle due disposizioni).

tivo *ex* articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, evidentemente riferibile anche all'articolo 8).

Con un'originale tecnica di chirurgia legislativa si sono estrapolati dal testo dell'articolo 12-*sexies* della legge n. 356 del 1992, l'articolo 416-*bis* (previsto al primo comma) e l'aggravante dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 convertito dalla legge n. 203 del 1991 (testualmente riprodotta nel comma due) – disposizioni oggi riprodotte rispettivamente negli articoli 1 e 5 del codice – e si è formulata un'ulteriore ipotesi particolare di confisca ripercorrendo testualmente i presupposti del citato art 12-*sexies* della legge n. 356 del 1992. Contemporaneamente si sono operati gli opportuni coordinamenti con gli articoli 120 (in tema di competenza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) e 125 del codice (eliminazione di ogni riferimento all'articolo 416-*bis* del codice penale e all'aggravante di mafia nei commi 1 e 2 dell'articolo 12-*sexies* della legge n. 356 del 92).

Conseguentemente il nuovo articolo 8 T.U. costituisce una «specie» rispetto all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 92 che resta, invece, in vigore per tutti gli altri delitti in esso contemplati nonché per quelli in materia di terrorismo.

L'opera di ricognizione, coordinamento e armonizzazione, deve produrre effetti positivi e non creare problemi interpretativi che possono sorgere proprio dalla scelta di estrapolare fattispecie, con ulteriore frammentazione delle misure patrimoniali antimafia, con una scelta che contrasta con la direzione di semplificazione e unificazione (della parte relativa all'amministrazione) seguita in questi anni, da ultimo con la legge n. 94 del 2009 che opportunamente estendeva le disposizioni in tema di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati in sede di prevenzione al corrispondente sequestro penale *ex* articolo 12-*sexies* della legge n. 356 del 1992.

L'intervento del codice sembra, invece, ignorare che nel sistema delle misure patrimoniali antimafia il carattere unificante è oggi costituito dall'oggetto, rappresentato dai beni sottratti alla criminalità organizzata.

È attribuita, infatti, all'Agenzia nazionale una specifica competenza (secondo le diverse modalità di intervento previste in base allo stato di avanzamento del procedimento, di prevenzione e penale) rispetto ai beni sequestrati e confiscati:

a) nel corso del procedimento di prevenzione;

b) nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, anche nel caso di applicazione dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992. Vale a dire:

1) ai sensi dell'articolo 12-*sexies* della legge n. 356 del 1992, per delitti elencati in tale norma e previsti anche dall'articolo 51 comma 3-*bis* del codice di procedura penale: Articoli 416-*bis* del codice penale, 416 *sesto* comma del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti

previsti dagli articoli 473 e 474 del codice penale, 600 del codice penale, 601 codice penale, 602 codice penale, 630 codice penale, delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (vale a dire aggravati ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 203 del 1991).

L'articolo 12-*sexies* della legge n. 356 del 1992 elenca, peraltro, anche numerosi delitti non compresi nell'articolo 51 comma 3-*bis* codice di procedura penale, per i quali i relativi sequestri non sono riferibili alla criminalità organizzata e non interviene l'Agenzia nazionale;

2) ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale, anche per delitti compresi nell'articolo 51, comma 3-*bis* del codice penale, ma non inclusi nell'articoli 12-*sexies* della legge n. 356 del 1992. Non è consentito, infatti, il sequestro *ex* articolo 12-*sexies* della legge n. 356 del 1992 per due delitti previsti dall'articolo 51 comma 3-*bis* del codice di procedura penale: articolo 291-*quater* DPR n. 43 del 1973 (*Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri*) e articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Traffico illecito di rifiuti).

Lo schema di decreto invece di lasciare inalterato il quadro normativo ha operato una ulteriore frammentazione che, pur se la formula dell'articolo 8 ripercorre testualmente l'articolo 12-*sexies* della legge n. 347 del 1992, rischia di creare seri problemi interpretativi.

Una prima questione si pone con riferimento all'individuazione delle norme in materia di amministrazione e gestione dei beni, nulla essendo previsto per (il sequestro e) la confisca *ex* articolo 8, a differenza dell'articolo 12-*sexies* della legge n. 356 del 1992 che, al comma 4-*bis* (introdotto dalla legge n. 94 del 2009), richiama le disposizioni della legge n. 575 del 1965. Sul punto, d'altra parte, diverse sono le conclusioni nell'esaminare i delitti richiamati dall'8: a) delitto di associazioni di tipo mafioso ovvero b) delitti con l'aggravante di mafia:

a) nel caso di provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 8 con riferimento al delitto di cui all'articolo 1 (Associazioni di tipo mafioso), l'articolo 128 comma 1 – secondo cui il riferimento all'articolo 416-*bis* nelle disposizioni previgenti corrisponde all'articolo 1 del codice – consente di sostenere che trovi comunque applicazione il comma 4-*bis* dell'articolo 12-*sexies* della legge n. 356 del 1992 che prevede l'operatività delle disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati della legge n. 575 del 1965 anche per i sequestri adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale, tra cui è compreso l'articolo 416-*bis*;

b) per il sequestro adottato ai sensi dell'articolo 8 con riferimento ai delitti aggravati dall'articolo 5 comma 1 (agevolazione e modalità mafiosa), non vi è – però – alcuna norma di coordinamento che consenta di

utilizzare il vigente testo dell'articolo 12-*sexies* della legge n.356 del 1992 ove questi delitti aggravati sono invece oggi compresi.

L'assenza di interventi sullo schema predisposto rischia di causare rilevanti problemi applicativi.

Occorre, quindi, prevedere testualmente quali norme in materia di amministrazione, gestione e destinazione dei beni previsti dal codice per la materia della prevenzione sono applicabili al sequestro e alla confisca *ex* articolo 12-*sexies* della legge n.356 del 1992 ed *ex* articolo 8 del T.U in quanto oggi l'articolo 12-*sexies*, comma 4-*bis*, della legge n.356 del 1992 richiama espressamente gli articoli 2-*quater* e da 2-*sexies* a 2-*duodecies* della legge 31 maggio 1965, n.575 che, però, non trovano una chiara e diretta corrispondenza nelle norme del codice antimafia.

Il richiamo contenuto all'articolo 12-*sexies*, comma 4-*bis*, della legge n.356 del 1992 alla normativa della legge n.575 del 1965 (*articoli 2-quater e da 2-sexies a 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575*) non può risolversi attraverso la disposizione di coordinamento dell'articolo 128, comma 3, del codice che prevede farsi riferimento alle corrispondenti disposizioni, infatti: da un lato l'opera di ricognizione delle citate norme della legge n.575 del 1965 corrispondenti a quelle del codice è particolarmente complessa per l'ampiezza dell'intervento, dall'altro vi sono norme (ad esempio in materia di tutela dei terzi) non presenti nell'attuale normativa.

Emerge, ancora una volta, il limite dell'intervento contenuto nella delega e la scelta non appagante dello schema di decreto delegato. Solo un esempio: l'articolo 2-*nonies* della legge n.575 del 1965 (richiamato dall'articolo 12-*sexies*, comma 4-*bis*, perciò applicabile al sequestro di cui all'articolo 8 relativo al delitto di associazione mafiosa) prevede che *i beni confiscati sono devoluti allo Stato*, laddove la corrispondente norma del codice (articolo 55) prevede «*A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi, fatta salva la tutela dei terzi disciplinata dal titolo IV del presente decreto*».

La differenza tra le due norme è sostanziale: se si ritiene interamente applicabile la nuova disposizione il giudice penale dovrà operare in modo corrispondente a quanto previsto in tema di prevenzione; se si limita il richiamo solo alla parte corrispondente testuale si deve concludere per l'assenza di tutela dei terzi, con evidenti profili di illegittimità costituzionale.

Quanto detto fino ad ora vale, oltretutto, se si interpreta ragionevolmente il disposto del comma 3 dell'articolo 128 T.U. che testualmente dispone «*Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle disposizioni contenute nella legge 31 maggio 1965, n. 575, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto*».

Interpretando il concetto di «ovunque presenti» nel senso rigorosamente letterale, il contenuto del comma 4-*bis* dell'articolo 12-*sexies* verrebbe, infatti, ad essere totalmente stravolto con effetti imponderabili anche nelle ipotesi di sequestri per delitti diversi da quelli di cui all'articolo

51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e che, quindi, non hanno nulla a che vedere con i reati «di criminalità organizzata».

L'articolo 9 del T.U. introdotto nel capo IV del Libro I intitolato «*Le indagini per i delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso*» – titolo sulla carta ambizioso ma, di fatto, costituito da due soli articoli – riproduce testualmente la disciplina delle intercettazioni preventive di cui all'articolo 25-*ter* del decreto-legge n. 306 del 1992.

Tali intercettazioni sono espressamente qualificate come «preventive» e, sostanzialmente, scontano un regime analogo – quale ad esempio quello dell'assenza di qualsivoglia aspetto di natura probatoria – a quelle di cui all'articolo 88 T.U. che riproduce, a sua volta, il testo dell'articolo 16 della legge n. 646 del 1982. Tuttavia va evidenziato che all'articolo 5 del decreto-legge n. 374 del 2001, al comma 1 si è inserito il nuovo testo dell'articolo 226 (Intercettazione e controlli preventivi sulle comunicazioni) delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e contemporaneamente, al comma 2, in modo contraddittorio si è «*abrogata ogni altra disposizione concernente le intercettazioni preventive*».

Quindi appare logico ritenere che in forza dell'articolo 5 del decreto-legge n. 374 del 2001, appaiono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 25-*ter* del decreto-legge n. 306 del 1992 (così come anche quelle di cui all'articolo 16 della legge n. 646 del 1982).

Le intercettazioni preventive appaiono quindi attualmente disciplinate dal solo articolo 226 Disp. Att. codice di procedura penale e le nuove disposizioni previste da T.U., sembrano determinare una discrasia con la disciplina vigente.

In particolare, l'articolo 9 qui in esame che, fra l'altro, «apre» con «*Fermo quanto previsto dall'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271...*» finisce per reintrodurre (*ex novo*) nel sistema una disciplina non più vigente, così violando i limiti imposti dalla legge delega con i conseguenti potenziali aspetti di incostituzionalità⁶.

Al di là di quanto si è detto, è appena il caso di sottolineare in questa sede che il legislatore, con il citato articolo 9 avrebbe potuto richiamare, più che le intercettazioni preventive, la normativa in materia di intercettazioni «probatorie», determinando così una grave ed incomprensibile lacuna del T.U..

⁶ Parte della dottrina si è interrogata se l'articolo 9 in esame abbia parzialmente «abrogato» l'articolo 226 Disp. Att. del codice di procedura penale con riferimento al solo delitto di associazione di tipo mafioso o altro delitto aggravato da finalità mafiose, lasciando in vigore la sua applicazione per quanto concerne gli ulteriori delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale (es. 600, 601 etc.) nonché per quelli di cui all'articolo 407 comma 2 lettera *a*) n. 4 del codice di procedura penale. Ciò soprattutto considerando che il testo dell'articolo 25-*ter* del decreto-legge n. 306 del 1992 operava con riferimento ai delitti di cui all'articolo 51 comma 3-*bis* del codice di procedura penale e non, come invece dispone l'articolo 9 T.U., soltanto per quelli di cui all'articolo 1 o aggravati *ex* articolo 5 T.U..

Infatti, non solo non vi è alcun riferimento alle operazioni di intercettazioni ordinarie (*ex* articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale) ma neppure a quelle per la ricerca di latitanti la cui disciplina fa espresso riferimento per l'intercettazione di comunicazioni tra presenti all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di rito e, quindi, per l'effetto a cascata delle norme anche alle intercettazioni per reati «di mafia» di cui all'articolo 416-*bis* codice penale ora articolo 1 del T.U.

Per non dire, poi, dell'ulteriore grave carenza derivante dal mancato richiamo (o comunque del mancato riferimento) nel T.U. ad una norma cardine in materia di intercettazioni per delitti di criminalità organizzata (e quindi anche di mafia) quale quella di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991.

L'articolo 10, commi 1 e 2, del T.U. estrapola innanzitutto la normativa speciale in tema di controlli, ispezioni e perquisizioni di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, della legge n. 55 del 1990 con riferimento all'articolo 416-*bis* e alle aggravanti di mafia.

In conseguenza della descritta operazione di estrapolazione, con l'articolo 127 del T.U. si è intervenuti in sede modificativa del citato articolo 27 legge n. 55 del 1990.

Come se ciò non bastasse, ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 10 si è ritenuto di far confluire l'intero testo – ovviamente modificato con i riferimenti agli articoli 1 e 5, comma 1, del T.U. – dell'articolo 25-*bis* del decreto-legge n. 306 del 1992.

Si è così creata anche in questo caso un'inutile stratificazione normativa a seguito della quale alcuni «nuovi» istituti vanno a costituire una «specie» rispetto a quelli da cui originano (i quali ultimi rimangono in vigore per talune ipotesi di delitto) e, pertanto, ad essi si affiancano⁷

L'articolo 10 T.U. in materia di controlli e di perquisizioni va quindi a costituire una norma speciale rispetto agli articoli 27 della legge n. 55 del 1990 (che opera con riferimento ai delitti di cui agli articoli 416-*bis* del codice penale ed a quelli commessi in relazione ad esso nonché agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale) e 25-*bis* del decreto-legge n. 306 del 1992 (che opera con riferimento ai delitti di cui all'articolo 51 comma 3-*bis* del codice di procedura penale ed a quelli commessi per finalità di terrorismo): entrambe tali disposizioni rimarrebbero in vigore limitatamente a tutti i delitti ad esclusione di quelli previsti dall'articolo 1 T.U. e di quelli aggravati *ex* articolo 5 T.U. (questi ultimi citati nell'articolo 10 T.U.).

A fronte di simili situazioni appare assai lontano dall'essere realizzato il proposito di armonizzazione contenuto nella legge delega.

Solo a titolo esemplificativo si osserva che, tra le norme estrapolate dalla legislazione penale e processuale in materia di criminalità organiz-

⁷ Ad esempio un istituto come il controllo e l'ispezione dei mezzi di trasporto, sarà disciplinato da diverse disposizioni a seconda del delitto di riferimento in materia di stupefacenti dal T.U.L.P.S.; in materia di associazioni mafiose dal nuovo articolo 10 codice antimafia; in materia di riciclaggio dall'articolo 27 della legge n. 55 del 1990.

zata, si segnala l'assenza di una serie di disposizioni di particolare rilevanza. A titolo di esempio si indicano le norme in materia di competenza distrettuale del pubblico ministero e del Giudice: articolo 51 comma 3-*bis* e 328; di contrasti tra pm: articoli 54-*ter* e 54-*quater*; di notificazioni: articolo 148 e seguenti con riferimento all'articolo 17 comma 6 del decreto-legge n. 144 del 2005; di inversione dell'onere della prova: articolo 190-*bis*; di criteri di scelta delle misure cautelari: articolo 275; di intercettazioni anche ambientali per la ricerca del latitante: articolo 295; di proroga dei termini di durata delle indagini: articolo 406; di esclusione del c.d. patteggiamento: articolo 444; di rogatorie: articoli 724 e 727; di particolari modalità di svolgimento del dibattimento: 145-*bis* disp. att. per le aule di udienza protette, nonché 146-*bis* e 147-*bis* disp. att. per la videoconferenza; così come l'assenza di ogni riferimento ai colloqui a fini investigativi previsti dall'articolo 18-*bis* O.P. (finalizzati all'acquisizione di informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata), oltre, infine alla mancanza di ogni riferimento in materia di criminalità organizzata transnazionale di cui alla legge n. 146 del 2006.

Non vi sono, inoltre, riferimenti alla recente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, gli accessi ai cantieri, la rescissione dei contratti pubblici di appalto e l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione per tre anni in caso di omessa denuncia di estorsione, i delitti di turbata libertà degli incanti e della procedura di scelta del contraente, lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali, la modifica delle norme sugli agenti sottocopertura, i ritardati arresti e sequestri, le competenze dei Prefetti e delle autorità locali in materia amministrativa, la legge antiracket e anti usura, la legge in favore delle vittime di mafia, i delitti corrispondenti alle attività criminali tipiche delle associazioni di tipo mafioso.

In conclusione, sarebbe stato più utile una sorta di testo unico che raccogliesse tutta la legislazione antimafia con indicazione delle norme di riferimento, senza ulteriori problemi di applicazione e di interpretazione, completata e perfezionata con nuovi strumenti legislativi volti ad agevolare un'attività di bonifica della pubblica amministrazione e dei circuiti imprenditoriali.

In ogni caso, indipendentemente dalla mancanza di principi e criteri direttivi tali da consentire un intervento del legislatore delegato, recenti indagini sempre di più pongono in luce che il consenso elettorale ed il rapporto imprenditore-politico-mafioso sono alla base di «comitati d'affari», di «cricche», di un sistema criminale integrato e articolato. Oltre al settore dell'edilizia pubblica, negli ultimi anni, il raggio d'azione si è esteso dalle energie alternative alla grande distribuzione, dalla sanità privata ad alta tecnologia allo smaltimento dei rifiuti, e tutto si fonda su accordi, compromessi, privilegi e complicità che uniscono imprenditori spregiudicati, liberi professionisti a libro paga, amministratori corrotti, politici votati ad una «raccolta del consenso» a qualsiasi costo, senza regole. Gli alti burocrati e i politici gestiscono il flusso della spesa pubblica e le autorizzazioni amministrative; gli imprenditori si occupano dell'accesso al mercato; i mafiosi riciclano capitali e mettono a disposizione, quando

serve, la violenza, l'intimidazione o la corruzione di volta in volta necessarie per rimuovere gli ostacoli che intralciano il loro sistema di potere.

Ecco perché gli operatori di giustizia, nell'ambito di una concreta strategia di contrasto, chiedono a gran voce norme che consentano di perseguire l'autoriciclaggio, il voto di scambio elettorale-mafioso con altre utilità oltre al denaro, condotte di assistenza agli associati mafiosi che meglio sanzionino le più moderne forme di collusione o di agevolazione, la tempestiva conoscenza da parte dell'ufficio del Procuratore nazionale antimafia degli atti d'indagine delle direzioni distrettuali antimafia, nonché delle rogatorie anche in materia di procedimenti di prevenzione o di provvedimenti di sequestro o di confisca da eseguire all'estero, l'inserimento nel reato del 12-*quinqies* (trasferimento fraudolento di valori) anche della condotta di elusione dei provvedimenti di sequestro e confisca penali e non solo, secondo l'attuale previsione, delle misure di prevenzione antimafia, l'aumento del termine di 180 giorni per i collaboratori di giustizia di maggior rilievo criminale, tanto per citare alcuni esempi.

Libro II: Le misure di prevenzione (articoli da 11 a 91).

La materia delle misure di prevenzione è frutto di una pluriennale stratificazione normativa: alle leggi fondamentali sulla pericolosità c.d. semplice (legge 27 dicembre 1956, n. 1423) e cosiddetta qualificata (legge 31 maggio 1965, n. 575 o legge antimafia) ne sono seguite molte, tra cui la legge 13 settembre 1982 n. 646 sulle misure patrimoniali (cosiddetta legge Rognoni La Torre).

Dopo numerosi interventi integrativi, alcuni frutto di una legislazione di emergenza e la legge n. 109 del 1996 in tema di destinazione a fini sociali dei beni confiscati, sono intervenute rilevanti modifiche col decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, con la legge 15 luglio 2009, n. 94, (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) e col decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, (Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito in legge 31 marzo 2010, n. 50.

Con il libro II si è dato seguito alla delega relativa alle misure di prevenzione che, come si è detto, ha natura ricognitiva e innovativa, collegata ai principi e criteri direttivi previsti nella legge delega. Per quanto riguarda le disposizioni parzialmente o completamente innovative deve essere verificata la compatibilità con i principi vigenti e con interpretazioni consolidate, orientate costituzionalmente o derivanti dall'applicazione dei principi della CEDU.

Il testo del libro II, relativo a materia altamente specialistica, come si vedrà presenta imprecisioni e omissioni che potranno essere eliminate attraverso un'attenta opera suggerita anche nel dettaglio nel corso delle audizioni svolte presso la Camera dei deputati.

Titolo I: Le misure di prevenzione personali (articoli da 11 a 25).

a) Le misure di prevenzione applicate dal Questore (articoli 11, 12 e 13).

Gli articoli 11, 12 e 13 del codice operano una ricognizione e armonizzazione delle misure di prevenzione applicabili dal Questore (avviso orale e foglio di via obbligatorio) individuando i relativi destinatari.

Si tratta della mera riformulazione e riorganizzazione delle disposizioni presenti negli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 1423 del 1956, con estrapolazione delle norme sanzionatorie inserite nel titolo V.

Si suggerisce, peraltro, una importante modifica. Difatti, all'articolo 13, comma 1, ricorre il termine *sospetto*, poco compatibile coi principi costituzionali.

È invece opportuna un'interpretazione dei presupposti necessari per l'avviso orale coordinata con i principi costituzionali espungendo dal testo il termine «sospetto», sostituendolo, ad esempio, con «indizio», in conformità alla giurisprudenza amministrativa secondo cui il provvedimento deve essere fondato su specifici e oggettivi elemento di fatto.

b) Le misure di prevenzione applicate dall'autorità giudiziaria (articoli da 14 a 25).

La legge delega prevede l'adeguamento della disciplina dell'articolo 23-*bis* della legge 13 settembre 1982, n. 646, secondo cui quando si procede nei confronti di persone imputate del delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o del delitto di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (oggi articolo 74 DPR n. 309 del 1990) il pubblico ministero ne dà senza ritardo comunicazione al procuratore della Repubblica territorialmente competente per il promovimento, qualora non sia già in corso, del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge n. 575 del 1965. L'esistenza di una pluralità di soggetti titolari del potere di proposta, dovrebbe fare riflettere, in particolare per le proposte patrimoniali che fanno riferimento generalmente a indagini penali, che il *dominus* dell'azione non può che essere il Procuratore distrettuale della Repubblica. Lo schema di decreto evita, invece, di prendere posizione a riguardo.

Intervenendo sulle singole disposizioni si osserva:

l'articolo 14 prevede una non condivisibile equiparazione tra le diverse figure di pericolosità delineate. Va, invece, ripristinata la tradizionale e ontologica distinzione tra pericolosità di tipo mafioso (cosiddetta pericolosità qualificata) e di natura ordinaria (cosiddetta pericolosità semplice), desumibile nel codice solo nella previsione delle misure patrimoniali diverse dalla confisca (articolo 43 e 44). La diversa natura della pericolosità richiede una disciplina non coincidente e, soprattutto, più incisiva per gli appartenenti ad associazione di tipo mafioso (specificamente attraverso l'obbligatorietà dell'obbligo di soggiorno e dell'imposizione della cauzione come oggi previsto).

l'articolo 15 ripercorre la disciplina vigente dell'organo proponente, dando organicità a disposizioni disorganiche, particolarmente dopo le modifiche apportate dal decreto-legge n.92 del 2008 convertito con legge n.125 del 2008 che avevano anche richiesto correzioni apportate con la legge n.94 del 2009.

È noto che la disposizione vigente è stata di recente modificata (legge n.94 del 2009) al fine di *facilitare il coordinamento* tra le diverse autorità proponenti per rendere più incisiva l'azione ed evitare le dispersioni di risorse.

La nuova formulazione consente un'interpretazione secondo cui la comunicazione va trasmessa fin dal momento in cui il Questore e il Direttore della DIA iniziano l'attività investigativa.

Tuttavia andrebbe esplicitato il potere di coordinamento in capo al Procuratore Distrettuale prevedendo che all'esito delle citate comunicazioni tale organo *se opportuno provvede al coordinamento*;

gli articoli da 16 a 18 prevedono le misure di prevenzione con una ricognizione delle vigenti disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 della legge n.1423 del 1956. Manca, tuttavia, il coordinamento delle prescrizioni con i principi costituzionali. All'articolo 18, si utilizzano ancora i termini di «ozioso e vagabondo» (comma terzo) e di «sospetto» (comma quarto) che per la loro indeterminatezza e atipicità appaiono incompatibili con un procedimento giurisdizionalizzato che sia anche in sintonia con la giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo.

La competenza del Tribunale

La competenza per l'applicazione delle misure di prevenzione, pur in composizione collegiale, dopo l'istituzione del giudice unico di primo grado, è attribuita al tribunale. L'articolo 4 comma 2 della legge 1423 del 1956 precisa che la competenza appartiene al tribunale capoluogo di provincia (che può ricomprendere più circondari). Manca, peraltro, nel testo del decreto una norma che disciplina la competenza del tribunale con gravi incertezze applicative. In più norme si richiama il «tribunale competente» all'applicazione della misura di prevenzione ma questo non viene mai individuato. Nell'articolo 22 del testo, si rinviene anche un richiamo al tribunale competente ai sensi dell'articolo 15 senza che in quest'ultima disposizione di legge vi è un riferimento all'attribuzione della competenza di un tribunale.

Il procedimento.

La legge delega in tema di procedimento fissa due criteri: il diritto di chiedere che l'udienza si svolga pubblicamente anziché in camera di consiglio; l'audizione dell'interessato o dei testimoni mediante videoconferenza ai sensi degli articoli 146-bis e 147-bis disp. att. del codice di procedura penale.

L'articolo 17, comma 1, prevede la facoltà di chiedere la celebrazione di una udienza pubblica, già prevista all'esito della declaratoria di

cui alla sentenza della Corte Costituzionale 12 marzo 2010 n. 93, emessa all'esito di tre sentenze della Corte europea per i diritti dell'uomo.

La norma sulla videoconferenza, opportunamente prevista nella delega (pur se a tale conclusione poteva pervenirsi in via interpretativa dopo che la legge n. 94 del 2009 ha aggiunto all'articolo 41-*bis* dell'Ord. Pen. il comma 2-*septies*) non si rinviene nello schema di decreto.

Peraltro, in caso di inserimento di detta previsione occorrerebbe coordinare il testo definitivo (da inserire nell'articolo 17 – procedimento applicativo) con l'articolo 146-*bis* del codice di procedura penale att. che prevede la partecipazione a distanza solo in presenza di specifiche condizioni oggettive e cioè che si proceda per taluno dei delitti indicati dall'articolo 51 comma 3-*bis* del codice di procedura penale e sempre che sussista anche uno dei presupposti alternativamente previsti (gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, dibattimento di particolare complessità, con necessità di evitare ritardi nello svolgimento).

Mancato richiamo alle norme relative ad altri procedimenti

La normativa vigente, all'articolo 4 della legge n. 1423 del 1956, a chiusura del sistema, rinvia in più parti, in quanto applicabili, alle norme del codice di procedura penale (articolo 636 e 637) e alle norme relative all'applicazione delle misure di sicurezza (articoli 658 e 650 codice di procedura penale). Dopo l'entrata in vigore del codice del 1989, ai sensi dell'articolo 208 coord. codice di procedura penale, il riferimento si intendeva effettuato all'articolo 678 codice di procedura penale che a sua volta rinvia all'articolo 666 codice di procedura penale del codice vigente. Il procedimento di prevenzione è, dunque, un procedimento *de plano* regolato dalle norme che disciplinano il procedimento di sorveglianza e, quindi, il procedimento di esecuzione sullo schema del procedimento in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. La predetta previsione ha consentito nel tempo di conciliare esigenze di garanzia e di efficienza che hanno avvicinato il processo di prevenzione ai principi internazionali del «giusto processo». Nello schema di decreto non si rinviene, al fine di colmare le lacune del sistema, alcun richiamo all'applicabilità di norme previste per altri procedimenti con l'unica eccezione (articolo 20) per le impugnazioni ove si osservano, «in quanto applicabili», le norme relative alle misure di sicurezza. La predetta mancanza comporta nella fase procedimentale di prevenzione, in particolare in primo grado, una incertezza giuridica soprattutto in presenza di termini perentori di durata del sequestro.

Tra l'altro non si regolamenta in modo conforme alla giurisprudenza e ai diritti dell'interessato la partecipazione del proposto detenuto; inoltre manca un'opportuna disciplina sui termini di deposito del provvedimento.

Il Libro II, Titolo II: le misure di prevenzione patrimoniali (articoli da 26 a 44).

Il libro II disciplina le misure di prevenzione patrimoniali per le quali la delega fissa numerosi principi e criteri direttivi, in larga parte meramente ricognitivi delle disposizioni vigenti.

L'importanza del tema avrebbe richiesto un'adeguata illustrazione che, però, manca nella scarsa relazione introduttiva.

Nel testo si rilevano interventi significativi, mentre altri sono omessi; numerose le imprecisioni, infatti, l'articolo 26 opera l'assimilazione tra destinatari di misure personali e patrimoniali. Tutti i destinatari delle misure personali indicati nell'articolo 14 possono essere oggetto anche di misure patrimoniali, con l'aggiunta delle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali (di cui si è detto in precedenza); con la precisazione, per le persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva in più occasioni alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge n. 401 del 1989, che la misura di prevenzione patrimoniale può essere applicata solo ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa delle citate manifestazioni sportive.

Con riferimento a tale articolo, il Procuratore Nazionale Antimafia ha suggerito di verificare se sia stato opportuno inserire tra i destinatari anche «*coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica*» (previsti dal combinato disposto dell'articolo 14 lettera c) e 11 lettera c), oggi (soggetti di cui all'articolo 1, n. 3, legge n. 1423 del 1956) esclusi dall'applicabilità delle misure di prevenzione patrimoniale. Non si comprende, difatti, se si tratti di una scelta legislativa in applicazione dei principi della delega che consentono di definire *in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali*, o di un mero errore di stesura della norma.

Inoltre. Il Procuratore Nazionale Antimafia ha segnalato che dalla lettura del testo (articoli 14, 15, 26 e 27) la titolarità del potere di proposta per le misure di prevenzione nei confronti delle «*persone indiziate di aver agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 (violenza sportiva)*» sembra sia attribuita alla Procura distrettuale e non al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario dimora la persona come per i soggetti previsti dall'articolo 14 comma 1 lettera c) (ex articolo 19 della legge n. 152 del 1975).

L'attribuzione della titolarità di proposta al procuratore distrettuale per tali casi non trova giustificazione né pratica né giuridica, oltre all'inopportuno ulteriore aumento delle competenze distrettuali, mentre la natura della misura e tipologia dei destinatari impone che sia il Procuratore territorialmente competente a valutare e formulare la proposta di prevenzione considerata la sua maggiore conoscenza dei soggetti potenzialmente destinatari poiché dimorano nel suo territorio.

In ogni caso, sia l'inserimento di nuove categorie di destinatari di misure patrimoniali sia l'ampliamento della competenza distrettuale in materia di prevenzione sembrano fuori dalla delega legislativa.

Meramente ricognitive sono, in attuazione della delega, le disposizioni dell'articolo 27, sui titolari della proposta (oggi articolo 2 della legge n. 575 del 1965), da individuarsi sempre sulla base della residenza della persona.

Peraltro, il necessario coordinamento investigativo tra gli organi proponenti assume maggiore rilevanza, proprio in tema di misure di prevenzione patrimoniali, essendo indispensabile evitare diversi *filoni* investigativi che rischiano non solo di disperdere risorse ma anche di creare reciproche interferenze e una meno agevole decisione del Tribunale, costretto a esaminare diverse proposte semmai con esiti e richieste diverse.

Conseguentemente, va, necessariamente, integrato l'articolo 91, prevedendo il coordinamento del Procuratore distrettuale (con riferimento alle sue competenze) che, essendo anche il titolare dell'azione penale, è in condizione di meglio organizzare l'attività investigativa, tenendo anche conto dello stato, delle necessità e delle emergenze del procedimento penale.

E in ogni caso, va tenuto conto dell'esigenza del coordinamento del Procuratore nazionale antimafia nel caso di indagini personali o patrimoniali avviate sulle medesime persone fisiche o giuridiche in distretti diversi del territorio nazionale.

Articolo 28. Ai sensi della normativa vigente (articolo 2-ter, comma 2, 3 e 6-bis della legge n. 575 del 1965), in presenza dei relativi presupposti, le misure di prevenzione patrimoniali (sequestro e confisca) possono applicarsi indipendentemente dall'applicazione della misura personale e per le misure di prevenzione patrimoniale, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione. L'articolo 28 del codice antimafia al primo comma, in violazione della legge delega, con omissione dell'inciso finale della disposizione delegante («... al momento della richiesta della misura di prevenzione ...») fa ritenere che la misura di prevenzione patrimoniale sia svincolata totalmente dall'esistenza della pericolosità del soggetto, introducendo un'ipotesi di espropriazione del bene fondata esclusivamente sui presupposti oggettivi del sequestro e della confisca. Non vi sono dubbi interpretativi sul principio previsto dalla legge delega dell'articolo 1, comma 3, lett. a), n. 5 ove è evidente che il richiamo del requisito della pericolosità sociale riferito alle sole misure personali va letto in stretta correlazione col precedente n. 3 che per le misure patrimo-

niali esclude la necessità della pericolosità sociale del soggetto al momento della richiesta della misura di prevenzione. La predetta omissione in sede di redazione definitiva del testo dovrà essere colmata per evitare interpretazioni alternative fuorvianti e questioni di illegittimità costituzionale per eccesso di delega.

Nella stessa linea, va riformulato l'articolo 28, comma 2, che disciplina in modo confuso le due diverse ipotesi oggi previste (in testi che, a loro volta, non brillano per chiarezza) di morte del proposto e del soggetto deceduto prima della proposta, prevedendo due autonome disposizioni.

All'articolo 30 vanno eliminate o riformulate disposizioni incompatibili col principio di applicazione disgiunta della misura personale e patrimoniale e meglio regolato il sequestro ordinario adottato dal Tribunale

L'articolo 31 disciplina l'esecuzione del sequestro.

La formulazione della disposizione oltre a preveder come necessario l'intervento dell'ufficiale giudiziario, prevede l'assistenza della polizia giudiziaria. Ciò rende evidente l'intenzione di assicurare la reale apprensione dei beni con spossessamento del proposto (salvo quanto previsto dal successivo articolo 50). Tuttavia, vanno eliminate evidenti ripetizioni al primo e al secondo comma sull'immissione in possesso con un contrasto sull'assistenza della polizia giudiziaria, prima obbligatoria poi facoltativa.

L'udienza camerale: citazione svolgimento, termine (articoli 33 - 36).

Sono chiamati in giudizio oltre al proposto:

a) i terzi intestatari dei beni ritenuti nella disponibilità (indiretta) del proposto (articolo 33 del codice e 2-ter della legge n. 575 del 1965);

b) i terzi che vantano diritti reali o personali di godimento sui beni sequestrati, per i quali nel corso dell'udienza deve essere accertata l'eventuale fittizia intestazione (articolo 36 del codice)⁸;

c) i terzi che siano parte del giudizio avente a oggetto domande giudiziali precedentemente trascritte relative al diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento sul bene sequestrato (articolo 65, comma 3). Non sono chiamati in giudizio i titolari di diritti reali di garanzia, oggi previsti dall'articolo 2-ter, comma 5 secondo periodo, essendo assorbita la relativa disciplina nel titolo IV.

In violazione della delega non è previsto che siano chiamati in giudizio i titolari di diritti di proprietà, dovendo intendersi per tali i comproprietari (o partecipanti in comunione); eppure, tale categoria di soggetti è correttamente richiamata all'articolo 62 comma 7 in materia di riconoscimento dei diritti, per cui è necessario integrare la norma anche per consentire di valutare l'ipotesi di fittizia intestazione, presupposto per la disciplina prevista dal titolo IV in tema di tutela dei terzi.

⁸ Solo nel caso di accertamento favorevole al terzo, i terzi acquisiscono il diritto a un indennizzo (articolo 62 commi 4 e 5) secondo le modalità previste al titolo IV (estinguendosi, in ogni caso, i relativi diritti).

Sempre in materia di udienza camerale per la confisca, l'articolo 33 richiama le disposizioni vigenti per l'udienza relativa all'applicazione delle misure personali (articolo 32) e procede a una ricognizione delle stesse. Se l'esame della normativa consente di ritenere che i terzi possano chiedere la celebrazione dell'udienza in forma pubblica, facoltà attribuita agli *interessati* (articolo 17 comma 1), non è, invece, risolto il problema dell'eventuale contrasto tra proposto e terzi o tra più terzi sulla forma dell'udienza, dovendo in assenza di disciplina ritenersi la prevalenza della forma pubblica.

Conseguentemente all'articolo 33 vanno colmate lacune in termini di citazioni e facoltà attribuite alle parti.

Estremamente problematico appare, poi, il disposto dell'articolo 34, comma 2, che stabilisce che «il decreto di confisca può essere emanato entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario», e che «nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte». Una analoga disciplina è contenuta nell'articolo 37 comma 6, a proposito del giudizio di appello.

Si tratta, all'evidenza, di una logica corrispondente a quella che ha ispirato i ben noti progetti di legge in materia di «processo breve». Una logica che si fonda su un palese fraintendimento delle indicazioni offerte dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, le quali comportano l'impegno dello Stato di completare il processo penale entro un termine non fisso ma elastico e ragionevolmente commisurato alla sua complessità e alla natura degli interessi in gioco, senza che comunque dalla inosservanza di tale termine possa derivare alcun pregiudizio per la tutela degli interessi della collettività e delle vittime dei reati, rimanendo soltanto da garantire il rimedio del risarcimento dei danni in favore delle parti processuali.

La fissazione di un termine perentorio, non superiore in nessun caso a due anni e sei mesi, potrebbe porsi in insanabile contrasto con le esigenze di approfondimento e di garanzia sottese al procedimento di prevenzione: è sufficiente passare in rassegna le più note confische di prevenzione realizzate nell'ultimo decennio, per rendersi conto che in tutti i casi nei quali si trattava di ingenti patrimoni, stratificatisi nel tempo, il suddetto termine è stato abbondantemente superato, pur in presenza di una conduzione delle attività processuali secondo ritmi assai sostenuti. Non è possibile contenere in limiti cronologici predeterminati astrattamente accertamenti approfonditi e complessi, che si snodano attraverso indagini bancarie, perizie contabili, rogatorie internazionali, audizioni di decine di collaboratori di giustizia in località protette.

Innovazioni come quella sopra descritta rischiano, da un lato, di indurre il giudice ad una istruzione e una decisione con caratteri di sommarietà per evitare il decorso del termine perentorio (con i gravissimi effetti negativi che ne deriverebbero); e, dall'altro, di indurre il proposto a spe-

rimentare tutti gli strumenti dilatori a sua disposizione, con un conseguente prolungamento della durata media dei procedimenti di prevenzione.

Se alla «prioritaria esigenza di rendere rapido ed effettivo l'utilizzo dei patrimoni per finalità istituzionali e sociali» si è cercato di venire incontro proprio con la costituzione di un nuovo ente finalizzato ad assicurare l'unitarietà degli interventi e a programmare, già durante la fase dell'amministrazione giudiziaria, la destinazione finale dei beni sequestrati, non si comprendono le ragioni della scelta di introdurre nel procedimento di prevenzione un termine perentorio di efficacia del sequestro, in controtendenza rispetto alla regolamentazione vigente per tutte le altre tipologie di misure cautelari reali.

La strada maestra sarebbe, quindi, quella di una eliminazione delle previsioni contenute negli articoli 34 comma 2 e 37 comma 6.

Inoltre, va rivisto il comma 3, incompatibile col principio dell'applicazione disgiunta delle misure di prevenzione personali e patrimoniali. Vanno, inoltre, modificati gli articoli da 35 a 37 e l'articolo 40 come meglio detto nelle conclusioni.

Necessita di approfondimento anche l'articolo 38, poiché, attraverso il richiamo dell'articolo 56, finisce col prevedere la restituzione del bene definitivamente confiscato e ciò appare in contrasto con gli attuali orientamenti giurisprudenziali e con l'intervenuta destinazione del bene a fini sociali.

Capo V – Le misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca. (articoli 41-44)

Meramente ricognitive sono alcune disposizioni in tema di misure patrimoniali diverse dalla confisca, per le quali si applica il procedimento di prevenzione descritto dalle norme precedenti (salve apposite disposizioni):

Peraltro, in assenza di delega si introduce un'ulteriore misura di prevenzione patrimoniale, l'Amministrazione giudiziaria dei beni personali (articolo 43):

– applicabile nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 14, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*;

– irrogabile in aggiunta a una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 16, ovvero in sua sostituzione se ritenuta sufficiente ai fini della tutela della collettività;

– che comprende i beni personali, esclusi quelli destinati all'attività professionale o produttiva;

– i cui presupposti consistono nell'esistenza di sufficienti indizi *che la libera disponibilità dei medesimi agevoli comunque la condotta, il comportamento o l'attività socialmente pericolosa;*

– che può essere imposta per un periodo non eccedente i 5 anni. Alla scadenza può essere rinnovata se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

Con il provvedimento con cui applica l'amministrazione giudiziaria dei beni il giudice nomina l'amministratore giudiziario di cui all'articolo 45.

Come ha osservato il Procuratore Nazionale antimafia, si tratta, di una misura che si tenta di costruire sulla scia dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economica (articolo 44) ma riferibile a diverse pericolosità. Risulta, così, criticabile l'introduzione di una nuova misura patrimoniale, di cui non vi è menzione nella delega, così incisiva, pur in assenza di principi o criteri direttivi, non rinvenibili nella disposizione generale sulla definizione in maniera organica della categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali (articolo 1, comma 3 lettera a, n.5 della legge n. 136 del 2010).

Sono prevedibili, difatti, oltre a questioni di costituzionalità per eccesso di delega, non pochi problemi applicativi.

Libro II, titolo III: l'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (articoli da 45 a 61).

Le norme sulla competenza dell'Agenzia sembrano risentire di una non piena consapevolezza dell'importante ruolo di un organo di cui da tempo si chiedeva l'istituzione, che è stato introdotto nel nostro ordinamento dal decreto-legge n.4 del 2010, convertito in legge n.50 del 2010 ed è funzionante da poco tempo.

Con una norma di coordinamento e armonizzazione si prevede che salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente decreto relative all'amministratore giudiziario si applicano anche all'Agenzia, nei limiti delle competenze alla stessa attribuite dopo la confisca di primo grado. Tale fase (dalla confisca di primo grado alla confisca definitiva) sembra, però, disciplinata anche dall'articolo 54 (intitolato Gestione dei beni confiscati) ove si prevede, al comma 1, che l'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva.

Il riferimento alla legge n.559 del 1993 relativo alle gestioni fuori bilancio (norma utilizzata oggi per la gestione dei beni confiscati definitivamente) e alla liquidazione da parte della stessa Agenzia delle spese sembra confermare che l'articolo 54 comma 1 si riferisca solo alla gestione dei beni confiscati definitivamente. Una diversa lettura comporterebbe, d'altronde, una formulazione dell'articolo 54 comma 1 in eccesso di delega, evidente alla luce delle modifiche apportate al dl 4/10 dalla legge di conversione 50/10.

In conseguenza alcuni degli articoli da 45 a 54 vanno rivisti e modificati per colmare lacune ed errori, anche con riferimento alle competenze dell'Agenzia Nazionale (in particolare all'articolo 54), inoltre vanno previste ulteriori disposizioni, consentite dalla legge delega, per meglio disciplinare la delicata fase dell'esecuzione del sequestro e dell'amministrazione dei beni sequestrati al fine di consentire migliori e più utili risultati alle amministrazioni giudiziarie.

La destinazione dei beni confiscati. (articoli 55-59)

Gli articoli da 55 a 59 disciplinano la destinazione dei beni confiscati in via definitiva ripercorrendo in gran parte le norme vigenti (articoli 2-*nonies* e seguenti della legge n. 575 del 1965) con alcune innovazioni rilevanti. L'articolo 55 comma 1, con una norma che si invocava da tempo, precisa gli effetti della confisca definitiva che comporta l'acquisizione dei beni al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. Pur se l'esame di tale problematica va affrontata nella sede propria della tutela dei creditori, occorre qui evidenziare che, al fine di evitare incertezze interpretative, che potrebbero essere invocate in sede di ricorsi e impugnazioni, sarebbe opportuno modificare l'inciso «fatta salva la tutela dei terzi disciplinata dal titolo IV del presente decreto», con una formulazione idonea a evitare interpretazioni riduttive proponibili innanzi al giudice civile cui i titolari di ipoteca potrebbero rivolgersi. Si suggerisce, pertanto, di riservare al comma 1 l'affermazione dell'acquisizione da parte dello Stato del bene e spostare in un successivo autonomo comma, così evitando ogni equivoco, il riferimento alla tutela dei terzi.

Conseguentemente l'articolo 55 va modificato per rendere più chiara l'acquisizione del bene allo Stato senza vincolo alcuno.

Passando all'articolo 56, occorre sottolineare che la norma disciplina la restituzione per equivalente, prevedendo l'onere di pagamento a carico dell'amministrazione assegnataria del bene. Tale disposizione può causare rilevanti problemi di bilancio (oltre che di alea) agli enti locali destinatari, poiché non considera che il bene è di proprietà dello Stato, ragion per cui appare iniquo porre a carico dell'ente locale l'onere finanziario, peraltro sulla base di una valutazione (sulla restituzione per equivalente) rimessa al Tribunale. Conseguentemente l'articolo 56 può essere rivisto prevedendo che di norma si provveda alla restituzione per equivalente (essendo il bene destinato ormai a fini sociali) valutando se l'onere possa essere posto a carico del FUG, tenuto conto che il procedimento di destinazione dei beni è coordinato dall'articolo 57 con la normativa del FUG, prevedendosi che le disposizioni sulla destinazione delle somme non si applicano ai beni aziendali, trattandosi di massa inscindibile.

All'articolo 58 (destinazione dei beni e delle somme), si prevede la vendita delle partecipazioni societarie, con una scelta che desta grandissime perplessità nel caso di sequestri maggioritari o totalitari, con aziende operative. L'attuazione di questa norma comporta, difatti, che in presenza di attività imprenditoriali gestite da società, le cui quote sono state confiscate, si procede sempre e comunque alla vendita (delle quote e, dunque, dei beni della società). All'articolo 58, va quindi modificato il comma 1, lettera b), ove si prevede in ogni caso la vendita delle *partecipazioni societarie*, limitandola alle sole partecipazioni minoritarie (o ampiamente minoritarie) con modalità tali da garantire i livelli occupazionali. La mancata modifica imporrebbe la vendita di quote sociali maggioritarie di società titolari di attività imprenditoriali (e, dunque, dell'azienda o delle aziende relative), vanificando la *funzione sociale* della confisca di preven-

zione, che prevede per le aziende la vendita in alternativa all'affitto anche a titolo gratuito a cooperative. Non è idoneo, d'altronde, a limitare la vendita l'articolo 58, comma 2, che regola solo *le somme di denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi ai beni aziendali confiscati*.

Inoltre è opportuno prevedere la pubblicità della destinazione dei beni (come avviene in parte già oggi) tramite il sito dell'Agenzia nazionale, con onere degli enti destinatari di fare inserire tutti gli elementi concernenti l'eventuale assegnazione e utilizzazione, con periodico aggiornamento. L'attuale forma di pubblicità (parziale) demandata agli enti locali non sempre è assicurata in modo idoneo. La trasparenza dell'assegnazione e utilizzazione dei beni è elemento essenziale per consentire il raggiungimento delle finalità sociali previste dalla legge.

Il Libro II, titolo IV: la tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali (articoli da 62 a 75).

Una delle problematiche di maggior rilievo della disciplina delle misure patrimoniali riguarda la tutela dei terzi in buona fede, titolari di diritti reali e di garanzia sui beni confiscati e sequestrati, acquisiti precedentemente al provvedimento ablativo. A questo riguardo sorgeva il problema di raccordare gli effetti del procedimento di applicazione della misura ablativa col processo esecutivo eventualmente in corso dinanzi al giudice civile dell'esecuzione. Analoghe esigenze di disciplina e di protezione erano sorte con riferimento ai terzi titolari di diritti personali di godimento sui beni sottoposti a misure di prevenzione, e dei terzi titolari di diritti di credito, anche non garantiti, nei riguardi del titolare di beni soggetti a sequestro o confisca. La legislazione più recente ha sancito la prevalenza del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione rispetto alle iniziative giudiziarie che il terzo possa promuovere o avere promosso in sede civile, consentendo al terzo stesso di «convogliare» le sue pretese nel procedimento di prevenzione.

L'articolo 62 disciplina la «rilevanza» dei diritti dei terzi e le condizioni affinché questi ultimi conseguano il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo. In particolare, si prevede l'obbligo della preventiva escussione del restante patrimonio del proposto (salvo che il credito sia assistito da cause legittime di prelazione), e che il credito non sia strumentale all'attività illecita, a meno che il creditore non dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità.

Appare, quindi, opportuno precisare che la buona fede del terzo creditore (di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo), consistente nel fatto che esso non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, debba essere acclarata nel giudizio di accertamento di cui agli articoli 67-69, potendosi altrimenti dubitare se siffatto accertamento debba essere compiuto nel giudizio di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale di cui all'articolo 33 (che ha, per contro, ad oggetto la ricorrenza dei presupposti della misura).

La finalità della norma, difatti, è quella di garantire l'effettività della misura reale, escludendo che sia sufficiente un controllo estrinseco del diritto di credito, rendendo invece necessario l'accertamento dell'estraneità del terzo all'attività delittuosa del proprio debitore nonché l'accertamento della non strumentalità del credito all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità, ciò potrebbe essere realizzato tenendo conto del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi.

Sebbene la legge delega opportunamente fissi dei criteri di giudizio che tengono conto anche della natura del creditore, volendo riferirsi alla necessità di una maggiore diligenza, ad esempio, da parte degli istituti di credito, sarebbe, comunque, opportuno delineare l'onere probatorio in capo al terzo utilizzando categorie già elaborate dalla giurisprudenza nella stessa materia: buona fede e inconsapevole affidamento in tema di creditore garantito da ipoteca.

In particolare, per gli istituti di credito, costituenti la categoria più frequente di terzo, si potrebbero utilizzare criteri più facilmente accertabili, quali ad esempio l'onere di provare il rispetto delle norme e prassi bancarie in materia, oltre che del disposto del decreto legislativo n. 231 del 2007 e della legge n. 197 del 1991 in (in materia di antiriciclaggio). Inoltre, in applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 231 del 2007, dovrebbe essere prevista la comunicazione alla Banca d'Italia del decreto con cui viene respinta la domanda di riconoscimento della buona fede al fine di consentire le opportune valutazioni da parte dell'istituto di vigilanza ai sensi della citata normativa antiriciclaggio.

Passando, così, all'articolo 63, va ricordato che essa contiene la previsione, secondo la quale, in caso di confisca definitiva, i creditori per titolo anteriore al sequestro sono soddisfatti dallo Stato nei limiti del valore dei beni risultante dalla stima dell'amministratore giudiziario. La norma, cui la relazione illustrativa non dedica alcuno spazio nonostante la sua rilevanza, favorisce i creditori, spesso rappresentati da istituti di credito, non prevedendo neanche il recupero delle somme corrisposte all'amministratore o comunque anticipate dall'Erario nel corso del procedimento, con conseguente perdita netta dello Stato.

In ogni caso la norma è in evidente eccesso di delega, prevedendo opportunamente l'articolo 1, comma 3, lettera f) n. 3.3 della legge n. 136 del 2010 il principio del limite di soddisfazione della garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento. Tale circostanza è stata segnalata dal Procuratore Nazionale Antimafia nel corso dell'audizione del 6 luglio 2011 dinanzi alla Commissione Giustizia della Camera, riprendendo contributi scientifici tempestivamente pubblicati.

Vanno, inoltre, modificati gli articoli 64 e 65 nel senso indicato nelle conclusioni.

Quanto all'articolo 66, la norma, oltre a necessitare di alcune integrazioni, regolando i rapporti pendenti durante il sequestro, rischia di paralizzare l'esercizio dell'impresa nella delicatissima fase che segue il sequestro, bloccando l'esecuzione di tutti i contratti pendenti, compresi – sembrerebbe – quelli di lavoro, in attesa delle complesse valutazioni sulla opportunità della loro risoluzione. Sarebbe sicuramente preferibile una disciplina che, senza introdurre alcuna sospensione, si limiti ad attribuire all'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, un potere di scioglimento dei contratti.

La necessità di tali modifiche è, in sintesi, quella di contemperare le esigenze di mantenere vivo e produttivo il tessuto imprenditoriale sequestrato con la necessità di tutelare i terzi creditori, sicché dovrebbe essere l'Agenzia, che ha «il polso» della situazione economica aziendale, a individuare la percentuale di pagamento in favore dei creditori, molti dei quali tra l'altro continuano ad avere rapporti con la azienda sottoposta a misura di prevenzione, non imponendo il pagamento dell'intero con la vendita degli immobili o dei beni strumentali del patrimonio confiscato.

Articoli da 67 a 72.

È stato sottolineato in sede di audizione che alcune disposizioni relative alla tutela dei terzi e all'espletamento della funzione di amministratore giudiziario (ad esempio cfr. gli articoli 69 e 70 che prevedono la formazione dello stato passivo e la liquidazione dei beni), si prestano a essere lette come ispirate dall'intento di favorire, piuttosto che la continuità e l'ulteriore sviluppo delle aziende sequestrate e confiscate, la loro futura liquidazione e vendita. Una simile scelta di politica del diritto della prevenzione finisce col contrastare con le più qualificanti e innovative direttrici di intervento emerse negli ultimi anni in questo settore.

La disciplina del procedimento regolato dagli articoli 67 e seguenti, appare riferita alla procedura di un giudizio fallimentare piuttosto che a un procedimento di prevenzione: il legislatore, in tal modo, sembrerebbe avere dimenticato che i sequestri nella maggior parte dei casi hanno ad oggetto aziende attive, con un progetto imprenditoriale da portare avanti, con decine di dipendenti, un indotto e con una enorme quantità di problemi quotidiani con cui confrontarsi.

Quanto all'articolo 70, esso appare parzialmente dissonante con quanto previsto dall'articolo 2-undecies della legge n. 375 del 1965, che prevede che i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata siano innanzi tutto: *a)* mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso; *b)* trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in

via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione.

Se, poi, non fosse possibile effettuare la destinazione o il trasferimento dei beni per le dette finalità di pubblico interesse, i beni medesimi dovrebbero essere destinati alla vendita con provvedimento dell'Agenzia.

Ai fini della procedura da seguirsi per la vendita, la norma della legge n. 375 del 1965 fa rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili. La vendita è effettuata in favore degli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita.

In realtà si è delineato un giudice della prevenzione, specie in materia patrimoniale, molto più simile ad un giudice della materia fallimentare, ponendosi un forte accento sulla necessità della soddisfazione dei diritti dei terzi sui beni sequestrati o confiscati che prescinde dalla profonda diversità delle due materie: da una parte si disciplina l'apprensione di beni frutto di un'illecita condotta criminale, dell'altra si statuisce del patrimonio di un soggetto che non ha potuto o saputo gestire la propria azienda. Tutto questo dimenticando quanto la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha deliberato in questo campo, con sentenze sempre più aderenti alla materia ed i tempi, ponendo la confisca di prevenzione al di sopra e al di là dei crediti gravanti sul bene. Bene che, una volta entrato nella patrimonio dello Stato, non vede, se non in casi eccezionali, alcuna possibilità di essere restituito o intaccato nel suo valore, ciò in ragione anche del suo futuro utilizzo per motivi sociali e di pubblica utilità. Si è creato così un procedimento «collaterale» al procedimento principale per la confisca, probabilmente un procedimento incidentale, che peraltro può sancire il diritto alla restituzione, all'indennizzo e/o risarcimento prima ancora che il bene sia definitivamente confiscato, con conseguenze disastrose che è facile immaginare in caso, non estremamente raro, di restituzione dello stesso all'esito del procedimento di prevenzione.

Dal punto di vista economico-sociale è importante sottolineare che le aziende ed i compendi patrimoniali oggetto di misure di prevenzione – ancorché riconducibili alla criminalità o ad ambienti contigui – sono di per sé una risorsa, talvolta assai significativa, per il tessuto imprenditoriale locale specie nelle zone economicamente depresse del Paese in cui i fenomeni di criminalità associativa con risvolti economici assumono notevole incidenza.

A tal fine è necessario un intervento teso a meglio contemperare le indispensabili esigenze di giustizia penale, volte ad ottenere la sostanziale ed irreversibile sottrazione del patrimonio illecito, con la necessaria libertà di movimento contrattuale ed imprenditoriale dell'amministratore giudiziario.

L'unica soluzione prospettabile appare quella di procrastinare i tempi della verifica dei crediti all'esito della confisca in primo grado, coinvolgendo con un più fattivo intervento la Agenzia nazionale. Il legislatore applica la procedura fallimentare ad un istituto, quale il sequestro in prevenzione, che presuppone una gestione attiva e continuativa della azienda. Ove si liquidassero immediatamente i beni in sequestro, nulla rimarrebbe per portare avanti la attività imprenditoriale, che sarebbe destinata al fallimento. In buona sostanza, l'amministratore giudiziario non sarebbe più tale, ma diverrebbe il liquidatore della società sequestrata, in violazione della *ratio* e dei principi fondamentali che informano la disciplina delle misure di prevenzione, in virtù dei quali l'amministratore deve gestire il patrimonio sequestrato, aumentandone ove possibile la produttività: è impensabile che le banche possano finanziare l'amministratore pur nella ragionevole consapevolezza di non poter contare su alcuna garanzia patrimoniale, posto che i beni dell'impresa verrebbero «spesi» per il soddisfacimento dei debiti preesistenti, la necessità di liquidare il patrimonio per pagare i creditori pregressi imporrebbe anche la vendita dei beni strumentali con conseguente impossibilità di continuazione dell'attività d'impresa.

Vanno, pertanto, modificati anche gli articoli 70 e 71.

Gli articoli 73 e 74, recependo la facoltà attribuita al Governo dal legislatore delegante, prevedono che – in tutti i casi in cui si apre il fallimento (sia anteriormente che successivamente al sequestro di prevenzione) – alla verifica dei crediti debba procedere il giudice delegato al fallimento (e non il giudice delegato dal tribunale che ha disposto la misura di prevenzione) secondo il procedimento di verifica del passivo disciplinato dalla legge fallimentare, ma facendo applicazione delle regole di verifica dei crediti dettate dalla normativa speciale di cui all'articolo 62 (ad esempio, le regole sull'accertamento della buona fede del terzo).

Dovendosi, però, tenere conto, in sede di verifica del passivo, dei criteri di cui all'articolo 62, occorre prevedere che i due organi, curatore e amministratore giudiziario, debbano procedere in stretta collaborazione. In proposito, non può non rinnovarsi il rilievo già espresso in ordine ai problemi e alle criticità conseguenti alla frammentarietà delle disposizioni e all'assenza di una chiara, organica ed unitaria disciplina transitoria.

Si ritiene, opportuno, a questo punto, indicare alcune materie importanti che non vengono regolate dal decreto legislativo in esame, in particolare nel settore delle misure di prevenzione, dove sarebbe, invece, opportuno prevedere:

l'estensione ai procedimenti di prevenzione patrimoniali della disciplina sulla trattazione prioritaria dei processi (penali) di cui all'articolo 132-*bis* disp. att. del codice di procedura penale⁹;

⁹ «1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione e nella formazione dei ruoli di udienza:

a) dei procedimenti previsti dalla presente legge;

b) dei procedimenti previsti dalla legge 22 maggio 1975, n. 152;

la trattazione dei procedimenti previsti dalla legge n. 575 del 1965 da parte di sezioni o collegi *specializzati*¹⁰.

Sarebbero, inoltre, necessari:

Uno specifico intervento in merito alle aziende sequestrate, che preveda:

a) la collaborazione delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori e dei datori di lavoro, del settore, con evidente competenza specifica e interesse alla prosecuzione dell'attività;

b) la stipula di convenzioni con associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro per acquisire specifiche competenze;

c) il potenziamento della cassa integrazione previste dall'articolo 2 della legge n. 109 del 1996 a tutela dei lavoratori;

d) l'introduzione di agevolazioni fiscali almeno nella fase di regolarizzazione ed emersione del *lavoro nero*;

e) la creazione di un fondo di garanzia, eventualmente gestito dall'Agenzia Nazionale, alimentato da piccole percentuali del Fug.

Uno specifico intervento sul sequestro dei beni ubicati all'estero: lo schema di decreto, difatti, non dà alcuna attuazione all'articolo 1, comma 3, lettera b) n. 2) della legge delega che prevede di disciplinare l'ipotesi in cui «*la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati in territorio estero*».

Libro II, titolo V: effetti, sanzioni e disposizioni finali (articoli da 76 a 91).

Gli articoli 76 e seguenti operano la ricognizione delle disposizioni vigenti in tema di effetti, sanzioni e disposizioni di varia natura presenti in diversi testi di legge in materia di misure di prevenzione.

c) dei procedimenti aventi ad oggetto le proposte di applicazione di misure patrimoniali ai sensi degli articoli 19 della legge 22 maggio 1975 e 1, numeri 1) e 2) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, n. 152.

2. I dirigenti dei tribunali avente sede nel capoluogo di provincia e delle Corti d'appello adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e definizione prioritaria dei procedimenti previsti dal primo comma e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al Consiglio Giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici' sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti di cui alla presente legge. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere le valutazioni effettuate ai sensi del presente comma.

¹⁰ «*Anche al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi precedenti, presso gli uffici giudicanti indicati al comma 2 sono individuati, osservato il procedimento dell'articolo 7-bis commi 1 e 2 del Regio Decreto 30 gennaio 1941 n. 12, i collegi giudicanti o le sezioni che trattano in via esclusiva o prevalente i procedimenti previsti dalla presente legge, dalla legge 22 maggio 1975 n. 152 e dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.*».

Nel testo in esame, peraltro, si riscontra l'assenza di disposizioni di rinvio a norme esistenti ed in particolare agli effetti amministrativi derivanti dal decreto di applicazione della misura di prevenzione che appaiono essenziali in testo di legge che si propone di riordinare le disposizioni antimafia esaustivo dell'intera materia:

a) all'articolo 120 c.d.s. ai sensi del quale la patente automobilistica è revocata dal prefetto a coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione personali o patrimoniali;

b) all'articolo 26 del D.P.R. 9 ottobre 1997 n.431 (che rinvia all'articolo 6 della predetta disposizione di legge) ai sensi del quale la patente nautica è revocata a coloro che, tra l'altro, sono stati sottoposti a misure di prevenzione personale e patrimoniali;

c) all'articolo 3, lettera e) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, ai sensi del quale non possono ottenere il passaporto coloro che sono sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione nel qual caso viene ritirato ai sensi dell'articolo 12 della predetta disposizione di legge;

d) all'articolo 9, ultimo capoverso, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ai sensi del quale, ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 31 maggio 1965, n. 575, le autorizzazioni di polizia in materia di armi (di cui al primo comma del medesimo articolo) non possono essere rilasciate a coloro che siano sottoposti ad una misura di prevenzione prescritte dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

e) al primo comma, lettera b, dell'articolo 5 del decreto ministeriale 18 marzo 1998, n. 161 che, nel regolamentare i requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche, dispone che le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale non possono essere ricoperte, e se già in carica decadono (articolo 6), da coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

f) all'articolo 28, primo, secondo e terzo comma, della legge 19 marzo 1990, n. 55, ai sensi del quale, alle persone, tra l'altro, sottoposte a misure di prevenzione, sono precluse le cariche di amministrazione nelle società fiduciarie e di revisione, e comportano il divieto di ottenere autorizzazioni, che eventualmente decadono se già rilasciate, per lo svolgimento delle attività delle predette società, fermo restando il disposto del quarto comma dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, che estende la decadenza nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione e nei confronti di quelle società ed imprese di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione determini in qualsiasi momento scelte e indirizzi; in tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni;

g) all'articolo 120 codice di procedura penale, lettera b), ai sensi del quale non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento

(articoli 214, 245, 249, 250 e 259 del codice di procedura penale), tra l'altro, le persone sottoposte a misure di prevenzione;

h) all'articolo 144, lettera c), codice di procedura penale, ai sensi del quale non può prestare ufficio di interprete, tra l'altro, chi è sottoposto a misure di prevenzione;

i) all'articolo 222, lettera c), codice di procedura penale, ai sensi del quale non può prestare ufficio di perito, tra l'altro, chi è sottoposto a misure di prevenzione;

l) all'articolo 225, terzo comma, codice di procedura penale, ai sensi del quale non può essere nominato consulente tecnico, tra l'altro, chi si trova nelle condizioni indicate dalla lettera c) dell'articolo 222 codice di procedura penale

Un particolare richiamo deve essere poi fatto all'articolo 91 già in precedenza citato, per ribadire, in questa sede, che deve essere potenziato il coordinamento investigativo in ragione della pluralità di organi titolari del potere di proposta:

per quella personale: Procuratore nazionale antimafia, Direttore della Direzione investigativa antimafia, Questore, Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto, Procuratore delle Repubblica del circondario);

per quella patrimoniale; tutti quelli già citati, a eccezione del Procuratore nazionale antimafia.

In particolare va formalmente attribuito il potere di coordinamento al Procuratore Distrettuale.

Il Libro III: Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (titolo IV articoli da 92 a 111)

Le nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, contenute nel Libro III del Codice Antimafia, come si legge nella relazione introduttiva, intendono semplificare e rendere più celeri le procedure di rilascio delle certificazioni e delle comunicazioni antimafia.

Una prima osservazione sull'impianto complessivo del Libro III riguarda l'introduzione della soglia di 150.000 euro, valore complessivo del contratto, al di sotto della quale la documentazione antimafia non è più richiesta.

Si osserva in particolare che all'articolo 93, comma 3, lettera e) appare eccessivamente elevata la soglia di esenzione ivi prevista in base alla quale la documentazione antimafia non è comunque richiesta per i provvedimenti, gli atti i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.

In particolare, con riferimento alle soglie, ossia ai limiti di valore o di importo che rilevano sia ai fini dell'esenzione dall'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia (come nel caso sub 1) sia ai fini del discrimine tra comunicazione e informazione antimafia (i due tipi in cui è costituita la documentazione antimafia, cfr. articolo 94, comma 1),

lo schema di provvedimento sembra introdurre un sistema non convincente per le seguenti ragioni:

a) mantiene in sostanza lo stesso criticato impianto del D.P.R. n. 252 del 1998; difatti la soglia di esclusione dell'informazione antimafia (ossia della forma di accertamento più approfondita, si veda l'articolo 101, comma 1, dello schema) rimane assai elevata per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici, coincidendo con la soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e) del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) fissata, ora, per effetto di quanto disposto dal reg. (CE) n. 1177/2009, che ha modificato la direttiva 2004/17 e la direttiva 2004/18, in 4.845.000. euro. Di conseguenza l'appaltatore di lavori pubblici per contratti di importo anche rilevante non viene ad essere oggetto di controllo riguardo alla possibile sussistenza delle particolari situazioni ritenute sintomatiche circa i tentativi di infiltrazione mafiosa; ancorché ciò corrisponda esattamente alla situazione attuale, non è certamente questa un motivazione valida per non correggere un punto critico che ha richiesto l'intervento «di supplenza» dei protocolli di legalità e sicurezza, grazie ai quali è stato possibile estendere in via pattizia lo strumento delle informazioni alle fattispecie escluse o in regime di esenzione;

b) il sistema stesso delle soglie appare alquanto farraginoso e può indurre, per tale ragione, ad errori di applicazione, nonché prestarsi a dolose possibilità di elusione.

In conclusione: sulle soglie di esclusione o di delimitazione delle informazioni antimafia convergono tre distinte disposizioni: la prima, già ricordata, è quella contenuta nell'articolo 93, comma 3, lettera e), secondo la quale la documentazione antimafia (ergo, anche le informazioni) non è richiesta allorché il valore del contratto (qui nell'accezione lata, comprendente anche i subcontratti e subappalti, che pure sono da intendersi come contratto) non supera i 150.000 euro; la seconda è contenuta nell'articolo 101, comma 1, che nell'individuare le fasce di importo per le quali trova applicazione lo strumento delle informazioni antimafia, stabilisce che per i subcontratti e i subappalti tale importo deve essere superiore ai 150.000 euro, mentre per i contratti di appalto, come si è visto, fissa un limite di gran lunga superiore: 4.845.000 euro; la terza, infine, è quella recata dall'articolo 101, comma 8, che, in applicazione di un preciso principio di delega, stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con altri Ministri, è adottato un regolamento che individua alcune particolari tipologie di attività per le quali è sempre richiesta l'informazione antimafia qualunque sia il valore del contratto. subcontratto ecc.

Si avanzano, quindi, serie perplessità che il sistema appena delineato possa corrispondere alle esigenze di semplificazione indicate dal legislatore delegante. Inoltre, il sistema delle soglie, come si è detto, presta il fianco a forme dolose di elusione che si incentrano sul ben noto fenomeno dell'artificioso frazionamento;

c) è previsto che il nuovo regime delle verifiche antimafia si avvarrà dello strumento della banca dati unica nazionale, concepita come

la piattaforma che verrà utilizzata per effettuare ogni tipo di verifica e per conseguire ogni tipo di documentazione antimafia. Ci si chiede, allora, perché, in presenza di uno strumento – quello della banca-dati – concepito anche e soprattutto in funzione «dell’accelerazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia», si debba invece perpetuare il «vecchio» sistema delle soglie (che ha scontato proprio l’assenza di un’infrastruttura come è quella rappresentata dalla banca-dati).

Si consideri, poi, che la legge di delega non sembra esigere affatto un’articolazione delle fasce così spezzettata, né tantomeno chiede di riprodurre il previgente regime, che peraltro ha dato prova di scarsa efficacia. In conclusione, parrebbe necessario prevedere una sola soglia piuttosto contenuta (50 mila euro, magari elevandola fino al doppio per le acquisizioni di materiale di pronto reperimento o di consumo quotidiano) alla quale associare lo strumento della comunicazione, stabilendo in tutti gli altri casi l’obbligo dell’informazione. Andrebbe, invece, del tutto eliminata la soglia di «indifferenza», ossia quella per la quale non si prevede alcun tipo di documentazione antimafia.

Per ciò che attiene alla banca-dati lo schema di decreto delegato, tranne alcune previsioni generali, rinvia all’adozione di uno specifico regolamento. Tuttavia si ritiene che vada chiarito con lo stesso decreto delegato che il rilascio dell’informazione potrà «immediatamente conseguire» solo per quei soggetti d’impresa che siano censiti senza evidenze ostative nell’anagrafica della banca-dati; in caso contrario, cioè di un soggetto nuovo e non censito, all’esito della consultazione della banca-dati non potrà essere generata un’informazione positiva, bensì dovrà essere previsto un diverso esito che asseveri che il nominativo «non è presente in banca-dati», dando luogo ad un’attestazione che non potrà corrispondere *tout court* ad una liberatoria. Tale precisazione appare rilevante al fine di evitare tentativi di aggiramento del sistema informativo mediante cessione di ramo d’azienda o attività negoziali equivalenti che tendano a schermare situazioni ostative pregresse.

Inoltre, poichè con il regolamento potranno essere definite le modalità di funzionamento della banca-dati, appare opportuno che l’ipotesi di cui si è detto, che non attiene al «semplice» funzionamento quanto piuttosto all’architettura di sistema, venga direttamente contemplata dal decreto delegato (ciò anche in ragione del diverso rango normativo).

Si osserva, inoltre, che in nessuna previsione del codice antimafia si fa cenno alle speciali disposizioni contenute in leggi precedenti (ricostruzione in Abruzzo, Expo Milano 2015, Piano straordinario delle carceri) secondo le quali per determinati interventi i controlli antimafia vengono eseguiti alla stregua delle linee-guida indicate dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga al regolamento di cui al D.P.R. n. 252 del 1998. In effetti, il CCASO ha già adottato ben quattro linee-guida: tre hanno riguardato l’Abruzzo (9 luglio 2009; 12 agosto 2010 e 31 dicembre 2010, quest’ultima relativa alla disciplina delle contribuzioni finanziarie riconosciute ai privati) ed una ha riguardato Expo Milano 2015 (19 aprile 2011).

Sarebbe, quindi, opportuno che tali disposizioni fossero oggetto di espressa salvezza per le seguenti ragioni sistematiche. Ancorché si tratti di disposizioni speciali anteriori, sulle quali non è suscettibile di influire la norma generale successiva, si potrebbe nondimeno dubitare della loro sopravvivenza attesa la natura codicistica dell'intervento normativo, che, appunto, per le sue stesse finalità onnicomprensive, dovrebbe sistematicamente ricomprendere ogni previsione antecedente.

Inoltre, le disposizioni speciali menzionate stabiliscono che le linee-guida richiamate possono anche derogare al regolamento di cui D.P.R. n. 252 del 1998. Tale ultimo provvedimento, tuttavia, sembra essere oggetto di una forma di abrogazione implicita, stante il dettato dell'articolo 128, comma 5, dello schema.

Ne consegue che tale potere derogatorio verrebbe del tutto a mancare, non più sussistendo il provvedimento normativo cui viene oggi a riferirsi. Né, per ovvie ragioni sistematiche e connesse al diverso *status* delle norme, potrebbe ritenersi «traslato» sulle «corrispondenti disposizioni» contenute nel decreto delegato; in effetti, con tecnica non ineccepibile, il citato articolo 128, comma 5, non opera un'espressa abrogazione del «vecchio» regolamento di cui al D.P.R. n. 252 del 1998, bensì stabilisce che i richiami contenuti a quel D.P.R., «ovunque presenti, si intendono riferiti» alle corrispondenti disposizioni del nuovo decreto delegato. Appare, pertanto, necessario introdurre una norma che elimini le gravi incertezze interpretative cui si è accennato, ove naturalmente non si intenda rinunciare al sistema delle linee-guida del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza sulle grandi opere.

Inoltre, dalla relazione illustrativa al Codice risulta esplicitato l'intendimento di abolire le informazioni interdittive atipiche (decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 convertito con legge 12 ottobre 1982, n. 726).

Tale soppressione richiederebbe un maggiore approfondimento. Come è noto, le informazioni prefettizie atipiche possono fondarsi anche su elementi che costituiscono solo indizi (che comunque non devono costituire semplici sospetti o congetture privi di riscontri fattuali) del rischio di coinvolgimento associativo con la criminalità organizzata delle imprese partecipanti al procedimento di evidenza pubblica. Il parametro valutativo, quindi, non è quello della «certezza», ma quello della «qualificata probabilità». In particolare esse sono atti non vincolanti che lasciano spazio ad una discrezionale valutazione dell'Amministrazione aggiudicatrice che, per ragione di pubblico interesse può agire con un atto di autotutela. Si tratta di informazioni in grado di arricchire il novero delle conoscenze in materia di imprese mafiose e occorre tener conto dell'effetto di deterrenza che esse hanno prodotto non soltanto nei confronti delle imprese, ma anche nei confronti delle Stazioni Appaltanti. Con una soppressione tout court anche la sottoscrizione di protocolli che ne adottino volontariamente la validità, si rivelerà più difficile.

Libro IV – Attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. L’Agenzia Nazionale (articoli da 112 a 124).

Relativamente al titolo primo, si osserva che non sembra opportuno, in considerazione del limite complessivo evidenziato del testo unico, trasferire nel codice (non esaustivo) disposizioni che più puntualmente devono essere contenute nell’ordinamento giudiziario.

Il titolo primo del Libro IV risente dell’impostazione, propria del testo nel suo complesso, essenzialmente riepilogativa e ricognitiva – ma non esaustiva – del quadro normativo vigente, limitandosi esso a riportare le norme che disciplinano la Direzione distrettuale antimafia (articolo 112), la Direzione nazionale antimafia (articolo 113), le attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione (articolo 114), l’applicazione di magistrati requirenti da parte del procuratore nazionale antimafia (articoli 115 e 116) – e, pertanto, norme afferenti la materia dell’ordinamento giudiziario, attualmente disciplinata in modo organico, sistematico ed unitario dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, nonché il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata (articolo 117), la Direzione investigativa antimafia (articolo 118) e la relazione al Parlamento del Ministro dell’interno (articolo 119).

La trasposizione in esame, però, risulta incompleta, non essendo stata riportata una serie di altre norme disciplinanti le attribuzioni e le competenze del Procuratore nazionale antimafia e della Direzione nazionale antimafia – come pure le dichiarate finalità della legge delega di completa ricognizione e armonizzazione della normativa antimafia avrebbero suggerito – e neppure una serie di altre norme pure direttamente attinenti al libro quarto e disciplinanti, ad esempio, le facoltà del personale della Direzione investigativa antimafia in materia di colloqui a fini investigativi (sub articolo 18-*bis* O.P.) o le operazioni investigative sottocopertura (*sub* articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146).

Ancora, con specifico riguardo alla disciplina della Direzione Investigativa Antimafia deve essere evidenziato quanto segue:

– è omessa la disciplina di cui all’attuale articolo 2 del citato decreto-legge n. 345 del 1991, rilevante in relazione:

a) al meccanismo di delega dei c.d. «poteri Alto Commissariali» (da cui traggono fondamento molti dei «poteri» del Direttore della D.I.A. – e dei Prefetti in sede periferica –, di cui al decreto-legge n. 629 del 1982: *ex* comma 2-*quater*);

b) all’obbligo delle Agenzie per la sicurezza di comunicare le informazioni sui fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso (*ex* commi 1, 2 e 3);

c) all’autonomia finanziaria dell’Organismo (*ex* commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*);

– sono ulteriormente abrogate le discipline di cui:

a) all’articolo 120 (articolo 4 del decreto-legge n. 345 del 1991);

b) all’attuale articolo 6 del decreto-legge n. 345 del 1991.

In merito, nel precisare che il citato decreto-legge n. 345 del 1991 non risulta tra le disposizioni abrogate, residuano comunque forti perplessità su tali «omissioni» in un testo a natura «ricognitoria» quale quello in esame, confermandosi, quindi, i dubbi sulla possibilità che eventuali interpretazioni difformi (tenuto anche conto del contenuto della correlata Relazione Illustrativa – pag. 22), in merito alla residua vigenza degli articoli in argomento, possano creare brecce nell’impianto generale dell’intero provvedimento, creando grave nocumento. Al riguardo, infatti, attenendosi ai profili essenziali:

– i commi 4 e 5 del citato – non più presente – articolo 120 (articolo 4 del decreto-legge n. 345 del 1991), costituiscono, tra l’altro, il presupposto per la corresponsione al personale della D.I.A. del trattamento economico aggiuntivo (T.E.A.), mentre il successivo comma 7 prevede l’istituzione del cosiddetto «ruolo unico degli investigatori speciali del M.I.» disposizione che, ancorché mai attuata, sottolinea la peculiarità e la specificità dell’Organismo quale «Struttura investigativa d’elite»;

– l’articolo 6 del decreto-legge n. 345 del 1991 è quello riferito alla «Copertura finanziaria» per l’onere derivante dall’attuazione del decreto;

– con riferimento all’articolo 118, che per il resto ripropone la formulazione dell’attuale articolo 3, del decreto-legge n. 345 del 1991, è, altresì, omesso, sollevando significative perplessità circa l’opportunità di una più pacata riflessione in merito alle possibili conseguenze, l’attuale comma 10 del citato articolo 3, del decreto-legge n. 345 del 1991, recante «... con decreto del Ministro dell’interno, ..., saranno dettate norme per l’unificazione nella D.I.A. di tutte le attività dell’ufficio dell’Alto Commissario che riguardano compiti assegnati dal presente decreto al medesimo organismo».

In buona sostanza, il parziale compendio e la omessa opera di armonizzazione (*rectius*: razionalizzazione) della normativa di riferimento smentiscono *tout court* le linee-guida della legge delega, con l’ulteriore e inevitabile conseguenza di appesantire inutilmente il corpo normativo antimafia e di implementare i rischi collegati all’attività ermeneutica.

Libro V – Modifiche alla legislazione vigente, disposizioni transitorie e di coordinamento (articoli da 125 a 131).

In questa parte il codice presenta seri limiti, dedicando solo 6 articoli a una materia che rischia di creare rilevanti problemi all’interprete con gravi danni all’azione di contrasto alle organizzazioni criminali.

La legge delega (all’articolo 1, comma 3, lettera *l*) della legge n. 136 del 2010) prevede che il decreto delegato contenga *una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o applicata una misura alla data di entrata in vigore del decreto legislativo* (Articolo 1, comma 3, lett. *i*) della legge n. 136 del

2010) oltre che *l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo*.

Lo schema di decreto risulta, invece, carente sotto il profilo delle abrogazioni: l'unico riferimento è all'abrogazione implicita è contenuto nell'articolo 128, secondo cui i richiami alle disposizioni di alcune norme, tra cui quelle contenute nella legge 27 dicembre 1956, n.1423 e nella legge 31 maggio 1965, n.575, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel decreto (commi 2 e 3).

Come si è già accennato, l'articolo 128 prevede, al più, un'abrogazione implicita solo delle disposizioni delle leggi ivi citate, ma non consente di desumere le ulteriori e significative abrogazioni implicite che dovranno essere individuate dall'interprete, con gravi rischi.

Lo schema di decreto, inoltre, è carente anche per l'assenza di norme transitorie.

Solo l'articolo 129 prevede una disciplina transitoria, ai primi 7 commi riproducendo le medesime disposizioni contenute nella legge n.50 del 2010 per l'Agenzia nazionale, e al comma 8 stabilendo che i termini d'efficacia del sequestro (articoli 34 comma 2 e 37 comma 6) si applicano solo ai procedimenti per i quali la proposta sia stata avanzata successivamente all'entrata in vigore del decreto delegato.

L'assenza di un'organica disciplina transitoria e la presenza dell'articolo 129 che prevede il differimento esplicito per due norme, induce a concludere per l'immediata applicabilità di tutte le (numerossime) norme innovative o modificative introdotte dal codice, anche in applicazione del principio generale *tempus regit actum* e di retroattività delle leggi in materia di misure di prevenzione.

Conseguentemente appare assai problematica e rischiosa l'immediata applicabilità dell'intero codice delle misure di prevenzione con specifico riferimento alla tutela dei terzi e al relativo procedimento, che dovrebbe essere attivato in tutti i casi in cui il procedimento di prevenzione non si è ancora concluso con la confisca definitiva (ciò a tacere del notevole e non sostenibile aggravio). Si rende, pertanto, necessaria almeno una norma che preveda l'applicabilità della nuova disciplina sulla tutela dei terzi (titolari di diritti di credito) per i procedimenti per i quali il sequestro è eseguito successivamente all'entrata in vigore del decreto.

È opportuna, inoltre, anche una specifica disposizione transitoria per la disciplina dei diritti reali di garanzia, in quanto la maggiore criticità rilevata nella destinazione dei beni confiscati è individuata nella esistenza di ipoteche, tanto che, alla data del 31.12.2010, risultano censiti 2.944 beni immobili da destinare, di cui ben 1.457 (la metà) gravati da ipoteche, 991 volontarie e 335 giudiziarie.

Diventa, pertanto, indispensabile affrontare il problema delle ipoteche gravanti sui beni sequestrati e su quelli confiscati in via definitiva, attraverso norme transitorie (legittimate dalla delega e suggerite nel corso delle audizioni da magistrati esperti della materia) dirette a disciplinare i procedimenti pendenti all'atto dell'entrata in vigore del decreto già promossi e incentivare la risoluzione del problema per i beni confiscati definitiva-

mente all'atto dell'entrata in vigore del decreto, Ciò anche al fine di indurre gli istituti di credito, che oggi tendono a non attivare alcun procedimento per contabilizzare il credito (seppur *in sofferenza*, laddove il rigetto dell'istanza comporta il passaggio del credito concesso a perdita) a decidere se attivare o meno il procedimento.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Alle seguenti condizioni

Libro I: La criminalità organizzata di tipo mafioso (articoli da 1 a 10).

– Sopprimere, per le motivazioni di cui in premessa, gli articoli da 1 a 10.

– Sopprimere, in ogni caso, almeno l'articolo 2 e l'articolo 8, con contestuale modifica degli articoli 120 (in tema di competenza dell'Agenzia nazionale) e 125 (eliminazione di ogni riferimento all'articolo 416-*bis* del codice penale e all'aggravante di mafia nei commi 1 e 2 dell'articolo 12-*sexies* della legge n. 356 del 1992).

– Elencare le norme in materia di amministrazione, gestione e destinazione dei beni previsti dal codice per la materia della prevenzione applicabili al sequestro e alla confisca *ex* articolo 12-*sexies*, della legge n. 356 del 1992.

Libro II: Le misure di prevenzione (articoli da 11 a 91).

– Articolo 13 – sostituire la parola «sospetti» con la parola «indizi».

– Articolo 14 – (*Soggetti destinatari*). – Va ripristinata la tradizionale e ontologica distinzione tra pericolosità di tipo mafioso (cosiddetta pericolosità qualificata) e di natura ordinaria (cosiddetta pericolosità semplice) desumibile nel codice solo nella previsione delle misure patrimoniali diverse dalla confisca, e suddividere i destinatari delle misure di prevenzione personali in due diversi articoli ovvero in due commi del medesimo articolo, riportando in uno i soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 14, nell'altro tutti gli altri.

Occorre:

a) prevedere (più opportunamente all'articolo 16 *tipologie delle misure e loro presupposti*) l'obbligatoria imposizione nei casi ora ricordati (soggetti pericolosi di cui all'attuale articolo 14 lettere *a*) e *b*) dell'obbligo di soggiorno, con esclusione del divieto di soggiorno;

b) prevedere (più opportunamente all'articolo 41) solo per tali soggetti l'obbligo di imporre la cauzione (cfr. *sub* articolo 41).

– Articolo 15 – Esplicitare il potere di coordinamento in capo al Procuratore distrettuale.

– Articolo 16 – Tipologie delle misure e loro presupposti: si rinvia a quanto suggerito all'articolo 14 (specificamente proposta *sub b*).

– Articolo 17 – Procedimento applicativo:

a) va esplicitata la competenza del tribunale (in composizione collegiale) del capoluogo di provincia (che può ricomprendere più circondari);

b) va prevista l'applicabilità al procedimento di prevenzione dell'articolo 666 del codice di procedura penale (procedimento di esecuzione);

c) va prevista l'applicabilità delle norme sulla videoconferenza (come imposto dalla legge delega) per l'audizione dell'interessato o dei testimoni ai sensi degli articoli 146-bis e 147-bis disp. att. codice di procedura penale;

d) va diversamente disciplinata la partecipazione dell'interessato detenuto, garantendo la sua traduzione (ovvero la videoconferenza nei casi previsti) qualora chieda espressamente di partecipare all'udienza;

– Articolo 18 – Decisione

Deve procedersi al coordinamento con i principi costituzionali delle prescrizioni imposte col decreto applicativo della misura personale:

a) il termine *sospetto* (di vivere col provento di reati – articolo 18 comma 3 – ovvero di non darvi ragione – articolo 18, comma 4) va sostituito con *indizi*;

b) vanno aggiornati i termini *ozioso e vagabondo* (articolo 18 comma 3) e *di non trattenersi abitualmente nelle osterie o bettole*;

c) va coordinata con i principi della Costituzione la prescrizione *di non partecipare a pubbliche riunioni* (articolo 18, comma 4);

d) va coordinato, per evitare inutili ripetizioni, l'articolo 18, u.c. 8 (*Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato, i quali hanno facoltà di proporre ricorso alla Corte d'appello, anche per il merito*) con l'articolo 20, comma 1 (*Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale presso la Corte di appello e l'interessato hanno facoltà di proporre ricorso alla Corte d'appello, anche per il merito*);

e) è opportuno prevedere i termini di deposito del decreto camerale decisorio (che per la giurisprudenza ha natura di sentenza): o attraverso il richiamo all'applicabilità del disposto dell'articolo 544 del codice di procedura penale in tema di sentenza, con gli opportuni adattamenti (in mancanza di lettura di dispositivo il tribunale potrebbe indicare il diverso termine di deposito al termine dell'udienza camerale quando riserva la decisione) ovvero fissando un termine congruo (30 o 60 giorni). Vanno conseguentemente coordinate le norme in materia di termini per impugnare.

-Articolo 20 – Impugnazioni:

Si rinvia a quanto suggerito all'articolo 18 (specificamente proposta *sub d*).

– Articolo 22 – Autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di residenza o di dimora abituale).

Vanno *aggiornati* i presupposti dell'autorizzazione oggi relativi ai soli motivi di salute, ma estesi dalla giurisprudenza in via analogica a tutti i casi di allontanamento reso necessario da gravi e comprovati motivi di famiglia o *lato sensu* affettivi tutelati da prevalenti principi costituzionali.

– Articolo 26 – I destinatari.

Non appare opportuno inserire tra i destinatari delle misure patrimoniali «*coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica*» (previsti dal combinato disposto dell'articolo 14 lettera c) e 11 lettera c), riportando la competenza al Procuratore territorialmente competente.

– Articolo 28 – Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto – L'applicazione disgiunta della misura.

a) va necessariamente integrato l'articolo 28, comma 1, che in palese violazione della delega prevede: *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione, con omissione dell'inciso finale della disposizione delegante (coincidente con la norma vigente) «al momento della richiesta della misura di prevenzione».*

b) va riformulato l'articolo 28, comma 2, che disciplina in modo confuso le due diverse ipotesi oggi previste di morte del proposto e del soggetto deceduto prima della proposta, prevedendo due autonome disposizioni:

i. una prima che, secondo quanto oggi previsto (in modo impreciso) dall'articolo 2-bis comma 6-bis seconda parte della legge n. 575 del 1965, disciplina l'ipotesi in cui il procedimento (iniziato ritualmente) prosegue, nel caso di morte del proposto, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa;

ii. una seconda che, secondo quanto oggi previsto (in modo impreciso) dal comma 11 dell'articolo 2-ter della legge n. 575 del 1965, disciplina l'ipotesi di proposta di misura patrimoniale (sequestro e successiva confisca) avanzata nel caso di morte della persona all'epoca pericolosa, nei cinque anni dal decesso, nei confronti dei successori a titolo universale o particolare.

– Articolo 29 – Le indagini patrimoniali.

Si potrebbero prevedere altre modalità e attività investigative oltre a quelle meramente documentali già disciplinate.

– Articolo 30 – Sequestro.

a) va modificato o eliminato l'articolo 30 comma 2 che, riproducendo il vigente articolo 2-ter comma 4 della legge n. 575 del 65, prevede la revoca del sequestro *quando è respinta la proposta di applicazione*

della misura di prevenzione. Si tratta, di disposizione incompatibile col principio di applicazione disgiunta della misura patrimoniale;

b) va precisata nell'articolo 20, che disciplina il sequestro ordinario del Tribunale (oggi articolo 2-ter comma 2 primo periodo della legge n. 575 del 1965) l'adottabilità del decreto di sequestro prescindendo dalla (solo eventuale) contestuale fissazione dell'udienza per la successiva confisca. Ciò al fine di evitare alcune incertezze della giurisprudenza;

c) va disciplinata l'ipotesi (non frequente ma verificatasi) di sequestro disposto dalla Corte d'Appello in riforma della decisione del Tribunale; ipotesi che ha comportato diverse soluzioni interpretative.

-Articolo 31 – L'esecuzione del sequestro.

Va eliminata un'evidente ripetizione al primo e al secondo comma sull'immissione in possesso con contrasto sull'assistenza della polizia giudiziaria, prima obbligatoria poi facoltativa:

«1. Il sequestro è eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. L'ufficiale giudiziario, eseguite le formalità ivi previste, procede all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, con l'assistenza obbligatoria della polizia giudiziaria.

2. L'amministratore giudiziario è immesso nel possesso dei beni sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria».

– Articolo 33 – Procedimento applicativo.

a) vanno inseriti tra i soggetti da chiamare in giudizio i titolari di diritti di proprietà (comproprietari o partecipanti in comunione), omessi in evidente violazione della delega;

b) va prevista la pubblicità dell'udienza (combinato disposto degli articoli 33, comma 1, e 17 comma 1) anche se richiesta solo da uno dei soggetti aventi diritto (proposto, terzi, titolari di diritti reali o personali di godimento, partecipanti in comunione);

– Articolo 34 – Confisca.

a) va eliminata la disposizione sul termine massimo di efficacia del sequestro, eliminando le previsioni contenute nell'articolo 34 comma 2 e nell'articolo 37 comma 6;

b) va rivisto l'articolo 34, comma 3, (attuale articolo 2-ter comma 6 della legge n. 575 del 1965), relativo alla possibilità di applicare la misura patrimoniale anche dopo l'irrogazione della misura personale. È sufficiente prevedere (inserendo la disposizione correttamente all'articolo 28 la competenza del medesimo Tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale.

Articolo 35 – Confisca per equivalente.

a) va espressamente prevista l'applicabilità della disposizione anche nei confronti degli eredi del proposto (nei casi di applicazione disgiunta previsti dall'articolo 28, comma 2);

b) va rivisitata la norma (che, peraltro, ripercorre l'attuale articolo 2-ter, comma 10, della legge 575 del 1965) consentendo inequivocabilmente la confisca per equivalente (al proposto e agli eredi o aventi causa) non solo se il *trasferimento del bene è avvenuto al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca* ma in ogni caso.

– Articolo 36 – Intestazione fittizia.

La declaratoria di nullità degli atti di intestazione fittizia, prevista dall'articolo 35 comma 1 (che ripercorre l'articolo 2-ter, comma 13, della legge n.576 del 1965 come introdotto dal decreto-legge n.98 del 2008 convertito dalla legge n.125 del 2008) non appare necessaria in quanto il Tribunale ordina la confisca del bene nella disponibilità indiretta del proposto e nella formale titolarità del bene.

– Articolo 37 – Comunicazioni e impugnazioni.

a) richiamato in tema di comunicazioni del provvedimento quanto previsto all'articolo 18 (specificamente alla lettera *e*), va espressamente prevista l'esecutività del provvedimento di revoca del sequestro decorso il solo termine di impugnazione per il PM (ovvero qualora l'impugnazione sia proposta ma non sia richiesta la sospensione);

b) richiamato per il termine d'efficacia quanto esposto all'articolo 34 (specificamente alla lett. *a*), il decorso del termine va ancorato alla ricezione degli atti da parte della Corte d'appello (e non alla proposizione del ricorso).

– Articolo 38 – Revocazione della confisca.

La norma esprime la filosofia in contrasto con la disciplina vigente, secondo cui i beni confiscati vanno tendenzialmente restituiti, nel caso di revocazione, o liquidati per evitare aggravii alla finanza pubblica. Tale orientamento contrasta con la finalità della confisca e non tiene conto del valore aggiunto derivante dal riutilizzo a fini sociali del bene e del saldo ampiamente positivo della confisca di denaro e titoli che consentono di fare luogo se necessario a restituzioni per equivalente: il combinato disposto degli articoli 38 comma 4 e 56, prevede che l'esito naturale della revocazione sia la restituzione del bene, in limitate

– Articolo 40 – Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali.

a) all'articolo 40, comma 1, ultima parte va aggiunta l'ipotesi del sequestro penale *ex* articolo 12-*sexies* del decreto-legge n.306 del 1992 convertito in legge n.356 del 1992;

b) all'articolo 40, 1 comma, ultima parte, va attribuita al Tribunale (e non al giudice delegato) la competenza a sostituire l'amministratore nominato dal giudice penale;

c) nel caso di sequestro penale successivo al sequestro di prevenzione (sospeso per il concomitante sequestro) deve prevedersi, nelle ipotesi di sequestri *ex* 104-*bis* disp. att. codice di procedura penale e 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992 convertito in legge n. 356 del 1992, la naturale conferma dell'amministratore nominato dal Tribunale di prevenzione, salva diversa valutazione del giudice penale.

– Articolo 41 – Cauzione. Garanzie reali (pagine da 64 a 66 dell'articolo pubblicato).

Va prevista la facoltatività dell'imposizione della cauzione, salva l'ipotesi di pericolosità ricollegabili a inserimenti in associazioni mafiose di cui all'articolo 14 lettera a) e b) (cfr. *supra* articolo 14).

Articolo 43 – L'amministrazione giudiziaria dei beni personali.

Sopprimere, in quanto disciplinata in maniera imprecisa e incompleta, con profili di incostituzionalità.

– Articolo 46 – Relazione dell'amministratore giudiziario.

Nel contenuto (obbligatorio) della relazione dell'amministratore vanno inseriti:

a) i terzi che siano parte del giudizio avente a oggetto domande giudiziali precedentemente trascritte relative al diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento sul bene sequestrato (articolo 65, comma 3);

b) l'esistenza di eventuali azioni esecutive al fine di consentirne la comunicazione al giudice dell'esecuzione civile per i provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 65.

– Articolo 47 – Compiti dell'amministratore giudiziario.

a) articolo 47, comma 1, va prevista una contabilità separata per ciascun soggetto titolare di beni sequestrati (terzo intestatari) (cfr. anche *sub.* articolo 52);

b) all'articolo 47, comma 3, va previsto che non siano versate al FUG le somme riscosse a qualunque titolo da beni immobili non riferibili a complessi aziendali.

– Articolo 48 – Compiti dell'Agenzia.

All'articolo 48 comma 2, prevedere la possibilità di porre a carico dell'amministratore giudiziario la comunicazione per via telematica dei provvedimenti.

– Articolo 50 – Gestione dei beni sequestrati.

Vanno previste:

a) la possibilità di fare pagare un'indennità al proposto;

b) l'applicabilità della norma in esame anche in favore dei formali titolari del bene immobile;

c) la possibilità di fare pagare un'indennità (oltre che le spese) ai beni occupati a titolo gratuito da stretti parenti del proposto (figli, etc.), spesso titolari di comodato gratuito e, perciò, rientranti nella categoria dei titolari di diritti personali di godimento;

d) l'applicabilità dell'articolo 560, comma 2, del codice di procedura civile ai contratti di locazione stipulati con l'autorizzazione del giudice delegato.

– Articolo 51 – Gestione delle aziende sequestrate.

a) va disciplinato il rapporto tra sequestro di quote sociali e sequestro dei beni aziendali della/e impresa/e esercitate dalla società (consentita anche dall'articolo 104 disp. att. del codice di procedura penale), prevedendone il sequestro dei beni aziendali nel caso di sequestro della totalità delle quote ovvero almeno della maggioranza delle quote;

b) va regolato il rapporto tra amministratore giudiziario e amministratore della società (ovviamente nel solo caso di sequestro maggioritario di quote) prevedendo che l'amministratore eserciti uno stringente controllo sulle attività imprenditoriali (con obbligo di munirsi delle relative autorizzazioni del giudice delegato) a partire dal controllo delle attività di cassa e di pagamenti;

c) vanno disciplinati agli effetti che derivano dal sequestro di quote di società di persone;

d) va precisato che il provvedimento di prosecuzione dell'impresa adottato dal Tribunale consente il prosieguo anche delle aziende che richiedono autorizzazioni e provvedimenti abilitativi di natura personale.

– Articolo 52 – Disciplina delle liquidazioni delle spese e dei compensi.

a) all'articolo 52 comma 1, pur se si conferma la vigente disciplina (articolo 2-*octies*, comma 1, della legge n. 575 del 1965) introdotta dalla l. 94/09 nella parte in cui prevede il prelievo dalle somme *comunque nella disponibilità del procedimento* va soppresso l'inciso che contrasta con la disciplina dell'articolo 47 comma 5 sulla contabilità separata tenuta dall'amministratore con riferimento ai diversi soggetti proposti e con le esigenze derivanti dalla possibile pluralità di titolari formali dei beni (terzi intestatari);

b) all'articolo 52 comma 2 è opportuno va precisato che nel caso di recupero di spese anticipate dallo Stato l'esecuzione della revoca del sequestro è subordinata al rimborso di tali spese da parte dell'interessato, all'esito del rendiconto;;

c) all'articolo 52 comma 5 va precisato che gli eventuali acconti concessi all'amministratore sono posti a carico dello Stato.

– Articolo 53 – Rendiconto di gestione.

a) va coordinata la disciplina concernente la presentazione del rendiconto da parte dell'amministratore dopo la confisca di primo grado, quando subentra l'Agenzia: l'articolo 48 comma 4 (conformemente all'ar-

articolo 2-sexies comma 7 della legge n. 575 del 1965) prevede il deposito del rendiconto solo nel caso di mancata conferma dell'amministratore, l'articolo 53 comma 1 anche nell'ipotesi di conferma;

b) va precisato che l'Agenzia deve presentare il rendiconto della propria amministrazione;

c) va precisato che nel caso di confisca definitiva non vi è necessità alcuna di dare comunicazione dell'udienza di rendiconto al prevenuto o ai formali intestatari, essendo il bene divenuto di proprietà dello Stato.

– Articolo 54 – Gestione dei beni confiscati.

a) va previsto che la disposizione si riferisce all'amministrazione dei beni da parte dell'Agenzia dopo la confisca definitiva;

b) conseguentemente l'articolo 54 va inserito, più correttamente, nel capo III relativo alla destinazione dei beni,

c) va corretto il refuso del richiamo al medesimo articolo 54, riferibile all'attuale articolo 50;

d) la richiesta al giudice delegato del nulla osta al compimento degli atti di straordinaria amministrazione (di cui all'articolo 54 comma 2) va inserita dopo il comma 3 dell'articolo 48.

– Articolo 55 – Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato.

Riformulare rispetto all'inciso *fatta salva la tutela dei terzi disciplinata dal titolo IV del presente decreto*, col seguente testo:

«1. A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi.

2. La tutela dei terzi è disciplinata dal titolo IV del presente decreto.».

– Articolo 56 – Restituzione per equivalente.

a) prevedere che la restituzione per equivalente rappresenta la regola per i beni confiscati in via definitiva, salvo che il bene non sia stato ancora destinato a fini sociali e che l'Agenzia non ritenga opportuno trattenerlo al patrimonio dello Stato;

b) onere relativo va posto esclusivamente a carico del FUG.

– Articolo 57 – Procedimento di destinazione.

Va prevista la sospensione del procedimento di destinazione del bene immobile con provvedimento motivato dell'Agenzia solo se è prevedibile che debba precedersi a vendita per tutelare i creditori in buona fede.

– Articolo 58 – Destinazione dei beni e delle somme.

a) va modificato l'articolo 58 comma 1, lettera b), limitando la vendita delle *partecipazioni societarie* alle sole partecipazioni minoritarie (o ampiamente minoritarie), comunque con modalità tali da garantire i livelli occupazionali;

b) all'articolo 58 comma 3 lettera b) va previsto che sia residuale l'utilizzo per finalità economiche;

c) all'articolo 58 comma 3 lettera c) va aggiornare l'elenco delle associazioni assegnatarie dei beni immobili confiscati con le nuove leggi relative ad es. alle Onlus e alle Associazioni di promozione sociale;

d) all'articolo 58 comma 3 lettera c) deve essere previsto che sia residuale la previsione che i beni non assegnati possono essere riutilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro;

e) all'articolo 58 comma 3 lettera c) va prevista anche la pubblicità della destinazione dei beni (come avviene in parte già oggi) tramite il sito dell'Agenzia nazionale, con onere degli enti destinatari di fare inserire tutti gli elementi concernenti le fasi di assegnazione (bandi etc.) l'eventuale assegnazione (con indicazione dell'associazione beneficiaria), la concreta utilizzazione, con aggiornamento periodico e inserimento ogni anno di una relazione sulla concreta utilizzazione del bene a fini sociali;

f) l'articolo 58 comma 8 va modificato prevedendo altra tipologia contrattuale al posto dell'affitto a titolo gratuito (che giuridicamente non esiste) espungendo il termine «senza oneri a carico dello Stato»;

g) l'articolo 58 comma 8 va modificato inserendo tra i possibili affittuari delle aziende anche le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991;

h) il comma 12 dell'articolo 58 va inserito nella disposizione sulla gestione dei beni sequestrati (articolo 50).

Va prevista la competenza ad adottare il provvedimento in capo (non all'Autorità giudiziaria) al giudice delegato.

– Articolo 60 – Procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica.

La norma va coordinata con le disposizioni di carattere generale in tema di sospensione delle azioni esecutive (articolo 65).

– Articolo 61 – Regime fiscale. Va previsto il soggetto (proprietario o amministrazione) tenuto al pagamento dell'ICI dei beni immobili sequestrati a persone fisiche.

– Articolo 62 – Diritti dei terzi.

a) a modificato l'articolo 62, comma 1, lettera b), prevedendo per il riconoscimento dei diritti dei terzi l'onere di dimostrare la *buona fede e l'inconsapevole affidamento*, utilizzando categorie già elaborate efficacemente dalla giurisprudenza;

b) va introdotta all'articolo 62, comma 3, una puntuale descrizione dell'onere probatorio da assolvere da parte degli istituti di credito: il rispetto delle norme e prassi bancarie in materia, oltre che del disposto del decreto legislativo n. 231 del 2007 e della legge n. 197 del 1991 in (in materia di antiriciclaggio). In applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 231 del 2007, va prevista la comunicazione alla Banca d'Italia del decreto con cui viene respinta la domanda di riconoscimento della buona fede;

c) va modificato l'articolo 62, comma 7, prevedendo che solo nel caso di quote confiscate largamente minoritarie è consentita la vendita dell'immobile o la concessione del diritto di prelazione ai comproprietari;

d) va precisato quale sia l'organo competente all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 62, commi da 5 a 8;

– per i partecipanti in comunione, i commi 7 e 8 dell'articolo 62 che richiamano l'articolo 58 comma 5, consentono di individuare la competenza dell'Agenzia nazionale;

– per i titolari di diritti di godimento, pur se l'accertamento della *buona fede* è avvenuto nel corso del procedimento, l'articolo 62 comma 5 fa riferimento al diritto a un indennizzo in *prededuzione*, con conseguente competenza del giudice delegato ai sensi degli articoli 67 e ss.

– Articolo 63 – Limiti alla garanzia patrimoniale.

Va eliminata l'evidente violazione della delega prevedendo il soddisfacimento dei diritti terzi *nel limite del 70 per cento del valore dei beni sequestrati al netto delle spese del procedimento*.

– Articolo 64 – Crediti prededucibili.

a) va precisato quale sia l'organo competente al pagamento dei crediti prededucibili nel caso di confisca definitiva;

b) vanno correttamente numerati i commi, attualmente 1, 2 e 4;

c) a fini di chiarezza sistematica, parrebbe opportuno anticipare la previsione di cui al terzo comma dell'articolo 71 (definizione dei crediti prededucibili) nell'articolo 64 (ove potrebbe essere collocato come comma 2);

d) la seconda parte dell'attuale comma 2 dell'articolo 64 necessita di maggiore esplicitazione e potrebbe essere così riformulata: «*Inoltre, se la confisca ha ad oggetto beni organizzati in azienda e il tribunale ha autorizzato la prosecuzione dell'attività, il pagamento dei crediti prededucibili avviene anche mediante prelievo delle somme disponibili rivenienti dalla gestione, compatibilmente con la prosecuzione dell'attività, secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge*».

– Articolo 65 – Sospensione dell'esecuzione

Con riferimento al comma 2, al fine di evitare complesse problematiche di coordinamento sistematico con la disciplina della sospensione del processo esecutivo (articoli 624 e seguenti del codice di procedura civile), parrebbe preferibile una previsione del tipo: «*Le esecuzioni già iniziate si estinguono*».

Con riferimento ai commi 3 e 4, la *sedes materiae* parrebbe essere l'articolo 33; a fini di chiarezza, nel comma 3, potrebbe essere aggiunto il seguente periodo: «*Il giudizio civile è sospeso*».

Sarebbe opportuno ampliare lo spettro semantico della rubrica dell'articolo (ad es: «*Azioni esecutive e sospensione del processo civile*»).

– Articolo 66 – Rapporti pendenti

a) è preferibile una disciplina che, senza introdurre alcuna sospensione, si limiti ad attribuire all'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, un potere di scioglimento dei contratti nel comma 2, appare doveroso sostituire la parola «*facendosi*» con la parola «*facendogli*» (nel senso che il termine deve essere fissato all'amministratore giudiziario e non al creditore), in conformità a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 72 l. fall., al quale la previsione è ispirati; in subordine prevedere che la sospensione dell'efficacia dei contratti sia limitata a quelli per i quali non ha avuto inizio l'esecuzione (ciò per una particolare tutela dei rapporti di lavoro);

b) l'articolo 66 va collocato nel titolo III, capo II, (*gestione dei beni sequestrati e confiscati*);

c) va modificato l'articolo 66 comma 4 prevedendo l'esecuzione del contratto previa autorizzazione del giudice delegato;

d) va prevista la possibilità di insinuare il credito nel passivo con riferimento al diritto alla restituzione delle somme corrisposte dal promissario acquirente nel caso di scioglimento di contratto non trascritto.

– Articolo 67 –

Da modificare come segue: il comma 2 andrebbe sostituito dal seguente: «2. il giudice delegato, dopo la confisca definitiva, assegna ai creditori un termine non superiore a novanta giorni per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data della udienza di verifica dei crediti entro i trenta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati a cura dell'Agenzia.».

– Articolo 70 – Liquidazione dei beni. Vanno previsti:

a) un'opportuna scansione temporale delle attività di ammissione dei crediti dei terzi, sulla base dell'avanzamento del procedimento, per ridurre le attività svolte inutilmente nel caso di revoca del sequestro;

b) l'eventuale vendita di beni solo dopo la confisca definitiva;

c) la previa vendita dei beni mobili e mobili registrati;

d) l'eccezionalità della vendita dei beni immobili, peraltro nel solo caso di crediti da soddisfare di entità corrispondente alla quasi totalità del valore del bene;

e) gli specifici compiti attribuiti all'amministratore (in carica fino alla confisca di primo grado) e all'Agenzia (che subentra dalla confisca di primo grado, eventualmente tramite il coadiutore nominato che può anche coincidere con l'amministratore).

– Articolo 71 –

Potrebbe essere modificato nel seguente modo: al comma 1: Nei sessanta giorni successivi alla formazione dello stato passivo, la agenzia redige un progetto di pagamento dei crediti tenendo conto della situazione economica aziendale e senza pregiudizio della produttività dell'impresa

confiscata, indicando la percentuale degli importi da corrispondere a ciascun creditore.

– Articolo 73 –

Potrebbe essere necessario inserire (dopo il primo periodo dell'articolo 73, comma 5, e dell'articolo 74, comma 2) una previsione del tipo: «*A tal fine l'amministratore giudiziario comunica al curatore, anche su richiesta di quest'ultimo, i dati e le notizie utili di cui dispone, e partecipa all'udienza di verifica*», nonché prevedere che, in ipotesi di insussistenza e/o di insufficienza dell'attivo fallimentare, il compenso degli organi della procedura fallimentare (e dei professionisti che hanno per essa prestato la propria opera) siano inseriti, nella misura liquidata dal giudice delegato al fallimento, tra i crediti prededucibili del piano di riparto predisposto dall'amministratore giudiziario ai sensi dell'articolo 71.

– Articolo 91 – Registro delle misure di prevenzione.

Occorre prevedere:

- a) l'obbligo di segnalazione al Procuratore Distrettuale *fin dal momento in cui i diversi organi proponenti iniziano l'attività investigativa*;
- b) che all'esito delle citate comunicazioni il Procuratore distrettuale *se opportuno provvede al coordinamento*.

Inoltre occorre inserire le seguenti disposizioni:

1) L'estensione ai procedimenti di prevenzione patrimoniali della disciplina sulla trattazione prioritaria dei processi (penali) di cui all'articolo 132 bis disp. att. codice di procedura penale;

«1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione e nella formazione dei ruoli di udienza:

- a) *dei procedimenti previsti dalla presente legge*;
- b) *dei procedimenti previsti dalla legge 22 maggio 1975, n. 152*;
- c) *dei procedimenti aventi ad oggetto le proposte di applicazione di misure patrimoniali ai sensi degli articoli 19 della legge 22 maggio 1975 e 1, numeri 1) e 2) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, n. 152*.

2. *I dirigenti dei tribunali avente sede nel capoluogo di provincia e delle Corti d'appello adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e definizione prioritaria dei procedimenti previsti dal primo comma e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al Consiglio Giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici' sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti di cui alla presente legge. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere le valutazioni effettuate ai sensi del presente comma»;*

2) La trattazione dei procedimenti previsti dalla legge n. 575 del 1965 da parte di sezioni o collegi *specializzati*.

«Anche al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi precedenti, presso gli uffici giudicanti indicati al comma 2 sono individuati, osservato il procedimento dell'articolo 7 bis commi 1 e 2 del Regio Decreto 30 gennaio 1941 n. 12, i collegi giudicanti o le sezioni che trattano in via esclusiva o prevalente i procedimenti previsti dalla presente legge, dalla legge 22 maggio 1975 n. 152 e dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.».

3) Sulle aziende sequestrate:

a) la collaborazione delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori e dei datori di lavoro, del settore, con evidente competenza specifica e interesse alla prosecuzione dell'attività;

b) la stipula di convenzioni con associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro per acquisire specifiche competenze;

b) il potenziamento della cassa integrazione previste dall'articolo 2 della legge n. 109 del 1996 a tutela dei lavoratori;

c) l'introduzione di agevolazioni fiscali almeno nella fase di regolarizzazione ed emersione del *lavoro nero*;

d) la creazione di un fondo di garanzia, eventualmente gestito dall'Agenzia Nazionale, alimentato da piccole percentuali del Fug.

4) Sul sequestro dei beni ubicati all'estero:

un'opportuna disciplina

Vanno, inoltre, introdotte disposizioni di rinvio a norme esistenti ed in particolare agli effetti amministrativi delle misure di prevenzione come meglio indicato alle pagine 24 e 25.

Il Libro III: Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (titolo IV articoli da 92 a 111)

Si impongono approfondimenti in relazione alle informazioni interdittive atipiche e alla previsione della soglia al di sotto della quale la documentazione antimafia non è più richiesta.

Il Libro IV – Attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. L'Agenzia Nazionale (articoli da 112 a 124).

Relativamente al titolo primo non sembra opportuno, in considerazione del limite complessivo evidenziato del testo unico, trasferire nel codice (non esaustivo) disposizioni che più puntualmente devono essere contenute nell'ordinamento giudiziario. Inoltre, con riferimento alla disciplina della DIA vanno rimate omissioni e abrogazioni.

Libro V – Modifiche alla legislazione vigente, disposizioni transitorie e di coordinamento (articoli da 125 a 131).

In questa parte il codice presenta seri limiti, dedicando solo 6 articoli a una materia che rischia di creare rilevanti problemi all'interprete con gravi danni all'azione di contrasto alle organizzazioni criminali.

a) vanno espressamente abrogate le disposizioni recepite o modificate;

b) va introdotta un'articolata disciplina transitoria relativa alle misure di prevenzione che, tra l'altro preveda:

1) l'immediata applicabilità dell'articolo 55 del codice secondo cui «A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi»;

2) l'applicabilità della nuova disciplina sulla tutela dei terzi titolari di diritti di credito solo per i sequestri eseguiti successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo;

3) una specifica disciplina per i titolari di diritti reali di garanzia che intendono dimostrare la buona fede e l'inconsapevole affidamento (per poi ottenere la restituzione per equivalente) secondo cui:

– per i procedimenti pendenti all'atto dell'entrata in vigore del decreto, si preveda la prosecuzione del procedimento (iniziato innanzi al tribunale quale giudice dell'esecuzione) sulla base delle disposizioni previgenti (richiamando espressamente il procedimento *ex* articolo 666 codice di procedura penale);

– per i beni confiscati definitivamente all'atto dell'entrata in vigore del decreto, si preveda che i titolari di ipoteca siano tenuti ad attivare il procedimento di riconoscimento della buona fede sulla base della nuova disciplina con istanza da proporre in un termine espressamente fissato a pena di decadenza decorrente dall'entrata in vigore del decreto (ovvero dalla messa in mora da parte dell'Agenzia) ai sensi dell'articolo 666 codice di procedura penale al Tribunale quale giudice dell'esecuzione.

In applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 231 del 2007, va prevista la comunicazione alla Banca d'Italia del decreto con cui viene respinta la domanda di riconoscimento della buona fede.

– Articolo 125 – Modifiche all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 346 del 1992.

a) l'eliminazione dell'articolo 8 del codice (ipotesi particolare di confisca) comporta la soppressione di questo articolo (salvo prevedere, qualora non si eliminino le norme penali del codice antimafia, agli opportuni coordinamenti);

b) comunque, vanno espressamente elencate le norme del codice antimafia in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati applicabili al sequestro penale di cui all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 346 del 1992, richiamando oggi il comma 4-*bis* gli articoli 2-*quater* e da 2-*sexies* a 2-*duodecies* della legge n. 575 del 1965 (cfr. *supra* Libro I).

– Articolo 127 – Modifiche all'articolo 27 della legge n. 55 del 1990.

L'eventuale eliminazione dal codice antimafia delle norme penali (articoli da 1 a 10) comporta la soppressione dell'articolo 127 che si limita a espungere dall'articolo 27 della legge n. 55 del 2010 l'articolo 416-*bis*, codice penale.

– Articolo 131 – Entrata in vigore.

Il testo è incompleto: *Le disposizioni dei Capi I, II, III e IV del Libro III entrano in vigore decorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui all'articolo 109, comma 1.*

Si suggerisce e si sollecita, comunque, il Governo a prorogare il termine per l'esercizio della delega almeno fino al 31 dicembre 2011. Ciò consentirebbe una meditata rivisitazione della bozza del decreto legislativo in esame in modo da eliminarne i numerosi profili critici che, come evidenziato, attengono sia ad aspetti riguardanti la costituzionalità delle norme, il loro coordinamento sistematico e la loro applicabilità. In tal modo si potrebbe dar vita ad uno strumento davvero utile ed efficace.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 2 agosto 2011

Sottocommissione per i pareri

165^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 13,45.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 534/2008 sulla commercializzazione delle carni di pollame (n. 382)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione concorda.

(1142) Rossana BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico – sanitarie e della prevenzione

(Parere alla 12^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato l'ulteriore emendamento 3.1000 della relatrice Bianconi riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostantivo.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 13,55.

Plenaria**314^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente

BENEDETTI VALENTINI

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Augello.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2243-bis) Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 28 giugno 2011, degli articoli da 1 a 40 e dell'articolo 44 del disegno di legge n. 2243, d'iniziativa governativa, approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 luglio.

Riprende la trattazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Sono dati per illustrati gli emendamenti nuovi, cioè quelli presentati dopo l'inizio dell'esame del disegno di legge risultante dallo stralcio.

Il PRESIDENTE comunica che i seguenti emendamenti, già presentati durante l'esame del disegno di legge n. 2243, sono inammissibili a causa del parere contrario della Commissione bilancio, motivato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: 4.0.1 (testo 2) (limitatamente al comma 3); 6.3; 7.0.1; 8.7 (limitatamente al comma 1-ter); 8.100 (testo corretto); 8.0.3; 9.3 (testo corretto) (limitatamente alla lettera b); 11.0.100 (testo 2); 19.1; 19.0.2 (limitatamente al comma 4); 19.0.4; 29.1; 40.0.300; 40.0.302; 43.100/8.

Inoltre, avverte che sugli emendamenti 2.2 (testo corretto)/1, 2.2 (testo corretto), 19.03 e 21.2 il parere della Commissione bilancio è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore PASTORE (*PdL*) propone di procedere alla votazione degli emendamenti che recano la soppressione di articoli o di commi in considerazione dell'inserimento di quelle disposizioni, nel frattempo, in altri

provvedimenti legislativi già vigenti. In proposito, presenta le proposte 24.100 (testo corretto) e 25.100 (testo corretto), intendendosi pertanto ritirati gli emendamenti 24.100 e 25.100.

Il senatore BIANCO (*PD*) condivide la proposta avanzata dal relatore. In tal modo si potrà accelerare l'esame degli emendamenti riferiti alle parti residue del disegno di legge, che potrà riprendere dopo la pausa estiva dei lavori parlamentari, eventualmente con la costituzione di un comitato ristretto.

Il PRESIDENTE, non facendosi ulteriori osservazioni, avverte che si procederà nel senso indicato dal relatore.

Sugli emendamenti indicati dal relatore, il sottosegretario Augello esprime il parere favorevole del Governo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, viene posto in votazione l'emendamento 1.100, che è accolto. Con distinte votazioni, sono quindi accolti gli emendamenti identici 2.100 e 2.1, l'emendamento 5.100, gli identici 9.100, 9.1 e 9.2, l'emendamento 10.100, gli identici 11.500 e 11.1, gli identici 16.100 e 16.1, nonché gli emendamenti 18.100, 19.100 e 21.100. Infine, sono posti in votazione e accolti gli emendamenti 24.100 (testo corretto), 25.100 (testo corretto) e 34.100. Risultano preclusi tutti gli emendamenti riferiti al testo degli articoli o dei commi dei quali si propone la soppressione in conformità alle votazioni appena svolte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2243-ter) Delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 28 giugno 2011, degli articoli 41 e 42 del disegno di legge n. 2243, d'iniziativa governativa, approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato

(Esame e rinvio)

Il relatore PASTORE (*PdL*) dà conto del contenuto del disegno di legge, che risulta dallo stralcio degli articoli 41 e 42 del disegno di legge n. 2243, già recante disposizioni generali in materia di semplificazione.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, si procede all'esame degli emendamenti, già pubblicati in allegato al resoconto della 1^a seduta pomeridiana del 20 luglio. Essi si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 14,25, riprende alle ore 14,50.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (n. COM (2011) 290 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 105)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 luglio.

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*) ribadisce la proposta di formulare una risoluzione in senso favorevole, ritenendo che l'atto soddisfi i principi di sussidiarietà e proporzionalità. Inoltre, propone di recepire i rilievi formulati dalla Commissione politiche dell'Unione europea.

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di risoluzione avanzata dal relatore ed esprime soddisfazione per il consenso generale che si verifica sull'atto comunitario, che costituisce uno sviluppo della politica comune dei visti. Ricorda che la Commissione politiche dell'Unione europea, tra l'altro, ha rilevato che il Trattato attribuisce all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri nel settore dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di cui fa parte la politica dei visti. Inoltre, pur sottolineando che l'introduzione di una clausola di salvaguardia per il ripristino temporaneo del visto per i cittadini di Paesi terzi indicati nell'elenco positivo, in alcune specifiche situazioni di emergenza, può costituire un valido contributo a una gestione più ordinata dei flussi migratori, la 14^a Commissione ritiene doveroso proseguire nel consolidamento delle misure adottate in materia di migrazione, accelerando lo sviluppo di alcune iniziative supportate dal Consiglio europeo: in particolare, lo sviluppo prioritario del sistema europeo di sorveglianza, un maggiore utilizzo delle nuove tecnologie, l'aumento delle capacità operative di *Frontex*, la previsione di fondi per gli Stati membri più interessati dai flussi migratori, un ampio dialogo con i Paesi di provenienza attraverso il modello di partenariato, nonché il completamento del sistema europeo comune di asilo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di risoluzione formulata dal relatore, pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 14,55.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 290 defi-
nitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 105)**

La Commissione,

premesso che la proposta di Regolamento:

apporta alcune modifiche tecniche e introduce norme nuove relativamente sia all'obbligo che all'esenzione dei visti (elenchi positivi/negativi) per soggiorni di durata non superiore a tre mesi applicabili alle varie categorie di cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere;

introduce una clausola di salvaguardia che consente di sospendere rapidamente, in via temporanea, l'esenzione dal visto per i cittadini di un paese terzo figurante nell'elenco positivo nel caso di una situazione d'emergenza;

costituisce uno sviluppo della politica comune dei visti, ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale, ai fini dell'articolo 77, paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure riguardanti la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata;

rilevato che:

è emersa l'esigenza di apportare alcune modifiche tecniche al testo del regolamento n. 539/2001 del Consiglio, alla luce delle conseguenze dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona;

la proposta appare congrua agli obiettivi perseguiti di armonizzazione comunitaria nella politica dei visti;

valutato positivamente:

l'armonizzazione proposta relativamente ad alcune categorie elencate all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 539/2001 che, finora, erano oggetto di decisioni unilaterali dei singoli Stati membri;

l'introduzione della clausola di salvaguardia applicabile in situazioni d'emergenza per risolvere le difficoltà incontrate dagli Stati membri;

le disposizioni relative al meccanismo di reciprocità, per renderle pienamente conformi alle rispettive disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

fatti propri i rilievi formulati dalla 14^a Commissione parlamentare del Senato;

si pronuncia in senso favorevole.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2243-BIS**

G/2243-BIS/1/1

D'ALIA

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 19 introduce una serie di interventi volti a potenziare le attività di misurazione e di riduzione degli oneri amministrativi, in coerenza con gli obiettivi assunti in sede di Unione europea;

la norma prevede l'istituzione di un comitato paritetico presso la Conferenza unificata, al fine di coordinare le metodologie di misurazione, ed introduce il concetto della progressività in tema di programmi delle regioni e degli enti locali volti alla riduzione degli oneri amministrativi del 25 per cento;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che le misure normative, amministrative, organizzative e tecnologiche definite nei piani e nei programmi di intervento, volti al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi, siano stabilite secondo criteri di gradualità e di proporzionalità commisurati alle dimensioni, ai requisiti strutturali ed alle specificità settoriali.

G/2243-BIS/2/1

D'ALIA

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge si propone di semplificare alcune procedure amministrative che attengono a diversi campi della vita dei cittadini e delle imprese, al fine di ridurre gli ostacoli burocratici;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure che rendano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, ai controlli, alle verifiche, alle ispezioni effettuate da tutte le autorità di vigilanza.

G/2243-BIS/3/1

LANNUTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 34 introduce una serie di modifiche agli articoli 34 e 130 del cosiddetto Codice della *privacy* (D.Lgs. 196/2003);

in particolare, si sono introdotte modifiche al comma 3-*bis* dell'articolo 130 del citato codice di protezione dei dati personali determinando un ampliamento dell'ambito di operatività della citata disposizione consentendo il trattamento dei dati contenuti negli elenchi telefonici, ai fini di invio di materiale pubblicitario di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, non solo mediante l'impiego del telefono, ma anche mediante l'utilizzazione della posta cartacea;

tenuto conto del fatto che la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, richiede che gli Stati membri assicurino la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e particolarmente del diritto alla vita privata;

considerato altresì che la suddetta direttiva è volta a tutelare gli abbonati ad un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, siano esse persone fisiche o persone giuridiche, con particolare riferimento alla tutela dei diritti fondamentali e in particolare il loro diritto alla vita privata ed alla riservatezza;

la direttiva 2002/58/CE prevede che «qualsiasi ulteriore trattamento di dati che il fornitore dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico volesse effettuare per la commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto può essere autorizzato soltanto se l'abbonato abbia espresso il proprio consenso in base ad informazioni esaurienti ed accurate date dal fornitore dei servizi di comunicazione elettronica»;

impegna il Governo:

a voler prevedere – anche in collaborazione con gli operatori del settore e le associazioni di utenti e di consumatori – idonee modalità di garanzia e di rispetto della vita privata, della riservatezza dei fruitori dei servizi, in conformità con quanto disposto dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002;

a valutare l'opportunità di rafforzare l'apparato sanzionatorio per la violazione dei diritti degli utenti.

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.100

PASTORE, *relatore*

Sopprimere l'articolo.

1.1

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Riordino degli adempimenti d'ingresso delle imprese)

1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.

2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *m*), *p*) e *r*), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere

garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

3. Negli ambiti esclusi dall'applicazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri:

a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera d) e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) viene assicurata, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;

c) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;

d) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa:

1) dalle imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità ISO o equivalente può essere affidata ai relativi soggetti certificatori accreditati in conformità a norme tecniche europee ed internazionali; i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono ogni autorizzazione ed i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Le verifiche dei competenti or-

gani amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione, nonché l'attivazione di controlli a campione sull'affidabilità e sulla correttezza delle certificazioni ISO o equivalenti. Resta salvo il rispetto della disciplina comunitaria;

2) può essere affidata dalla pubblica amministrazione a soggetti privati accreditati ("Agenzie per le imprese"). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;

e) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a) esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainun-giorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI;

f) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;

g) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta dalla cui data decorre il termine di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei casi non esclusi dal comma 4 del medesimo articolo 20. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;

h) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;

i) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi;

l) i soggetti interessati trasmettono allo sportello unico le certificazioni di quali o ambientali necessarie per l'istruttoria di cui al n. 2) della lettera d);

m) lo sportello unico trasmette alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente gli estremi delle certificazioni di cui alla lettera l) ai fini del loro inserimento nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);

n) lo sportello unico raccoglie e conserva in un fascicolo informatico per ciascuna impresa i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese;

o) lo sportello unico comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente gli estremi dei documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli estremi degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati di cui alla lettera n), ai fini del loro inserimento nel REA;

p) lo sportello unico è tenuto a trasmettere per via telematica le certificazioni e i documenti di cui alle lettere l) e n) necessari all'istruttoria di competenza delle altre amministrazioni pubbliche interessate dai procedimenti di cui al presente comma;

q) le comunicazioni tra i soggetti di cui alle lettere l), m), n), o) e p), qualora siano effettuate dalle amministrazioni di cui all'articolo 54, comma 2-ter, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le regole tecniche individuate dai regolamenti attuativi di cui al presente articolo;

r) per le piccole e medie imprese, in ulteriore semplificazione dei criteri e principi di cui alle lettere da a) a q):

1) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;

2) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle attività esercitate;

3) estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni e delle osservazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui al comma 3 lettera d);

4) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

5) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione;

6) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti;

4. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, e di cui ai regolamenti previsti dal comma 3 ed 8 del presente articolo, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 2009.

5. La dichiarazione di cui al comma 4 determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.

6. Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, ai sensi del comma 4, nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.

7. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n.88, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. La comunicazione, ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale, determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, ai sensi del citato comma 6, per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.

8. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera d), n. 2) e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.

9. I Ministri dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, in collaborazione con l'ANCI e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, predispongono un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti di sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.

10. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. L'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato; restano validi i regolamenti già adottati ai sensi dei commi 3 e 4 del predetto articolo. L'articolo 49 comma 4-*quater* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

12. L'articolo 30 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato. Il criterio di cui al numero 1) della lettera *d*) del comma 3 è espressione di un principio generale di sussidiarietà orizzontale ed opera come disposizione che attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle Regioni e degli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

Conseguentemente all'approvazione del comma 3, lettera d), n. 1), sopprimere l'articolo 21.

1.2

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole da: «Gli obblighi» fino a: «repertori e scritture», con le seguenti: «Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi».

1.3

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

''Art. 2630. – Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. In caso di adempimento tardivo, ossia non superiore a trenta giorni rispetto ai termini prescritti, la pena pecuniaria è ridotta di un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo''».

Agli oneri della presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

1.101

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

''Art. 2630. – Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. In caso di adempimento tardivo, ossia non superiore a trenta giorni rispetto ai termini prescritti, la pena pecuniaria è ridotta di un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo''».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.

1.0.1

BUBBICO, BIANCO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Autocertificazione e misure per accelerare l'avvio di attività e la realizzazione di insediamenti produttivi)

1. In caso di avvio di nuova attività, l'imprenditore presenta al comune competente per territorio una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

2. In caso di realizzazione o di modifica di un impianto produttivo, di apertura di unità locale o laboratorio manifatturiero sono allegati alla dichiarazione di cui al comma 1 gli elaborati progettuali e la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente applicabile, resa sotto la propria responsabilità dalla società professionale o dal professionista autori del progetto, purché muniti di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.

3. Il comune che riceve la dichiarazione e la relativa documentazione, rilasciata contestualmente la ricevuta, che costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività o dell'intervento dichiarato.

4. Il comune trasmette immediatamente la dichiarazione e la relativa documentazione agli uffici e alle amministrazioni competenti ad effettuare le verifiche e i controlli successivi.

5. In caso di interventi edilizi che alla data di entrata in vigore della presente legge necessitano di denuncia di inizio di attività o di permesso di costruire, la loro realizzazione può essere avviata decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione ai sensi del presente articolo.

6. Possono in ogni caso essere immediatamente attivati gli interventi e le attività concernenti l'utilizzo dei servizi presenti nelle aree ecologicamente attrezzate istituite dalle regioni, con il concorso degli enti locali interessati, utilizzando prioritariamente le aree o le zone con nuclei industriali già esistenti, anche se parzialmente o totalmente dismessi.

7. Qualora l'avvio dell'attività o la realizzazione di un impianto produttivo siano in contrasto con lo strumento urbanistico, l'interessato può chiedere la convocazione di una conferenza di servizi, motivando che lo stesso strumento non individua aree idonee all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti o non utilizzabili in relazione al progetto presentato, e che il medesimo progetto è conforme alle disposizioni ad esso applicabili per i rimanenti profili.

8. Il comune convoca immediatamente la conferenza di servizi di cui al comma 7 in seduta pubblica, previa idonea pubblicità, e in tale sede accerta la sussistenza dei presupposti di cui al medesimo comma 7 e acquisisce e valuta le osservazioni di tutti i soggetti interessati, anche porta-

tori di interessi diffusi o collettivi. Il verbale è trasmesso al consiglio comunale, che delibera nella prima seduta utile sulla variante urbanistica.

9. L'attività o la realizzazione dell'intervento di cui al comma 7 sono avviate dal richiedente entro un anno dall'approvazione della variante urbanistica, che altrimenti decade, e le aree e gli impianti di cui al medesimo comma 7 non possono essere alienati prima di cinque anni dalla data della variante, pena la nullità dell'atto di compravendita.

10. In caso di realizzazione di nuovi impianti produttivi, l'interessato comunica al comune l'ultimazione dei lavori, con apposita dichiarazione corredata da un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.

11. Quando le norme vigenti subordinano la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da una società professionale o da un professionista indipendente dall'imprenditore, dal progettista e dai realizzatori dell'opera, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.

12. La comunicazione di cui al comma 10 o il certificato di collaudo positivo di cui al comma 11 consentono l'immediata messa in funzione degli impianti.

13. Il comune trasmette immediatamente la documentazione agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli.

14. Nei casi particolari di speciale rilievo per la salute e l'incolumità pubblica e per i beni ambientali, alla dichiarazione di inizio di attività è altresì allegata una domanda di autorizzazione relativa ai profili tassativamente indicati con regolamento del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

15. Nei casi di cui al comma 14 il comune, nel trasmettere la documentazione ivi prevista agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi, convoca immediatamente una conferenza di servizi, che si svolge in via telematica entro sette giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 14, e che conclude i propri lavori entro i successivi trenta giorni ai sensi delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.

16. Decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 14 senza che siano intervenuti atti interdettivi o cautelari, le attività o le opere possono comunque essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione competente.

17. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, al fine di individuare le regole tecniche e le modalità operative stan-

ardizzate relative all'applicazione degli strumenti procedurali, informativi e telematici previsti dal presente articolo, ai fini dell'adozione delle misure organizzative anche in deroga ad ogni altra disposizione anche normativa, nazionale, regionale o locale, volte ad assicurare il raccordo e il coordinamento con le norme regolamentari in materia di sportello unico per le attività produttive.

18. In attesa della piena operatività delle norme contenute nel regolamento sullo Sportello unico per le attività produttive, al fine di assicurare una rapida semplificazione dei procedimenti amministrativi, la presente disciplina trova immediata applicazione sia nei comuni che si sono dotati dello sportello unico che in quelli sprovvisti.

19. Nei casi di cui al decreto legislativo 25 marzo 2010, n. 59, si applica la denuncia di inizio di attività ad efficacia immediata di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990, con le sole eccezioni previste dal medesimo decreto legislativo. È abrogata ogni preesistente disposizione di legge o regolamento incompatibile. Il Governo entro il termine di un anno della presente disposizione adotta un decreto correttivo volto ad estendere il predetto istituto ad altre attività disciplinate dallo stesso decreto legislativo. 20. I commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 49 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppressi».

1.0.1 (testo 2)

BUBBICO, BIANCO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

*(Autocertificazione e misure per accelerare
l'avvio di attività e la realizzazione di insediamenti produttivi)*

1. In caso di avvio di nuova attività, l'imprenditore presenta al comune competente per territorio una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

2. In caso di realizzazione o di modifica di un impianto produttivo, di apertura di unità locale o laboratorio manifatturiero sono allegati alla dichiarazione di cui al comma 1 gli elaborati progettuali e la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente applicabile, resa sotto la propria responsabilità dalla società professionale o dal professionista autori del progetto, purché muniti di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.

3. Il comune che riceve la dichiarazione e la relativa documentazione, rilasciata contestualmente la ricevuta, che costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività o dell'intervento dichiarato.

4. Il comune trasmette immediatamente la dichiarazione e la relativa documentazione agli uffici e alle amministrazioni competenti ad effettuare le verifiche e i controlli successivi.

5. In caso di interventi edilizi ricadenti in aree destinate ad attività produttive strettamente necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa che alla data di entrata in vigore della presente legge necessitano di denuncia di inizio di attività o di permesso di costruire, la loro realizzazione può essere avviata decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione solo qualora coerente con gli strumenti urbanistici in vigore e conforme alle norme di tutela ambientale, paesaggistica e di sicurezza e previa certificazione asseverata da tecnico abilitato che attesta il rispetto di tutte le norme vigenti in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, edilizia e di sicurezza.

6. Possono in ogni caso essere immediatamente attivati gli interventi e le attività concernenti l'utilizzo dei servizi presenti nelle aree ecologicamente attrezzate istituite dalle regioni, con il concorso degli enti locali interessati, utilizzando prioritariamente le aree o le zone con nuclei industriali già esistenti, anche se parzialmente o totalmente dismessi.

7. Qualora l'avvio dell'attività o la realizzazione di un impianto produttivo siano in contrasto con lo strumento urbanistico, l'interessato può chiedere la convocazione di una conferenza di servizi, motivando che lo stesso strumento non individua aree idonee all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti o non utilizzabili in relazione al progetto presentato, e che il medesimo progetto è conforme alle disposizioni ad esso applicabili per i rimanenti profili.

8. Il comune convoca immediatamente la conferenza di servizi di cui al comma 7 in seduta pubblica, previa idonea pubblicità, e in tale sede accerta la sussistenza dei presupposti di cui al medesimo comma 7 e acquisisce e valuta le osservazioni di tutti i soggetti interessati, anche portatori di interessi diffusi o collettivi. Il verbale è trasmesso al consiglio comunale, che delibera nella prima seduta utile sulla variante urbanistica.

9. L'attività o la realizzazione dell'intervento di cui al comma 7 sono avviate dal richiedente entro un anno dall'approvazione della variante urbanistica, che altrimenti decade, e le aree e gli impianti di cui al medesimo comma 7 non possono essere alienati prima di cinque anni dalla data della variante, pena la nullità dell'atto di compravendita.

10. In caso di realizzazione di nuovi impianti produttivi, l'interessato comunica al comune l'ultimazione dei lavori, con apposita dichiarazione corredata da un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.

11. Quando le norme vigenti subordinano la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da una società professionale o da un professionista indipendenti dall'imprenditore, dal progettista e dai rea-

lizzatori dell'opera, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.

12. La comunicazione di cui al comma 10 o il certificato di collaudo positivo di cui al comma 11 consentono l'immediata messa in funzione degli impianti.

13. Il comune trasmette immediatamente la documentazione agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli.

14. Nei casi particolari di speciale rilievo per la salute e l'incolumità pubblica e per i beni ambientali, alla dichiarazione di inizio di attività è altresì allegata una domanda di autorizzazione relativa ai profili tassativamente indicati con regolamento del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

15. Nei casi di cui al comma 14 il comune, nel trasmettere la documentazione ivi prevista agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi, convoca immediatamente una conferenza di servizi, che si svolge in via telematica entro sette giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 14, e che conclude i propri lavori entro i successivi trenta giorni ai sensi delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.

16. Decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 14 senza che siano intervenuti atti interdettivi o cautelari, le attività o le opere possono comunque essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione competente.

17. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, al fine di individuare le regole tecniche e le modalità operative standardizzate relative all'applicazione degli strumenti procedurali, informativi e telematici previsti dal presente articolo, ai fini dell'adozione delle misure organizzative anche in deroga ad ogni altra disposizione anche normativa, nazionale, regionale o locale, volte ad assicurare il raccordo e il coordinamento con le norme regolamentari in materia di sportello unico per le attività produttive.

18. In attesa della piena operatività delle norme contenute nel regolamento sullo Sportello unico per le attività produttive, al fine di assicurare una rapida semplificazione dei procedimenti amministrativi, la presente disciplina trova immediata applicazione sia nei comuni che si sono dotati dello sportello unico che in quelli sprovvisti.

19. Nei casi di cui al decreto legislativo 25 marzo 2010, n. 59, si applica la denuncia di inizio di attività ad efficacia immediata di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990, con le sole eccezioni pre-

viste dal medesimo decreto legislativo. È abrogata ogni preesistente disposizione di legge o regolamento incompatibile. Il Governo entro il termine di un anno della presente disposizione adotta un decreto correttivo volto ad estendere il predetto istituto ad altre attività disciplinate dallo stesso decreto legislativo. 20. I commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 49 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppressi».

1.0.100 (già 1.101)

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

«1-bis. L'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

''Art. 2630. – Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. In caso di adempimento tardivo, ossia non superiore a trenta giorni rispetto ai termini prescritti, la pena pecuniaria è ridotta di un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo''».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.

Art. 2.

2.100

PASTORE, *relatore*

Sopprimere l'articolo.

2.1

D'ALIA

Sopprimere l'articolo.

2.2PASTORE, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Certificazione e documentazione d'impresa*) – 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo l'articolo 43, è aggiunto il seguente:

”Art. 43-bis. - (*Certificazione e documentazione d'impresa*). – 1. Lo sportello unico per le attività produttive:

a) raccoglie e conserva in un fascicolo informatico, per ciascuna impresa, i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;

b) comunica alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente gli estremi delle comunicazioni e dei documenti, di cui alla lettera *a)*, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);

c) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le certificazioni e i documenti di cui alla lettera *a)* che siano necessari per l'attività istruttoria.

2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti”».

2.2 testo corretto/1

GARRAFFA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO

All'emendamento 2.2 (testo corretto), al capoverso «Art.43-bis, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) conserva in un fascicolo informatico gli atti e i documenti relativi a ciascuna attività produttiva anche se provenienti da altre amministrazioni, da altri uffici comunali o dalle agenzie per le imprese;».

2.2 testo corretto/2

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO

All'emendamento 2.2 (testo corretto), al capoverso «Art.43-bis, alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: «e dei documenti».

2.2 (testo corretto)

PASTORE, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Certificazione e documentazione d'impresa*) – 1. Dopo l'articolo 43 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è inserito il seguente:

''Art. 43-bis. (L) - (*Certificazione e documentazione d'impresa*). – 1. Lo sportello unico per le attività produttive:

a) raccoglie e conserva in un fascicolo informatico, per ciascuna impresa, i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;

b) comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente gli estremi delle comunicazioni e dei documenti, di cui alla lettera a), ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);

c) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le certificazioni e i documenti di cui alla lettera a) che siano necessari per la rispettiva attività istruttoria.

2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti»».

2.3

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Riordino degli adempimenti per la prosecuzione dell'attività delle imprese) – 1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle attività derivanti dal diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione delle imprese, anche sulla base delle attività misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo è delegato ad adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni legislative recanti le prescrizioni e gli adempimenti procedurali che devono essere rispettati ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di attività di impresa;

b) determinazione di tempi certi e inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle competenze previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, indicando le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali, in riferimento allo svolgimento dell'attività d'impresa, trova applicazione la disposizione di cui al secondo periodo del comma 12 dell'articolo 1, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli e le modalità necessarie per la compiuta attuazione della disposizione medesima nelle materie di competenza concorrente;

c) eliminazione degli obblighi informativi non necessari o sproporzionati ai fini della tutela dell'interesse pubblico, riducendo, in particolare, in modo mirato quelli richiesti alle piccole imprese;

d) abrogazione, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di tutte le disposizioni di legge statale non individuate ai sensi della lettera a).

2. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati ulteriori decreti le-

gistrativi correttivi e integrativi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere parlamentare. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 2, o successivamente, questi sono prorogati di novanta giorni.

4. Su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, possono essere definiti intese e accordi di cooperazione funzionale e organizzativa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di armonizzazione di iniziative e di adeguamento di discipline di rispettiva competenza in relazione ai decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2.

5. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, è autorizzato ad adottare, anche contestualmente ai decreti legislativi di cui al comma 1, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati e le associazioni imprenditoriali, volti a:

a) completare il processo di riassetto emanando una raccolta organica delle norme regolamentari che disciplinano la medesima materia, ove necessario adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 3-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis, e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, applicando allo svolgimento della relativa attività i principi e criteri direttivi di cui alla lettera r) del comma 3 dell'articolo 1.

6. I regolamenti di cui al comma 5 sono emanati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi

procedimenti. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano agli atti ed ai procedimenti di competenza del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, esclusi dall'applicabilità della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del silenzio assenso di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuove o maggiori spese né minori entrate per la finanza pubblica.

9. L'articolo 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99 è abrogato.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 20.

2.4

ARMATO, BUBBICO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Fascicolo informatico e trasmissione delle certificazioni di qualità e ambientali*) – 1. Lo sportello unico trasmette, nella forma di un fascicolo informativo per ciascuna impresa, al registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai fini del loro inserimento nel REA, i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, certificazioni, nonché degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese accreditate ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Le certificazioni di qualità e ambientali relative all'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi sono presentate allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, o al registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, al fine del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

2.5

D'ALIA

Al comma 1, capoverso h-ter), dopo la parola: «trasmette» inserire le seguenti: «per via telematica».

2.6

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO

Al comma 1, capoverso h-ter), dopo la parola: «trasmette» inserire le seguenti: «per via telematica».

2.7

D'ALIA

Al comma 1, sostituire il capoverso h-quater) con il seguente:

«h-quater) Lo sportello unico conserva in un fascicolo informatico gli atti e documenti relativi a ciascuna attività produttiva anche se provenienti da altre amministrazioni, da altri uffici comunali o dalle agenzie per le imprese».

2.8

GARRAFFA, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO

Al comma 1, sostituire il capoverso h-quater) con il seguente:

«h-quater) lo sportello unico conserva in un fascicolo informatico gli atti e i documenti relativi a ciascuna attività produttiva anche se provenienti da altre amministrazioni, da altri uffici comunali o dalle agenzie per le imprese;».

2.9

D'ALIA

Al comma 1, sopprimere il capoverso h-quinquies).

2.10

GRANAIOLA, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, SANGALLI,
TOMASELLI, BIANCO

Al comma 1, sopprimere il capoverso h-quinquies).

2.11

D'ALIA

Al comma 1, sopprimere il capoverso h-sexies).

2.12

TOMASELLI, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA,
SANGALLI, BIANCO

Al comma 1, sopprimere il capoverso h-sexies).

2.13

PASTORE, *relatore*

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 51, comma 2, n. 3) della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero sia iscritto nel registro delle imprese"».

2.13 testo corretto/1

LEGNINI

All'emendamento 2.13 (testo corretto), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. Al fine di accelerare gli insediamenti di attività produttive nelle aree a ciò urbanisticamente destinate, ogni variante in corso d'opera conforme agli strumenti urbanistici potrà essere presentata prima della comunicazione di fine lavori».

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: "Certificazione e documentazione d'impresa e semplificazione in materia di insediamenti di attività produttive"».

Conseguentemente, sostituire le parole: «aggiungere il seguente» con le parole: «aggiungere i seguenti».

2.13 (testo corretto)

PASTORE, *relatore*

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 51, primo comma , numero 3), capoverso della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero sia iscritto nel registro delle imprese"».

Art. 3.

3.1

BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO

Sopprimere l'articolo.

3.2

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi*) – 1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, in coerenza con quanto previsto dalla strategia energetica nazionale, come definita ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006. L'individuazione viene compiuta attraverso un piano, inserito nel Documento di programmazione economico finanziaria, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e d'intesa con le regioni o le province autonome interessate e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sottoposto all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Il Ministro dello sviluppo economico, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone il piano in funzione di unitari obiettivi di sviluppo sostenibile, assicurando l'integrazione delle attività economiche con le esigenze di tutela dell'ambiente, di sicurezza energetica e di riduzione dei costi di accesso. In sede di prima applicazione del presente articolo, il piano è approvato dal CIPE entro-tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base della predetta procedura.

2. Al fine di rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in situazione di crisi, con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno, in funzione della crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica salvo quanto previsto dal comma 3, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la semplificazione normativa e con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro il termine di quaranta giorni dalla richiesta, decorso il quale si procede anche in assenza del predetto parere, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, limitatamente a quelli di competenza del predetto Ministero, secondo i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione delle norme statali concernenti l'incentivazione delle attività economiche, con particolare riferimento alla chiarezza e alla celerità delle modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni e al più ampio ricorso ai sistemi di informatizzazione, nonché attraverso sistemi quali buoni e *voucher*;

b) razionalizzazione e riduzione delle misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico« determinazione di tempi certi e inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle competenze previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, in ordine all'erogazione di finanziamenti o agevolazioni economiche comunque definiti per i quali l'*iter* procedurale sia giunto a buon fine, che devono essere liquidati nei termini previsti dalle disposizioni in base alle quali vengono concessi;

c) differenziazione e regolamentazione delle misure di incentivazione ove necessario in funzione della dimensione dell'intervento agevolato, ovvero dei settori economici di riferimento;

d) priorità per l'erogazione degli incentivi definiti attraverso programmi negoziati con i soggetti destinatari degli interventi;

e) preferenza per le iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione di prodotto e di processo;

f) snellimento delle attività di programmazione con la soppressione o riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose, con la fissazione di termini certi per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale«;

g) razionalizzazione delle modalità ai monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi;

h) adeguata diffusione di investimenti produttivi sull'intero territorio nazionale, tenuto conto dei livelli di crescita e di occupazione con particolare attenzione ai distretti industriali in situazione di crisi;

i) individuazione di principi e criteri per l'attribuzione degli aiuti di maggior favore alle piccole e medie imprese nonché destinazione alle stesse piccole e medie imprese di quote di risorse, che risultino effettivamente disponibili in quanto non già destinate ad altre finalità, non inferiori al 50 per cento;

l) previsione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa, da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.

3. L'attuazione del criterio di cui al comma 2, lettera 1), è condizionata al previo reperimento delle risorse con legge ordinaria.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, corredati della relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmessi per l'acquisizione dei pareri alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema; decorsi tali termini si procede anche in assenza dei pareri. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, con i medesimi criteri di delega, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti previo

parere dei competenti Commissioni parlamentari con le medesime modalità di cui al presente comma. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dal comma 2 e dal terzo periodo del presente comma, o successivamente, questi sono prorogati di novanta giorni.

5. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati».

3.4

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, TOMASELLI, BIANCO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.5

ARMATO, BUBBICO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».

3.6

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «,prevedendo, in appositi allegati suddivisi per settori produttivi, l'elenco dei procedimenti amministrativi e delle relative procedure, ai sensi della normativa statale e regionale, applicabili all'esercizio di attività produttive di prestazione dei servizi ivi comprese quelle di cui alla direttiva 2009/123/CE.»

3.7

D'ALIA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.8GARRAFA, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GRANAIOLA, SANGALLI,
TOMASELLI, BIANCO

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «due anni successivi» con le seguenti: «diciotto mesi successivi».

3.0.1/1

MERCATALI, LEGNINI, BIANCO

All'emendamento 3.0.1, sopprimere il comma 1.

3.0.1/2

MERCATALI, LEGNINI, BIANCO

All'emendamento 3.0.1, sopprimere il comma 2.

3.0.1

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazioni in materia di società pubbliche)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: "direttamente o indirettamente," aggiungere le seguenti: "inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,»

2. All'articolo 48-*bis* del decreto presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: ''1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano alle sole società a totale o prevalente partecipazione pubblica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311''».

3.0.2

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 25, le parole: "entro cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro otto anni";

b) al comma 28, le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge," sono sostituite dalle seguenti: "'dall'anno 2005".

Agli oneri della presente disposizione, valutati in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

3.0.2 (testo 2)

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 25, le parole: "entro cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro otto anni";

b) al comma 28, le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge," sono sostituite dalle seguenti: "'dall'anno 2005".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2011-2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3.0.100

BODEGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110)

1. Al fine del perseguimento del contenimento della spesa e della maggiore efficienza dei procedimenti amministrativi correlati, tenuto conto della necessità di garantire la pubblica sicurezza e i principi nazionali e comunitari in termini di concorrenza, alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 - (*Armi e munizioni da guerra*) - 1. Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi e munizioni da guerra quelle comprese nel materiale d'armamento di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185, nonché le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari. Sono inoltre armi e munizioni da guerra quelle previste dalla Categoria A dell'Allegato I della Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.»;

b) all'articolo 2, al secondo comma, il primo periodo è abrogato;

c) all'articolo 6, il quinto comma è sostituito dal seguente: «La commissione esprime parere obbligatorio su tutte le questioni di carattere generale e normativo relative alle armi e alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi»;

d) l'articolo 7 è abrogato;

e) all'articolo 10, nel terzo periodo del sesto comma, le parole: "del catalogo nazionale" sono soppresse;

f) all'articolo 11:

- 1) al primo comma, le parole: "il numero di iscrizione del prototipo o dell'esemplare nel catalogo nazionale ed" sono soppresse;
- 2) al terzo comma, il secondo periodo è soppresso;
- 3) il settimo comma è abrogato;

g) all'articolo 12, il quarto comma è abrogato;

h) all'articolo 14:

- 1) al primo comma, le parole: "ovvero risultino non catalogate o non conformi ai tipi catalogati," sono sostituite con le seguenti: "ovvero a giudizio del Banco risultino diverse dalle armi comuni da sparo";
- 2) il quinto comma è abrogato;
- 3) al sesto comma, le parole: "per mancata catalogazione di una arma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al primo comma";

i) all'articolo 23:

- 1) il n. 1) del primo comma è sostituito dal seguente: "1) le armi comuni da sparo non regolarmente importate o trasferite sul territorio nazionale;";
- 2) al quarto comma, al secondo paragrafo, le parole: "di catalogo o" sono soppresse;
- 3) al sesto comma, le parole: "del prototipo al Ministero dell'interno ai fini dell'iscrizione nel catalogo nazionale o" sono soppresse;

l) le somme provenienti dalla riduzione di spesa dovuta alle soppressioni di cui al presente comma sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli di Stato.».

Art. 4.

4.1

PARDI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

4.2

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Semplificazione della tenuta dei libri sociali*). – 1. All'articolo 2215-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

''Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante opposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma'';

b) è aggiunto, in fine, il seguente Comma:

''Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni''».

4.3PASTORE, *relatore*

Al comma 1, sopprimere: "le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi»".

4.4

PARDI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, in fine, sopprimere le seguenti parole: «e dopo le parole: «predetto Ministero» sono inserite le seguenti: «secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché».

4.0.1/1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI,
BIANCO

All'emendamento 4.0.1, sopprimere il comma 1.

4.0.1/2

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI,
BIANCO

All'emendamento 4.0.1, sopprimere il comma 2.

4.0.1

CURSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al fine di porre un limite certo ed invalicabile, dal punto di vista temporale, al diritto di ottenere i finanziamenti e gli incentivi per la produzione di energia elettrica di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; i medesimi sono concessi ai soli impianti realizzati e operativi alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a condizione che la loro realizzazione sia stata concretamente avviata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Al medesimo comma 1117, ultimo periodo, le parole: "per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118" sono soppresse».

4.0.1 (testo 2)

CURSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al fine di porre un limite certo ed invalicabile, dal punto di vista temporale, al diritto di ottenere i finanziamenti e gli incentivi per la pro-

duzione di energia elettrica di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; i medesimi sono concessi ai soli impianti realizzati e operativi alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a condizione che la loro realizzazione sia stata concretamente avviata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Al medesimo comma 1117, ultimo periodo, le parole: "per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118" sono soppresse.

3. Il diritto di cui al comma 1 è altresì riconosciuto agli impianti ubicati nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano che siano stati realizzati e resi operativi entro il 31 dicembre 2008.».

4.0.100/1

SANNA, STRADIOTTO

All'emendamento 4.0.100, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

4 a) all'articolo 1, comma 2, le parole: "fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015" e le parole: "alla data del 20 gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di entrata in vigore della presente legge";

b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: "sebbene residenti nel loro Paese d'origine" sono sostituite dalle seguenti: "pur avendo mantenuto la residenza nel proprio Paese d'origine";

c) all'articolo 2, comma 1, lettera b) le parole: "sebbene residenti nel loro Paese d'origine" sono sostituite dalle seguenti: "pur avendo mantenuto la residenza nel proprio Paese d'origine"».

4.0.100/2

RUSCONI, SANNA, CECCANTI, LEGNINI

All'emendamento 4.0.100, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Ai fini della concessione della cittadinanza allo straniero che si sia distinto per alti meriti sportivi, i termini di cui al comma 1 lettere a), b), c), d) ed e) possono essere abbreviati di un anno. Agli stessi fini il ter-

mine di cui al comma 1, lettera f), può essere abbreviato di tre anni. In tali casi si applica la procedura di cui al comma 2-ter del presente articolo.

2-ter. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il CONI, su segnalazione delle Federazioni sportive competenti, invia al Ministro dell'interno un elenco di massimo 20 atleti stranieri che hanno conseguito alti meriti sportivi per i quali è richiesta, ai fini della concessione della cittadinanza, l'abbreviazione dei termini di cui al comma 1 del presente articolo."».

4.0.100/3

SANNA, ADAMO

All'emendamento 4.0.100, al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis) definizione delle modalità e delle procedure di tracciabilità delle transazioni commerciali e delle operazioni di compravendita di oro".

4.0.100/4

ADAMO, SANNA

All'emendamento 4.0.100, al comma 2, lettera c), dopo le parole: "revisione, aggiornamento" inserire le seguenti: "ai fini di una più efficace tracciabilità delle transazioni commerciali e della compravendita di oro".

4.0.100

PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Semplificazione in materia di tracciabilità della compravendita di oro)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle economie e delle finanze, uno o più decreti legislativi, che raccolgano in un apposito codice le disposizioni vigenti in materia di compravendita di oro, di cui alle seguenti norme:

- a) legge 17 gennaio 2000, n. 7;
- b) Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

- c) decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- d) decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- e) decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Nell'esercizio della delega, di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) definizione dei soggetti che operano nel settore;
- b) istituzione di uno specifico codice ATECO riferito alle attività imprenditoriali trattate nella presente legge;
- c) revisione, aggiornamento e semplificazione della normativa di cui al registro previsto dall'articolo 247 del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
- d) estensione degli obblighi antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, ai soggetti coinvolti nelle transazioni commerciali dei prodotti di cui alla presente legge.».

Art. 5.

5.100

PASTORE, *relatore*

Sopprimere l'articolo.

5.1

PASTORE, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. Al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

”Art. 9-bis. - (*Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane e mediante comunicazione unica al registro delle imprese*). - 1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui all'articolo 9, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 2009.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legi-

slazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.

3. Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, ai sensi del comma 1, nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.

4. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989; n. 88, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. La comunicazione, ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale, determina l'iscrizione. All'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, ai sensi del citato comma 3, per mancanza dei requisiti «tecnico professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività».

5.1 (testo corretto)

PASTORE, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. (*Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese*) - 1. Al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

''Art. 9-bis. - (*Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese*). - 1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui all'articolo 9, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 2009.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l'annotazione nella se-

zione speciale del registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.

3. Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, ai sensi del comma 1, nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.

4. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. La comunicazione, ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale, determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, ai sensi del citato comma 3, per mancanza dei requisiti «tecnico professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività»».

5.0.1

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Semplificazione per la richiesta del certificato di eredità)

1. All'articolo 13, comma 1, del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, recante: "Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province" dopo le parole: "sottoscrizione autenticata" sono inserite le seguenti: "secondo le modalità di cui al comma 2, dell'articolo 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445"».

Agli oneri della presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

5.0.1 (testo 2)

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Semplificazione per la richiesta del certificato di eredità)*

1. All'articolo 13, comma 1, del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, recante: «Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province», dopo le parole: "sottoscrizione autenticata" sono inserite le seguenti: "secondo le modalità di cui al comma 2, dell'articolo 21 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".»

5.0.2

TOMASELLI, BIANCO, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Misure per la trasparenza e la semplificazione del procedimento autorizzatorio per la realizzazione di impianti produttivi)*

1. Lo sportello unico di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'esercizio delle proprie funzioni, come disciplinate dagli articoli 25 e 26 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CEE relativa ai servizi nel mercato interno, oltre ad assicurare l'informazione di tutti i possibili interessati, mediante il proprio sito internet circa gli adempimenti e le opportunità relativi alla realizzazione di impianti produttivi, rende immediatamente e gratuitamente note a tutti gli interessati, per via telematica, le informazioni sulle dichiarazioni e sulle domande presentate, sui loro *iter* procedimentale e sugli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso sportello unico, dall'ufficio o da altre amministrazioni competenti. Tali informazioni sono escluse dal diritto alla riservatezza concernendo l'uso del territorio, fatta salva la tutela degli eventuali profili di privacy industriale.

2. Nel caso di diniego del titolo autorizzatorio per la realizzazione degli impianti produttivi da parte dello sportello unico il privato può chiedere il ricorso alla conferenza dei servizi di cui agli articoli da 14 a 14-

quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Lo sportello unico provvede alla convocazione di una conferenza dei servizi che si svolge per via telematica.

3. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi è perfezionato e comunicato entro il termine di un mese dalla prima riunione della conferenza, che deve tenersi entro sette giorni dalla presentazione della documentazione da parte dell'interessato; decorso tale termine si provvede ai sensi dell'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. Se il progetto dell'impianto è munito della dichiarazione di conformità degli elaborati progettuali alla normativa applicabile, resa da un soggetto tecnico accreditato indipendente dall'imprenditore, al decorso degli ulteriori termini di cui all'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, senza che siano intervenuti atti interdittivi o prescrittivi, le opere possono essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione. Tale disposizione non si applica nei casi di dissenso qualificato di cui al comma 3 del medesimo articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.

5. Resta ferma la disciplina della valutazione di impatto ambientale resa nell'ambito della conferenza di servizi di cui ai commi 4, 5 e 10 dell'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

6. All'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 01 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e può svolgersi per via telematica";

b) dopo il comma 01 sono inseriti i seguenti:

"02. La convocazione della conferenza di servizi è pubblica e ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse. Gli stessi soggetti possono proporre osservazioni. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).

03. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione";

c) al comma 9, le parole: "Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-*bis* sostituisce" sono sostituite dalle seguenti: "Il verbale recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-*bis*, nonché le indicazioni delle dichiarazioni, degli assenti, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono"».

5.0.3

TOMASELLI, BIANCO, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Comunicazione di chiusura dei lavori e collaudo)

1. In caso di realizzazione di nuovi impianti produttivi o di modifiche, l'interessato comunica al comune l'ultimazione dei lavori, con apposita dichiarazione corredata da un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.

2. Quando le norme vigenti subordinano la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da un ente tecnico accreditato, una società professionale o da un professionista indipendenti dall'imprenditore, dal progettista e dai realizzatori dell'opera, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari al valore economico dell'opera.

3. La comunicazione di cui al comma 1 e il certificato di collaudo positivo di cui al comma 2 consentono l'immediata messa in funzione degli impianti, fermi restando i poteri di vigilanza e ai controlli delle amministrazioni competenti.

4. Il comune trasmette immediatamente la documentazione di cui ai commi 1 e 2 agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi».

5.0.4

TOMASELLI, BIANCO, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Poteri di controllo e di vigilanza nel procedimento)

1. A seguito della realizzazione di modifiche di impianti produttivi, anche successive al rilascio del certificato di cui all'articolo 2-ter, comma 3, resta fermo il potere delle amministrazioni e degli uffici competenti di verificare la conformità della realizzazione dell'impianto alla normativa vigente e di adottare provvedimenti contenenti le misure interdittive o le

prescrizioni necessarie, che sono comunicate allo sportello unico e all'interessato, il quale può chiedere la convocazione della conferenza di servizi secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, ai fini della loro verifica congiunta. I provvedimenti indicano le modifiche progettuali necessarie, nonché i tempi e le modalità di adeguamento dell'impianto. Qualora l'imprenditore non vi ottemperi, incorre nell'applicazione delle sanzioni previste per la difformità rilevata. Non si applica l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. A seguito delle verifiche di cui al comma 1, le amministrazioni e gli uffici competenti possono altresì adottare misure cautelari ad efficacia immediata esclusivamente per motivate ragioni di tutela dell'ambiente, della salute, della sicurezza del lavoro e della pubblica incolumità. L'interessato può chiedere che la conferenza di servizi sia convocata, ai sensi del comma 1, ai fini del riesame delle misure cautelari entro il trentesimo giorno successivo alla richiesta.

3. Quando sia accertata, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione, la falsità di alcuna delle dichiarazioni di cui al presente capo o di autocertificazioni presentate nel corso dei procedimenti di cui al medesimo capo, gli atti sono trasmessi alla competente procura della Repubblica, nonché all'ordine professionale cui eventualmente appartenga il soggetto che le ha sottoscritte. Fermi restando gli obblighi e le sanzioni di legge, qualora i lavori siano stati avviati o realizzati viene ordinata la riduzione in pristino a spese dell'impresa».

5.0.5

TOMASELLI, BIANCO, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Svolgimento dei controlli sulle attività produttive)

1. AI fine di favorire l'efficacia e la trasparenza dell'attività di controllo sul territorio, i presidenti delle regioni, i capi delle prefetture uffici territoriali del Governo e degli uffici finanziari competenti per territorio e i sindaci promuovono la stipulazione di intese fra tutte le amministrazioni competenti, per definire le modalità e i criteri per l'esecuzione dei controlli.

2. Le intese di cui al comma 1, in particolare, garantiscono che i controlli si svolgano con modalità e in tempi compatibili con lo svolgimento

dell'attività produttiva, anche assicurando la contestualità dei controlli svolti da più uffici ed evitando ogni duplicazione non necessaria.

3. I controlli si svolgono, anche a campione o su segnalazione di cittadini e di associazioni, senza preavviso, fatta salva l'eventuale ripetizione in contraddittorio su motivata istanza dell'interessato, e vengono immediatamente comunicati, con i relativi esiti, allo sportello unico competente per territorio, il quale rende accessibili a tutti gli interessati, anche per via telematica, le informazioni circa gli uffici competenti a svolgere i controlli e le intese intercorse ai sensi del comma 1, i criteri adottati per la loro esecuzione, i controlli svolti e i relativi esiti».

Art. 6.

6.1/1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO

All'emendamento 6.1, sopprimere la lettera a).

6.1

BATTAGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è così sostituito:

''3. i soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a comunicare alle Questure le generalità delle persone alloggiate, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo, con mezzi informatici o telematici o mediante fax, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno. In alternativa, è consentita la consegna, entro lo stesso termine, all'autorità locale di pubblica sicurezza di un elenco cartaceo contenente le generalità delle persone alloggiate''.

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

''2. Dopo il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

»4. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1000»».

6.2

D'ALIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è così sostituito:

»3. i soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a comunicare alle Questure le generalità delle persone alloggiate, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo, con mezzi informatici o telematici o mediante fax, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno. In alternativa, è consentita la consegna, entro lo stesso termine, all'autorità locale di pubblica sicurezza di un elenco cartaceo contenente le generalità delle persone alloggiate».

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

»2. Dopo il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

»4. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1000»».

6.3

LATRONICO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di agevolare la ripresa dell'ordinaria erogazione delle funzioni e dei servizi indispensabili nonché il relativo risanamento finanziario, gli enti di cui agli articoli 244 del decreto legislativo 18 agosto 2006, n. 267, con popolazione fino a 10.000 abitanti, possono procedere, nel limite massimo di una unità di personale per i comuni fino a 5000 abitanti e due unità di personale per i comuni con oltre 5000 abitanti, all'assunzione a tempo determinato di idonee e qualificate: figure professionali, che consentano di accelerare il processo diretto ad assicurare il conseguimento

mento dei primari obiettivi di riequilibrio del bilancio. Alla relativa erogazione provvede il Ministero dell'interno entro 15 giorni dalla richiesta del Comune interessato. All'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite massimo di 1,5 milione di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004; n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.4

BODEGA, MAURO, MASSIMO GARAVAGLIA, MAZZATORTA, VALLI, VALLARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nell'ambito dei progetti di eccellenza per il rilancio della competitività turistica italiana, di cui all'articolo 18, della legge 18 giugno 2002, n. 69, possono essere ricompresi i piani per la promozione degli esercizi di affittacamere presenti sul territorio italiano».

6.0.1

BUBBICO, BIANCO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Semplificazione dell'attività dei gestori dei punti di vendita di carburanti al dettaglio)

1. I gestori dei singoli punti di vendita di carburanti al dettaglio possono liberamente rifornirsi da qualunque produttore rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento di cui al comma 1 sono nulle, per violazione di norma imperativa di legge; per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto di vendita».

6.0.2

BUBBICO, BIANCO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al comma 8-*sexies* dell'articolo 13, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le parole: "se il ereditare è soggetto esercente attività bancaria o finanziaria," sono soppresse».

Art. 7.**7.1**

ADAMO, INCOSTANTE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e convenzionate».

7.0.1

GRILLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. La prestazione erogata dall'INPDAP agli iscritti alla gestione alla cassa ENPDEDP, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 194, n. 1304, articolo 7, opera nell'ambito della copertura del rischio per eventi vita, nei limiti e con le modalità definite con Regolamento attuativo dell'INPDAP, da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro.

2. L'aliquota di finanziamento è determinata nella misura dello 0,12% della retribuzione annua lorda, di cui lo 0,027% a carico dell'iscritto e lo 0,3% a carico dei datori di lavoro.

3. Gli iscritti alla gestione della cassa ENPDEDP, che cessano dal servizio, hanno facoltà di optare per la prosecuzione volontaria dell'iscrizione entro 30 giorni dal pensionamento limitatamente alle prestazioni

collegate all'evento morte; l'aliquota di finanziamento è pari allo 0,12% della pensione annua lorda».

7.0.2

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure per la digitalizzazione dei servizi delle aziende del SSN)

1. Nel quadro del processo di innovazione tecnologica delle pubbliche amministrazioni e al fine di consentire agli utenti la semplificazione nell'accesso ai servizi erogati dalle aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale, queste ultime, a decorrere dal 1° gennaio 2012, consentono all'utenza l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché la consegna dei referti medici tramite posta elettronica certificata o analoghi sistemi digitali fatto salvo il diritto dell'interessato ad ottenere, su richiesta, gratuitamente copia cartacea del referto redatto in forma elettronica, ovvero, a pagamento la consegna della stessa a domicilio.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformità con le regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2.

3. All'attuazione di quanto disposto dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

7.0.100/1

PARDI

All'emendamento 7.0.100, al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "garantendo l'aggiornamento annuale dei sistemi di classificazione delle prestazioni e l'individuazione di criteri generali sia per la definizione delle funzioni assistenziali e della relativa remunerazione sia per la determinazione delle tariffe da parte delle Regioni e delle Province autonome".

7.0.100PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(DRG, trasparenza ed equità dei processi di cura)

1. Nel rispetto dei vincoli di disciplina del bilancio il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in conformità agli articoli 32, 41, 117, lettera m), 118 e 120 della Costituzione, al fine di ottimizzare il processo di standardizzazione e di efficienza della spesa sanitaria, uno o più decreti legislativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) favorire la libertà di scelta dell'utente;
- b) promuovere il sistema della remunerazione a prestazione sia per gli erogatori pubblici che per quelli privati accreditati del servizio sanitario, nel rispetto dei principi di appropriatezza ed economicità;
- c) superare le asimmetrie informative e garantire la massima trasparenza e pubblicità verso l'utente del servizio sanitario delle informazioni relative ai risultati e processi di cura delle singole strutture ospedaliere.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

3. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui alla presente legge possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data

di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le stesse modalità di cui al comma 2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni integrative e correttive. Il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.».

Art. 8.

8.1

BASSOLI, BIANCO, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI

Sopprimere l'articolo.

8.2

PASTORE, *relatore*

Apportare seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso, alla lettera a) *premettere la seguente:*

«0a. all'articolo 5 comma 1, primo periodo, la parola: "industrialmente" è sostituita dalle seguenti: "in un'officina autorizzata ai sensi del titolo IV"»;

b) sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) all'articolo 130 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 4 le parole: "articolo 111" sono sostituite dalle parole: "articolo 126" e sono abrogati i commi 11 e 12;»;

c) dopo la lettera f-bis) inserire le seguenti:

«f-ter) all'articolo 141 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 3, dopo le parole: "L'autorizzazione può essere revocata", sono inserite le seguenti: "o sospesa, in caso di lievi irregolarità sanabili in un congruo periodo di tempo"; al comma 5, primo periodo, le parole: "nei casi previsti dal comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "nei casi previsti dal presente articolo" e, al secondo periodo, sono soppresse le parole: "di cui al comma 2";

f-quater) all'articolo 148 è soppresso il comma 23.».

8.2 testo corretto/1

BASSOLI, BIANCO, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 8.2 (testo corretto), sopprimere la lettera a).

8.2 testo corretto/2

BOSONE, BIANCO, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 8.2 (testo corretto), alla lettera b), capoverso «e)», numero 2), sopprimere le parole: «e sono abrogati i commi 11 e 12;».

8.2 testo corretto/3

COSENTINO, BASSOLI, BIANCO, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 8.2 (testo corretto), alla lettera c), sopprimere il capoverso: «f-bis)».

8.2 testo corretto/4

BIONDELLI, BOSONE, BIANCO, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 8.2 (testo corretto), alla lettera c), sopprimere il capoverso: «f-ter)».

8.2 (testo corretto)

PASTORE, *relatore*

Apportare seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a. all'articolo 5, comma 1, la parola: "industrialmente" è sostituita dalle seguenti: "in un'officina autorizzata ai sensi del titolo IV"»;

b) sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) all'articolo 130:

al comma 4, le parole: "articolo 111" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 126";

sono abrogati i commi 11 e 12;»;

c) dopo la lettera f) inserire le seguenti:

«f-bis) all'articolo 141:

al comma 3, dopo le parole: "L'autorizzazione può essere revocata", sono inserite le seguenti: "o sospesa, in caso di lievi irregolarità sanabili in un congruo periodo di tempo,";

al comma 5, primo periodo, le parole: "nei casi previsti dal comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "nei casi previsti dal presente articolo" e, al secondo periodo, sono soppresse le parole: "di cui al comma 2";

f-ter) all'articolo 148 il comma 23 è abrogato.».

8.3

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), al capoverso «3-ter, dopo le parole: «buona fabbricazione» aggiungere le seguenti: «verificata e rilasciata dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)».

8.4

PASTORE, *relatore*

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, sostituire le parole: «materie prime attive» con le seguenti: «materie prime farmacologicamente attive (API)».

8.500/1

ADAMO, SANNA

All'emendamento 8.500, capoverso c-bis), comma 2-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: "In deroga a" con le seguenti: "Fermo restando" e dopo le parole: "possono essere svolte" inserire la seguente: "anche";

b) sopprimere la lettera c).

Conseguentemente sopprimere il comma 2-ter.

8.500

PASTORE, *relatore*

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 101, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate:

I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali;

II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;

III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica;

b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica:

I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;

II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale;

III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche;

IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche;

c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali;

2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b) e dal comma 2-bis.».

Conseguentemente all'articolo 101, comma 2, dopo le parole: «La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1» sono inserite le parole: «e di cui al comma 2-bis» e sono soppresse le parole da: «Con decreto del Ministro della salute» fino alla fine del periodo.

8.501

TOMASSINI, D'AMBROSIO LETTIERI, BATTAGLIA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 101, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate:

I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali;

II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;

III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica;

b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica:

I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;

II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale;

III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche;

IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche;

c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali;

2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b) e dal comma 2-bis.».

Conseguentemente all'articolo 101, comma 2, dopo le parole: «La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1» sono inserite le parole: «e di cui al comma 2-bis» e sono soppresse le parole da: «Con decreto del Ministro della salute» fino alla fine del periodo.

8.501 (testo 2)

TOMASSINI, D'AMBROSIO LETTIERI, BATTAGLIA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 101, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate:

I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali;

II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;

III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica;

b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica:

I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;

II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale;

III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche;

IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche;

c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali;

2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b) e dal comma 2-bis.».

Conseguentemente, inserire la seguente lettera:

«c-ter) all'articolo 101, comma 2, dopo le parole: "La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1" sono inserite le seguenti: "e di cui al comma 2-bis)" e le parole da: "Con decreto del Ministro della salute" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "Su proposta del Ministero della salute, sentita l'AIFA, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere stabilite, per i depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al disposto di cui al periodo precedente."».

8.502

BODEGA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 101, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate:

I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali;

II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;

III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica;

b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica:

I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;

II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale;

III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche;

IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche;

c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali;

2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b) e dal comma 2-bis.».

Conseguentemente all'articolo 101, comma 2, dopo le parole: «La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1» sono inserite le parole: «e di cui al comma 2-bis» e sono soppresse le parole da: «Con decreto del Ministro della salute» fino alla fine del periodo.

8.6

PASTORE, *relatore*

Al comma 1, lettera c), alle parole: «lo smaltimento» premettere la seguente: «per».

8.5

TOMASSINI, SALTAMARTINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«g) all'articolo 141, al comma 3, dopo le parole: "L'autorizzazione può essere revocata", sono inserite le seguenti: "o sospesa, in caso di lievi irregolarità sanabili in un congruo periodo di tempo"; al comma

5; primo periodo, le parole: "nei casi previsti dal comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "nei casi previsti dal presente articolo" e sono soppresse, al secondo periodo, le parole: "di cui al comma 2".».

8.7/1

BASSOLI, BIANCO, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 8.7, sopprimere il comma 1-ter.

8.7/2

BOSCETTO

All'emendamento 8.7, al comma 1-ter aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288».

8.7

BATTAGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. La "Fondazione Gerolamo Gaslini", eretta a ente di diritto pubblico dalla legge 21 novembre 1950, n. 897, è trasformata in fondazione di diritto privato, ferme restando le finalità e le disposizioni di cui allo statuto approvato con decreto ministeriale 23 luglio 2002, ivi compresa l'alta vigilanza del Ministero dell'interno attesa la natura assistenziale dell'opera svolta. La fondazione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'ente di diritto pubblico. Le modifiche dello statuto sono approvate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico. Sono abrogati gli articoli 1e 6 della citata legge n. 897 del 1950.

1-ter. Al fine di potenziare l'attività di ricerca nel campo biomedico assicurando le necessarie sinergie a livello nazionale, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente nonché, eventualmente, dagli statuti il direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS è nominato dal Ministro della salute. La disposizione di cui al pre-

sente comma si applica agli incarichi conferti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

8.100

PASTORE, *relatore*

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: 2-ter. L'esecutività dei provvedimenti assunti dall'Agenzia Italiana del Farmaco che fissano il prezzo di rimborso dei medicinali generici non può essere antecedente alla data di scadenza dei diritti di brevetto individuata ai sensi del precedente comma 2-bis.».

8.100 (testo corretto)

PASTORE, *relatore*

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: "2-ter. L'esecutività dei provvedimenti assunti dall'Agenzia Italiana del Farmaco che fissano il prezzo di rimborso dei medicinali generici non può essere antecedente alla data di scadenza dei diritti di brevetto individuata ai sensi del precedente comma 2-bis."».

8.8

BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, VALLI, VALLARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, dopo le parole: "numero 3)." è inserita la seguente frase: "Salvi i casi previsti ai commi 5 e 6, il promotore della sperimentazione è autorizzato alla sperimentazione qualora, ottenuto il parere favorevole del comitato etico, alla scadenza del termine previsto non ha ricevuto nes-

suna comunicazione di motivate obiezioni da parte delle autorità competenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t) numeri 1) e 1-bis)''».

8.9

BODEGA, MAURO, Alberto FILIPPI, MAZZATORTA, VALLI, VALLARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I termini per l'acquisizione delle autorizzazioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 per la produzione di materie prime attive, da utilizzarsi esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi. Alle produzioni di cui al presente comma e a quelle avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 4-bis del medesimo decreto legislativo n. 219 del 2006».

8.0.1

Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni sulla tracciabilità dei principi attivi dei farmaci)

1. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma deve essere riportato lo stato o gli stati nei quali sono situati i siti produttori dei principi attivi.

2. Il Ministero della salute; con decreto da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i requisiti tecnici per l'adeguamento delle confezioni medicinali alle previsioni di cui al presente articolo.

3. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che realizzano i prodotti di cui al comma 1 si uniformano alle disposizioni del presente articolo entro il 31 dicembre 2011.

4. La distribuzione dei prodotti indicati al comma 1 e confezionati prima del 31 dicembre 2011 è consentita fino al 31 dicembre 2012».

8.0.2

Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Disposizioni sulla produzione di materie prime attive per la produzione di medicinali sperimentali)*

1. I termini per l'acquisizione delle autorizzazioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 per la produzione di materie prime attive, da utilizzarsi esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi. Alle produzioni di cui al presente comma e a quelle avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 4-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 219 del 2006.

2. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

''4-*bis*. La produzione di materie prime attive, da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA''».

8.0.3

BASSOLI, BIANCO, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Istituzione dei registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario)*

1. Al fine di acquisire la conoscenza dei rischi per la salute e di consentire la programmazione nazionale e regionale degli interventi sanitari volti alla tutela della collettività dai medesimi rischi, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario, come individuate dal Piano sanitario nazionale e dai Piani sanitari regionali, registri nominativi delle cause di morte e registri dei soggetti por-

tatori di protesi impiantabili; nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

2. I registri di cui al comma 1 sono istituiti, rispettivamente, per quelli nazionali, dal Ministero della salute con atto di natura regolamentare, e, per quelli regionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Gli atti istitutivi sono adottati in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche su schemi tipo«.

3. I requisiti di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario di cui al comma 1 raccolgono i dati anagrafici e sanitari relativi ai soggetti affetti dalle malattie così individuate a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

4. I registri nominativi delle, cause di morte di cui al comma 1 raccolgono i dati anagrafici e le cause di morte, inclusi dati sanitari relativi ai soggetti deceduti, a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

5. I registri dei portatori di protesi impiantabili di cui al comma 1 raccolgono i dati anagrafici dei soggetti portatori, i dati relativi alla patologia di base ed all'intervento di protesizzazione effettuato, nonché i dati relativi alle protesi utilizzate, questi ultimi anche attraverso correlazioni con i dati contenuti nel repertorio nazionale dei dispositivi medici. I dati sono utilizzati a scopo di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria e della spesa sostenuta per la stessa, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 22 e 94 del codice di cui al citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali trattati nell'ambito dei registri e le operazioni che possono essere eseguite sui medesimi, i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati. Sono individuate altresì le modalità con cui è garantito agli interessati in ogni momento l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del codice di cui al citato decreto legislativo n. 196 del 2003, e, in particolare, del diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che li riguardano.

7. In ogni caso i dati sanitari raccolti nell'ambito dei registri o di cui al comma 1 sono conservati in archivi cartacei e informatizzati separatamente da ogni altro dato personale e sono trattati con tecniche di cifratura o codici identificativi che consentano di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

8. Alla direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della salute, anche avvalendosi della commissione unica cui dispositivi medici e del supporto istituzionale dell'Istituto superiore di sanità, è affidata la valutazione dei dati raccolti attraverso i registri di cui al comma 1, nonché la predisposizione degli interventi conseguenti ritenuti necessari per il raggiungimento degli scopi ivi previsti. Alle attività di cui al presente comma si procede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

8.0.4

Ignazio MARINO, BIANCO, BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI, SOLIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 8-bis

(Abolizione delle certificazioni di idoneità al lavoro)

1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo dei seguenti certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro:

a) certificato di sana e robusta costituzione, di cui:

1) all'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

2) all'articolo 17, secondo comma, del regolamento di cui al regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

3) all'articolo 3, secondo comma, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

4) all'articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402;

b) limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato di idoneità per l'assunzione di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1668;

c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti, di cui:

1) all'articolo 4, primo comma, lettera e), del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

2) all'articolo 31, quinto comma, del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

3) all'articolo 5, secondo comma numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;

d) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, di cui:

1) all'articolo 2, primo comma, numero 4), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

2) all'articolo 11, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

3) all'articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

e) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1991, n. 81.

2. All'articolo 32 del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l'esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio stesso" sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: "Le suddette comunicazioni devono essere trascritte" sono sostituite dalle seguenti: "La suddetta comunicazione deve essere trascritta".

3. Per i lavoratori che rientrano nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, non trovano applicazione le disposizioni concernenti l'obbligo delle seguenti certificazioni attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro:

a) idoneità fisica al mestiere di fochino, di cui all'articolo 21, terzo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302;

b) idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore, di cui all'articolo 3, quarto comma, lettera b), del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, 1° marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 16 aprile 1974;

c) idoneità all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici; di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4°, del regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

4. Sono abrogate le disposizioni relative all'obbligatorietà dei seguenti certificati:

a) certificato sanitario per ottenere sovvenzioni contro la cessione del quinto della retribuzione, di cui all'articolo 3, primo comma, lettera f), della legge 19 ottobre 1956, n. 1224;

b) certificato per la vendita dei generi di monopolio, di cui all'articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

c) certificato di buona salute per la pratica delle attività sportive, di cui all'articolo 1, lettere a) e b); del decreto del Ministro della sanità 28 febbraio 1983:, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 15 marzo 1983.

5. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: "», muniti di idoneità fisica," sono soppresse.

6. La lettera e) dell'articolo 5, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e la lettera e) dell'articolo 2, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono abrogate.

7. All'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la lettera c) è abrogata.

8. La legge 22 giugno 1939; n. 1239, è abrogata.

9. L'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668 è abrogato».

8.0.5

Ignazio MARINO, BIANCO, BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI, SOLIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Certificazioni sanitarie per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica e per l'ammissione ai soggiorni per vacanza dei minori.
Medicina scolastica)*

1. L'articolo 303 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile-1994, n. 2, è sostituito dal seguente:

»Art. 303. – *(Esoneri dalle esercitazioni pratiche)*. – 1. L'esonero temporaneo o permanente, parziale o totale, dalle esercitazioni pratiche

è rilasciato dal capo dell'istituto scolastico, sentito il parere del docente della disciplina, sulla base della certificazione redatta dal medico curante, adeguatamente motivata. Per l'esonero temporaneo la certificazione ha una validità massima di trenta giorni. In caso di richieste superiori ai trenta giorni la certificazione, la cui quota di partecipazione al costo è a carico del richiedente, è demandata al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale competente.

2. L'esonero è concesso anche ai candidati privatisti agli esami da sostenere presso l'istituto sulla base della certificazione redatta dal medico curante''.

2. Per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori non è richiesta in alcun caso la presentazione del certificato sanitario. Ai genitori e agli esercenti la potestà parentale può essere richiesta l'autocertificazione sullo stato di salute dei minori.

3. In considerazione della attuale diversa organizzazione del servizio sanitario pubblico in materia di prevenzione e assistenza dei soggetti in età scolare e dell'istituzione della figura del pediatra di libera scelta, che vigila sullo stato di salute dei propri assistiti attraverso la periodica esecuzione dei bilanci di salute da eseguirsi almeno una volta all'anno, sono abrogati gli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264. Qualora entro un mese dalla nascita non sia stata fatta la scelta del pediatra, l'azienda sanitaria locale di residenza procede all'assegnazione al nuovo nato di un pediatra. Sono altresì abrogate le previsioni di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, in materia di tenuta dei registri di medicina scolastica, e al sesto comma dell'articolo 42 del medesimo regolamento, in materia di certificazione per la riammissione dopo cinque giorni di assenza per malattia. I servizi di prevenzione delle aziende sanitarie locali intervengono comunque in caso di rischi collettivi per la salute dei membri della comunità scolastica.

4. Per consentire la sorveglianza ed il controllo delle malattie infettive, il Ministro della salute, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad aggiornare l'elenco di cui al decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1991, in conformità alla decisione 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, e alla decisione 2002/253/CE della Commissione, del 19 marzo 2002».

8.0.6

Ignazio MARINO, BIANCO, BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI, SOLIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 8-bis

(Disposizioni in materia di polizia mortuaria)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con intesa da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di semplificazione in materia di polizia mortuaria disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e dalla legge 30 marzo 2001, n. 130.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono altresì definiti in sede di Conferenza unificata i principi fondamentali in materia funeraria che dovranno essere oggetto di regolamentazione statale inparticolare:

- a) l'uniformità del trattamento cadavere, delle ceneri e delle ossa umane sul territorio nazionale;
- b) l'uniformità di trattamento dei dati amministrativi concernenti i cadaveri;
- c) le modalità di organizzazione ed effettuazione del trasporto funebre».

8.0.7

CASOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Trasferimento alla società Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. delle funzioni svolte dalla Stazione Sperimentale per i combustibili)

1. Al fine di razionalizzare le attività di ricerca nel settore dei combustibili, in particolar modo riguardo a quelli derivati da fonti rinnovabili, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi europei fissati in termini di uso di combustibili di origine biologica, le funzioni della Stazione Sperimentale per i combustibili di cui all'allegato 2 del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, sono trasferite alla società Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione ed innovazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie».

8.0.8

LATRONICO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Semplificazione nell'erogazione dei servizi al cittadino)

1. Al fine di conseguire maggiore efficienza, tempestività e uniformità su tutto il territorio nazionale nell'erogazione di servizi pubblici e di consentire agli utenti la semplificazione nel relativo accesso, le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali possono stipulare, nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per l'erogazione dei servizi pubblici delegati.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e della semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le aree dei servizi pubblici, anche a valore aggiunto, che possono essere oggetto delle convenzioni di cui al comma 1, il livello e le modalità delle relative prestazioni, le caratteristiche che i soggetti erogatori dei servizi di cui al comma 1 devono avere al fine di garantire su tutto il territorio nazionale prestazioni uniformi, tempestive e di qualità nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni nonché in conformità delle previsioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto previsto ai commi prece-

denti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

8.0.100

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. La Fondazione Gerolamo Gaslini con sede in Genova, eretta in ente di diritto pubblico con legge 21 novembre 1950, n. 897, è trasformata in fondazione di diritto privato. La Fondazione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'ente di diritto pubblico.».

8.0.101

CURSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al fine di favorire lo sviluppo economico e per una correzione dell'andamento dei conti pubblici, in particolare nell'ambito della spesa sanitaria, all'articolo 122 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

al secondo periodo, dopo le parole: "all'AIFA il numero" inserire il termine: "esatto" e dopo le parole: "dei sanitari visitati dai propri informatori scientifici nell'anno precedente" sono inserite le seguenti: "comprovato da una verifica di conformità annuale, ai sensi degli articoli 113, comma 1, lettera b) e 119, comma 1, e dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003.».

Art. 9.**9.100**PASTORE, *relatore**Sopprimere l'articolo.*

9.1

GRANAIOLA, BIANCO, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI

Sopprimere l'articolo.

9.2

PARDI, DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

9.3PASTORE, *relatore**Sopprimere il comma 1 e, conseguentemente, sostituire l'articolo 16 con il seguente:*

«Art. 16. - (*Semplificazione in materia di nautica da diporto*). – 1. Al codice della nautica da diporto di cui decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:

”1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali, ivi comprese le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, quella esercitata a scopi commerciali, nonché quella prevista dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172”.

b) dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

''Art 14-bis. - (*Strutture turistico ricreative*). – 1. Ferma restando l'osservanza della normativa statale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i pontili galleggianti, a carattere stagionale; pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita; nel rispetto della disciplina paesaggistica e ambientale, concessione demaniale marittima o lacuale, anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale. Sono comunque fatte salve le competenze regionali in materia di demanio marittimo, lacuale e fluviale''».

Consequentemente il comma 1 dell'articolo 9 è soppresso.

9.3 testo corretto/1

BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, VALLI

All'emendamento 9.3 (testo corretto), apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso «Art. 16» alla lettera a), comma 1, dopo le parole: «per fini commerciali,» *inserire le seguenti:* «mediante le unità da diporto di cui all'articolo 3 del presente codice» *e sopprimere le parole:* «destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche»;

b) alla lettera a), comma 2, dopo la parola: «lucro,» *inserire la seguente:* «, nonché» *e sostituire le parole:* «nonché quella prevista dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172» *con le seguenti:* «anche mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista».

9.3 testo corretto/2

GRANAIOLA

All'emendamento 9.3 (testo corretto), al capoverso «Art. 16», sopprimere la lettera b).

9.3 (testo corretto)PASTORE, *relatore*

Sopprimere il comma 1 e, conseguentemente, sostituire l'articolo 16 con il seguente:

«Art. 16. - (*Semplificazione in materia di nautica da diporto*). – 1. Al codice della nautica da diporto di cui decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:

''1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali, ivi comprese le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, quella esercitata a scopi commerciali, nonché quella prevista dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172''.

b) nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

''Art 14-bis. - (*Strutture turistico-ricreative*). – 1. Ferma restando l'osservanza della normativa statale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i pontili galleggianti, a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita, nel rispetto della disciplina paesaggistica e ambientale, concessione demaniale marittima o lacuale, anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale. Sono comunque fatte salve le competenze regionali in materia di demanio marittimo, lacuale e fluviale''».

9.4

PARDI, DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette».

Consequentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dalle disposizioni di cui al presente comma sono escluse

le strutture e gli interventi ricadenti all'interno delle aree naturali protette e delle aree marine di reperimento».

9.5

PARDI, DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, dopo le parole: «aree naturali protette» aggiungere le seguenti: «e salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale».

9.6

PARDI, DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La realizzazione delle strutture di cui al presente comma è comunque sottoposta al preventivo parere della locale Capitaneria di porto, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza».

9.7

FLUTTERO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le parole "si disfi" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di seguito denominato decreto legislativo n. 152, si interpretano nel senso di qualsiasi comportamento attraverso il quale una sostanza, un materiale o un bene vengono abbandonati in un luogo pubblico o sottoposto ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C alla parte IV decreto legislativo n. 152. Sono fatti salvi i comportamenti posti in essere dai soggetti incaricati al ritiro degli elenchi abbonati e dei relativi presso gli utenti telefonici sino alla consegna ai soggetti autorizzati alle operazioni di cui agli allegati B e C alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152».

9.8/1

BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, VALLI

All'emendamento 9.8, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto il presente comma» con le seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

b) al comma 3, le parole: «del provvedimento di classificazione» sono sostituite dalle seguenti: «della denuncia di cui al comma 1»;

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano se la nuova classificazione è di livello inferiore a quello precedente».

9.8

BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, VALLI, VALLARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente comma:

''5-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano se la nuova classificazione è di livello inferiore a quello precedente''».

Conseguentemente la rubrica dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente: «Semplificazione in materia ambientale, paesaggistica e sismica».

9.0.1

BUBBICO, BIANCO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e di imprese)

1. Allo scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese, i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la con-

cessione di benefici devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* degli atti di cui al comma 1, gli stessi sono pubblicati nei siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalità definiti con regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il mancato adempimento di quanto previsto ai commi 1 e 2 è valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. L'organismo indipendente di valutazione della *performance* di ciascuna amministrazione verifica l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 al fine di proporre la valutazione dei dirigenti di vertice ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione annuale nella quale verifica lo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e valuta il loro impatto in termini di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e per le imprese, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati.

5. Con il regolamento di cui al comma 2 sono individuate le modalità di presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese per la mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

9.0.2

BUBBICO, BIANCO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di analisi dell'impatto della regolamentazione)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono inseriti i seguenti:

''5-bis. In ogni caso, le amministrazioni proponenti allegano agli schemi di atti normativi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio

dei ministri l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti normativi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

5-ter. L'amministrazione proponente non può introdurre nuovi oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese senza dimostrare di averne ridotti o eliminati altri, anche mediante un nuovo atto normativa, per un pari importo stimato.

5-quater. Gli schemi di atti normativi che non rispettano le disposizioni contenute nei commi *5-bis* e *5-ter* non possono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio dei ministri''.

2. Per ciascun onere informativo di cui al comma *5-bis* dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, introdotto dal presente articolo deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, secondo criteri individuati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

9.0.3/1

BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, VALLI

All'emendamento 9.0.3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Al fine di favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di intesa con la Conferenza Unificata Stato-regioni, città e autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono aggiornate le prescrizioni tecniche per gli edifici pubblici e privati e gli spazi e servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità; a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236».

9.0.3

BODEGA, MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, VALLI, VALLARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Semplificazioni in materia di barriere architettoniche)*

1. Dopo l'articolo 1121 del codice civile inserito il seguente:

''Art. 1121-bis. - *(Innovazioni in materia di barriere architettoniche).*

– 1. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1120 e 1121 e fatto salvo il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo nei casi di beni vincolati, la costruzione degli impianti ascensore e delle altre innovazioni dirette ad eliminare le barriere architettoniche è comunque consentita nelle parti comuni degli edifici e delle loro pertinenze, a prescindere dal parere delle assemblee condominiali, anche in parziale difformità degli strumenti urbanistici, a condizione che sia acquisito il parere favorevole dell'ufficio tecnico comunale.

2. L'adesione alla realizzazione delle opere e degli impianti è libera, fatto salvo l'esonero da qualsiasi contributo nelle spese di realizzazione e di gestione da parte dei condomini che non intendono trarne vantaggio. La fruizione degli impianti e delle opere è limitata ai condomini che hanno sostenuto finanziariamente la progettazione e la costruzione e che sostengono la gestione e manutenzione degli stessi, fatto salvo il diritto degli altri condomini e ai loro eredi o aventi causa di partecipare ai vantaggi delle innovazioni, versando l'importo corrispondente alla quota originaria della spesa per la realizzazione delle innovazioni medesime, aggiornata secondo i dati ISTAT''».

9.0.4

BODEGA, MAURO, LEONI, MAZZATORTA, VALLI, VALLARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Semplificazione in materia urbanistica)*

1. All'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

''3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 6, per gli

edifici adibiti a civile abitazione, i comuni stessi valutano se, in base alla presenza delle opere di cui al comma 2 ovvero alla previsione di realizzazione delle medesime secondo gli strumenti urbanistici, nonché alle relative valutazioni previsionali di clima acustico, ove necessarie ai sensi del comma 3, può essere omessa, la presentazione della relazione acustica ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire''».

Art. 10.

10.100

PASTORE, *relatore*

Sopprimere l'articolo.

10.1

MAZZATORTA, BODEGA, MAURO, VALLI, VALLARDI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: «è effettuata con modalità telematiche» con le seguenti: «può essere effettuata anche con modalità telematiche»;

b) al comma 1 sopprimere la lettera c);

c) al comma 3, dopo le parole: «successive modificazioni» sopprimere le seguenti parole: «e il terzo comma del citato articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978».

10.2

MAZZATORTA, BODEGA, MAURO, VALLI, VALLARDI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis) all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, N. 191, al quarto comma le parole: ''di una somma da euro 103 a euro 1.549'' sono sostituite dalle seguenti: ''di una somma da euro 500 a euro 5.000''».

10.3

MAZZATORTA, BODEGA, MAURO, VALLI, VALLARDI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis) all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, N. 191, al comma 1 dopo le parole: "o di riconoscimento" aggiungere le seguenti: "o, se straniero, del titolo di soggiorno"».

10.4

MAZZATORTA, BODEGA, MAURO, VALLI, VALLARDI

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).***10.5**

MAZZATORTA, BODEGA, MAURO, VALLI, VALLARDI

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al secondo comma dopo le parole: "una somma da 160 a 1.100 euro" sono sostituite dalle seguenti: "una somma da 500 a 5.000 euro"».

10.6

MAZZATORTA, BODEGA, MAURO, VALLI, VALLARDI

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al secondo comma dopo le parole: "di identificazione" sono inserite le seguenti: "e il titolo del soggiorno"».

10.7

MAZZATORTA, BODEGA, MAURO, VALLI, VALLARDI

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Qualsiasi variazione rispetto alla comunicazione di cui al presente articolo, inclusa la cessazione del rapporto di ospitalità, deve essere comunicata in

forma scritta all'autorità di pubblica sicurezza, entro quarant'otto ore, nel rispetto delle modalità di cui al comma 2''».

10.8

MAZZATORTA, BODEGA, MAURO, VALLI, VALLARDI

Al comma 2, lettera b) capoverso 2-ter, sostituire le parole: «è effettuata» con le seguenti: «può essere effettuata».

10.9

MAZZATORTA, BODEGA, MAURO, VALLI, VALLARDI

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

''2-ter la violazione è accertata dalla Polizia locale del comune ove si trova l'immobile. I proventi delle sanzioni sono devoluti al Comune''».

Art. 11.

11.500

PASTORE, *relatore*

Sopprimere l'articolo.

11.1

Marco FILIPPI, BIANCO, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI

Sopprimere l'articolo.

11.100/1

Marco FILIPPI, DELLA MONICA, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BIANCO

All'emendamento 11.100, sopprimere il comma 1.

11.100/2

Marco FILIPPI, DELLA MONICA, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BIANCO

All'emendamento 11.100, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 4 dell'articolo 41 è soppresso;
- b) all'articolo 42, sostituire il comma 2 con il seguente:

''2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere dimostrati'';

- c) all'articolo 42 sostituire il comma 4 con il seguente:

''4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo sono provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara'';

- d) sostituire l'articolo 46 con i seguenti:

''Art. 46. – 1. Gli operatori economici che partecipano alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture possono presentare autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive in luogo della documentazione prevista dagli articoli da 38 a 45 del presente Capo per l'attestazione dei requisiti di idoneità.

2. Le stazioni appaltanti chiedono al solo operatore economico aggiudicatario la presentazione della documentazione probatoria dei requisiti di cui agli articoli da 38 a 45 del presente Capo. L'aggiudicatario può optare per la trasmissione elettronica della documentazione probatoria. Qualora ne ricorra la necessità, le stazioni appaltanti invitano l'aggiudicatario a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

3. L'aggiudicatario che non sia in grado di comprovare, entro dieci giorni dalla richiesta, il possesso dei requisiti di cui agli articoli da 38 a 45 del presente Capo richiesti nel bando di gara, è soggetto al pagamento

di una sanzione commisurata proporzionalmente al valore dell'appalto, definita dalla stazione appaltante in sede di gara, nonché alla sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di tre anni.

4. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, la gara viene affidata all'operatore economico risultato secondo migliore offerente.

Art. 46-*bis*. – 1. Le stazioni appaltanti non possono richiedere agli operatori economici certificati e documenti già in possesso della pubblica amministrazione.

2. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ulteriore documentazione, oltre quella prevista dalla presente normativa, pena la nullità della procedura di gara.

3. Le stazioni appaltanti devono consentire agli operatori economici l'accesso in via telematica a tutta la documentazione relativa alla gara di appalto”.

e) all'articolo 48, comma 1, sopprimere l'ultimo capoverso e al comma 1-*bis* sopprimere le seguenti parole: ”la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o”».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 6.

11.100/3

MARCO FILIPPI, DELLA MONICA, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BIANCO

All'emendamento 11.100, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 140 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: ”prevedono nel bando di gara che” sono soppresse e dopo le parole: ”risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo” sono aggiunte le seguenti: ”o per decadenza dell'attestazione di qualificazione”;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

”2-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di servizi e forniture”;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: ”Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore, risoluzione del contratto per grave inadempimento o per decadenza dell'attestazione di qualificazione»”.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 6.

11.100/100

PASTORE, *relatore*

All'emendamento 11.100, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) alla lettera b), numero 3, capoverso "2", terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ", fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma I-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.";

c) alla lettera d), punto 1, capoverso "7", sostituire le parole: "l'invito è rivolto ad almeno dieci soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero" con le seguenti: "l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri." ed aggiungere in fine il seguente periodo: "L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto 5 (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui all'articolo 122, commi 3 e 5, entro cinque giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1";

d) alla lettera g), capoverso "19-bis", sopprimere le parole: ", ovvero la costituzione di una società mista per l'esecuzione in qualsiasi forma di lavori pubblici.";

e) dopo la lettera o) inserire la seguente: "o-bis) all'articolo 206, comma 1, dopo le parole: "nell'invito a presentare offerte; 87; 88;" aggiungere le seguenti "95; 96;".

11.100/4

MARCO FILIPPI, DELLA MONICA, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BIANCO

All'emendamento 11.100, al comma 1, sopprimere la lettera b).

11.100/5

D'ALIA

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera b), n 1, punto 1.2) sopprimere le parole: «quando il reato è stato depenalizzato ovvero».

11.100/6

Marco FILIPPI, DELLA MONICA, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BIANCO

All'emendamento 11.100, al comma 1, la lettera b), numero 1) sopprimere il punto 1.3).

11.100/7

CICOLANI

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera b) numero 1), punto 1.3), capoverso «e)», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio»; e al numero 3), capoverso «2», secondo periodo sopprimere le parole: «Ai fini del comma 1, lettera e) si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni».

11.100/8

D'ALIA

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera b), n. 2, capoverso «1-ter.», sostituire le parole: «In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione,» con le seguenti: «In caso di presentazione di falsa documentazione ai sensi dei commi 3 e 4 o nel caso in cui la dichiarazione di cui ai commi 2 e 5 rientri in una delle previsioni dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,».

11.100/9

CICOLANI

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera b) n. 2), al comma 1-ter prima delle parole: «In caso di presentazione di falsa» inserire seguenti periodi: «1-ter. Sono esclusi dalla procedura di gara i concorrenti che presentano documenti falsi o rendano dichiarazioni false con lo scopo di sottacere la sussistenza delle cause di esclusione di cui al comma 1 ovvero previste da altre norme di legge. Ai fini del presente articolo ed inderogabilmente la falsità delle dichiarazioni termina l'esclusione dalla gara e la segnalazione all'Autorità solo se le circostanze in tutto o in parte non dichiarate avrebbe determinato, in caso di dichiarazione completa, l'esclusione del concorrente dalla gara».

11.100/10

MARCO FILIPPI, DELLA MONICA, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BIANCO

All'emendamento 11.100, al comma 1, la lettera b), sopprimere il numero 3).

11.100/11

CICOLANI

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera b) n. 3), al capoverso 2, prima delle parole: «Il candidato o il concorrente attesta il possesso» inserire le seguenti: «Fermo quanto previsto al comma 1-ter,».

11.100/12

MENARDI

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera b), punto 3) capoverso 2 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai fini del comma 1, lettera e), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. Nelle more dell'emanazione del D.P.R di cui al citato comma 1-bis dell'articolo 27, si intendono gravi le infrazioni definitivamente accertate alle norme in

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultati dai dati in possesso dell'Osservatorio».

11.100/13

D'ALIA

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera b), numero 3, capoverso 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «quando il reato è stato depenalizzato ovvero».

11.100/14

MENARDI

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera b), punto 3), quarto periodo, sostituire le parole da: «Ai fini del comma 1, lettera i)» fino a: «legge 22 novembre 2002, n. 266» con le seguenti: «Ai fini del comma 1, lettera i) si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del Durc ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 3 del decreto ministeriale 24 ottobre 2007. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5 per cento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione e, comunque, uno scostamento inferiore ad euro 100,00 fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del Durc».

11.100/15

D'ALIA

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera b), numero 3, capoverso 2, quarto periodo, sostituire le parole: «; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.» con le seguenti: «; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, attestano il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva e, laddove si qualifichino, ad essi si applica l'articolo 47, comma 2».

11.100/16

D'ALIA

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera b), numero 3, capoverso 2, quinto periodo, sostituire le parole: «con alcun soggetto» con le seguenti: «con alcun soggetto partecipante alla medesima procedura».

11.100/17

VICARI

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera b), punto 3), dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 118, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

''3-bis. Quanto previsto dal comma precedente si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni siano pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero in base allo stato di avanzamento forniture''».

11.100/18

INCOSTANTE, ADAMO

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera b), numero 1, sopprimere la lettera c).

11.100/19

LATRONICO

All'emendamento 11.100, capoverso, comma 1, lettera b), numero 1), dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) alla lettera g), dopo le parole: ''che hanno commesso violazioni'' aggiungere le seguenti parole: ''gravi. Si considerano gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello stabilito dall'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602''».

11.100/20

CICOLANI

All'emendamento 11.100, al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 1, dopo le parole: "specifica gara" sono aggiunte le seguenti: ", appalto o subappalto"».

11.100/21

CICOLANI

All'emendamento 11.100, al comma 1, dopo il punto c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 87 del decreto legislativo 12 aprile 2009, n. 163, al comma 1, le parole: "che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara" sono sostituite con le seguenti: "più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera di invito, che concorrono a formare un importo non inferiore all'80 per cento di quello posto a base d'asta"».

11.100/22

ADAMO, INCOSTANTE

All'emendamento 11.100, al comma 1, sopprimere le lettere d) e e).

11.100/23

Marco FILIPPI, DELLA MONICA, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BIANCO

All'emendamento 11.100, al comma 1, sopprimere la lettera d).

11.100/24

ADAMO, INCOSTANTE

All'emendamento 11.100, al comma 1, sopprimere la lettera d).

11.100/25

ADAMO, INCOSTANTE

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera d), sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) il comma 7 è sostituito dal seguente:

''7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno tre soggetti».

11.100/101

VIZZINI

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera d), sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I lavori di importo complessivo non superiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno dieci soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento deve essere pubblicato, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 5 giorni dall'aggiudicazione definitiva. L'avviso deve contenere, oltre all'indicazione dell'impresa aggiudicataria, l'indicazione dell'elenco delle imprese invitate e di quelle che hanno formulato l'offerta.»».

11.100/26

BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, VALLI

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera d), punto 1), sostituire le parole: «dieci soggetti» con le seguenti: «cinque soggetti».

11.100/27

INCOSTANTE, ADAMO

All'emendamento 11.100, al comma 1, sopprimere la lettera e).

11.100/28

LATRONICO

All'emendamento 11.100, al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 124 dopo il comma 7 è inserito il seguente:

''7-bis. I servizi e le forniture di importo pari o inferiori a 50.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero''».

11.100/29

LATRONICO

All'emendamento 11.100, al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 124, al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferma restando la normativa vigente in materia di lotta alla criminalità mafiosa, le stazioni appaltanti effettuano i controlli sulle dichiarazioni sostitutive acquisite in sede di gara ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71, comma primo, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445».

Conseguentemente, all'articolo 125, comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferma restando la normativa vigente in materia di lotta alla criminalità mafiosa le stazioni appaltanti effettuano i controlli sulle

dichiarazioni sostitutive acquisite in sede di gara ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71, comma primo, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445».

11.100/30

MARCO FILIPPI, DELLA MONICA, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BIANCO

All'emendamento 11.100, al comma 1, sopprimere la lettera f).

11.100/31

MARCO FILIPPI, DELLA MONICA, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BIANCO

All'emendamento 11.100, al comma 1, sopprimere la lettera g).

11.100/32

MENARDI

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto».

Conseguentemente, al successivo periodo sopprimere le parole: «in difetto».

11.100/33

INCOSTANTE, ADAMO

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera h), capoverso «5-bis», sostituire le parole: «novanta» con le seguenti: «sessanta».

11.100/34

MARCO FILIPPI, DELLA MONICA, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BIANCO

All'emendamento 11.100, al comma 1, sopprimere la lettera i).

11.100/35

ADAMO, INCOSTANTE

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera i), comma 2, capoverso «5-bis», sostituire le parole: «novanta» con le seguenti: «sessanta».

11.100/36

MARCO FILIPPI, DELLA MONICA, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BIANCO

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 1).

11.100/37

MARCO FILIPPI, DELLA MONICA, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BIANCO

All'emendamento 11.100, al comma 1, sopprimere la lettera m).

11.100/38

MARCO FILIPPI, DELLA MONICA, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BIANCO

All'emendamento 11.100, al comma 1, sopprimere la lettera n).

11.100/39

MARCO FILIPPI, DELLA MONICA, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BIANCO

All'emendamento 11.100, al comma 1, sopprimere la lettera o).

11.100/40

CICOLANI

All'emendamento 11.100, dopo il punto o), inserire il punto:

«o-bis) all'articolo 241 del D.Lgs 12-4-2006, n. 163, il comma 5 è sostituito dal seguente:

''Il presidente del collegio arbitrale è scelto dalle parti o, su loro mandato, dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce, muniti di precipui requisiti di indipendenza, e comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di una delle parti del nuovo giudizio o di suo difensore in altro giudizio arbitrale, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico. La nomina del presidente del collegio effettuata in violazione del presente articolo determina la nullità del lodo ai sensi dell'articolo 829, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile''».

11.100/41

MARCO FILIPPI, DELLA MONICA, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BIANCO

All'emendamento 11.100, al comma 1, sopprimere la lettera p).

11.100/42

MARCO FILIPPI, DELLA MONICA, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BIANCO

All'emendamento 11.100, sopprimere i commi da 2 a 6.

11.100

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 11.***(Semplificazioni in materia di contratti pubblici)*

1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 15-ter, dopo le parole: «delle decisioni Eurostat» sono aggiunte le seguenti: «ed in particolare della decisione Eurostat 11 febbraio 2004»;

b) all'articolo 38:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera b), le parole: «il socio» sono sostituite dalle seguenti: «i soci»;

1.2) alla lettera c), nel primo periodo, le parole: «del socio» sono sostituite dalle seguenti: «dei soci» e, nel secondo periodo, le parole: «resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima»;

1.3) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro»;

1.4) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti.»;

1.5) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.»;

1.6) la lettera *m-bis*) è sostituita dalla seguente:

«*m-bis*) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-*quater*, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.»;

2) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che sussistano dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della falsa documentazione presentate, dispone l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai fini del comma 1, lettera e), si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; ai medesimi fini, i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1 del presente codice, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera *m-quater*), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in situazione di controllo di cui all'ar-

ticolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.»;

c) all'articolo 40, dopo il comma 9-ter, è aggiunto il seguente:

«9-quater. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorità che, se ritiene che sussistano dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della falsa documentazione presentate, dispone l'iscrizione nel casellario informatico, di cui all'articolo 7, comma 10, ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.»;

d) all'articolo 122:

1) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno dieci soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.»;

2) il comma 7-bis è abrogato;

e) all'articolo 123, comma 1, le parole: «milione 1» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 1500000»;

f) all'articolo 140:

1) nella rubrica le parole: «per grave inadempimento dell'esecutore» sono soppresse;

2) al comma 1, primo periodo, le parole: «prevedono nel bando di gara che» sono soppresse e le parole: «per grave inadempimento del medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 135 e 136»;

g) all'articolo 153, i commi 19 e 20 sono sostituiti dai seguenti:

«19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la pre-

disposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, è inserito nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8 e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Il promotore, se non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Il promotore, se non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti cui al comma 9.

19-bis. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-bis, ovvero la costituzione di una società mista per l'esecuzione in qualsiasi forma di lavori pubblici.

20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finan-

ziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.»;

h) all'articolo 165, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.»;

i) all'articolo 166:

1) al comma 3, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti «sessanta giorni»;

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.»;

l) all'articolo 167, comma 10, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

m) all'articolo 168:

1) al comma 2, quarto periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;

3) al comma 4, primo periodo, le parole «novantesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «sessantesimo giorno»;

4) al comma 6, primo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

n) all'articolo 170, comma 3, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

o) all'articolo 176, comma 20, primo periodo, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

p) all'articolo 253:

1) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013» e, al terzo periodo, dopo la parola: «anche» sono inserite le seguenti: «alle im-

prese di cui all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonché»;

2) al comma 15-*bis*, le parole: «31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

3) dopo il comma 20 è inserito il seguente:

«20-*bis*. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28.»;

4) al comma 21, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La verifica è conclusa entro il 31 dicembre 2011. In sede di attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, e all'articolo 40, comma 4, lettera g)».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera e), si applicano a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco annuale per l'anno 2012.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), non si applicano alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 153, commi 19 e 20, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione previgente.

5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere h) e i), numero 2), si applicano con riferimento alle delibere CIPE pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere i), numero 1), l), m) e n), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle regioni, da tutte le pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore della presente legge.»

11.2/1

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, BIANCO

All'emendamento 11.2, al capoverso «Art. 11», sopprimere il comma 1.

11.2/2

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI,
SIRCANA, VIMERCATI, BIANCO

*All'emendamento 11.2, al capoverso «Art. 11», sopprimere il comma
2.*

11.2/3

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI,
SIRCANA, VIMERCATI, BIANCO

*All'emendamento 11.2, al capoverso «Art. 11», sopprimere il comma
3.*

11.2/4

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI,
SIRCANA, VIMERCATI, BIANCO

*All'emendamento 11.2, al capoverso «Art. 11», sopprimere il comma
4.*

11.2/5

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI,
SIRCANA, VIMERCATI, BIANCO

*All'emendamento 11.2, al capoverso «Art. 11», sopprimere il comma
5.*

11.2/6

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI,
SIRCANA, VIMERCATI, BIANCO

*All'emendamento 11.2, al capoverso «Art. 11», sopprimere il comma
6.*

11.2/7

VIZZINI

All'emendamento 11.2, comma 1, lettera c), sostituire il punto n. 1) con il seguente:

«1) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I lavori di importo complessivo non superiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno dieci soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento deve essere pubblicato, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 5 giorni dall'aggiudicazione definitiva. L'avviso deve contenere, oltre all'indicazione dell'impresa aggiudicataria, l'indicazione dell'elenco delle imprese invitate e di quelle che hanno formulato l'offerta.»».

11.2

GRILLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 15-*ter*, dopo le parole: "delle decisioni Eurostat" sono aggiunte le seguenti: "ed in particolare della decisione Eurostat 14 febbraio 2004";

b) all'articolo 38 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

a) alla lettera b), le parole: "il socio" sono sostituite dalle seguenti: "i soci";

b) alla lettera c), le parole: "del socio" sono sostituite dalle seguenti: "dei soci"; le parole: "resta salva in ogni caso applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima";

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

”e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme In materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro”;

d) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

”h) nei cui confronti risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti”;

e) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

”l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n 68”;

f) la lettera m-bis) è abrogata;

2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

”1-ter. Sono esclusi dalla procedura di gara i concorrenti che presentano documenti o dichiarazioni falsi, ovvero non presentano i documenti o le dichiarazioni prescritti a pena di esclusione dal presente codice, da altre leggi richiamate nel bando o dagli atti di gara. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

”2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai fini del comma 1, lettera e) si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni, dalla legge 22

novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera *m-quater*, il concorrente allega, alternativamente: *a)* la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo o di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; *b)* la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; *c)* la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica»;

c) all'articolo 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 7 è sostituito dal seguente:

''7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 51, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero;

2) il comma *7-bis* è abrogato;

d) all'articolo 123, comma 1, le parole: ''un milione'' sono sostituite dalle seguenti: ''1,5 milioni'';

e) all'articolo 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4 le parole: '', per effetto di circostanze eccezionali,'' sono soppresse; le parole: ''superiori al dieci per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''superiori al tredici per cento'' e le parole: ''eccedente il dieci per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''eccedente il tredici per cento'';

2) al comma 5 le parole: ''10 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''tredici per cento'';

f) all'articolo 140, comma 1, primo periodo, le parole: ''prevedono nel bando di gara che'' sono soppresse e le parole: ''potranno interpellare'' sono sostituite dalla seguente: ''interpellano'';

g) all'articolo 153, i commi 19 e 20, sono sostituiti dai seguenti:

''19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione dei lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati

dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico finanziario asseverato da una banca e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno B prestare una cauzione nella misura dell'impono di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste la proposta non può essere valutata di pubblico interesse dopo le modifiche, il progetto è posto in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97, e il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di una gara, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore; devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione; il piano economico finanziario asseverato da una banca, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9.

19-bis La proposta di cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-bis, ovvero la costituzione di una società mista per l'esecuzione in qualsiasi forma di lavori pubblici.

20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90,

comma 2, lettera *b*), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale'';

h) all'articolo 165, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

''5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a base di gara In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato'';

i) all'articolo 166 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti ''sessanta giorni'';

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

''5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione dei progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato'';

1) all'articolo 167, comma 10, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''sessanta giorni'';

m) all'articolo 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, quarto periodo, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''sessanta giorni'';

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: ''sessanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''quaranta cinque giorni'';

3) al comma 4, primo periodo, le parole: ''novantesimo giorno'' sono sostituite dalle seguenti: ''sessantesimo giorno'';

4) al comma 6, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

n) all'articolo 170, comma 3, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''sessanta giorni'';

o) all'articolo 116, comma 20, primo periodo, le parole: ''comma 5'' sono sostituite dalle seguenti: ''comma 2'';

p) all'articolo 253 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 9-*bis*, primo e secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013", e, al terzo periodo, dopo la parola: "anche" sono aggiunte le seguenti: "alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico organizzativo, nonché";

2) al comma 15-*bis* le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

3) dopo il comma 20 è inserito il seguente:

"20-*bis* Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28";

4) al comma 21 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La verifica è conclusa entro il 31 dicembre 2011. In sede di attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, e all'articolo 40, comma 4, lettera g)".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *b*), *c*) e *f*) si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *d*), si applicano dalla formazione dell'elenco annuale per l'anno 2012.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *e*), si applicano a partire dal decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di rilevazione delle variazioni percentuali per l'anno 2010, da adottarsi entro il 31 marzo 2011, ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2010. Restano ferme la precedente disciplina per il calcolo delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti riferite agli anni precedenti al 2010 e le rilevazioni effettuate con i precedenti decreti ministeriali ai sensi del predetto articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *h*) e *i*), numero 2), si applicano con riferimento alle delibere CIPE pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *i*), numero 1), *l*), *m*) e *n*), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti alla Regioni, da tutte le pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

11.3

Marco FILIPPI, BIANCO, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 11. – 1. L'articolo 140 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "prevedono nel bando di gara che" sono soppresse e dopo le parole: "risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo" sono aggiunte le seguenti: "o per decadenza dell'attestazione di qualificazione";

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di servizi e forniture";

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore, risoluzione del contratto per grave inadempimento o per decadenza dell'attestazione di qualificazione"».

11.4

Marco FILIPPI, BIANCO, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 11. – 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'articolo 41 è soppresso;

b) all'articolo 42, sostituire il comma 2, con il seguente:

"2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere dimostrati";

c) all'articolo 42 sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo sono provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara";

d) sostituire l'articolo 46, con i seguenti:

”Art. 46. – 1. Gli operatori economici che partecipano alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture possono presentare autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive in luogo della documentazione prevista dagli articoli da 38 a 45 del presente Capo per l’attestazione dei requisiti di idoneità.

2. Le stazioni appaltanti chiedono al solo operatore economico aggiudicatario la presentazione della documentazione probatoria dei requisiti di cui agli articoli da 38 a 45 del presente Capo. L’aggiudicatario può optare per la trasmissione elettronica della documentazione probatoria. Qualora ricorra la necessità, le stazioni appaltanti invitano l’aggiudicatario a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

3. L’aggiudicatario che non sia in grado di comprovare, entro dieci giorni dalla richiesta; il possesso dei requisiti di cui agli articoli da 38 a 45 del presente Capo richiesti nel bando di gara, è soggetto al pagamento di una sanzione commisurata proporzionalmente al valore dell’appalto, definita dalla stazione appaltante in sede di gara, nonché alla sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di tre anni.

4. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, la gara viene affidata all’operatore economico risultato secondo migliore offerente.

Art. 46-bis. – 1. Le stazioni appaltanti non possono richiedere agli operatori economici certificati e documenti già in possesso della pubblica amministrazione.

2. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ulteriore documentazione, oltre quella prevista dalla presente normativa, pena la nullità della procedura di gara.

3. Le stazioni appaltanti devono consentire agli operatori economici l’accesso in via telematica a tutta la documentazione relativa alla gara di appalto”.

e) all’articolo 48, comma 1, sopprimere l’ultimo capoverso e al comma 1-bis sopprimere le seguenti parole: ”la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o”».

11.5

PARDI, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 11. – 1. All’articolo 140 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, prime periodo, dopo le parole: "risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo" sono aggiunte le seguenti: "nonché le per decadenza dell'attestazione di qualificazione,";

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore, risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore o per decadenza dell'attestazione di qualificazione".».

11.6/1

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, BIANCO

All'emendamento 11.6, sostituire le parole da: «g), del comma 1» fino a: «gravi» con le seguenti: «i), del comma 1, dell'articolo 38, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sopprimere la parola: "gravi"».

11.6

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla lettera g), del comma 1, dell'articolo 38, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "che hanno commesso violazioni" aggiungere la parola: "gravi"».

11.7

PARDI, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Ai comma1, sopprimere la lettera b).

11.8

MARCO FILIPPI, BIANCO, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

11.9/1

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, BIANCO

All'emendamento 11.9, al capoverso 2-bis, sopprimere il comma 19.

11.9/2

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, BIANCO

All'emendamento 11.9, al capoverso 2-bis, sopprimere il comma 19-bis.

11.9/3

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, BIANCO

All'emendamento 11.9, al capoverso 2-bis, sopprimere il comma 20.

11.9

GRILLO, CICOLANI, BALDINI, BORNACIN, BUTTI, CAMBER, GALLO, IZZO, MENARDI, MUSSO, ZANETTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I commi 19 e 20 dell'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono sostituiti dai seguenti:

”19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione dei lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità anche non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione o

approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare; una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Dopo le modifiche, il progetto è posto in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97, e il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di una gara, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore; devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9.

19-bis. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-bis, ovvero la costituzione di una società mista per l'esecuzione in qualsiasi forma di lavori pubblici.

20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90,

comma 2, lettera *b*), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale».

11.0.100

PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure per favorire la trasparenza nei contratti pubblici)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 sono sopresse le parole da: "si avvale" fino alle parole: "da altre norme";

b) al comma 4, alla lettera *a*), sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonché ogni altro dato ritenuto utile per l'attività di vigilanza";

c) al comma 8, le parole da: "Le stazioni appaltanti" fino a: "150.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a inserire nella BDNCP, per tutti i contratti:";

d) al comma 8, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*c*) ogni altro dato ritenuto utile";

e) il comma 9 è soppresso;

f) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Al fine di assicurare il rispetto della legalità ed il corretto agire della pubblica amministrazione, prevenire fenomeni di corruzione e favorire l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa nella gestione della spesa pubblica, è istituita, presso l'Autorità, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) nella quale confluiscono tutti i dati relativi a tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture raccolti dall'Autorità secondo le modalità previste dalla presente legge.

Fanno parte della BDNCP, in particolare, i dati previsti dal comma 4, lettere *a*) e *d*) per tutti i contratti stipulati, e dal comma 8, lettere *a*) e *b*),

anche con riferimento ai contratti stipulati per le situazioni di emergenza, nonché ogni altro dato utile per lo svolgimento della attività di vigilanza e di controllo.

Tutte le stazioni appaltanti dovranno inserire nella BDNCP, con le modalità previste dal comma 10-*bis*), tutte le informazioni inerenti la pubblicazione, l'aggiudicazione e l'esecuzione di affidamenti di lavori, servizi e forniture effettuate sulla base di qualsiasi procedura di scelta del contraente.

Fa parte della BDNCP il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.";

g) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

"10-*bis*). Per le finalità della presente legge l'Autorità, tenuto conto del regolamento previsto all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, definisce:

a) le tipologie, le modalità, la tempistica e le soluzioni applicative per la raccolta dei dati nonché le modalità di tenuta e gestione della banca dati stessa;

b) le modalità di fruizione e pubblicità dei dati.

10-*ter*). Il regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, disciplina, sentita l'Autorità per i profili di competenza, le modalità di funzionamento e i contenuti della BDNCP, del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.

10-*quater*). Tutte le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di chiedere all'Autorità il rilascio del CIG (Codice Identificativo Gara) per l'avvio di qualsiasi procedura di affidamento e per qualunque importo; le stazioni appaltanti e le imprese partecipanti sono tenute ad adempiere agli obblighi correlati secondo quanto stabilito dalla stessa Autorità."

11.0.100 testo corretto/1

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 11.0.100 (testo corretto), al comma 1 sopprimere le lettere a), c) ed e).

11.0.100 testo corretto/2

ADAMO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 11.0.100 (testo corretto), al comma 1, lettera c) dopo le parole: «BDNCP, per tutti i contratti» le seguenti: «ed a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 150.000 euro».

11.0.100 testo corretto/3

INCOSTANTE, ADAMO

All'emendamento 11.0.100 (testo corretto), al comma 1, lettera f), capoverso «10.», secondo periodo, dopo le parole: «per le situazioni di emergenza» inserire le seguenti: «dando notizia anche delle variazioni in corso d'opera.».

11.0.100 testo corretto/4

BIANCO, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 11.0.100 (testo corretto), dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

«1-bis. – È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti».

11.0.100 testo corretto/5

DELLA MONICA, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 11.0.100 (testo corretto), dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma: - (Divieto di arbitrato e norme concernenti la giurisdizione in materia di appalti pubblici)

1-bis. È fatto divieto di ricorrere all'arbitrato nelle controversie relative a concessioni ed appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una pubblica Amministrazione o una società a partecipazione pubblica o che comunque abbiano ad oggetto opere o fornitura finanziate con denaro pubblico. Le clausole compromissorie sono nulle di diritto e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariali per i responsabili dei relativi procedimenti.

2. Le controversie in materia di concessione, appalti pubblici e ogni altro sistema di affidamento o gestione di opere, servizi e forniture pubblici sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 e all'articolo 2, comma 1, non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

11.0.100 testo corretto/6

BUBBICO, ADAMO, BIANCO, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 11.0.100 (testo corretto), al comma 1, aggiungere infine il seguente comma:

«10-ter. Al fine di incrementare la trasparenza e favorire l'emergere delle migliori pratiche in seno alle pubbliche amministrazioni i bandi, durante la fase di pubblicazione sui siti istituzionali, potranno essere oggetto di osservazioni sui contenuti dei capitolati e sulle procedure adottate da parte degli interessati. Le amministrazioni interessate trasmettono entro sessanta giorni dall'aggiudicazione i risultati della gara, le osservazioni pervenute nella fase di pubblicazione e le valutazioni su ciascuna di esse formulate dal responsabile del procedimento. L'Autorità per i profili di propria competenza elabora e pubblica a sua volta, le proprie osservazioni sui procedimenti esaminati».

11.0.100 (testo corretto)PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure per favorire la trasparenza nei contratti pubblici)

1. All'articolo 7 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, alinea, sono soppresse le parole da: "si avvale" fino alle parole: "da altre norme";

b) al comma 4, alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonché di ogni altro dato ritenuto utile per l'attività di vigilanza";

c) al comma 8, l'alinea è sostituito dal seguente: "Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui al comma 10, per tutti i contratti:";

d) al comma 8, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) ogni altro dato ritenuto utile";

e) il comma 9 è abrogato;

f) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Al fine di assicurare il rispetto della legalità ed il corretto agire della pubblica amministrazione, prevenire fenomeni di corruzione e favorire l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa nella gestione della spesa pubblica, è istituita, presso l'Autorità, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) nella quale confluiscono tutti i dati relativi a tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture raccolti dall'Autorità secondo le modalità previste dal presente codice.

Sono inseriti nella BDNCP, in particolare, i dati previsti dal comma 4, lettere a) e d), per tutti i contratti stipulati, e dal comma 8, lettere a) e b), anche con riferimento ai contratti stipulati per le situazioni di emergenza, nonché ogni altro dato utile per lo svolgimento della attività di vigilanza e di controllo. Tutte le stazioni appaltanti dovranno inserire nella BDNCP, con le modalità previste dal comma 10-bis), tutte le informazioni inerenti alla pubblicazione, all'aggiudicazione e all'esecuzione di affidamenti di lavori, servizi e forniture effettuate sulla base di qualsiasi procedura di scelta del contraente. Fa parte della BDNCP il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.";

g) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

"10-bis). Ai fini di cui al comma 10 l'Autorità, tenuto conto di quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 5, definisce:

a) le tipologie, le modalità, la tempistica e le soluzioni applicative per la raccolta dei dati

nonché le modalità di tenuta e gestione della BDNCP;

b) le modalità di fruizione e pubblicità dei dati.

10-ter). Il regolamento di cui all'articolo 5, disciplina, sentita l'Autorità per i profili di competenza, le modalità di funzionamento e i contenuti della BDNCP, del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per gli atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.

10-quater). Tutte le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di chiedere all'Autorità il rilascio del Codice Identificativo Gara (CIG) per l'avvio di qualsiasi procedura di affidamento e per qualunque importo; le stazioni appaltanti e le imprese partecipanti sono tenute ad adempiere agli obblighi correlati secondo quanto stabilito dalla stessa Autorità."

11.0.100 testo 2/1

MALAN

All'emendamento 11.0.100 (testo 2), premettere il seguente comma:
«01. All'articolo 7, comma 8, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "per contratti di importo superiore a 150.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: ", secondo le modalità e le soluzioni applicative stabilite dall'Autorità in relazione alle diverse tipologie di contratti:».

11.0.100 testo 2/2

INCOSTANTE, ADAMO

All'emendamento 11.0.100 (testo 2), capoverso «10.», primo periodo, dopo le parole: «per le situazioni di emergenza» inserire le seguenti: «dando notizia anche delle variazioni in corso d'opera,».

11.0.100 testo 2/3

BUBBICO, ADAMO, BIANCO, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 11.0.100 (testo 2), al comma 1, aggiungere infine il seguente comma:

«10-ter. Al fine di incrementare la trasparenza e favorire l'emergere delle migliori pratiche in seno alle pubbliche amministrazioni i bandi, durante la fase di pubblicazione sui siti istituzionali, potranno essere oggetto di osservazioni sui contenuti dei capitolati e sulle procedure adottate da parte degli interessati. Le amministrazioni interessate trasmettono entro sessanta giorni dall'aggiudicazione i risultati della gara, le osservazioni pervenute nella fase di pubblicazione e le valutazioni su ciascuna di esse formulate dal responsabile del procedimento. L'Autorità per i profili di propria competenza elabora e pubblica, a sua volta, le proprie osservazioni sui procedimenti esaminati».

11.0.100 testo 2/4

BIANCO, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 11.0.100 (testo 2), dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

«1-bis. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti».

11.0.100 testo 2/5

DELLA MONICA, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 11.0.100 (testo 2), dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

1-bis. È fatto divieto di ricorrere all'arbitrato nelle controversie relative a concessioni ed appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una pubblica Amministrazione o una società a partecipazione pub-

blica o che comunque abbiano ad oggetto opere o fornitura finanziate con denaro pubblico. Le clausole compromissorie sono nulle di diritto e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariali per i responsabili dei relativi procedimenti.

2. Le controversie in materia di concessione, appalti pubblici e ogni altro sistema di affidamento o gestione di opere, servizi e forniture pubblici sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 e all'articolo 2, comma 1, non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

11.0.100 (testo 2)

PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure per favorire la trasparenza nei contratti pubblici)

1. All'articolo 7 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 10 è sostituito dai seguenti:

"10. Al fine di assicurare il rispetto della legalità ed il corretto agire della pubblica amministrazione, prevenire fenomeni di corruzione e favorire l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa nella gestione della spesa pubblica, è istituita, presso l'Autorità, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), della quale fanno parte i dati previsti dal comma 4, lettere a) e d), e dal comma 8, lettere a) e b), anche con riferimento ai contratti stipulati per le situazioni di emergenza. Presso l'Osservatorio è istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

10-bis. Il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina, sentita l'Autorità per i profili di competenza, le modalità di funzionamento e i contenuti della BDNCP, del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonché

un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali."».

11.0.1

BUBBICO, BIANCO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, GHEDINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Le stazioni appaltanti chiedono al solo concorrente aggiudicatario la presentazione della documentazione probatoria della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. L'aggiudicatario può optare per la trasmissione elettronica della documentazione probatoria.

2. Gli offerenti che non siano in grado di comprovare, entro dieci giorni dalla richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara sono sospesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di tre anni.

3. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 4 dell'articolo 41 è soppresso;
- b) all'articolo 42, il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere dimostrati'';

- c) all'articolo 42 il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo sono provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara'';

- d) all'articolo 48, comma 1, l'ultimo capoverso è soppresso;
 - e) all'articolo 48, al comma 1-bis le parole: ''la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o'' sono soppresse».
-

11.0.2

BUBBICO, BIANCO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alla disciplina dei contratti pubblici)

1. Tutti i bandi di importo complessivo non superiore a 300.000 euro aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, anche di natura professionale, sono riservati alle micro, piccole e medie imprese localizzate nel territorio interessato, prevedendo ove necessario il divieto di subappalto.

2. Tutti i bandi di importo complessivo non superiore a 500.000 euro aventi per oggetto l'acquisizione di beni materiali, sono riservati alle micro, piccole e medie imprese localizzate nel territorio interessato, prevedendo ove necessario il divieto di subappalto.

3. Tutti i bandi di importo complessivo non superiore a 1.000.000 euro aventi per oggetto lavori ed opere, sono riservati alle micro, piccole e medie imprese localizzate nel territorio interessato, prevedendo ove necessario il divieto di subappalto.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3; si applicano esclusivamente per bandi relativi ad interventi compiuti o funzionali e comunque previa certificazione del responsabile del procedimento attestante il rispetto dell'obbligo di non frammentazione dell'intervento tesa a eludere le procedure competitive di rango comunitario.

5. Presso l'autorità per i lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è istituito un Osservatorio per il monitoraggio degli affidamenti di cui ai commi da 1 a 3, al quale sono trasmesse le comunicazioni relative agli atti assunti dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori e dai soggetti aggiudicatori, per i quali va comunque garantito il massimo della pubblicità e della trasparenza.

5. È fatto divieto alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di richiedere alle imprese che concorrono ai contratti di cui al comma 1, requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto dei contratti medesimi».

Art. 12.**12.1**

ROILO, BIANCO, TREU, GHEDINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Sopprimere l'articolo.

12.2

PARDI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

12.3

GHEDINI, BIANCO, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

12.4

ADAMO, INCOSTANTE

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) All'articolo 54, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 sostituire il primo comma con il seguente: "L'istituto assicuratore, ricevuta la denuncia di cui all'articolo 53, deve rimettere senza ritardo, per ogni caso di infortunio denunciato, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doverne prevedere la morte o un'inabilità superiore a tre giorni, quando si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della denuncia alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con riferimento al luogo dell'infortunio, nonché all'autorità locale di pubblica sicurezza. All'adempimento di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili dell'istituto assicuratore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

12.5PASTORE, *relatore*

Al comma 1, lettera b) capoverso, sostituire le parole: «verificarsi dell'evento» con le seguenti: «alla ricezione della medesima».

12.6

NEROZZI, BIANCO, ROILO, GHEDINI, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, PASSONI

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «tre» e alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «nonché all'autorità locale di pubblica sicurezza».

12.7

PARDI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «quando si tratti di lavoro soggetto all'obbligo di assicurazione».

Art. 13.**13.1**

PARDI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. – 1. All'articolo 120, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, dopo le parole: "organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni", sono inserite le seguenti: ", ivi compresi gli enti previdenziali limitatamente ai dati necessari all'esercizio del diritto di surrogazione,"».

13.2PASTORE, *relatore*

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai fini dell'esercizio del diritto di surrogazione».

Art. 14.**14.1**

ROILO, BIANCO, TREU, GHEDINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Sopprimere l'articolo.

14.2

PARDI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

14.3

PASSONI, BIANCO, ROILO, TREU, GHEDINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI

Sopprimere il comma 1.

14.4

PARDI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sostituire le parole: «la semplificazione degli adempimenti, ivi compresa l'eventuale eliminazione ovvero» con le seguenti: «l'eventuale eliminazione o per».

14.5PASTORE, *relatore*

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2010» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2011».

14.6

NEROZZI, BIANCO, GHEDINI, PASSONI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO

Sopprimere il comma 2.

14.7

PARDI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 2.

Art. 15.**15.1**

PARDI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

15.2PASTORE, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. – 1. All'articolo 13 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

''2-bis. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2009, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sono notificati ai lavoratori

interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2-ter. Sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-*quinquies* del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

2-quater. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche di cui al comma 1, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.

2-quinquies. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente articolo a carico dell'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

15.2 testo corretto/1

MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, PERTOLDI, RANDAZZO, SOLIANI, GHEDINI

All'emendamento 15.2 (testo corretto), al capoverso «Art. 15», comma 2-bis, sostituire le parole: «entro il mese di marzo dell'anno successivo» con le seguenti: «entro il mese successivo alla presentazione della Dichiarazione della manodopera agricola (DMAG)».

15.2 (testo corretto)

PASTORE, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. (*Elenchi agricoli*) – 1. All'articolo 13 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

''2-bis. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2009, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'INPS ai sensi dell'articolo 6, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2-ter. Sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

2-quater. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche di cui al comma 2-bis, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.

2-quinquies. Agli eventuali maggiori compiti previsti dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del presente articolo a carico dell'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente'».

15.3

PARDI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sostituire le parole: «secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso» con le seguenti: «garantendo che ciascun interessato possa accedere ai soli dati che lo riguardano secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso, sentito il Garante per la protezione dei dati personali».

Art. 16.

16.100

PASTORE, *relatore*

Sopprimere l'articolo.

16.1

GRANAIOLA, BIANCO, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI

Sopprimere l'articolo.

16.0.100

MUSSO

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Semplificazione in materia portuale)

1. All'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole: "ed è quindi approvato dalla regione" aggiungere le seguenti: "entro il termine di sessanta giorni."

2. La regione approva entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il piano regolatore portuale o le relative varianti già ricevute a tal fine."

Art. 17.**17.1**

RUSCONI, BIANCO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 2, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

''L'iscrizione di cui al secondo comma avviene previo coordinamento con l'Istituto nazionale della previdenza sociale''».

17.2

PASTORE, *relatore*

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «i commi primo e secondo dell'articolo 6» con le seguenti: «i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 6».

17.3

BODEGA, MAURO, Massimo GARAVAGLIA, MAZZATORTA, VALLI, VALLARDI

Al comma 1, la lettera c), capoverso «Art. 10» al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le esibizioni musicali dal vivo in

spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che percepiscono per le esibizioni musicali un reddito annuo inferiore ai 5.000 euro lordi, non è richiesto il certificato di agibilità».

17.100

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 10», al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 188 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»

17.4

RUSCONI, BIANCO, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

17.5

PARDI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

17.0.1

FIORONI, BIANCO, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, GHEDINI

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Semplificazioni all'accesso e all'esercizio delle professioni intellettuali e riorganizzazione degli ordini professionali)

1. Il presente articolo è finalizzato al riordino della disciplina delle professioni intellettuali allo scopo di modernizzare e qualificare l'esercizio delle professioni, garantire la qualità del servizio professionale, tutelare il consumatore alla scelta informata del professionista, assicurare pari opportunità per i giovani nei primi anni di attività, favorire l'accesso delle giovani generazioni. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e infermieristiche.

2. L'esercizio, anche in forma societaria e cooperativa dell'attività professionale è libero in conformità al diritto comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle attività caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza. Possono essere costituite reti di professionisti anche multidisciplinari, in forma di associazioni temporanee, per eseguire in comune opere e mandati professionali.

3. La legge dello Stato stabilisce quando l'esercizio dell'attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all'iscrizione ad appositi elenchi od albi, individua, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso ad ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi, preferibilmente su base concertata e volontaria, una riduzione, anche mediante accorpamento, di quelli già previsti dalla legislazione vigente, attribuendo, quando ci si trovi in presenza di una rilevante asimmetria informativa e cognitiva fra utenti e professionistar alle singole professioni regolamentate le attività riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale.

4. Gli ordini professionali sono strutturati ed articolati in organi centrali e periferici; ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche.

5. L'esame di Stato è obbligatorio per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità e deve assicurare l'uniforme valutazione dei candidati e l'abilitazione su base nazionale. Le commissioni giudicatrici sono compo-

ste secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale e la presenza di membri appartenenti agli ordini professionali o da questi designati effettivi e supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti.

6. Il tirocinio professionale è limitato al periodo necessario a garantire l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e comunque non può essere di durata superiore a dodici mesi. Durante il periodo di tirocinio è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.

7. La legge statale stabilisce:

a) il raccordo tra i titoli di studio universitari e di scuola secondaria e l'abilitazione all'esercizio della professione, garantendo anche i casi di accesso diretto alle sezioni degli ordini, albi e collegi corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi attraverso esami e corsi specialistici abilitanti.

b) forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico, tenendo conto delle singole tipologie professionali, ovvero mediante corsi di formazione promossi o organizzati dai rispettivi ordini professionali o da università o da pubbliche istituzioni purché strutturati in modo teorico-pratico, la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento di ciascun titolo di studio ovvero all'estero.

8. Gli statuti degli ordini professionali devono:

a) fissare criteri e procedure di adozione di un codice deontologico finalizzato a garantire al cliente il diritto ad una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e le modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio, ad assicurare la credibilità della professione nonché a garantire la concorrenza;

b) disciplinare su base democratica tutti i meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e l'elettorato attivo e passivo degli iscritti senza alcuna limitazione di età e in modo da assicurare le pari opportunità di genere, nonché in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, l'individuazione dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità così da non superare il massimo di sei anni, nonché la separazione tra organi di amministrazione e gestione e organi di vigilanza e controllo sui bilanci, nonché poteri disciplinari;

c) stabilire come compiti essenziali degli ordini professionali l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, tendenzialmente a carattere gratuito, comunque, nel rispetto dei principi

di pari opportunità e non discriminazione nonché la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti; l'adozione di iniziative rivolte ad agevolare, anche mediante borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione obbligatoria; comprendere fra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi;

d) prevedere i casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell'esercizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, pure in caso di attività svolta da dipendenti professionisti.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli statuti degli ordini professionali si adeguano alla disciplina di cui al comma 8 ed entro i successivi sei mesi ciascun ordine provvede ad indire le elezioni dei nuovi organi statutali nazionali e locali.

10. La costituzione di associazioni, aventi natura privatistica e senza fini ai lucro, su base volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea e non soggetta all'iscrizione obbligatoria in elenchi e albi è libera. La partecipazione all'associazione non comporta alcun diritto di esclusiva.

11. Le associazioni professionali possono essere riconosciute attraverso l'iscrizione in apposito registro istituito e tenuto dal Ministero competente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della registrazione e senza determinare sovrapposizioni con le professioni organizzate in ordini, le associazioni devono garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, l'adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l'osservanza di principi deontologici secondo un codice etico elaborato dall'associazione; la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione, una disciplina degli organi associativi su base democratica.

12. Le associazioni registrate possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo e abbiano un limite temporale di durata.

13. Dai provvedimenti che riconoscono misure di agevolazione o di incentivo previste dalla normativa comunitaria e nazionale per il settore dei servizi e dirette a favorire lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti, con particolare riferimento ai giovani e ai primi anni di esercizio

dell'attività professionale, non possono essere esclusi gli esercenti attività professionali.

14. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248».

17.0.100

DE ECCHER

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al comma 8 dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di norme per il diritto al lavoro dei disabili)

1. Il comma 8 dell'articolo 5 della legge n. 68 del 1999 è sostituito dai seguenti:

"8. Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 della presente legge devono essere rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in diverse unità produttive o imprese del gruppo aventi sede in Italia.

8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della facoltà di cui al comma precedente trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e delle sedi delle diverse imprese del gruppo di cui all'art. 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il prospetto di cui al successivo articolo 9, comma 6, dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo al livello nazionale e la situazione di ciascuna unità produttiva o di ciascuna impresa appartenente al gruppo.

8-ter. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le presenti disposizioni."».

17.0.101

CASTRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al comma 8 dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di norme per il diritto al lavoro dei disabili)

1. Il comma 8 dell'articolo 5 della legge n. 68 del 1999 è sostituito dai seguenti:

"8. Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 devono essere rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia.

8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della facoltà di cui al comma 8 trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo.

8-ter. I datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione.

8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 8, *8-bis* e *8-ter.*»

17.0.102

SANNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Il regime delle decorrenze pensionistiche delle gestioni speciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alla gestione speciale di cui all'articolo 2 della legge 3 gennaio 1960, numero 5.»

Art. 18.**18.100**PASTORE, *relatore*

Sopprimere l'articolo.

Art. 19.**19.100**PASTORE, *relatore*

Sopprimere l'articolo.

19.1

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, sostituire la parola: «2012» con la seguente: «2011».

19.2

BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, VALLI, VALLARDI

Al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo, inserire il seguente:
«Il raggiungimento dell'obiettivo di cui al presente comma costituisce criterio per la valorizzazione del merito ed incentivazione della *performance* ai sensi del Titolo III, Capo I del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

19.3

D'ALIA

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, sostituire le parole: «quattro tra i rappresentanti delle regioni» con le seguenti: « tre tra i rappresentanti delle regioni» e sostituire le parole: «uno tra quelli dei comuni» con le seguenti parole: «due tra quelli dei comuni».

19.4

ADAMO, INCOSTANTE

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

''3-*bis*. Le misure normative, amministrative, organizzative, e tecnologiche definite nei piani e nei programmi di intervento volti al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi, di cui al comma 3, sono stabilite secondo criteri di gradualità e di proporzionalità commisurati alle dimensioni, ai requisiti strutturali ed alle specificità settoriali''».

19.5

TOMASELLI, BIANCO, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

''3-*bis*. Le misure normative, amministrative, organizzative è tecnologiche definite nei piani e nei programmi di intervento volti al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi, di cui al

comma 3, sono stabilite secondo criteri di gradualità e di proporzionalità commisurati alle dimensioni, ai requisiti strutturali ed alle specificità settoriali»».

19.6

PASTORE, *relatore*

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera *d*) con la seguente:

«*d*) al comma 5, dopo le parole: "oneri amministrativi gravanti sulle imprese" sono inserite le seguenti: ", sui soggetti che svolgono attività autonoma e di libera professione nonché sui cittadini,";

b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Ai comma 4-*quater* dell'articolo 49, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "piccole e medie imprese" sono aggiunte le seguenti: ", e sui soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione,";

c) al comma 1, lettera *b*), sostituire le parole: «quattro tra i rappresentanti delle regioni» con le parole: «tre tra i rappresentanti delle regioni»;

d) al comma 1, lettera *b*), sostituire le parole: «uno tra quelli dei comuni» con le seguenti: «due tra quelli dei comuni».

19.6 testo corretto/1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO

All'emendamento 19.6 (testo corretto), sopprimere la lettera c).

19.6 (testo corretto)

PASTORE, *relatore*

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b*), capoverso 2, sostituire le parole: "quattro tra i rappresentanti delle regioni" con le parole: "tre tra i rappresentanti

delle regioni" e sostituire le parole: "uno tra quelli dei comuni" con le seguenti: "due tra quelli dei comuni";

b) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) al comma 5, dopo le parole: "oneri amministrativi gravanti sulle imprese", sono inserite le seguenti: ", sui soggetti che svolgono attività autonoma e di libera professione nonché sui cittadini,"»;

c) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Al comma 4-*quater* dell'articolo 49 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nell'alinea, dopo le parole: "piccole e medie imprese" sono inserite le seguenti: ", e sui soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione".

19.7

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, sostituire le parole: «amministrative indipendenti con funzioni di regolazione generale» con le seguenti: «di garanzia e di vigilanza».

19.8

PASTORE, *relatore*

Al comma 3 sostituire le parole: «con funzioni di regolazione generale» con le seguenti: «di vigilanza e garanzia» e alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: «proponendo le misure legislative e regolamentari ritenute idonee a realizzare tale riduzione» .

19.9/1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO

All'emendamento 19.9, sostituire le parole da: «adotta tagli di spesa» fino a: «nella legge 30 luglio 2010, n. 122» con le seguenti: «rende noti, con apposite forme pubblicitarie, gli obblighi relativi al servizio pubblico imposti nell'interesse economico generale alle imprese che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas concernenti la sicurezza dell'approv-

vigionamento, la regolarità e la qualità delle forniture, l'informazione ai clienti sulle condizioni della fornitura, l'offerta di energia elettrica e di gas, a condizioni di mercato, ai clienti degli ambiti sociali o territoriali che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato, le condizioni standard di erogazione del servizio, i prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese, nonché le iniziative assunte per la vigilanza sul funzionamento del mercato».

19.9/2

CURSI

All'emendamento 19.9, dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. Al fine di promuovere un assetto efficiente del settore della distribuzione e misura dell'energia elettrica in condizioni di economicità e redditività ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, contenendone gli oneri generali a vantaggio degli utenti finali anche attraverso la semplificazione della regolazione, nonché in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 23 agosto 2004, n. 239, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, per le imprese di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che volontariamente aderiscano al regime di perequazione di cui alla Parte III, Titolo I, del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, adeguati meccanismi di gradualità premianti che ne valorizzino le efficienze conseguite a decorrere dall'ingresso nel regime di perequazione, a valere sulle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

19.9/2 (testo 2)

CURSI

All'emendamento 19.9, dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. Al fine di promuovere un assetto efficiente del settore della distribuzione e misura dell'energia elettrica in condizioni di economicità e redditività ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, contenendone gli oneri generali a vantaggio degli utenti finali anche attraverso la semplificazione della regolazione, nonché in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 23

agosto 2004, n. 239, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, per le imprese di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che, contestualmente rinunciando alle integrazioni tariffarie, volontariamente aderiscano al regime di perequazione di cui alla Parte III, Titolo I, del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, adeguati meccanismi di gradualità premianti che ne valorizzino le efficienze conseguite a decorrere dall'ingresso nel regime di perequazione, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente provenienti dalle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

19.9

LAURO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di semplificare i rapporti tra l'Autorità di regolazione dei settori energetici e i cittadini nonché tra i cittadini e le imprese esercenti i servizi di pubblica utilità, anche attraverso campagne informative, meccanismi di potenziamento della risoluzione delle controversie e dei controlli, riduzione degli oneri amministrativi derivanti dal rapporto tra imprese e consumatori, oltre che lo snellimento e la semplificazione della regolazione, ampliandone la conoscenza presso consumatori e imprese, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ad invarianza di saldo per il bilancio dello Stato ed a valere esclusivamente sul sistema di autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481 e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, adotta tagli di spesa comunque idonei a garantire una contribuzione al bilancio dello Stato, da versare annualmente secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, di valore equivalente a quello derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 dell'articolo 6 del medesimo decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122. Dalle disposizioni di cui al precedente periodo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

19.10/1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO

*All'emendamento 19.10, sostituire le parole da: «adotta tagli di spesa» fino a: «nella legge 30 luglio 2010, n. 122» con le seguenti: «rende noti, con apposite forme pubblicitarie, gli obblighi relativi al servizio pubblico imposti nell'interesse economico generale alle imprese che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas concernenti la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità e la qualità delle forniture, l'informazione ai clienti sulle condizioni della forniture, l'offerta di energia elettrica e di gas, a condizioni di mercato, ai clienti degli ambiti sociali o territoriali che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato, le condizioni *standard* di erogazione del servizio, i prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese, nonché le iniziative assunte per la vigilanza sul funzionamento del mercato.».*

19.10/2

CURSI

All'emendamento 19.10, dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. Al fine di promuovere un assetto efficiente del settore della distribuzione e misura dell'energia elettrica in condizioni di economicità e redditività ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, contenendone gli oneri generali a vantaggio degli utenti finali anche attraverso la semplificazione della regolazione, nonché in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 23 agosto 2004, n. 239, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, per le imprese di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che volontariamente aderiscano al regime di perequazione di cui alla Parte III, Titolo I, del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, adeguati meccanismi di gradualità premianti che ne valorizzino le efficienze conseguite a decorrere dall'ingresso nel regime di perequazione, a valere sulle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

19.10/2 (testo 2)

CURSI

All'emendamento 19.10, dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. Al fine di promuovere un assetto efficiente del settore della distribuzione e misura dell'energia elettrica in condizioni di economicità e redditività ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, contenendone gli oneri generali a vantaggio degli utenti finali anche attraverso la semplificazione della regolazione, nonché in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 23 agosto 2004, n. 239, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, per le imprese di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che, contestualmente rinunciando alle integrazioni tariffarie, volontariamente aderiscono al regime di perequazione di cui alla Parte III, Titolo I, del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, adeguati meccanismi di gradualità premianti che ne valorizzino le efficienze conseguite a decorrere dall'ingresso nel regime di perequazione, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente provenienti dalle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

19.10

BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, VALLI, VALLARDI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di semplificare i rapporti tra l'Autorità di regolazione dei settori energetici e i cittadini nonché tra i cittadini e le imprese esercenti i servizi di pubblica utilità, anche attraverso campagne informative, meccanismi di potenziamento della risoluzione delle controversie e dei controlli, riduzione degli oneri amministrativi derivanti dal rapporto tra impresa e consumatori, oltre che lo snellimento e la semplificazione della regolazione, ampliandone la conoscenza presso consumatori e imprese, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ad invarianza di saldo per il bilancio dello Stato ed a valere esclusivamente sui sistema di autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481 e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, adotta autonome politiche di spesa, comunque idonee a garantire una contribuzione al bilancio nello Stato, da versare annualmente secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, di valore

equivalente a quello derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 dell'articolo 6 del medesimo decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122. Dalle disposizioni di cui al precedente periodo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

19.0.1

PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Semplificazione della legislazione)

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di semplificazione della legislazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14-*quater* è sostituito dal seguente:

''14-*quater*. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14; uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa di disposizioni legislative o regolamentari statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se riconducibili a disposizioni di cui ai commi 17 e anche se pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970.'';

b) nel comma 15, le parole: ''I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì'', sono sostituite dalle seguenti: ''Con i decreti legislativi di cui al comma 14 e con l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede altresì'';

c) nel comma 18, le parole: ''due anni'', sono sostituite dalle seguenti: ''quattro anni'' e, dopo le parole: ''disposizioni integrative, di riassetto o correttive'', sono inserite le seguenti: ''nonché con regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme di riassetto e semplificazione,'';

2. All'articolo 17, comma 4-*ter* della legge 23 agosto 1988, n. 400 dopo le parole: ''si provvede'' sono inserite le seguenti: '', anche con riferimento ai regolamenti di cui al comma 2 del presente articolo''».

19.0.1 testo corretto/1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO

All'emendamento 19.0.1 (testo corretto), sopprimere il comma 1.

19.0.1 testo corretto/2

ZANDA, BUBBICO, FIORONI, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO, INCOSTANTE

All'emendamento 19.0.1 (testo corretto), al comma 1, sopprimere la lettera a).

19.0.1 testo corretto/3

INCOStANTE, ADAMO, CECCANTI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 19.0.1 (testo corretto), comma 1, lettera a), capoverso «14-quater» dopo le parole: «e b)» del comma 14, sopprimere le parole: «anche se riconducibili a disposizioni di cui ai commi 17 e».

19.0.1 testo corretto/4

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 19.0.1 (testo corretto), comma 1, sopprimere la lettera b).

19.0.1 testo corretto/5

ADAMO, INCOSTANTE

All'emendamento 19.0.1 (testo corretto), comma 1, sopprimere la lettera b).

19.0.1 testo corretto/6

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLO, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO

All'emendamento 19.0.1 (testo corretto), comma 1, sopprimere la lettera c).

19.0.1 testo corretto/7

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLO, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO

All'emendamento 19.0.1 (testo corretto), sopprimere il comma 2.

19.0.1 testo corretto/8

ANDRIA

All'emendamento 19.0.1 (testo corretto), dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, le parole: "30 novembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2010" e le parole: "che ha luogo a decorrere dal 2011" con le seguenti: "la cui scadenza ordinaria è fissata per l'anno successivo"».

19.0.1 testo corretto/9

BATTAGLIA

All'emendamento 19.0.1 (testo corretto), aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3. E' abrogato il comma 16-septies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

4. All'articolo 10, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono soppresse le seguenti parole: "e a persone giuridiche private senza fine di lucro."»

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, aggiungere le seguenti parole: ". Abrogazione di disposizioni legislative".

19.0.1 (testo corretto)PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Semplificazione della legislazione)

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n: 246, in materia di semplificazione della legislazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14-*quater* è sostituito dal seguente:

''14-*quater*. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14; uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa di disposizioni legislative o regolamentari statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 14, anche se riconducibili a disposizioni di cui al comma 17 e anche se pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970.'';

b) nel comma 15, le parole: ''I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì'', sono sostituite dalle seguenti: ''Con i decreti legislativi di cui al comma 14 e con l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede altresì'';

c) nel comma 18, le parole: ''due anni'', sono sostituite dalle seguenti: ''quattro anni'' e, dopo le parole: ''disposizioni integrative, di riassetto o correttive'', sono inserite le seguenti: ''nonché con regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme di riassetto e semplificazione,''.

2. All'articolo 17, comma 4-*ter* della legge 23 agosto 1988, n. 400 dopo le parole: ''si provvede'' sono inserite le seguenti: '', anche con riferimento ai regolamenti di cui al comma 2 del presente articolo,''.».

19.0.2

ADAMO, INCOSTANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Consulta per la semplificazione)

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Consulta per la semplificazione, di seguito denominata «Gonsulta», al fine di consentire forme stabili di consultazione con le organizzazioni della società civile, del lavoro e della produzione e con le associazioni di categoria, comprese quelle per la protezione ambientale e la tutela dei consumatori.

2. Le forme stabili di consultazione di cui al comma 1 sono finalizzate a verificare l'effettivo grado di semplificazione amministrativa, onde analizzarne l'effettiva capacità di ridurre gli oneri burocratici per i cittadini e le imprese e di produrre effetti positivi sul sistema economico e sulla accelerazione degli investimenti pubblici.

3. La Consulta, presieduta dal Presidente del Consiglio, o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione da lui delegato, è composta:

a) dai rappresentanti delle parti sociali, delle organizzazioni produttive e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori e le organizzazioni del terzo settore, interessate dai processi di regolazione e semplificazione;

b) dai rappresentanti delle istituzioni territoriali su designazione della Conferenza unificata;

c) da un rappresentante di ciascun Ministro;

d) dai rappresentanti delle autorità amministrative e dei soggetti portatori di interessi diffusi eventualmente interessati dai processi di semplificazione e regolazione. Per la partecipazione alla Consulta non sono previsti compensi o rimborsi di spese.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede alla costituzione e alla determinazione delle modalità di svolgimento dell'attività della Consulta, assicurando a tal fine la costituzione di una Segreteria tecnica, a cui è preposto un dirigente, composta da unità di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri o in posizione di comando scelto tra il personale dei ruoli delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici statali.

5. Gli oneri relativi al personale di cui al comma 4 rimangono totalmente a carico delle amministrazioni di provenienza.

6. La Consulta si avvale per l'acquisizione di dati e documenti del supporto delle pubbliche amministrazioni; opera in stretto contatto con

l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione; valuta le istanze di semplificazione proposte dalle parti; discute i progetti di semplificazione; individua soluzioni per le questioni in relazione alle quali emergano difficoltà applicative di norme o di procedimenti amministrativi.

7. La Consulta, al termine di ogni anno, redige una relazione sull'attività svolta, che il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento».

19.0.3

INCOSTANTE, ADAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure per la riduzione degli oneri burocratici e da regolazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2011, nel rispetto dei principi e criteri direttivi elencati negli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, anche avvalendosi degli strumenti di cui al capo VII del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o più decreti legislativi recanti le ulteriori misure necessarie per:

a) l'accelerazione e il completamento, comunque entro il 31 dicembre 2011, dell'attuazione dei progetti di dematerializzazione dei documenti e delle procedure, di interoperabilità dei sistemi informativi e di condivisione delle banche dati fra tutte le amministrazioni pubbliche, già previsti dalle norme vigenti; anche prevedendo la nomina di commissari *ad acta* per le amministrazioni inadempienti;

b) l'accelerazione e il completamento degli interventi diretti a garantire l'accesso *on line* ai servizi pubblici, in virtù del quale i cittadini e le imprese hanno il diritto, sancito dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le amministrazioni pubbliche;

c) l'integrale applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che vietano alle pubbliche amministrazioni di richiedere a cittadini e alle imprese documenti o certificati già in possesso della stessa o di altre amministrazioni e delle disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica che prevedono la completa eliminazione dei certificati e delle autocertificazioni attraverso la condivisione dei dati da parte delle amministrazioni;

d) l'attuazione del principio, già stabilito dal piano di azione per l'*e-government* del 2000, per il quale il cittadino è tenuto a comunicare una sola volta la variazione dei dati che lo riguardano;

e) la previsione che ogni procedimento amministrativo debba concludersi con una risposta certa, positiva o negativa, entro 30 giorni, salva la facoltà dell'amministrazione procedente, per alcuni procedimenti più complessi, tassativamente elencati, e comunque non superiori a un terzo del totale dei procedimenti di competenza dell'amministrazione, di fissare, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Consulta per la semplificazione, un termine di 60 giorni; e salva la facoltà del Presidente del Consiglio dei ministri di stabilire con proprio decreto, su proposta del Ministro competente, sentito il Consiglio dei Ministri e la Consulta per la semplificazione, in casi eccezionali, comunque non superiori al 10 per cento dei procedimenti di competenza di ciascuna amministrazione, termini diversi in ogni caso non eccedenti i 120 giorni;

f) la soppressione di ogni autorizzazione o controllo sulle imprese dotate di certificazione ISO o equivalente, rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, per le attività coperte da tale certificazione, prevedendo per converso l'attivazione di controlli a campione sulla affidabilità e correttezza delle certificazioni ISO o equivalenti;

g) l'eliminazione di tutti gli oneri amministrativi aggiuntivi introdotti in sede di recepimento di normative europee.

2, Tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con i principi di cui al comma 1 sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2012».

19.0.4

GIARETTA, BIANCO, ARMATO, BUBBICO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Introduzione di un credito di imposta
per le nuove procedure burocratiche)*

1. Ogni disposizione legislativa o regolamentare che comporta per il cittadino e le imprese nuovi e maggiori costi per l'adeguamento alla nuova disciplina deve indicare la quantificazione, anche forfetaria, di tali costi ai fini della detraibilità prevista dal comma 2.

2. È riconosciuto a tutte le persone fisiche e giuridiche un credito d'imposta pari al 50 per cento del costo corrente determinato ai sensi del comma 1 per il numero di anni necessari per ammortizzare l'onere economico sostenuto.

3. Nel caso in cui una legge o un regolamento, che comporti costi di adeguamento per il cittadino e le imprese, non contenga la quantificazione di cui al comma 1, il credito d'imposta previsto dal comma 2 è riconosciuto secondo le modalità stabilite con il regolamento adottato ai sensi del comma 5.

4. Ogni disposizione di legge che comporta per il privato e per le imprese costi di adeguamento con conseguente credito d'imposta, deve indicare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, i mezzi per farvi fronte.

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, viene adottato il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Art. 20.

20.0.1

GARRAFFA, BIANCO, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di misurazione degli oneri amministrativi ex ante)

1. Le amministrazioni competenti a presentare iniziative normative ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione ed il funzionamento della pubblica amministrazione provvedono, all'atto di presentazione di un provvedimento, ad allegare ai relativi schemi di atti da sottoporre al Consiglio dei ministri di elenco di tutti gli oneri informativi, introdotti o eliminati; gravanti sulle imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Per ciascun onere informativo di cui al comma 1 deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, secondo criteri individuati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, ai regolamenti ministeriali o interministeriali nonché ai provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato».

20.0.2

SARRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Suppressione e trasferimento delle funzioni del Consorzio Infomercati)

1. Il Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro alimentari all'ingrosso (Consorzio Infomercati) di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso a decorrere dalla conclusione del procedimento di liquidazione di cui al comma 2.

2. Le funzioni del Consorzio Infomercati ed i rapporti attivi e passivi indispensabili per lo svolgimento di tali funzioni sono trasferiti a titolo oneroso, valorizzando in tale ambito anche le relative immobilizzazioni immateriali, con le modalità e nei termini individuati con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, alla Società di gestione di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, recante il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane. I medesimi decreti del Ministro dello sviluppo economico determinano i termini e le modalità della liquidazione del Consorzio infomercati e della eventuale successiva devoluzione dei rapporti non estinti, anche al fine di assicurare, la riscossione dei contributi al Consorzio relativi ai costi di gestione di cui all'articolo 2, comma 5, del citato decreto-legge n. 321 del 1996 dovuti fino alla sua soppressione e non corrisposti da parte di tutte le società consortili maggioranza di capitale pubblico che hanno usufruito, per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'articolo II, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e da parte degli altri enti e società gestori dei mercati agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali e già obbligati ad aderire al predetto consorzio ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2, ivi compresi i costi connessi al programma di investimenti del Consorzio per la parte non coperta dai contributi in conto capitale di cui al comma 6 dello stesso articolo 2.

3. Le funzioni trasferite ai sensi del primo periodo del comma 2 sono svolte da parte della società di gestione della piattaforma telematica della Borsa merci telematica italiana nel rispetto delle direttive impartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, integrando tali funzioni con quelle di cui all'articolo 8, comma 4, lettere *a)* ed *h)* del decreto ministeriale n. 174 del 2006. La predetta società di gestione individua le forme di coinvolgimento dei mercati agro alimentari all'ingrosso ai fini della migliore gestione delle funzioni attribuite dal presente articolo e comunque istituisce un comitato tecnico consultivo presieduto dal Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica o da un dirigente suo delegato e composto da una rap-

presentante delle medesima società, da un rappresentante delle regioni e delle province autonome designato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura designato dall'Unione italiana delle Camere di commercio e da due rappresentanti dei mercati agro-alimentari all'ingrosso. Le società consortili a maggioranza di capitale pubblico che hanno usufruito, per la realizzazione dei mercati agro alimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e gli altri enti e società gestori dei mercati agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali, forniscono alla società di gestione di cui al presente comma, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, tutte le informazioni necessarie attenendosi per la loro rilevazione alle istruzioni che saranno appositamente impartite.

4. La riscossione dei contributi di cui al comma 2, per i costi pregressi di investimento e di gestione del Consorzio, è effettuata mediante ruolo.

5. Le società e gli organismi di natura privata, comunque denominati, che gestiscono mercati agro-alimentari all'ingrosso sono soggetti all'obbligo di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322».

20.0.3/1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO

All'emendamento 20.0.3, al comma 1, sostituire le parole: «trentasei mesi» con le seguenti: «trenta mesi e un giorno».

20.0.3

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Proroga di termini di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. All'articolo 354, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, le parole: "trenta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi"».

20.0.4/1

ANDRIA

All'emendamento 20.0.4, al comma 1, sostituire le parole da: «comma 70» fino a: «CCIA Brescia» con le seguenti: «comma 20 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "Fermi restando i risparmi attesi, per le stazioni sperimentali e" con la seguente: "Per"».

Conseguentemente:

– all'allegato 2, di cui all'articolo 7, comma 20, sopprimere le seguenti voci:

Stazione sperimentale per l'industria delle Conserve Alimentari (SSICA) CCIAA Parma;

Stazione Sperimentale del vetro CCIAA Venezia;

Stazione Sperimentale per la seta CCIAA Milano;

Stazione Sperimentale per i combustibili;

Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste per carta (SSCCP);

Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi (SSOG);

Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei Derivati dagli Agrumi (SSEA) CCIAA Reggio Calabria;

Stazione Sperimentale delle Peni e Materie Concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 450 CCIAA Napoli.

– dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis. – 1. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».

20.0.4/2

ANDRIA

All'emendamento 20.0.4, al comma 1, sostituire le parole da: «comma 70» fino a: «CCIA Brescia» con le seguenti: «comma 20 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,, n. 122, le parole: "Fermi restando i risparmi attesi, per le stazioni sperimentali e" con la seguente: "Per"».

Conseguentemente:

– all'allegato 2, di cui all'articolo 7, comma 20, sopprimere le seguenti voci:

Ente nazionale delle sementi elette (ENSE), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1955, n. 1461;

Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (Inran), di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;

dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis. – 1. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».

20.0.4

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Trasferimento delle funzioni del Banco Nazionale di Prova delle armi da sparo alla CCIAA di Brescia)

1. All'articolo 7, comma 70, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "per le stazioni sperimentali" sono inserite le seguenti: ", il Banco nazionale di prova per le munizioni da fuoco portatili e per le munizioni commerciali».

Conseguentemente, all'allegato 2 di cui all'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il rigo n. 8 è inserita la seguente voce: Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali CCIAA Brescia.

Art. 21.**21.100**PASTORE, *relatore**Sopprimere l'articolo.*

21.2

ARMATO, BIANCO, BUBBICO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 21.***(Misure per la riduzione degli oneri burocratici e da regolazione)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2011, nel rispetto dei principi e criteri direttivi elencati negli articoli 20, 20-*bis* e 20-*ter* della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni anche avvalendosi degli strumenti di cui al capo VII del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o più decreti legislativi recanti le ulteriori misure necessarie per la soppressione di ogni autorizzazione o controllo sulle imprese dotate di certificazione ISO o equivalente, rilasciata da un soggetto certificato accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, per le attività coperte da tale certificazione, prevedendo per converso l'attivazione di controlli a campione sulla affidabilità e correttezza delle certificazioni ISO o equivalenti.

2. Tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con i principi di cui al comma 1 sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2012».

21.1

ADAMO, INCOSTANTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con i principi di cui al comma 1 sono abrogate a far tempo dal 1° gennaio 2012.».

Art. 22.**22.1**PASTORE, *relatore**Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 1, alinea, sopprimere la parola: «esclusivamente»;
- b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «per via telematica» inserire le seguenti: «, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni»;

b) al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «Le istanze» con le seguenti: «La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato»;

c) al comma 3, terzo periodo, sopprimere la parola: «fotostatica»;

d) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

''3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente-conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo''».

22.1 testo corretto/1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO

All'emendamento 22.1 (testo corretto), sopprimere la lettera b).

22.1 testo corretto/2

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO

All'emendamento 22.1 (testo corretto), sopprimere la lettera d).

22.1 (testo corretto)PASTORE, *relatore**Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 1, alinea, sopprimere la parola: «esclusivamente»;
- b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «per via telematica» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni,»;

b) al comma 3, terzo periodo, le parole: «Le istanze» sono sostituite dalle seguenti: «La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato» e la parola: «fotostatica» è soppressa;

- c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

''3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente-conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo''».

22.1 (testo 2 corretto)PASTORE, *relatore**Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: «esclusivamente».*

22.1 (testo 3 corretto)PASTORE, *relatore**Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: «esclusivamente» e dopo le parole: «posta elettronica certificata» inserire le seguenti: «, promuovendo l'accesso in mobilità al servizio,».*

22.2

GRANAIOLA, BIANCO, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «tramite la posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 48 del citato codice».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «tramite posta elettronica certificata» con le seguenti: «pervia telematica».

22.3

D'ALIA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «tramite» fino a: « del citato codice».

Conseguentemente, nella rubrica sostituire le parole: «tramite posta elettronica certificata» con le parole: «per via telematica».

22.4

SANGALLI, BIANCO, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, TOMASELLI

Al comma 3, sostituite la parola: «sentita» con le seguenti: «previa intesa con».

22.5

D'ALIA

Al comma 3, sostituire la parola: «sentita» con le parole: «previa intesa in sede di».

22.6

D'ALIA

Al comma 4 dopo le parole: «Ministro della difesa» inserire le parole: «previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali».

22.7

BUBBICO, BIANCO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 4, dopo le parole: «Ministro della difesa» aggiungere le seguenti: «, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

22.8

BUBBICO, BIANCO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Sopprimere il comma 5.

22.0.1

SANGALLI, BIANCO, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di conferimento della rappresentanza dell'imprenditore)

1. Il conferimento, ai sensi dell'articolo 2209 del codice civile, da parte di un imprenditore ad un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di uno o più atti presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive e il Registro delle Imprese, può essere effettuato mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale dell'imprenditore, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da comunicare alla pubblica amministrazione per via telematica se-

condo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Il potere di rappresentanza dell'imprenditore di cui al comma precedente si presume altresì legittimamente conferito se l'atto presentato congiuntamente:

a) una dichiarazione di legittimazione da parte del rappresentante al compimento dell'atto;

b) la sottoscrizione con firma digitale del rappresentante munita di certificato qualificato, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 contenente le informazioni relative all'appartenenza del rappresentante ad un ordine professionale o ad una Agenzia per le imprese accreditata ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, o ad una Associazione imprenditoriale.

3. La Pubblica amministrazione è tenuta ad accertare, per qualsiasi procedura o attività, che il conferimento del potere di rappresentanza sia effettuato nelle forme di cui ai commi che precedono. Il Ministero dello sviluppo economico, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, sentita l'Unioncamere e i soggetti interessati, stabilisce con decreto le procedure uniformi che assicurino l'effettiva corrispondenza tra i certificati qualificati e l'appartenenza agli organismi di cui al comma 2, lettera b), nonché i compiti di vigilanza e le sanzioni in caso di violazione».

Art. 23.

23.1

MAZZATORTA, BODEGA, MAURO, VALLI, VALLARDI

Sopprimere l'articolo.

23.2

MAZZATORTA, BODEGA, MAURO, VALLI, VALLARDI

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «o nel caso in cui tale nulla osta non sia stato trasmesso al richiedente entro il termine di novanta giorni».

Art. 24.**24.100**PASTORE, *relatore**Sopprimere l'articolo.*
_____**24.100 (testo corretto)**PASTORE, *relatore**Sopprimere il comma 1.*
_____**24.1**

BODEGA, MAURO, MURA, MAZZATORTA, VALLI, VALLARDI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al secondo comma, dopo le parole: "dieci anni" inserire le seguenti: "o di cinque anni se rilasciata rispettivamente, ad una persona di ceto superiore o inferiore agli anni 18"».

_____**24.2**

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «che venga menzionato» sopprimere le seguenti: «sulla carta d'identità, o».

_____**24.3**PASTORE, *relatore**Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: «che venga menzionato» sopprimere le parole: «sulla carta d'identità, o»;

b) dopo le parole: «competente al rilascio della carta d'identità» aggiungere le seguenti: «o autenticata da notaio».

Art. 25.**25.100**PASTORE, *relatore**Sopprimere l'articolo.*

25.100 (testo corretto)PASTORE, *relatore**Sopprimere il comma 1.*

25.1PASTORE, *relatore**Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «dichiarazioni», aggiungere la seguente: «segnalazioni».**A comma 2, sostituire le parole: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, in collaborazione con l'ANCI e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» con le seguenti: «in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, l'ANCI e Unioncamere, assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese».*

25.1 (testo corretto)PASTORE, *relatore**Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «dichiarazioni», inserire le seguenti: «, le segnalazioni».**A comma 2, sostituire le parole: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, in collaborazione con l'ANCI e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» con le seguenti: «in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e Unioncamere, assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese,».*

25.2

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. - (*Denuncia di inizio attività in edilizia e disposizioni sullo sportello unico per l'edilizia*). – 1. All'articolo 49 comma 4-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, sono aggiunte le seguenti parole:

''È fatto salvo il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel quale continua ad applicarsi la disciplina della denuncia di inizio attività. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta norme regolamentari di modifica dell'articolo 5 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, prevedendo che lo sportello unico per l'edilizia è tenuto ad accettare le domande, le dichiarazioni e le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e a provvedere all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione, nonché prevedendo che l'invio e la trasmissione telematica avvengono con le modalità tecniche individuate ai sensi dell'articolo 34-*quinquies* del decreto-legge 1° gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80''.

2. Le modalità di cui al comma 1 assicurano l'interoperabilità con le modalità tecniche definite dal regolamento previsto dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 1 della presente legge.

3. Agli adempimenti dei commi 1 e 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

25.0.1

PERDUCA, PORETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 49, comma 4-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Continua ad applicarsi la disci-

plina della denuncia di inizio attività di cui al capo terzo del titolo secondo della parte prima del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia».

25.0.2

BODEGA, MAURO, LEONI, MAZZATORTA, VALLI, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Semplificazioni in materia edilizia)

1. L'inserimento di un sito tra le aree edificabili del Piano urbanistico comunale è effettuata solo a seguito della redazione di una relazione geologica, basata su una campagna di indagini geognostiche finalizzate ad ottenere gli elementi conoscitivi, descrittivi e parametrici, necessari alla redazione del modello geologico e alla caratterizzazione sismica del terreno. In tal caso, non è richiesta la relazione geologica di cui al punto 6.2.1 delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al Decreto ministeriale 14 gennaio 2008, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso a costruire sui siti già caratterizzati ai sensi del presente comma.

2. A seguito del coordinamento degli strumenti urbanistici con le determinazioni assunte ai fini della classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *b*) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, con riferimento agli edifici adibiti a civile abitazione, non è richiesta la relazione del tecnico competente in acustica ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso a costruire».

25.0.100/1

DE ECCHER

All'emendamento 25.0.100, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le azioni nei confronti del committente sono esperibili soltanto dopo che sia stato escusso l'appaltatore nonché l'eventuale subappaltatore.».

25.0.100

CASTRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni in tema di solidarietà nei contratti di appalto)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, e i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.»

25.0.101

VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. La disposizione prevista all'articolo 118, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture.».

Art. 26**26.1/1**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO

All'emendamento 26.1, dopo le parole: «Conferenza – Stato Città» aggiungere le seguenti: «ed autonomie locali».

26.1

PASTORE, *relatore*

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 18, comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 le parole: "Conferenza Unificata" sono sostituite dalle seguenti: "Conferenza-Stato Città"».

26.0.1

SANGALLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Semplificazioni in materia di accisa nell'assetto dei depositi fiscali)

1. All'articolo 35 del decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto il seguente comma:

«3-bis). Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente dall'esercente dell'impianto. Il prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assoluta. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6, lettere *b*) e *c*)».

2. All'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 27 marzo 2001, n. 153, l'ultimo periodo è sostituito, dal seguente: «Per le fabbriche di cui al comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, l'assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento contabi-

lizzazione e controllo della produzione sono stabiliti con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane’’».

Art. 27.

27.1

DELLA MONICA

Sopprimere l’articolo.

27.2

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere l’articolo.

Art. 29.

29.1

D’ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», comma 2, dopo le parole: «Ministero dell’interno» inserire le altre: «, attraverso il sistema INA-SAIA».

29.2

PASTORE, *relatore*

Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», sostituire la parola: «riguardanti» con la seguente: «riguardante».

Art. 30.**30.1**

BODEGA, MAURO, Massimo GARAVAGLIA, MAZZATORTA, VALLI, VALLARDI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le medesime procedure di automazione amministrativa di cui al comma 4; sono adottate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, relativamente alle iscrizioni e pagamenti delle tasse scolastiche. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente al comma 5, dopo le parole: «comma 4» aggiungere le seguenti: «e al comma 4-bis».

Art. 31.**31.0.1**

PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Pagamenti di compensi professionali da parte degli enti previdenziali dovuti a seguito di contenzioso giudiziale e limiti delle spese di giudizio)

1. Gli enti previdenziali provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente del creditore.

2. A tal fine il procuratore della parte è tenuto a formulare richiesta di pagamento delle somme di cui al comma 1 alla struttura territoriale dell'Ente competente alla liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando contestualmente gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

3. All'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, all'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «A tal fine parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ri-

corso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo».

31.0.1 (testo corretto)

PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Pagamenti di compensi professionali da parte degli enti previdenziali dovuti a seguito di contenzioso giudiziale e limiti delle spese di giudizio)

1. Gli enti previdenziali provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente del creditore.

2. Ai fini di cui al comma 1 il procuratore della parte è tenuto a formulare richiesta di pagamento delle somme di cui al medesimo comma alla struttura territoriale dell'ente competente alla liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando contestualmente gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

3. All'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie di cui al regio decreto 18 dicembre 1951, n. 1368, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo».

Art. 32.

32.1

D'ALIA

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «unicamente» con l'altra: «anche».

32.100PASTORE, *relatore*

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «posta elettronica certificata», aggiungere le seguenti: «, promuovendo l'accesso in mobilità al servizio».

Art. 33.**33.1**

BUBBICO, BIANCO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Sopprimere l'articolo.

Art. 34.**34.100**PASTORE, *relatore*

Sopprimere l'articolo.

34.1

SANGALLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 34. - (Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali). – 1. Al decreto-legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportare le seguenti modificazioni;

a) All'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all'applicazione del presente codice.''.

b) All'articolo 13, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

”5-bis. L’informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di *curricula* spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro e corredati da una espressa dichiarazione di consenso al trattamento dei dati. Al momento del primo contatto successivo all’invio del *curriculum*, il titolare è tenuto a fornire all’interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).”.

c) all’articolo 24, comma 1, lettera g) le parole: ”anche in riferimento all’attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate” sono soppresse ed dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

”i-bis) riguarda dati contenuti nei *curricula*, nei casi di cui all’articolo 13, comma 5-bis;

i-ter) con esclusione della diffusione, è necessario per il perseguimento di scopi determinati e legittimi, individuati dall’atto costitutivo o dallo statuto, nell’ambito di rapporti intercorrenti tra società, enti o associazioni con società controllate, collegate o sottoposte a comune controllo, nonché tra associazioni, enti od organismi con i soggetti ad essi aderenti o che hanno con essi contatti regolari.”.

d) all’articolo 26, comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

”b-bis) dei dati contenuti nei *curricula*, nei casi di cui all’articolo 13, comma 5-bis.

e) all’articolo 34, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:

”1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall’obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico di cui all’Allegato B. In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all’Allegato B) in ordine all’adozione delle misure minime di cui al comma 1.

1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrative contabili sono quelli connessi allo svolgimento dell’attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla n

atura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità, all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, ai salute, igiene e sicurezza sul lavoro'».

34.2

PASTORE, *relatore*

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all'applicazione del presente codice.''

b) all'articolo 12, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di *curricula* spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro e corredati da una espressa dichiarazione di consenso al trattamento dei dati. Al momento del primo contatto successivo all'invio del *curriculum*, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f)''.

c) all'articolo 24, comma 1, lettera g) le parole: ''anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate'' sono soppresse e dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

''l) riguarda dati contenuti nei *curricula*, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis;

m) con esclusione della diffusione, è necessario per il perseguimento di scopi determinati e legittimi, individuati dall'atto costitutivo o dallo statuto, nell'ambito di rapporti intercorrenti tra società, enti o associazioni con società controllate, collegate o sottoposte a comune controllo, nonché tra associazioni, enti od organismi con i soggetti ad essi aderenti o che hanno con essi contatti regolari''.

d) all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

''c) dei dati contenuti nei *curricula*, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-*bis*''.

b) al comma 1, capoverso «*l-bis*», primo periodo, le parole: ''soltanto dati personali non sensibili e che trattano'' sono soppresse e le parole: ''ovvero ai loro'' sono sostituite dalle seguenti: ''compresi quelli relativi al coniuge e ai'';

c) conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: ''(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali)''».

34.2 testo corretto/1

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 34.2 (testo corretto), lettera a), al comma 01, sopprimere la lettera a).

34.2 testo corretto/2

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

*All'emendamento 34.2 (testo corretto), lettera a), al comma 01, lettera b), capoverso «5-*bis*», sopprimere le parole: «e corredati da una espressa dichiarazione di consenso al trattamento dei dati».*

34.2 testo corretto/3

ADAMO, INCOSTANTE

All'emendamento 34.2 (testo corretto), lettera a), al comma 01, sopprimere la lettera c).

34.2 testo corretto/4

ADAMO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 34.2 (testo corretto), lettera a), al comma 01, lettera c), sopprimere la lettera m).

34.2 (testo corretto)

PASTORE, *relatore*

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo-contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all'applicazione del presente codice.''

b) all'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di *curricula* spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro e corredati da una espressa dichiarazione di consenso al trattamento dei dati. Al momento del primo contatto successivo all'invio del *curriculum*, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f)''.

c) all'articolo 24:

1), comma 1, lettera g) le parole: ''anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate'', sono soppresse;

2) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

''i-bis) riguarda dati contenuti nei *curricula*, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis;

i-ter) con esclusione della diffusione, è necessario per il perseguimento di scopi determinati e legittimi, individuati dall'atto costitutivo o dallo statuto, nell'ambito di rapporti intercorrenti tra società, enti o associazioni con società controllate, collegate o sottoposte a comune controllo,

nonché tra associazioni, enti od organismi con i soggetti ad essi aderenti o che hanno con essi contatti regolari”.

d) all’articolo 26, comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

”b-bis) dei dati contenuti nei *curricula*, nei casi di cui all’articolo 13, comma 5-bis”.

b) al comma 1, capoverso «1-bis», primo periodo, le parole: ”soltanto dati personali non sensibili e che trattano” sono soppresse e le parole: ”ovvero ai loro” sono sostituite dalle seguenti: ”compresi quelli relativi al coniuge e ai”;

c) conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: ”(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali)”».

34.3

PARDI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole da: «soltanto dati» fino a «parenti» con le seguenti: «come undici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, ovvero ai loro parenti e al coniuge».

34.4

PARDI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 2.

34.5

PASTORE, *relatore*

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

34.0.1PASTORE, *relatore**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 34-bis.***(Soppressione dei tribunali regionali delle acque pubbliche e il Tribunale superiore delle acque pubbliche)*

1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; sono abrogati il titolo quarto del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e l'articolo 64 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Dalla stessa data sono soppressi i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche.

2. Dalla data di entrata in vigore suddetta, le controversie concernenti le materie di cui all'articolo 140 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775; già di competenza dei tribunali regionali dell'acque pubbliche, sono instaurate davanti al tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo del distretto territorialmente competente, il quale giudica in composizione collegiale.

3. Le controversie nelle materie di cui all'articolo 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso per Cassazione avverso la pronuncia resa in grado di appello dal Consiglio di Stato è limitato ai motivi di cui all'articolo 362 del codice di procedura civile ed è deciso ai sensi dell'articolo 374, primo comma, dello stesso codice.

4. Le controversie in tema di risarcimento del danno sono attribuite al giudice amministrativo nei casi devoluti alla sua giurisdizione.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il posto di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, con contemporaneo aumento della pianta organica della magistratura di un posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 9 agosto 1993, n. 295, e successive modificazioni, si intende modificata di conseguenza.

6. Fino alla data di soppressione del Tribunale superiore delle acque pubbliche le funzioni di presidente sono esercitate da uno dei presidenti aggiunti della Corte di cassazione.

7. L'organico del personale amministrativo già attribuito al Tribunale superiore delle acque pubbliche è assegnato alla Corte di cassazione. Il relativo personale in servizio all'atto della cessazione dell'attività dell'ufficio mantiene l'inquadramento precedentemente goduto.

8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi di diritto tutti i procedimenti pendenti avanti ai tribunali regionali delle acque pubbliche ed al Tribunale superiore delle acque pubbliche. Resta fermo l'obbligo di depositare i provvedimenti per le cause assegnate in decisione anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il

deposito di provvedimenti, successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo 1, è effettuato presso la cancelleria della Corte di appello relativamente ai provvedimenti del tribunale regionale delle acque pubbliche e presso la cancelleria della prima sezione civile della Corte di cassazione per i provvedimenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Le cancellerie provvedono agli adempimenti di competenza conseguenti al deposito delle sentenze e delle ordinanze in materia civile previsti dal codice di procedura civile.

9. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessati riassumono le cause pendenti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche avanti al giudice individuato secondo i criteri specificati all'articolo 2. La mancata riassunzione nel termine determina l'estinzione del procedimento. Le controversie pendenti in secondo grado avanti al tribunale superiore delle acque pubbliche sono riassunte avanti alla Corte di appello territorialmente competente; quelle pendenti avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado sono riassunte dinanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, che decide con sentenza appellabile al Consiglio di Stato.

10. Gli atti processuali compiuti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore conservano la loro validità e la loro efficacia anche dopo la riassunzione.

11. Contro i provvedimenti per i quali non sia decorso il termine di impugnazione, pronunciati dal tribunale regionale delle acque pubbliche nelle materie comprese nell'articolo 2, comma 1, è ammesso l'appello alla Corte d'appello competente per territorio; contro i provvedimenti pronunciati dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2, e, in grado di appello, all'articolo 2, comma 1, è ammesso il ricorso per Cassazione nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile.

12. Nei soli casi di cui al comma 4 l'impugnazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di deposito della sentenza, fatta salva la sospensione dei termini processuali di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

13. Per i giudizi di revocazione, nei casi previsti dagli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile, di opposizione di terzo, nei casi previsti dagli articoli 404 e seguenti del codice di procedura civile, di correzione delle ordinanze e delle sentenze, nei casi previsti dall'articolo 287 del codice di procedura civile, è competente; nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1, il tribunale ordinario, e nelle materie di cui al comma 2, il tribunale amministrativo regionale».

34.0.1 testo corretto/1

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI

All'emendamento 34.0.1 (testo corretto), sopprimere il comma 1.

34.0.1 testo corretto/2

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI

All'emendamento 34.0.1 (testo corretto), sopprimere il comma 2.

34.0.1 testo corretto/3

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI

All'emendamento 34.0.1 (testo corretto), sopprimere il comma 3.

34.0.1 testo corretto/4

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI

All'emendamento 34.0.1 (testo corretto), sopprimere il comma 4.

34.0.1 testo corretto/5

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI

All'emendamento 34.0.1 (testo corretto), sopprimere il comma 5.

34.0.1 testo corretto/6

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI

All'emendamento 34.0.1 (testo corretto), sopprimere il comma 6.

34.0.1 testo corretto/7

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI

All'emendamento 34.0.1 (testo corretto), sopprimere il comma 7.

34.0.1 testo corretto/8

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI

All'emendamento 34.0.1 (testo corretto), sopprimere il comma 8.

34.0.1 testo corretto/9

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI

All'emendamento 34.0.1 (testo corretto), sopprimere il comma 9.

34.0.1 testo corretto/10

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI

All'emendamento 34.0.1 (testo corretto), sopprimere il comma 10.

34.0.1 testo corretto/11

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI

All'emendamento 34.0.1 (testo corretto), sopprimere il comma 11.

34.0.1 testo corretto/12

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI

All'emendamento 34.0.1 (testo corretto), sopprimere il comma 12.

34.0.1 (testo corretto)PASTORE, *relatore**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 34-bis.***(Soppressione dei tribunali regionali delle acque pubbliche e del Tribunale superiore delle acque pubbliche)*

1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati il titolo IV del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e l'articolo 64 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12: con la stessa decorrenza sono soppressi i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche.

2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, le controversie concernenti le materie di cui all'articolo 140 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, già di competenza dei tribunali regionali dell'acque pubbliche, sono instaurate davanti al tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo del distretto territorialmente competente, il quale giudica in composizione collegiale.

3. Le controversie nelle materie di cui all'articolo 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso per Cassazione avverso la pronuncia resa in grado di appello dal Consiglio di Stato è limitato ai motivi di cui all'articolo 362 del codice di procedura civile ed è deciso ai sensi dell'articolo 374, primo comma, dello stesso codice.

4. Le controversie in tema di risarcimento del danno sono attribuite al giudice amministrativo nei casi devoluti alla sua giurisdizione.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il posto di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, con contemporaneo aumento della pianta organica della magistratura di un posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, si intende modificata di conseguenza.

6. Fino alla data di soppressione del Tribunale superiore delle acque pubbliche le funzioni di presidente sono esercitate da uno dei presidenti aggiunti della Corte di cassazione.

7. L'organico del personale amministrativo già attribuito al Tribunale superiore delle acque pubbliche è assegnato alla Corte di cassazione. Il relativo personale in servizio all'atto della cessazione dell'attività dell'ufficio mantiene l'inquadramento precedentemente goduto.

8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi di diritto tutti i procedimenti pendenti avanti ai tribunali regionali delle acque pubbliche ed al Tribunale superiore delle acque pubbliche. Resta

fermo l'obbligo di depositare i provvedimenti per le cause assegnate in decisione anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il deposito di provvedimenti, successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 1, è effettuato presso la cancelleria della Corte di appello relativamente ai provvedimenti del tribunale regionale delle acque pubbliche e presso la cancelleria della prima sezione civile della Corte di cassazione per i provvedimenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Le cancellerie provvedono agli adempimenti di competenza conseguenti al deposito delle sentenze e delle ordinanze in materia civile previsti dal codice di procedura civile.

9. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessati riassumono le cause pendenti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche avanti al giudice individuato secondo i criteri specificati ai commi da 2 a 4. La mancata riassunzione nel termine determina l'estinzione del procedimento. Le controversie pendenti in secondo grado avanti al tribunale superiore delle acque pubbliche sono riassunte avanti alla Corte di appello territorialmente competente; quelle pendenti avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado sono riassunte dinanzi al tribunale amministrativo regionale competente, che decide con sentenza appellabile al Consiglio di Stato.

10. Gli atti processuali compiuti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore conservano la loro validità e la loro efficacia anche dopo la riassunzione.

11. Contro i provvedimenti per i quali non sia decorso il termine di impugnazione, pronunciati dal tribunale regionale delle acque pubbliche nelle materie indicate al comma 2, è ammesso l'appello alla Corte d'appello competente per territorio; contro i provvedimenti pronunciati dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado nelle materie di cui al comma 3, e, in grado di appello, al comma 2, è ammesso il ricorso per Cassazione nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile.

12. Nei soli casi di cui al comma 11 l'impugnazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di deposito della sentenza, fatta salva la sospensione dei termini processuali di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

13. Per i giudizi di revocazione, nei casi previsti dagli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile, di opposizione di terzo, nei casi previsti dagli articoli 404 e seguenti del codice di procedura civile, di correzione delle ordinanze e delle sentenze, nei casi previsti dall'articolo 287 del codice di procedura civile, è competente, nelle materie di cui al comma 2, il tribunale ordinario, e nelle materie di cui al comma 3, il tribunale amministrativo regionale».

34.0.2PASTORE, *relatore**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 34-bis.***(Soppressione dei Commissariati per la liquidazione degli usi civici)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non può essere promosso d'ufficio alcun accertamento degli usi civici o di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento di cui alla legge 16 giugno 1927 n. 1766, al relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 e ad altre norme in materia.

2. Tutti i procedimenti pendenti presso gli uffici dei commissari per la liquidazione degli usi civici sono definiti nel termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine i procedimenti sono dichiarati estinti.

3. Giudice competente a conoscere le domande in materia di usi civici proposte dalla data di entrata in vigore della presente legge è il tribunale in composizione monocratica del luogo in cui è posto l'immobile; a tali procedimenti si applicano le norme generali dettate dal codice di procedura civile.

4. Definiti i procedimenti di cui al comma 2 sono soppressi i commissariati agli usi civici e sono abrogati la legge 10 luglio 1930, n. 1078 e il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 141, per i giudizi in corso presso le Corti medesime alla data di entrata in vigore della presente legge».

34.0.2 testo corretto/1

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

*All'emendamento 34.0.2 (testo corretto), dopo l'articolo 34-bis, aggiungere il seguente:***«Art. 34-ter.***(Beni civici)*

1. Ai fini del presente articolo, si definiscono beni civici i beni di proprietà collettiva e i diritti d'uso civico, di cui ai commi 2 e 3.

2. Sono beni di proprietà collettiva i beni dell'originario demanio civico, nonché quelli acquisiti al demanio civico a seguito di liquidazione di

usi civici, comunque denominati, appartenenti a comunità, anche private, di varia natura ed organizzazione e destinati al godimento dei componenti della stessa comunità proprietaria, sempre che non appartengano alle categorie disciplinate dal capo II del titolo I del libro III del codice civile.

3. I diritti d'uso civico sono esercitati sui terreni, comunque denominati, appartenenti a soggetti privati o pubblici sui quali i componenti della comunità, pur non essendo ne proprietari, abbiano il diritto di trarne particolari utilità e a condizione che tale diritto non sia stato liquidato nelle forme previste dalla legge.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche a qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento di terre spettanti agli abitanti di un comune, o di una frazione di comune.

5. Al fine di assicurare la tutela omogenea dell'ambiente su tutto il territorio nazionale, il presente articolo disciplina la gestione dei beni civici anche ai fini di tutela dell'ambiente naturale.

6. Le regioni disciplinano la gestione degli usi civici, nell'esercizio delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione.

7. I beni civici possono essere oggetto di utilizzazioni compatibili con la finalità di tutela dell'ambiente. I suddetti beni sono gestiti dai comuni o da altri enti rappresentanti le popolazioni, secondo criteri di economicità.

8. I beni di proprietà collettiva non sono suscettibili di usucapione.

9. I soggetti appartenenti alle popolazioni proprietarie di beni di proprietà collettiva possono esercitare individualmente sui beni stessi i diritti loro tradizionalmente riconosciuti dagli statuti e dai regolamenti, nel rispetto delle finalità di cui al presente articolo.

10. Le regioni disciplinano le forme di gestione dei beni di proprietà collettiva, nel rispetto delle finalità di cui al comma 7 ed assicurando il coinvolgimento degli enti locali nelle decisioni.

11. I beni di proprietà collettiva possono costituire oggetto di alienazione totale o parziale, conformemente al loro regime proprietario a favore dei soggetti che ti occupino continuativamente da almeno dieci anni, nonché a favore di soggetti pubblici e privati titolari di interventi pubblici o di rilevanza pubblica.

12. La proposta di alienazione di cui al comma 11 deve essere approvata dal consiglio comunale, al fine di verificarne la compatibilità con la tutela ambientale e la pianificazione del territorio, previo parere vincolante della regione.

13. La procedura di alienazione ed i criteri di determinazione dei prezzi sono disciplinati con legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

14. Le occupazioni abusive in atto di beni possono essere legittimate su istanza degli occupanti. La legittimazione è consentita per le occupazioni di terre di uso agricolo o non agricolo che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in corso da almeno dieci anni, sommando la durata dell'occupazione dei richiedenti a quella dei loro danti causa.

15. Il canone conseguente alla legittimazione, determinato con legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, può essere affrancato in qualsiasi momento su istanza dell'occupante mediante il pagamento di una somma corrispondente a venti volte il suo valore.

16. I presupposti, la procedura ed i criteri di determinazione del canone per la legittimazione e l'affrancazione sono disciplinati con legge regionale o delle province autonome, la quale può prevedere una soglia minima sotto la quale il canone viene dichiarato estinto.

17. Chiunque eserciti o pretenda di esercitare, sia individualmente sia collettivamente, diritti d'uso civico su terreni di proprietà pubblica o privata o collettiva, comunque denominata, e intenda mantenere tale diritto, deve farne richiesta al comune ove è sito il terreno; entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

18. I presupposti e la procedura di riconoscimento dell'uso civico sono disciplinati con legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

19. Ciascuna regione o provincia autonoma istituisce un pubblico registro dei diritti d'uso civico riconosciuti ai sensi del comma 16.

20. I diritti d'uso civico, a qualsiasi titolo precedentemente registrati, non accertati secondo le disposizioni di cui ai commi da 16 a 18 sono considerati estinti e non possono essere vantati a nessun titolo per atto pubblico o privato.

21. Le promiscuità sono sciolte mediante pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore dei diritti ceduti, secondo i principi stabiliti con legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

22. I livelli ed altri oneri o canoni periodici gravanti sui beni civici possono essere affrancati, ai sensi del comma 14, secondo principi e procedure fissati con legge regionale o delle province autonome».

Conseguentemente, sostituire le parole: «inserire il seguente» con le parole: «inserire i seguenti».

34.0.2 (testo corretto)

PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Suppressione dei commissariati per la liquidazione degli usi civici)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non può essere promosso d'ufficio alcun accertamento degli usi civici o di qualsiasi altro

diritto di promiscuo godimento di cui alla legge 16 giugno 1927 n. 1766, al relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e ad ogni altra disposizione in materia.

2. Tutti i procedimenti pendenti presso gli uffici dei commissari per la liquidazione degli usi civici sono definiti nel termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine i procedimenti sono dichiarati estinti.

3. Giudice competente a conoscere le domande in materia di usi civici proposte dalla data di entrata in vigore della presente legge è il tribunale in composizione monocratica del luogo in cui è posto l'immobile; a tali procedimenti si applicano le norme generali dettate dal codice di procedura civile.

4. Definiti i procedimenti di cui al comma 2, sono soppressi i commissariati agli usi civici e sono abrogati la legge 10 luglio 1930, n. 1078, e il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 141, per i giudizi in corso presso le Corti competenti ai sensi delle predette disposizioni alla data di entrata in vigore della presente legge».

34.0.3

PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Norme per la semplificazione

e la migliore funzionalità dei pubblici registri)

1. All'articolo 2 del D.P.R. 19 settembre 2000, n. 3-5-8, in materia di sportello telematico dell'automobilista, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

''d) presso ogni notaio o studio notarile associato e presso ogni associazione tra notai del distretto costituita per regolamentare il servizio inerente gli atti relativi ad autoveicoli e simili, al fine di garantire l'esecuzione delle relative formalità, con esclusione dei procedimenti di immatricolazione e reimmatricolazione''.

2. All'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione, le parole da: ''uno dei contratti'' sino alle parole ''codice civile'' sono sostituite dalle seguenti parole: ''un contratto o compiano un atto soggetto a pubblicità immobiliare''.

3. Nell'articolo 8, secondo comma del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, in materia di portabilità dei mutui, le parole ''surrogazione stipulato per atto pub-

blico o scrittura privata” sono sostituite dalle seguenti parole: ”mutuo nel quale il mutuante si impegni a provvedere direttamente e contestualmente all’estinzione del mutuo garantito”.

4. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All’articolo 561, nel secondo periodo del comma 1, la parola: ”venti” è sostituita dalla seguente: ”dieci”;

b) All’articolo 563, comma 4, la parola: ”venti” è sostituita dalla seguente: ”dieci”;

c) All’articolo 563, comma 4, la parola: ”sospeso” è sostituita dalla seguente: ”interrotto” e la parola ”venti” è sostituita dalla seguente: ”dieci”;

d) Dopo l’articolo 135 delle disposizioni transitorie e di attuazione è aggiunto il seguente articolo:

”135-bis. Il termine per la notifica e la trascrizione dell’opposizione di cui all’articolo 563, quarto comma, del codice civile relativo alle donazioni trascritte anteriormente, al 15 maggio 2005 è fissato al 14. maggio 2015”»;

e) all’articolo 2506-ter, comma cinque, dopo le parole: ”2505-ter” sono aggiunte le seguenti: ”e 2505-quater”;

f) All’articolo 2295, il numero 4), è sostituito dal seguente: ”4) il Comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie”.

5. All’articolo 8 del D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122, in materia di trasferimenti di immobili da costruire, dopo la parola ”compravendita” sono aggiunte le seguenti parole: ”di immobili per i quali ricorrano le condizioni di cui alle lettere b) e d) all’articolo 1”.

6. All’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, in materia di trascrizione o concessione d’ipoteca, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis) dopo la parola ”esclusione” aggiungere le seguenti parole: ”delle servitù e”, ed alla fine aggiungere le seguenti parole: ”ovvero individua sotto la propria responsabilità i titoli idonei a conseguire tale conformità.”;

b) dopo il comma 1-bis) aggiungere il seguente comma:

”1-ter). Nel caso in cui siano stati omissi il riferimento o la dichiarazione di cui al comma 1-bis), gli atti possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo; redatto nella stessa forma del precedente, che contenga quanto previsto dal comma che precede.”.

7. Al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di codice dei beni culturali e del paesaggio; sono apportate le seguenti modifiche:

a) Dopo l’articolo 15 è aggiunto il seguente articolo

”Art. 15-bis. - (*Comunicazione del vincolo culturale al catasto*). – 1. La verifica con esito positivo di bene culturale prevista dall’art. 12, nonché la dichiarazione dell’interesse culturale prevista dall’articolo 13, quando abbiano ad oggetto beni immobiliari devono essere a cura della Soprintendenza comunicate al catasto ai fini della loro indicazione nei registri catastali”;

b) dopo l’articolo 182 è aggiunto il seguente:

”Art. 182-bis. - (*Disposizione transitoria relativa all’articolo 15-bis*). – 1. Nel corso dei tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge che introduce l’articolo 15-bis, allo scopo di ottenere o di conservare le agevolazioni fiscali previste per i beni immobili culturali; il proprietario del bene, sia esso persona fisica o persona giuridica – privata o pubblica – è tenuto a segnalare al catasto l’esistenza del vincolo culturale del bene”».

34.0.3 testo corretto/1

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

All’emendamento 34.0.3 (testo corretto), sopprimere il comma 1.

34.0.3 testo corretto/2

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, MARCO FILIPPI

All’emendamento 34.0.3 (testo corretto), sopprimere il comma 1.

34.0.3 testo corretto/3

ESPOSITO

All’emendamento 34.0.3 (testo corretto), sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L’autenticazione delle sottoscrizioni degli atti relativi a beni mobili da iscrivere o trascrivere negli appositi pubblici registri è di esclusiva competenza dei notai, con possibilità, per questi ultimi, di delegarla alle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, abilitate quale sportello telematico dell’automobilista ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 set-

tembre 2000, n. 358, che, in tal caso, fermo quanto di spettanza notarile, la effettuano gratuitamente presso i propri uffici, salvi casi documentati di forza maggiore che precludono la mobilità del firmatario. L'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato».

34.0.3 testo corretto/4

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 34.0.3 (testo corretto), al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «notaio o studio notarile associato e presso ogni associazione tra notai del distretto costituita» con la seguente: «Comune».

34.0.3 testo corretto/5

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 34.0.3 (testo corretto), al comma 1, lettera d) dopo le parole: «di immatricolazione e remmatricolazione.» aggiungere infine le seguenti: «L'ammontare del corrispettivo per ogni servizio reso non può in ogni caso superare i corrispettivi massimi previsti dalle tabelle dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c)».

34.0.3 testo corretto/6

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 34.0.3 (testo corretto), sopprimere il comma 2.

34.0.3 testo corretto/7

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 34.0.3 (testo corretto), sopprimere il comma 3.

34.0.3 testo corretto/8

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 34.0.3 (testo corretto), sopprimere il comma 4.

34.0.3 testo corretto/9

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 34.0.3 (testo corretto), sopprimere il comma 5.

34.0.3 testo corretto/10

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 34.0.3 (testo corretto), sopprimere il comma 6.

34.0.3 testo corretto/11

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 34.0.3 (testo corretto), sopprimere il comma 7.

34.0.3 testo corretto/12

ADAMO, INCOSTANTE

All'emendamento 34.0.3 (testo corretto), dopo il comma 7 inserire il seguente: 7-bis. Al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, il comma 10 dell'articolo 8 è soppresso».

34.0.3 (testo corretto)PASTORE, *relatore**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 34-bis.***(Norme per la semplificazione**e la migliore funzionalità dei pubblici registri)*

1. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

''*c*-bis) presso ogni notaio o studio notarile associato e presso ogni associazione tra notai del distretto costituita per regolamentare il servizio inerente agli atti relativi ad autoveicoli e simili, al fine di garantire l'esecuzione delle relative formalità, con esclusione dei procedimenti di immatricolazione e reimmatricolazione''.

2. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione, le parole da: ''uno dei contratti'' fino a ''codice civile'' sono sostituite dalle seguenti parole: ''un contratto o compiono un atto soggetto a pubblicità immobiliare''.

3. Nell'articolo 8, comma 2 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, in materia di portabilità dei mutui, le parole: ''surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata'' sono sostituite dalle seguenti: ''mutuo nel quale il mutuante si impegni a provvedere direttamente e contestualmente all'estinzione del mutuo garantito''.

4. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 561, nel secondo periodo del primo comma, la parola: ''venti'' è sostituita dalla seguente: ''dieci'';

b) all'articolo 563, primo comma, la parola: ''venti'' è sostituita dalla seguente: ''dieci'';

c) all'articolo 563, quarto comma, nel primo periodo, la parola: ''sospeso'' è sostituita dalla seguente: ''interrotto'' e, nel secondo periodo, la parola ''venti'' è sostituita dalla seguente: ''dieci'';

d) all'articolo 2295, il numero 4), è sostituito dal seguente:

''4) il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie'';

e) all'articolo 2506-*ter*, quinto comma, dopo le parole: ''2505-*ter*'' sono aggiunte le seguenti: ''nonchè 2505-*quater*''.

5. Dopo l'articolo 135 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente:

”Art. 135-*bis*. Il termine per la notifica e la trascrizione dell’opposizione di cui all’articolo 563, quarto comma, del codice relativo alle donazioni trascritte anteriormente al 15 maggio 2005, è fissato al 14 maggio 2015”».

6. All’articolo 8 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di trasferimenti di immobili da costruire, dopo la parola ”compravendita” sono inserite le seguenti: ”di immobili per i quali ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettere *b*) e *d*), dell’articolo 1”.

7. All’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, in materia di trascrizione o concessione d’ipoteca, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* dopo la parola: ”esclusione” sono inserite le seguenti: ”delle servitù e”, e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”ovvero individua sotto la propria responsabilità i titoli idonei a conseguire tale conformità.”;

b) dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

”1-*ter*. Nel caso in cui siano stati omissi il riferimento o la dichiarazione di cui al comma 1-*bis*, gli atti possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga quanto previsto dal comma 1-*bis*.”.

7. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l’articolo 15 è inserito il seguente:

”Art. 15-*bis*. - (*Comunicazione del vincolo culturale al catasto*). – 1. La verifica con esito positivo dell’interesse culturale prevista dall’art. 12, nonché la dichiarazione dell’interesse culturale prevista dall’articolo 13, quando abbiano ad oggetto beni immobiliari devono essere a cura della Soprintendenza comunicate al catasto ai fini della loro indicazione nei registri catastali”;

b) dopo l’articolo 182 è inserito il seguente:

”Art. 182-*bis*. - (*Disposizione transitoria relativa all’articolo 15-bis*). – 1. Nel corso dei tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui all’articolo 15-*bis*, allo scopo di ottenere o di conservare le agevolazioni fiscali previste per i beni immobili culturali, il proprietario del bene, sia esso persona fisica o persona giuridica, privata o pubblica, è tenuto a segnalare al catasto l’esistenza del vincolo culturale del bene”».

34.0.3 testo 2 corretto/100

PARDI, DE TONI

All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), sopprimere il comma 1.

34.0.3 testo 2 corretto/200

BODEGA, MAZZATORTA

All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), sopprimere il comma 1.

34.0.3 testo 2 corretto/300

MENARDI

All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), sopprimere il comma 1.

34.0.3 testo 2 corretto/400

SANNA, MARCO FILIPPI

All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), sopprimere il comma 1.

34.0.3 testo 2 corretto/500

INCOSTANTE

All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), sopprimere il comma 1.

34.0.3 testo 2 corretto/1MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI,
SIRCANA, VIMERCATI*All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), sopprimere il comma 1.*

34.0.3 testo 2 corretto/2

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, MARCO FILIPPI

All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), sopprimere il comma 1.

34.0.3 testo 2 corretto/3

ESPOSITO

All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti relativi a beni mobili da iscrivere o trascrivere negli appositi pubblici registri è di esclusiva competenza dei notai, con possibilità, per questi ultimi, di delegarla alle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, abilitate quale sportello telematico dell'automobilista ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che, in tal caso, fermo quanto di spettanza notarile, la effettuano gratuitamente presso i propri uffici, salvi casi documentati di forza maggiore che precludono la mobilità del firmatario. L'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato».

34.0.3 testo 2 corretto/4

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: «notaio o studio notarile associato e presso ogni associazione tra notai del distretto costituita» con la seguente: «Comune».

34.0.3 testo 2 corretto/5

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), al comma 1, lettera c-bis) dopo le parole: «di immatricolazione e remmatricolazione.» aggiungere infine le seguenti: «L'ammontare del corrispettivo per ogni servizio reso

non può in ogni caso superare i corrispettivi massimi previsti dalle tabelle dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c)».

34.0.3 testo 2 corretto/8

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), sopprimere il comma 3.

34.0.3 testo 2 corretto/9

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), sopprimere il comma 4.

34.0.3 testo 2 corretto/10

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), sopprimere il comma 5.

34.0.3 testo 2 corretto/11

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), sopprimere il comma 6.

34.0.3 testo 2 corretto/12

ADAMO, INCOSTANTE

All'emendamento 34.0.3 (testo 2 corretto), dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. Al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, il comma 10 dell'articolo 8 è soppresso".

34.0.3 (testo 2 corretto)PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

*(Norme per la semplificazione
e la migliore funzionalità dei pubblici registri)*

1. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

''c-bis) presso ogni notaio o studio notarile associato e presso ogni associazione tra notai del distretto costituita per regolamentare il servizio inerente agli atti relativi ad autoveicoli e simili, al fine di garantire l'esecuzione delle relative formalità, con esclusione dei procedimenti di immatricolazione e reimmatricolazione''.

2. Nell'articolo 120-*quater*, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, in materia di portabilità dei mutui, le parole: ''surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata'' sono sostituite dalle seguenti: ''mutuo nel quale il mutuante si impegna a provvedere direttamente e contestualmente all'estinzione del mutuo garantito''.

3. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 561, nel secondo periodo del primo comma, la parola: ''venti'' è sostituita dalla seguente: ''dieci'';

b) all'articolo 563, primo comma, la parola: ''venti'' è sostituita dalla seguente: ''dieci'';

c) all'articolo 563, quarto comma, nel primo periodo, la parola: ''sospeso'' è sostituita dalla seguente: ''interrotto'' e, nel secondo periodo, la parola ''venti'' è sostituita dalla seguente: ''dieci'';

d) all'articolo 2295, il numero 4), è sostituito dal seguente:

''4) il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie'';

e) all'articolo 2506-*ter*, quinto comma, dopo le parole: ''2505-*ter*'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché 2505-*quater*''.

4. Dopo l'articolo 135 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente:

''Art. 135-*bis*. Il termine per la notifica e la trascrizione dell'opposizione di cui all'articolo 563, quarto comma, del codice relativo alle dona-

zioni trascritte anteriormente al 15 maggio 2005, è fissato al 14 maggio 2015”».

5. All’articolo 8 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di trasferimenti di immobili da costruire, dopo la parola ”compravendita” sono inserite le seguenti: ”di immobili per i quali ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettere *b*) e *d*), dell’articolo 1”.

6. All’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, in materia di trascrizione o concessione d’ipoteca, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* dopo la parola: ”esclusione” sono inserite le seguenti: ”delle servitù e”;

b) dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

”1-*ter*. Nel caso in cui siano stati omissi il riferimento o la dichiarazione di cui al comma 1-*bis*, gli atti possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga quanto previsto dal comma 1-*bis*.”».

34.0.4

PASTORE, *relatore*

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-*bis*.

(Modifica alla legge 27 febbraio 1967, n. 48)

1. Al fine di promuovere e coordinare l’attività della pubblica amministrazione in materia di innovazione organizzativa, gestionale e tecnologica, con particolare riferimento alle strutture tecnologie e servizi in rete, nonché lo sviluppo dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e della diffusione della cultura informatica e digitale, all’articolo 16, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, dopo le parole: ”zone depresse del Centro-Nord” sono aggiunte le seguenti: ”, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione”».

34.0.4 (testo corretto)PASTORE, *relatore**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 34-bis.***(Modifica alla legge 27 febbraio 1967, n. 48)*

1. Al fine di promuovere e coordinare l'attività della pubblica amministrazione in materia di innovazione organizzativa, gestionale e tecnologica, con particolare riferimento alle strutture tecnologiche e servizi in rete, nonché lo sviluppo dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e della diffusione della cultura informatica e digitale, all'articolo 16, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, dopo le parole: "zone depresse del Centro-Nord" sono inserite le seguenti: ", dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione"».

34.0.5PASTORE, *relatore**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 34-bis.***(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/136/CE del parlamento europeo e del consiglio, del 25 novembre 2009, e 2009/140/CE del parlamento europeo e del consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di comunicazioni elettroniche)*

1. Il Governo è delegato ad adottare entro il 25 maggio 2011, uno o più decreti legislativi volti a recepire la direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica; della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, e a recepire la direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri per le politiche europee, degli affari esteri della giustizia; dell'economia delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto delle direttive.

3. In sede di esercizio della delega di cui al comma 1, il governo si attiene alle modalità di cui ai commi 3, 4, 5 ed 8 dell'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96, con particolare riguardo alle modalità previste in relazione alle direttive elencate nell'allegato B. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 e nel rispetto dell'articolo 4 della medesima legge.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati attraverso l'adeguamento e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia di comunicazioni elettroniche, di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e di apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione anche mediante le opportune modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269. In sede di esercizio della delega di cui al comma 1 il governo si attiene, altresì, ai seguenti criteri specifici:

a) garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;

b) rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955; n. 848, nell'ambito dei procedimenti restrittivi dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica;

c) gestione efficiente, flessibile e coordinata dello spettro radio, senza distorsioni della concorrenza ed in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi, nel rispetto degli accordi internazionali pertinenti, nonché nel prioritario rispetto di obiettivi d'interesse generale o di ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa;

d) possibilità di introdurre, in relazione alle ipotesi di cui alla lettera c), limitazioni proporzionate e non discriminatorie in linea con quanto previsto nelle direttive in recepimento e, in particolare, dei tipi di reti radio e di tecnologie di accesso senza filo utilizzate per servizi di comunicazione elettronica, ove ciò sia necessario, al fine di evitare interferenze dannose; proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici; assicurare la qualità tecnica del servizio; assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze; salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse generale;

e) rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza ed integrità delle reti;

f) rafforzamento delle prescrizioni a garanzia degli utenti finali, in particolare dei disabili, degli anziani, dei minori e dei portatori di esigenze sociali particolari, anche per ciò che concerne le apparecchiature terminali;

g) rafforzamento delle prescrizioni sulla trasparenza dei contratti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, interna di prezzi, qualità, tempi e condizioni di offerta dei servizi, anche nell'obiettivo di facilitare la loro confrontabilità da parte dell'utente e l'eventuale cambio di fornitore;

h) rafforzamento delle prescrizioni in tema di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, nonché di protezione dei dati personali;

i) individuazione, per i rispettivi profili di competenza, del Garante per la protezione dei dati personali e della Direzione nazionale antimafia quali autorità nazionali ai fini dell'articolo 15, comma 1-ter, della citata direttiva 2002/58/CE come modificato dall'articolo 2, paragrafo 9, della citata direttiva 2009/136/CE;

l) adozione di misure volte a promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, anche attraverso dispositivi relative alla condivisione alla coubicazione delle stesse e che, nella definizione degli obblighi di accesso, tengano debitamente conto dei rischi degli investimenti sostenuti dalle imprese;

m) previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti relative alla concessione del diritto di installazione di infrastrutture al fine di promuovere un efficiente livello di concorrenza;

n) revisione delle procedure di analisi dei mercati e definizione degli obblighi regolamentari per i servizi di comunicazione elettronica, nel perseguimento dell'obiettivo di coerenza del quadro regolamentare comunitario di settore e nel rispetto delle specificità delle condizioni di mercato nazionali e subnazionali;

o) promozione di un efficiente livello di concorrenza infrastrutturale, al fine di conseguire un'effettiva concorrenza nei servizi al dettaglio;

p) valutazione della proporzionalità degli obblighi regolamentari tenendo conto della diversità delle condizioni di concorrenza a livello subnazionale;

q) definizione del riparto di attribuzioni tra Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Garante per la protezione dei dati personali, nell'adempimento delle funzioni previste dalle direttive di cui al comma 1 ed eventuale aggiornamento, previa verifica della coerenza, alla luce della nuova disciplina, del riparto di competenze tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità di settore, fatta salva la competenza generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e quella del Ministero per i beni e le attività culturali;

r) revisione delle sanzioni e degli illeciti già previsti nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo, con particolare riguardo alle previsioni di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui ai citata decreto legislativo n. 259 del 2003, e alla legge 28 marzo 1991, n. 109. Al-

la revisione si provvede nel rispetto dei principi e criteri generali di cui al comma 3, prevedendo sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme introdotte dall'articolo 2 della citata direttiva 2009/136/CE, con il conseguente riassetto del sistema sanzionatorio previsto in particolare, dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al citato decreto legislativo n. 196 del 2003, anche mediante depenalizzazione;

s) abrogazione espressa di tutte le disposizioni incompatibili con quelle adottate in sede di recepimento.

5. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della presente delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

34.0.5 testo corretto/1

VITA, VIMERCATI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO

All'emendamento 34.0.5 (testo corretto), al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,».

34.0.5 testo corretto/2

SAIA

All'emendamento 34.0.5 (testo corretto), al comma 4, prima della lettera a) premettere la seguente:

«0a) rafforzamento dell'indipendenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche garantendo che i componenti dell'organo collegiale; nominati tra persone di notoria indipendenza, non sollecitino né accettino istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei propri compiti, nonché prevedendo che questi possano essere sollevati dall'incarico solo se non rispettino le condizioni prescritte per l'esercizio delle loro funzioni;».

Conseguentemente, al comma 4, lettera a) sostituire la parole: «di accesso al mercato» con le seguenti: «dei diritti di accesso».

Conseguentemente al comma 4, lettera q) sopprimere la parola: «eventuale» e sopprimere le parole: «previa verifica della coerenza alla luce della nuova disciplina».

Conseguentemente, al comma 4, lettera q), dopo la parola: «aggiornamento» inserire le seguenti: «coerentemente con il criterio di cui alla lettera 0a)».

34.0.5 testo corretto/3

VITA, VIMERCATI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO

All'emendamento 34.0.5 (testo corretto), al comma 4, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, nell'ambito dei procedimenti restrittivi dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica».

34.0.5 testo corretto/4

VITA, VIMERCATI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO

All'emendamento 34.0.5 (testo corretto), al comma 4, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) gestione efficiente, flessibile e coordinata a livello comunitario dello spettro radio, senza distorsioni della concorrenza ed in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi, nel rispetto degli accordi internazionali pertinenti, nonché nel prioritario rispetto di obiettivi d'interesse generale o di ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, garantendo una efficienza allocativa delle risorse spettrali, attraverso l'utilizzo di metodologie di allocazione che garantiscano la valorizzazione economica delle risorse, il massimo introito possibile per lo Stato e l'accesso alle risorse da parte di tutte le imprese, senza alcuna discriminazione;

c-bis) armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio dell'Unione europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, come economie di scala e interoperabilità dei servizi;».

34.0.5 testo corretto/5

VITA, VIMERCATI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO

All'emendamento 34.0.5 (testo corretto), al comma 4, sostituire la lettera d) con le seguenti:

«d) possibilità di introdurre, in relazione alle ipotesi di cui alla lettera c), limitazioni proporzionate e non discriminatorie, giustificate e soggette a un riesame periodico, in linea con quanto previsto nelle direttive in re-

cepimento al fine di: evitare interferenze dannose ad esempio attraverso l'imposizione di maschere d'emissione e livelli di potenza specifici; proteggere la salute pubblica limitando l'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici; assicurare la qualità tecnica del servizio senza necessariamente precludere la possibilità di utilizzare più di un servizio nella stessa banda di frequenza; assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze; salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse generale in conformità al diritto comunitario. Le limitazioni non devono risultare in determinati servizi che hanno uso esclusivo, ma devono piuttosto accordare loro una priorità per permettere, per quanto possibile, la coesistenza di altri servizi o tecnologie nella stessa banda;

d-bis) rafforzamento dei poteri in capo alle autorità competenti tesi a garantire un uso efficace dello spettro radio e, ove le risorse dello spettro restino inutilizzate o siano sottoutilizzate, di intervenire per evitare l'accumulo anticoncorrenziale, la restituzione dello spettro inutilizzato o sottoutilizzato e la sua allocazione anche a soggetti nuovi entranti nel mercato;

d-ter) definizione, entro il 31 dicembre 2011, di un Piano nazionale per la banda larga ad opera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazione con gli obiettivi di: migliorare i sistemi di allocazione e gestione dello spettro; sviluppare meccanismi innovativi di incentivazione alla riallocazione o finalizzazione delle porzioni di spettro sottoutilizzate; incrementare la quantità di spettro resa disponibile nel prossimo decennio; garantire flessibilità ed efficienza dei sistemi di *backhaul*; aumentare le possibilità di allocazione dinamica dello spettro mediante meccanismi di accesso innovativi e flessibili; garantire un maggiore impegno all'adozione di una politica organica sul piano interno e più incisiva su quello internazionale;».

34.0.5 testo corretto/6

VITA, VIMERCATI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO

All'emendamento 34.0.5 (testo corretto), al comma 4, dopo la lettera e) inserire le seguenti:

«e-bis) prevedere l'obbligo per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione di consentire a consumatori, produttori di dispositivi, terzi impegnati nello sviluppo di nuove applicazioni e altri, di utilizzare o sviluppare dispositivi e applicazioni a propria scelta sulle reti *wireless* fintantoché questi soddisfino i requisiti tecnici imposti in via regolamentare e siano conformi a ragionevoli condizioni di utilizzo per una gestione sostenibile delle reti *wireless*;

e-ter) prevedere il divieto per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione di impedire, diminuire o interferire con la capacità dell'utente finale

di scaricare e utilizzare applicazioni di propria scelta sulla rete del licenziatario, nei limiti di una ragionevole gestione delle reti e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, anche in relazione alla vita privata e al giusto processo; come definiti all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;».

34.0.5 testo corretto/7

VITA, VIMERCATI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO

All'emendamento 34.0.5 (testo corretto), al comma 4, lettera f), dopo le parole: «dei portatori di esigenze sociali particolari» inserire le seguenti: «, per garantire il pieno accesso ai servizi di comunicazione elettronica e della società dell'informazione».

34.0.5 testo corretto/8

VITA, VIMERCATI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO

All'emendamento 34.0.5 (testo corretto), al comma 4, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «e riservatezza».

34.0.5 testo corretto/9

VITA, VIMERCATI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO

All'emendamento 34.0.5 (testo corretto), al comma 4, sopprimere la lettera l).

34.0.5 testo corretto/10

VITA, VIMERCATI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO

All'emendamento 34.0.5 (testo corretto), al comma 4, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis) semplificazione dell'acquisizione dei diritti di passaggio da parte delle imprese autorizzate. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni coordina l'acquisizione dei diritti di passaggio, pubblicando le informazioni pertinenti sul proprio sito internet».

34.0.5 testo corretto/11

VITA, VIMERCATI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO

All'emendamento 34.0.5 (testo corretto), al comma 4, lettera n), apportare le seguenti modificazioni:

«a) sopprimere le parole: "e definizione degli obblighi regolamentari";

b) sostituire le parole: "mercato nazionali e subnazionali: con le seguenti: "tali mercati"».

Conseguentemente, sopprimere la lettera p).

34.0.5 testo corretto/12

MALAN

All'emendamento 34.0.5 (testo corretto), al comma 4, lettera n),, sopprimere le parole: «e definizione degli obblighi regolamentari» e, in fine, sostituire le parole: «mercato nazionali e subnazionali» con le parole: «tali mercati».

Conseguentemente, sopprimere la lettera p).

34.0.5 testo corretto/13

VITA, VIMERCATI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO

All'emendamento 34.0.5 (testo corretto), al comma 4, sopprimere la lettera o).

34.0.5 testo corretto/14

VITA, VIMERCATI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO

All'emendamento 34.0.5 (testo corretto), al comma 4, sopprimere la lettera p).

34.0.5 testo corretto/15

VITA, VIMERCATI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO

All'emendamento 34.0.5 (testo corretto), al comma 4, sopprimere la lettera q).

34.0.5 testo corretto/16

VITA, VIMERCATI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO

All'emendamento 34.0.5 (testo corretto), al comma 4, lettera q), sostituire le parole da: «per le garanzie» fino a: «di cui al comma l» con la parola: «indipendenti».

Conseguentemente dopo le parole: «sviluppo economico,», aggiungere le parole: «garantendo il coordinamento tra le stesse, al fine di prevenire eventuali sovrapposizioni di competenze».

34.0.5 testo corretto/17

MALAN

All'emendamento 34.0.5 (testo corretto), al comma 4, lettera q), sostituire le parole da: «per le garanzie» fino a: «di cui al comma 1» con la parola: «indipendenti».

Conseguentemente dopo le parole: «sviluppo economico,», aggiungere le parole: «garantendo il coordinamento tra le stesse, al fine di prevenire eventuali sovrapposizioni di competenze».

34.0.5 (testo corretto)PASTORE, *relatore*

Nel capo I, dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/136/CE, del 25 novembre 2009, e 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di comunicazioni elettroniche)

1. Il Governo è delegato ad adottare entro il 25 maggio 2011, uno o più decreti legislativi volti a recepire la direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori, e a recepire la direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri per le politiche europee, degli affari esteri della giustizia; dell'economia delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto delle direttive.

3. In sede di esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene alle procedure di cui ai commi 3, 4, 5 ed 8 dell'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96, con particolare riguardo alle modalità previste in relazione alle direttive elencate nell'allegato B della medesima legge.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati attraverso l'adeguamento e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia di comunicazioni elettroniche, di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e di apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione anche mediante le opportune modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di

cui all'articolo 2 e nel rispetto dell'articolo 4 della legge 4 giugno 2010, n. 96. In sede di esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, altresì, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;

b) rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955; n. 848, nell'ambito dei procedimenti restrittivi dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica;

c) gestione efficiente, flessibile e coordinata dello spettro radio, senza distorsioni della concorrenza ed in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi, nel rispetto degli accordi internazionali pertinenti, nonché nel prioritario rispetto di obiettivi d'interesse generale o di ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa;

d) possibilità di introdurre, in relazione alle ipotesi di cui alla lettera c), limitazioni proporzionate e non discriminatorie in linea con quanto previsto nelle direttive in recepimento e, in particolare, dei tipi di reti radio e di tecnologie di accesso senza filo utilizzate per servizi di comunicazione elettronica, ove ciò sia necessario, al fine di evitare interferenze dannose, proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici, assicurare la qualità tecnica del servizio, assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze, salvaguardare l'uso efficiente dello spettro, conseguire obiettivi di interesse generale;

e) rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza ed integrità delle reti;

f) rafforzamento delle prescrizioni a garanzia degli utenti finali, in particolare dei disabili, degli anziani, dei minori e dei portatori di esigenze sociali particolari, anche per ciò che concerne le apparecchiature terminali;

g) rafforzamento delle prescrizioni sulla trasparenza dei contratti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, interna di prezzi, qualità, tempi e condizioni di offerta dei servizi, anche nell'obiettivo di facilitare la loro confrontabilità da parte dell'utente e l'eventuale cambio di fornitore;

h) rafforzamento delle prescrizioni in tema di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, nonché di protezione dei dati personali;

i) individuazione, per i rispettivi profili di competenza, del Garante per la protezione dei dati personali e della Direzione nazionale antimafia quali autorità nazionali ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1-ter, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, come modificato dall'articolo 2, numero 9), della citata direttiva 2009/136/CE;

l) adozione di misure volte a promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, anche attraverso dispositivi relative alla condivisione alla coubicazione delle stesse

e che, nella definizione degli obblighi di accesso, tengano debitamente conto dei rischi degli investimenti sostenuti dalle imprese;

m) previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti relative alla concessione del diritto di installazione di infrastrutture al fine di promuovere un efficiente livello di concorrenza;

n) revisione delle procedure di analisi dei mercati e definizione degli obblighi regolamentari per i servizi di comunicazione elettronica, nel perseguimento dell'obiettivo di coerenza del quadro regolamentare comunitario di settore e nel rispetto delle specificità delle condizioni di mercato nazionali e subnazionali;

o) promozione di un efficiente livello di concorrenza infrastrutturale, al fine di conseguire un'effettiva concorrenza nei servizi al dettaglio;

p) valutazione della proporzionalità degli obblighi regolamentari tenendo conto della diversità delle condizioni di concorrenza a livello subnazionale;

q) definizione del riparto di attribuzioni tra Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Garante per la protezione dei dati personali, nell'adempimento delle funzioni previste dalle direttive di cui al comma 1, ed eventuale aggiornamento, previa verifica della coerenza, alla luce della nuova disciplina, del riparto di competenze tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità di settore, fatta salva la competenza generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e quella del Ministero per i beni e le attività culturali;

r) revisione delle sanzioni e degli illeciti già previsti nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo, con particolare riguardo alle previsioni di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui ai citati decreto legislativo n. 259 del 2003, e alla legge 28 marzo 1991, n. 109. Alla revisione si provvede nel rispetto dei principi e criteri generali di cui al comma 3, prevedendo sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme introdotte dall'articolo 2 della citata direttiva 2009/136/CE, con il conseguente riassetto del sistema sanzionatorio previsto in particolare, dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al citato decreto legislativo n. 196 del 2003, anche mediante depenalizzazione;

s) abrogazione espressa di tutte le disposizioni incompatibili con quelle adottate in sede di recepimento.

5. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dai decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

34.0.6PASTORE, *relatore**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 34-bis.***(Semplificazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività e di silenzio assenso)*

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1 dell'articolo 19 in materia di segnalazione certificata di inizio attività, le parole da: "dei casi in cui sussistano vincoli" sino "all'amministrazione delle finanze" sono sostituite dalle "seguenti degli atti rilasciati dall'amministrazione delle finanze".

2. All'articolo 20 in materia di silenzio assenso, nel comma 4 le parole da: "gli atti e procedimenti" a "la salute e la pubblica incolumità" sono soppresse.

3. All'articolo 29 nel comma 2-ter la parola: "non" scritta dopo le parole: "casi ulteriori in cui tali disposizioni" è soppressa».

*Conseguentemente dopo l'articolo 29, inserire il seguente articolo:***«Art. 29-bis.***(Norma transitoria in materia di silenzio assenso)*

1. Agli atti ed ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, comma 4, come modificato dalla presente legge, decorso il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge medesima».

34.0.6 testo corretto/1

PARDI

All'emendamento 34.0.6 (testo corretto), al comma 1 sopprimere la lettera a).

34.0.6 testo corretto/2

INCOSTANTE, ADAMO

All'emendamento 34.0.6 (testo corretto), al comma 1 sopprimere la lettera b).

34.0.6 (testo corretto)PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Semplificazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività e di silenzio assenso)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, in materia di silenzio assenso, nel comma 4 le parole da: "nonché agli atti" fino alla fine del comma sono soppresse;

b) all'articolo 29, nel comma 2-ter, la parola: "non" scritta dopo le parole: "casi ulteriori in cui tali disposizioni" è soppressa.».

34.0.100/1

LEGNINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO, DELLA SETA, FERRANTE

All'emendamento 34.0.100, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

''Art. 19. - (*Dichiarazione di inizio attività*) – 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nullaosta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche de-

rivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente; contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di cui al decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE, l'attività, ove non diversamente previsto, può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, o, nei casi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinqüies* e 21-*nonies*. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20''».

34.0.100/2

MALAN

All'emendamento 34.0.100 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è inserito il seguente:

''Art. 19-bis. – 1. Le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nonché le procedure per le installazioni di impianti radio per trasmissione punto punto e punti multipunto e le attività di installazione di apparati di comunicazione elettronica di potenza irradiata complessiva inferiore a 7 watt, sono sottoposte alla disciplina di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come anche modificato dall'articolo 49, comma 4 bis; del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. All'articolo 87, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: ''un provvedimento di diniego'' inserire le seguenti: ''o un parere negativo da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36''».

34.0.100PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Semplificazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività)

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di segnalazione certificata di inizio attività, le parole da: "dalle amministrazioni preposte" fino a: "all'amministrazione delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "dall'amministrazione delle finanze."».

34.0.200/1

LEGNINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO, DELLA SETA, FERRANTE

All'emendamento 34.0.200, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

''Art. 20. - (*Silenzio assenso*) – 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedi-

menti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinqüies* e 21-*nonies*.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti (87).

5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-*bis*'».

34.0.200

PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-*bis*.

(Semplificazione in materia di silenzio assenso)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 4 dell'articolo 20, in materia di silenzio assenso, è inserito il seguente: "4-*bis*. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti, può essere estesa l'applicazione del presente articolo agli atti e ai procedimenti riguardanti le materie di cui al comma 4."».

34.0.300/1

LEGNINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO, DELLA SETA, FERRANTE

All'emendamento 34.0.300, sostituire le parole da: «comma-2-ter» fino a: «in cui tali disposizioni si applicano» con le seguenti: «il comma 2-ter è sostituito dal seguente: "2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano"».

34.0.300/2

BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, VALLI

All'emendamento 34.0.300, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 29, dopo il comma 2-quinquies, è inserito il seguente:

«2-sexies. Agli atti ed ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 4».

34.0.300

PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Semplificazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività e di silenzio assenso)

1. All'articolo 29, comma 2-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: "in cui tali disposizioni non si applicano" sono sostituite dalle seguenti: "in cui tali disposizioni si applicano"».

34.0.400/1

MALAN

All'emendamento 34.0.400, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'articolo 35, dopo il comma 22-bis, è inserito il seguente: "22-ter. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dal primo periodo del comma 22, in materia di indicazione analitica della modalità di pagamento del coprispettivo, deve essere resa dai contraenti anche negli atti previsti dall'articolo 2470 del codice civile, relativi ai trasferimenti di partecipazione sociali."».

34.0.400PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Procedura semplificata di trasferimento quote s.r.l.)

1. Il comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve intendersi nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ivi disciplinato è in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».

34.0.7PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Semplificazione dell'esercizio e all'uso di postazione pubbliche per comunicazioni telematiche)

1. L'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni, è abrogato.».

34.0.7 (testo corretto)PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Semplificazione in tema di esercizio e uso di postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche)

1. L'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni, è abrogato.».

34.0.500/1

CASSON

All'emendamento 34.0.500, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le competenze e le funzioni relative alle acque e i canali della laguna di Venezia, attualmente appartenenti al Magistrato alle acque di Venezia, sono trasferite alla competenza esclusiva del Comune di Venezia. È trasferita al Comune di Venezia la competenza esclusiva sul bacino di San Marco e sul canale della Giudecca, per i quali ogni disciplina di regolamentazione, limitazione o interdizione del traffico è riservata alla competenza del consiglio comunale di Venezia. Il Canal Grande rimane comunque di proprietà del Comune di Venezia.».

34.0.500PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Semplificazione in materia di trasporto pubblico locale lagunare)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, dopo le parole: "e gli altri enti locali" sono aggiunte le seguenti: "per servizio di trasporto pubblico locale lagunare si intende il trasporto pubblico locale effettuato con unità che navigano esclusivamente nelle acque protette della laguna di Venezia".

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni:

a) modifica, secondo criteri di semplificazione, le norme del Libro VI-Titolo I del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) concernenti il personale navigante, anche ai fini della istituzione di specifici titoli professionali per il trasporto pubblico locale lagunare;

b) modifica, secondo criteri di semplificazione, il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, delimitando l'ambito di applicazione delle relative norme con riguardo al trasporto pubblico locale lagunare.

3. Al servizio di trasporto pubblico locale lagunare si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, è emanata la normativa tecnica per la progettazione e costruzione delle unità navali adibite al servizio di trasporto pubblico locale lagunare.».

34.0.501/1

BUBBICO

All'emendamento 34.0.501, al comma 1, sostituire, ove ricorra, la parola: "esclusivamente" con la seguente: "anche".

34.0.501

PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Semplificazioni in materia di controlli sul divieto di traslazione dell'adizionale IRES)

1. Il secondo periodo del comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ago-

sto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 27, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è sostituito dal seguente:

"L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo, esclusivamente attraverso l'analisi dell'andamento degli utili di bilancio per un periodo temporale non inferiore a tre anni e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese, con fatturato inferiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A tal fine, le imprese di cui al periodo precedente provvedono ad inviare all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas esclusivamente copia del bilancio d'esercizio."».

34.0.502

BATTAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Semplificazioni in materia di controlli sul divieto di traslazione dell'addizionale IRES)

1. Il secondo periodo del comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 27, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è sostituito dal seguente:

"L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo, esclusivamente attraverso l'analisi dell'andamento degli utili di bilancio per un periodo temporale non inferiore a tre anni e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese, con fatturato inferiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A tal fine, le imprese di cui al periodo precedente provvedono ad inviare all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas esclusivamente copia del bilancio d'esercizio."».

34.0.503

BODEGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Semplificazioni in materia di controlli sul divieto di traslazione dell'adizionale IRES)

1. Il secondo periodo del comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 27, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è sostituito dal seguente:

"L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo, esclusivamente attraverso l'analisi dell'andamento degli utili di bilancio per un periodo temporale non inferiore a tre anni e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese, con fatturato inferiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A tal fine, le imprese di cui al periodo precedente provvedono ad inviare all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas esclusivamente copia del bilancio d'esercizio."».

34.0.504

BATTAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Semplificazione delle procedure e degli adempimenti per l'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per la semplificazione delle modalità di gestione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti attraverso modifica degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) tenere conto delle peculiarità strutturali di ciascuna categoria di operatori intendendosi come tali:

1) gli impianti di raffinazione di oli lubrificanti di base;

2) gli impianti di miscelazione per la produzione di oli lubrificanti finiti;

3) i depositi commerciali di prodotti lubrificanti finiti;

4) gli utilizzatori di prodotti lubrificanti finiti;

b) ridurre gli oneri a carico delle imprese attraverso lo snellimento e la semplificazione degli adempimenti e delle procedure previste per le diverse categorie di operatori coinvolti anche attraverso:

1) la liberalizzazione dei vincoli di circolazione e deposito successivi all'immissione in consumo dei prodotti soggetti a imposta di consumo;

2) la rimodulazione dell'attuale sistema di controllo e vigilanza sugli adempimenti connessi all'imposta con modalità analoghe a quelle previste per altre tipologie di imposte;

3) il coordinamento con altre forme di imposizione evitando la sovrapposizione e la duplicazione di documenti fiscali e di contabilizzazione laddove per uno stesso bene sia già stata prodotta analoga documentazione.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico dello Stato.».

34.0.505

BODEGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Semplificazione delle procedure e degli adempimenti

per l'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per la semplificazione delle modalità di gestione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti attraverso modifica degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) tenere conto delle peculiarità strutturali di ciascuna categoria di operatori intendendosi come tali:

1) gli impianti di raffinazione di oli lubrificanti di base;

2) gli impianti di miscelazione per la produzione di oli lubrificanti finiti;

3) i depositi commerciali di prodotti lubrificanti finiti;

4) gli utilizzatori di prodotti lubrificanti finiti;

b) ridurre gli oneri a carico delle imprese attraverso lo snellimento e la semplificazione degli adempimenti e delle procedure previste per le diverse categorie di operatori coinvolti anche attraverso:

1) la liberalizzazione dei vincoli di circolazione e deposito successivi all'immissione in consumo dei prodotti soggetti a imposta di consumo;

2) la rimodulazione dell'attuale sistema di controllo e vigilanza sugli adempimenti connessi all'imposta con modalità analoghe a quelle previste per altre tipologie di imposte;

3) il coordinamento con altre forme di imposizione evitando la sovrapposizione e la duplicazione di documenti fiscali e di contabilizzazione laddove per uno stesso bene sia già stata prodotta analoga documentazione.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico dello Stato.».

34.0.506

BATTAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Esclusione dalla Robin Tax dell'attività di rigenerazione degli oli usati)

1. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno del 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, aggiungere, in fine, le parole: ", nonché ai soggetti che producono oli lubrificanti dalla rigenerazione degli oli usati."

2. Agli oneri di cui al comma precedente si fa fronte con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.».

34.0.507

BODEGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Esclusione dalla Robin Tax dell'attività di rigenerazione degli oli usati)

1. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno del 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, aggiungere, in fine, le parole: ", nonché ai soggetti che producono oli lubrificanti dalla rigenerazione degli oli usati."

2. Agli oneri di cui al comma precedente si fa fronte con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.».

34.0.508

BODEGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifica al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni, le parole: «, nei quattro anni successivi alle date ivi previste,» sono soppresse.

Art. 35.**35.1**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «Art. 50-bis», nel comma 2, ivi richiamato, dopo le parole: «ai doveri del mio ufficio» inserire le seguenti: «con disciplina e onore,».

35.0.1

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Norma di interpretazione-autentica)

1. L'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, introdotto dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche al personale del comparto sicurezza e difesa e dei vigili del fuoco».

Art. 36.**36.1**

PARDI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

36.2

PARDI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 36. – 1. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera *i*-bis) è abrogata».

Art. 37.**37.1**

ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

37.2

PARDI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

37.3

BODEGA, MAURO, Massimo GARAVAGLIA, MAZZATORTA, VALLI, VALLARDI

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per l'intera durata del comando, le amministrazioni di provenienza non possono procedere alla copertura dei ruoli vacanti mediante nuove assunzioni, anche se a tempo determinato».

37.0.1

PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, in materia di riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione)

1. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 9, il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. Il Presidente con proprio provvedimento provvede alla nomina dei responsabili di settore e fissa la durata dei relativi incarichi per un periodo non superiore a due anni rinnovabili''.

b) All'articolo 10, il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. La Scuola si avvale inoltre, per periodi definiti, di docenti incaricati per attività di insegnamento e per attività finalizzate al coordinamento e progettazione dei corsi, per progetti formativi di particolare rilevanza e per attività di ricerche e studi''.

c) All'articolo 10, comma 4, dopo le parole: ''docenti universitari'' sono aggiunte le seguenti: ''magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari''.

d) All'articolo 10, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

''5-bis. Il Presidente, allo scopo di assicurare la qualità didattica e scientifica nelle materie di rispettiva competenza, può avvalersi di docenti interni in qualità di coordinatori di area didattico-scientifica. La durata degli incarichi dei coordinatori di area ed il relativo compenso sono stabiliti dal Presidente, secondo quanto previsto nelle delibere di cui all'articolo 15. Il loro numero non può essere superiore a cinque''.

e) All'articolo 12, i commi 3 e 4 sono sostituiti con i seguenti:

''3. A ciascuna sede distaccata è preposto un responsabile, scelto tra i funzionari apicali in servizio presso la Scuola, il cui incarico è conferito dal dirigente amministrativo sentito il Presidente.

4. Ai responsabili di sede sono attribuiti compiti di coordinamento per assicurare il funzionamento della struttura loro affidata e il regolare andamento dell'attività gestionale e didattica formativa, in attuazione delle direttive del Presidente e per quanto riguarda le materie di sua competenza, del dirigente amministrativo. Sono altresì responsabili del personale non docente assegnato alla sede''.

f) All'articolo 12, il comma 5, è soppresso».

37.0.1 (testo corretto)

PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

*(Modificazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178,
in materia di riorganizzazione della Scuola superiore
della pubblica amministrazione)*

1. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. Il Presidente con proprio provvedimento provvede alla nomina dei responsabili di settore e fissa la durata dei relativi incarichi per un periodo non superiore a due anni rinnovabili'';

b) all'articolo 10, il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. La Scuola si avvale inoltre, per periodi definiti, di docenti incaricati per attività di insegnamento e per attività finalizzate al coordina-

mento e alla progettazione dei corsi, per progetti formativi di particolare rilevanza e per attività di ricerche e studi”;

c) all’articolo 10, comma 4, dopo le parole: ”docenti universitari”, sono inserite le seguenti: ”magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari,”;

d) all’articolo 10, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

”5-bis. Il Presidente, allo scopo di assicurare la qualità didattica e scientifica nelle materie di rispettiva competenza, può avvalersi di docenti interni in qualità di coordinatori di area didattico-scientifica. La durata degli incarichi dei coordinatori di area ed il relativo compenso sono stabiliti dal Presidente, secondo quanto previsto nelle delibere di cui all’articolo 15. Il loro numero non può essere superiore a cinque”.

e) all’articolo 12, i commi 3 e 4 sono sostituiti con i seguenti:

”3. A ciascuna sede distaccata è preposto un responsabile, scelto tra i funzionari apicali in servizio presso la Scuola, il cui incarico è conferito dal Dirigente amministrativo sentito il Presidente.

4. Ai responsabili di sede sono attribuiti compiti di coordinamento per assicurare il funzionamento della struttura loro affidata e il regolare andamento dell’attività gestionale e didattica formativa, in attuazione delle direttive del Presidente e, per quanto riguarda le materie di sua competenza, del Dirigente amministrativo. Sono altresì responsabili del personale non docente assegnato alla sede”;

f) all’articolo 12, il comma 5 è abrogato».

37.0.1 testo 2 corretto/1

ADAMO, INCOSTANTE

All’emendamento 37.0.1 (testo 2 corretto), al comma 1, lettera a), capoverso 4, dopo le parole: "due anni" inserire la seguente: "non" e sopprimere le lettere g) e h).

37.0.1 (testo 2 corretto)PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

*(Modificazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178,
in materia di riorganizzazione della Scuola superiore
della pubblica amministrazione)*

1. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, il comma 4 è sostituito dal seguente:

»4. Il Presidente con proprio provvedimento provvede alla nomina dei responsabili di settore e fissa la durata dei relativi incarichi per un periodo non superiore a due anni rinnovabili»;

b) all'articolo 10, comma 3, dopo le parole: «di attività di insegnamento» sono inserite le seguenti: «e di ricerca»;

c) all'articolo 10, comma 4, dopo le parole: «docenti universitari», sono inserite le seguenti: «magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari,»;

d) all'articolo 10, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

»5-bis. Il Presidente, allo scopo di assicurare la qualità didattica e scientifica nelle materie di rispettiva competenza, può avvalersi di docenti interni in qualità di coordinatori di area didattico-scientifica. La durata degli incarichi dei coordinatori di area ed il relativo compenso sono stabiliti dal Presidente, secondo quanto previsto nelle delibere di cui all'articolo 15. Il loro numero non può essere superiore a cinque».

e) all'articolo 12, i commi 3 e 4 sono sostituiti con i seguenti:

»3. A ciascuna sede distaccata è preposto un responsabile, scelto tra i funzionari apicali in servizio presso la Scuola, il cui incarico è conferito dal Dirigente amministrativo sentito il Presidente.

4. Ai responsabili di sede sono attribuiti compiti di coordinamento per assicurare il funzionamento della struttura loro affidata e il regolare andamento dell'attività gestionale e didattica formativa, in attuazione delle direttive del Presidente e, per quanto riguarda le materie di sua competenza, del Dirigente amministrativo. Sono altresì responsabili del personale non docente assegnato alla sede»;

f) all'articolo 12, il comma 5 è abrogato;

g) all'articolo 15, comma 3, sono soppresse le parole da: «Il bilancio della Scuola è predisposto» a: «a tal fine delegato»;

h) all'articolo 16, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I bilanci preventivi e consuntivi vengono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.»».

37.0.2

PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

*(Modificazioni all'articolo 28 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.165)*

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità ai cui al comma 5, soggetti muniti di laurea specialistica o diploma di laurea. Allo stesso corso-concorso possono essere ammessi, altresì, diendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.''.

b) al comma 4 le parole: ''dodici mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''nove mesi'', e le parole: ''un semestre di applicazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''un quadrimestre di applicazione''».

37.0.2 testo corretto/1

ADAMO, INCOSTANTE

All'emendamento 37.0.2 (testo corretto), al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sopprimere la lettera d-bis)».

37.0.2 testo corretto/2

MALAN

All'emendamento 37.0.2 (testo corretto), aggiungere in fine il seguente comma:

«2. All'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Restano altresì devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie relative al rapporto d'impiego dei dipendenti delle Assemblee legislative delle regioni a statuto speciale».

37.0.2 (testo corretto)PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

*(Modificazioni all'articolo 28 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165)*

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea specialistica o diploma di laurea. Allo stesso corso-concorso possono essere ammessi, altresì, dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.'';

b) al comma 4, le parole: ''dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: ''nove mesi'' e le parole: ''un semestre di applicazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''un quadrimestre di applicazione''».

37.0.2 testo 2 corretto/100

INCOSTANTE, ADAMO

All'emendamento 37.0.2 (testo 2 corretto), al comma 1 premettere i seguenti:

«01. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sopprimere la lettera d-bis.

02. All'articolo 17 del Codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente sono individuate le opere, i servizi e le forniture da considerarsi segreti ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e della legge 3 agosto 2007, n. 124, o di altre norme vigenti, oppure eseguibili con speciali misure di sicurezza.";

b) al comma 4, le parole: "e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza" sono soppresse».

37.0.2 testo 2 corretto/1

ADAMO, INCOSTANTE

All'emendamento 37.0.2 (testo 2 corretto), al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sopprimere la lettera d-bis)».

37.0.2 testo 2 corretto/2

MALAN

All'emendamento 37.0.2 (testo 2 corretto), aggiungere in fine il seguente comma:

«2. All'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Restano altresì devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie relative al rapporto d'impiego dei dipendenti delle Assemblee legislative delle regioni a statuto speciale».

37.0.2 (testo 2 corretto)PASTORE, *relatore**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 37-bis.***(Modificazioni all'articolo 28 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165)*

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «corso-concorso selettivo di formazione» sono aggiunte le seguenti: «per titoli ed esami»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Al corso-concorso selettivo di formazione per titoli ed esami possono essere ammessi, con le modalità stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i soggetti muniti di laurea specialistica. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di diciotto mesi comprensivi di un periodo di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private, uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione Europea o di un organismo comunitario o internazionale, secondo modalità determinate dal decreto di cui al successivo comma 5, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilanci. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.»

Art. 38.**38.1**

PARDI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso «1-ter», sostituire la parola: «mensilmente» con le seguenti: «ogni tre mesi»;

b) al capoverso «1-quater»; sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «due trimestri».

38.2

PASTORE, *relatore*

Al comma 1, capoverso «1-ter» sopprimere le parole: «entro il mese successivo» e dopo le parole: «modalità tecniche» inserire le seguenti: «e con la periodicità».

38.3

ROILO, BIANCO, TREU, GHEDINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: «previo parere della» con le seguenti: «previa intesa con la».

38.100/1 (già 38.0.100/1)

D'ALIA

All'emendamento 38.100, al comma 1-bis, dopo le parole: «ai Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione» aggiungere le seguenti: «, ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 6».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Monitoraggio sulle diffide proposte ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198».

38.100 (già 38.0.100)

PASTORE, *relatore*

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La diffida è altresì comunicata dall'amministrazione pubblica o dal concessionario di servizi pubblici interessati al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione."».

38.0.100/1

D'ALIA

All'emendamento 38.0.100, al comma 1, dopo le parole: «ai Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione» aggiungere le seguenti: «, ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 6».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'emendamento 38.0.100 con la seguente: «Monitoraggio sulle diffide proposte ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198».

38.0.100PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La diffida è altresì comunicata dall'amministrazione pubblica o dal concessionario di servizi pubblici interessati al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione."

2. La rubrica dell'articolo 3 di cui al comma 1 del presente articolo è sostituita con la seguente: "Obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dei dati mensili relativi alle assenze per malattia e modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198".».

38.0.200PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Semplificazione in materia di scontrini e ricevute di gioco)

1. Al fine di conseguire il maggior efficientamento e razionalizzazione della spesa, gli scontrini o le ricevute di gioco, comunque denominati, sono stampati, a cura dei Concessionari, anche su carta non filigranata, secondo le regole previste dalle specifiche convenzioni di conces-

sione. Le ricevute di gioco non assumono, in alcun caso, il titolo di carte valori.»

Art. 39.

39.1/1

BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, VALLI, MURA

All'emendamento 39.1, aggiungere il seguente comma:

«1-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Gestore del Sistema elettrico riconosce agli impianti di cui al precedente comma 1-bis gli incentivi previsti dalla previgente normativa, ove applicabili».

39.1

BOSCETTO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I finanziamenti e gli incentivi per la produzione di energia elettrica di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati e operativi alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244; a condizione che la loro realizzazione sia stata concretamente avviata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al medesimo comma 1117, ultimo periodo, le parole "per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118" sono soppresse».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Interpretazione autentica dell'articolo 35-*quiquies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)».*

39.2

BATTAGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 4 dell'articolo 55-*septies* del decreto legislativo n. 165 del 2001 è sostituito dal seguente:

”4. L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. La sanzione verrà applicata, a seguito di procedimento disciplinare ai sensi dei vigenti ACN; nei casi di dolo o colpa grave nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza tra illecito e sanzione. Le Aziende Sanitarie, con proprio provvedimento, su indicazione delle Regioni, definiscono le eventuali situazioni; che, per ragioni tecnologiche o organizzative, non consentono la trasmissione telematica, anche prevedendo, in via temporanea, i volumi di flusso cartaceo”».

39.0.1

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, BIANCO, BENEDETTI VALENTINI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Interpretazione autentica dell’articolo 645 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo)

1. Al fine della semplificazione e del coordinamento delle procedure di instaurazione e trattazione dei giudizi civili, il secondo comma dell’articolo 645 del codice di procedura civile si interpreta nel senso che, se i termini di comparizione non vengono effettivamente ridotti a metà, non si riducono gli altri termini processuali.»

Art. 40**40.0.1**

BENEDETTI VALENTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 40-bis.***(Norme per il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)*

1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, in considerazione della crescente complessità delle competenze esercitate, in via eccezionale, è consentito, previo svolgimento di una procedura di riqualificazione, da concordarsi con le organizzazioni sindacali, il passaggio del personale inquadrato nella prima area – ex area A – alla posizione economica iniziale della seconda area – ex area B – utilizzando i fondi già stanziati a tale scopo nell'ambito dei Fondi Unici di amministrazione dell'ex Ministero dei trasporti e dell'ex Ministero delle infrastrutture».

40.0.2

SALTAMARTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 40-bis.***(Norme per il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)*

1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, in considerazione della crescente complessità delle competenze esercitate, in via eccezionale, è consentito, previo svolgimento di una procedura di riqualificazione, da concordarsi con le organizzazioni sindacali, il passaggio del personale del personale inquadrato nella prima area – ex area A – alla posizione economica iniziale della seconda area – ex –area B – utilizzando i fondi già stanziati a tale scopo nell'ambito dei Fondi Unici di amministrazione dell'ex Ministero dei trasporti e dell'ex Ministero delle infrastrutture».

40.0.3

BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, VALLI, VALLARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 40-bis.***(Nomine per lo svolgimento del servizio di segretario comunale a supporto delle amministrazioni locali)*

1. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "È in facoltà per le amministrazioni degli enti locali procedere nei confronti del segretario comunale da collocare a riposto per raggiunti limiti di età al suo mantenimento in servizio fino all'età massima di anni 70, previo riscontro annuale del permanere delle esigenze organizzative e delle funzionalità del servizio"».

40.0.4/1

GHEDINI

*All'emendamento 40.0.4, sopprimere il comma 1.***40.0.4/2**

GHEDINI

*All'emendamento 40.0.4, sopprimere il comma 2.***40.0.4/3**

GHEDINI

*All'emendamento 40.0.4, sopprimere il comma 3.***40.0.4/4**

GHEDINI

All'emendamento 40.0.4, sopprimere il comma 4.

40.0.4

BENEDETTI VALENTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 40-bis.**

1. Le Amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, sono obbligate ad iscrivere all'INPDAP il personale assunto a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, salvo che non sia diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, emanate successivamente a tale data, che prevedono l'obbligo di iscrizione ad enti previdenziali diversi dall'INPDAP. Ai versamenti contributivi già effettuati si applica l'articolo 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti pubblici economici, le scuole riconosciute ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, le Aziende e Consorzi di cui agli articoli 113, 114 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono obbligati ad iscrivere il proprio personale all'INPDAP, salvo che detto personale non sia già iscritto all'Inpdap a tale data. La contribuzione versata all'Inps per l'attività svolta presso gli enti, le scuole, le Aziende ed i Consorzi di cui al presente comma, sono riconosciuti ai sensi dell'articolo 6, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

3. I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e degli Istituti e scuole di ogni ordine e grado, assunti temporaneamente per periodi inferiori ad un anno sono obbligatoriamente iscritti all'INPDAP a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. È abrogato l'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

4. I lavoratori che, ai sensi del titolo II, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, prestano attività lavorativa a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, sono obbligatoriamente iscritti all'INPDAP a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

40.0.5

BENEDETTI VALENTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 40-bis.**

1. Il comma 497 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente:

''497. Le anticipazioni di cui al comma 496 possono essere richieste entro i limiti di 400 milioni di euro, di 350 milioni di euro, di 250 milioni di euro e di 200 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, ed esclusivamente se necessarie per garantire l'erogazione di piccoli prestiti e prestiti pluriennali. Per gli anni successive l'INPDAP deve ispirare l'attività riguardante la gestione del credito a criteri che assicurino l'equilibrio finanziario della stessa».

40.0.6

BENEDETTI VALENTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 40-bis.**

1. All'articolo 23, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 1973, n. 600 la parola: ''annualmente'' è soppressa».

40.0.7/1

GHEDINI

*All'emendamento 40.0.7, sopprimere il comma 1.***40.0.7/2**

GHEDINI

All'emendamento 40.0.7, sopprimere il comma 2.

40.0.7/3

GHEDINI

All'emendamento 40.0.7, sopprimere il comma 3.

40.0.7

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Media ponderata della retribuzione pensionabile)

1. Nei casi di novazione del rapporto di lavoro e in caso di reinscrizione, ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1665 iscritti all'Inpdap, destinatari di un sistema di calcolo retributivo, la retribuzione annua pensionabile, utile per la determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è determinata effettuando la media ponderata tra la retribuzione annua contributiva riferita alla data di definitiva cessazione e quella percepita all'atto della trasformazione del rapporto di lavoro qualora la cessazione del nuovo rapporto di lavoro avvenga prima che siano decorsi cinque anni. La presente disposizione si applica anche ai casi disciplinati dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 5664. Non si applica, invece, ai casi di novazione del rapporto di lavoro conseguente al superamento di procedura concorsuali di modifica del rapporto di lavoro per legge e di trasferimento d'ufficio del dipendente ad altro ente iscrivibile all'Inpdap.

2. È abrogato l'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

3. Sono abrogati i commi 4 e 5, dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, come modificati dall'articolo 29 della legge 23 aprile 1981, n. 153».

40.0.8

BENEDETTI VALENTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 40-bis.***(Costituzione a domanda della posizione assicurativa presso altri Enti)*

1. La facoltà di opzione del personale statale trasferito presso gli enti locali ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, può essere esercitata entro e non oltre sei mesi dalla data del trasferimento».

40.0.9

BENEDETTI VALENTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 40-bis.**

1. I procedimenti relativi alle prestazioni pensionistiche e previdenziali, comunque denominate, erogate dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (Inpdap) ai propri iscritti, compresi quelli ai quali si applicano le norme sui trattamenti di quiescenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 10092 e successive modificazioni ed integrazioni, sono avviati a domanda degli interessati».

40.0.10/1

GHEDINI

*All'emendamento 40.0.10, sopprimere il comma 1.***40.0.10/2**

GHEDINI

All'emendamento 40.0.10, sopprimere il comma 2.

40.0.10/3

GHEDINI

All'emendamento 40.0.10, sopprimere il comma 3.

40.0.10/4

GHEDINI

All'emendamento 40.0.10, sopprimere il comma 4.

40.0.10

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Modalità di pagamento dell'onere da riscatto e da ricongiunzione)

1. Per gli iscritti all'Inpdap, il pagamento dell'onere da riscatto e da ricongiunzione può avvenire in unica soluzione ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 120 rate maggiorate degli interessi legali. Il pagamento in forma rateale dell'onere di cui al comma precedente, prosegue sui trattamenti di quiescenza e, nel caso di pensione indiretta o di reversibilità, è ridotto proporzionalmente alla aliquota di attribuzione delle pensioni medesime.

2. Nei casi di domanda di riscatto presentata dai superstiti aventi diritto al trattamento di quiescenza, il relativo contributo in unica soluzione è ridotto proporzionalmente alla aliquota di attribuzione delle pensioni medesime determinato come se la domanda fosse stata presentata dall'iscritto alla data di cessazione dal servizio. Il pagamento dell'onere può essere rateizzato a domanda secondo quanto disposto nel comma precedente.

3. Sono abrogati l'articolo 10 della legge 8 agosto 1991, n. 274 ed i commi 1 e 3 dell'articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

4. Il presente articolo si applica a tutti i provvedimenti emessi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ad eccezione dei provvedimenti di riscatto dei periodi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 184 del 30 aprile 1997».

40.0.11

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 è aggiunto il seguente comma 6

''6. Il riscatto dei periodi cui al comma precedente è cumulabile con il riscatto del periodo del corso legale di laurea. Il cumulo dei periodi riscattati non può accedere la misura massima di cinque anni. Nel caso in cui la durata legale del corso di laurea sia superiore a cinque anni, il cumulo dei periodi è ammesso per tutto il periodo di durata legale.

L'articolo 86, lettera j), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è così modificato:

1. È abrogato l'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503''».

40.0.12

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

*(Trattamenti privilegiati per il personale iscritto
alle Casse pensioni gestite dagli ex Istituti di previdenza)*

1. All'articolo 14 della legge 8 agosto 1991, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

''1-bis. Se la malattia insorge dopo cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine per la presentazione della domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità o delle lesioni contratte di cui al comma precedente decorre dalla manifestazione della malattia stessa. La presente disposizione si applica anche alle domande non definite e ai giudizi pendenti alla data di entrata della presente legge''».

40.0.13/1

GHEDINI

All'emendamento 40.0.13, sopprimere la lettera a).

40.0.13/2

GHEDINI

All'emendamento 40.0.13, sopprimere la lettera b).

40.0.13

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Ravvedimento operoso)

All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8:

1) alla lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione è ridotta ad un dodicesimo, se il mancato pagamento dei contributi, maggiorati della sanzione, è eseguito nel termine di sessanta giorni dalla data della sua commissione, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate verifiche ispettive o altre attività amministrative di accertamento delle quali i sostituti d'imposta obbligati, ai sensi dell'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con personale iscritto all'Inpdap, abbiano avuto formale conoscenza";

2) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione è ulteriormente ridotta ad un ottavo, se la denuncia della situazione debitoria viene effettuata nel termine di sessanta giorni dalla data stabilita per il pagamento dei contributi e il versamento degli stessi, maggiorati della sanzione, è effettuato contestualmente alla denuncia, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate verifiche ispettive o altre attività amministrative delle quali i sostituti d'imposta di cui all'ultimo periodo della lettera a) abbiano avuto formale conoscenza.";

b) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

''8-bis. I sostituti d'imposta obbligati, ai sensi dell'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con personale iscritto all'Inpdap, che non provvedono entro il termine stabilito a trasmettere le dichiarazioni contenenti i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni ovvero le trasmettano con dati non rispondenti al vero, sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 5 per cento dei contributi corrisposti entro la scadenza di legge; la sanzione non può comunque essere superiore al 10 per cento dei contributi corrisposti entro la scadenza di legge. La sanzione è ridotta ad un decimo, se la mancata trasmissione è eseguita nel termine di sessanta giorni dalla data della sua commissione e il versamento della stessa è effettuato contestualmente, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate verifiche ispettive o altre amministrative di accertamento delle quali i sostituti d'imposta di cui al precedente periodo abbiano avuto formale conoscenza''».

40.0.14

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. L'aliquota contributiva di finanziamento per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 27 luglio 1991, n. 243, cui si applica il Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 19773, n. 1092, e successive modificazioni e integrazioni, è fissata nella percentuale in vigore per i dipendenti civili e militari dello Stato nel limite massimo previsto dall'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

40.0.100

PETERLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Al fine di garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente ENEA, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia».

40.0.101

D'ALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

*(Specificità professionale del personale
proveniente dal comparto sicurezza difesa)*

1. Al fine di riconoscere e valorizzare adeguatamente la specificità della funzione, del ruolo e della professionalità del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, anche in caso di trasposizione delle relative esperienze multidisciplinari e capacità gestionali in altri ambiti istituzionali, al personale medesimo transitato, a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, nei ruoli del personale di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo almeno dieci anni di servizio permanente effettivo senza demerito quale ufficiale o funzionario dei corsi regolari di accademia o istituto superiore compete anche, in aggiunta al trattamento economico in godimento, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222».

40.0.102

LAURO, BIANCO, ALLEGRINI, BARELLI, BOSCHETTO, CALABRÒ, COMPAGNA, COSTA, DI STEFANO, FASANO, LATRONICO, MUSSO, SARRO, SCARPA BONAZZA BUORA, SIBILIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

*(Specificità professionale del personale
proveniente dal comparto sicurezza difesa)*

1. Al fine di riconoscere e valorizzare adeguatamente la specificità della funzione, del ruolo e della professionalità del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, anche in caso di trasposizione delle relative esperienze multidisciplinari e capacità gestionali in altri ambiti istituzionali, al personale medesimo transitato, a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, nei ruoli del personale di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo almeno dieci anni di servizio permanente effettivo senza demerito quale ufficiale o funzionario dei corsi regolari di accademia o istituto superiore compete anche, in aggiunta al trattamento economico in godimento, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222».

40.0.102 (testo 2)

LAURO, BIANCO, ALLEGRINI, BARELLI, BOSCHETTO, CALABRÒ, COMPAGNA, COSTA, DI STEFANO, FASANO, LATRONICO, MUSSO, SARRO, SCARPA BONAZZA BUORA, SIBILIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

*(Specificità professionale del personale
proveniente dal comparto sicurezza-difesa)*

1. Al fine di riconoscere e valorizzare adeguatamente la specificità della funzione, del ruolo e della professionalità del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, anche in caso di trasposizione delle relative esperienze multidisciplinari

plinari e capacità gestionali in altri ambiti istituzionali, al personale medesimo transitato, a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, nei ruoli del personale di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo almeno dieci anni di servizio permanente effettivo senza demerito, è attribuita, in aggiunta al trattamento economico in godimento, una specifica indennità di importo corrispondente a quella di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334. Le relative risorse sono separatamente individuate in sede di stanziamenti annuali per gli adeguamenti dei trattamenti economici spettanti al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

40.0.102 (testo 3)

BOSCETTO, LAURO, CANTONI, BIANCO, D'ALIA, PICHETTO FRATIN, BONFRISCO, LEGNINI, SCANU, ALLEGRI, BARELLI, CALABRÒ, COMPAGNA, COSTA, DI STEFANO, FASANO, LATRONICO, MUSSO, SARRO, SCARPA BONAZZA BUORA, SIBILIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

*(Specificità professionale del personale
proveniente dal comparto sicurezza-difesa)*

1. All'articolo 2052 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare", dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Al fine di valorizzare adeguatamente la specificità della funzione, del ruolo e della professionalità del comparto sicurezza-difesa di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, anche in caso di trasposizione delle relative esperienze multidisciplinari e capacità gestionali in altri ambiti istituzionali, agli ufficiali e funzionari transitati, a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, nei ruoli del personale di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo almeno dieci anni di servizio permanente effettivo senza demerito, è riconosciuta, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, una specifica indennità di attitudine manageriale, aggiuntiva rispetto al trattamento economico in godimento. Di tale specificità professionale i vertici istituzionali tengono conto nelle procedure di conferimento delle funzioni di segretario generale e vice segretario generale."».

40.0.103PASTORE, *relatore**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 40-bis.***(Modifiche all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241)*

1. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "nonché di quelli", sono aggiunte le seguenti: "previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli";

b) sono aggiunti, in fine i seguenti commi:

"6-bis. Le disposizioni del presente articolo si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con esclusione della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto, nonché dalle leggi regionali emanate in relazione ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 22, e che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto.

6-ter. Nei casi di segnalazione certificata di inizio attività in materia edilizia, il termine di cui al periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle leggi regionali».

40.0.103 testo corretto/1

BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, VALLI

All'emendamento 40.0.103 (testo corretto), apportare le seguenti modifiche:

1. Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: «1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modifiche: "e prima della lettera a)", inserire la seguente: "Oa) All'articolo 14-quater, comma 3, secondo periodo sostituire le parole: "nei successivi" con la seguente "entro"».

2. Al comma 1, lettera *b*) dopo le parole: «si applicano» inserire la parola: «limitatamente»; sostituire le parole «della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto, nonché dalle leggi regionali emanate in relazione ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 22» con le seguenti: «dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire».

Conseguentemente al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «all'articolo 19, comma 1,» e alla lettera b) prima delle parole: «sono aggiunti, in fine, i seguenti commi» inserire le seguenti: «all'articolo 19, dopo il comma 6».

40.0.103 testo corretto/2

LEGNINI, DELLA SETA, FERRANTE, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, BIANCO

All'emendamento 40.0.103 (testo corretto), al comma 1, sopprimere la lettera b).

40.0.103 testo corretto/3

DELLA SETA, FERRANTE

All'emendamento 40.0.103 (testo corretto), al capoverso «Art. 43-bis», lettera b), sopprimere il comma 6-bis.

40.0.103 testo corretto/4

DELLA SETA, FERRANTE

All'emendamento 40.0.103 (testo corretto), al capoverso «Art. 43-bis», lettera b), sopprimere il comma 6-ter.

40.0.103 (testo corretto)PASTORE, *relatore**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 40-bis.***(Modifiche all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241)*

1. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, sono inserite le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "nonché di quelli", sono aggiunte le seguenti: "previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli";

b) sono aggiunti, in fine i seguenti commi:

"6-bis. Le disposizioni del presente articolo si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con esclusione della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto, nonché dalle leggi regionali emanate in relazione ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 22, e che esse non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo.

6-ter. Nei casi di segnalazione certificata di inizio attività in materia edilizia, il termine di cui al periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle leggi regionali».

40.0.104/1

DELLA MONICA

All'emendamento 40.0.104, sopprimere il comma 1.

40.0.104/2

DELLA MONICA

All'emendamento 40.0.104, sopprimere il comma 2.

40.0.104/3

DELLA MONICA

All'emendamento 40.0.104, sopprimere il comma 3.

40.0.104

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Semplificazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo sui libri sociali)

1. All'articolo 16, comma 1, lettera *a*), della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo la nota 1 è aggiunta la seguente nota: "1-bis. Per il libro giornale, il libro degli inventari e per le altre scritture contabili tenuti da esercenti imprese, soggetti d'imposta agli effetti dell'IVA, l'imposta è dovuta annualmente sull'ammontare dei ricavi riferiti all'esercizio dell'anno precedente. L'aliquota, nella misura da 0 a 10 euro per milione o per frazione di milione, è stabilita in funzione dei ricavi e della tipologia di contribuente. Resta ferma l'esenzione dall'imposta di bollo per i repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie".

2. Ai fini di cui al comma 1, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, con proprio provvedimento, individua le macro-tipologie di contribuenti tenuti al versamento dell'imposta annualmente dovuta, la corrispondente misura nonché i termini e le modalità di versamento.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo d'imposta successivo alla data di approvazione della presente legge; il contribuente può chiederne l'applicazione con riferimento ai periodi d'imposta precedenti anche in presenza di contestazioni ancora pendenti e in tal caso sono dovuti gli interessi. Con il provvedimento di cui al comma 2 verranno individuate, altresì, le modalità di versamento degli importi dovuti per gli anni pregressi, al netto delle somme già pagate».

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 2 agosto 2011

Plenaria**249^a Seduta***Presidenza del Presidente*
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

schema di decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione (n. 376)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente BERSELLI (*PdL*) ricorda preliminarmente che i senatori della Commissione giustizia nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1082 si espressero favorevolmente all'introduzione del giudizio sommario di cognizione soltanto a condizione che la previsione del nuovo istituto fosse accompagnata da una generale semplificazione e riunificazione dei numerosi riti. Osserva come tale obiettivo sia solo parzialmente raggiunto dal provvedimento in titolo, che viene adottato in attuazione della terza delega conferita dal Parlamento al Governo con la legge 18 giugno 2009, n. 69, e intende completare la riforma del processo civile riconducendo gli attuali riti speciali in materia civile a tre modelli unitari: il rito del lavoro, il rito sommario di cognizione e il rito ordinario di cognizione, allo scopo di ridurre e semplificare i procedimenti civili regolati dalla legislazione speciale e restituire centralità al codice di procedura civile, fornendo agli operatori del diritto un unico testo legislativo che razionalizza

e riassume le regole processuali attualmente sparse in decine di leggi diverse.

Nella relazione di accompagnamento, si osserva come la presenza di numerosi riti, disciplinati in modo differente ed autonomo da singole leggi speciali, costituisca un importante fattore di disorganizzazione del lavoro giudiziario, nonché una delle cause della lunga durata dei giudizi civili, anche per le difficoltà interpretative che si pongono agli operatori giuridici.

Sono quindi raccolte, in un unico testo normativo, tutte le disposizioni che disciplinano i procedimenti giudiziari previsti dalle leggi speciali, in modo da garantire la coerenza del sistema processuale e ridurre le diseconomie che l'eccessiva frammentazione dei modelli processuali ha fino ad oggi provocato. Si dà così luogo ad un testo complementare al codice di procedura civile, in sostanziale prosecuzione del libro IV.

Restano però esclusi dalla riforma, e del resto non sono ricompresi nella delega: le procedure fallimentari; i procedimenti in materia di famiglia e minori e infine i procedimenti in materia di titoli di credito, diritto del lavoro, codice della proprietà industriale, codice del consumo.

Appunto tale esclusione rende problematico affermare che si sia realizzato un soddisfacente livello di semplificazione del sistema, mentre resta inevasa l'annosa questione del tribunale della famiglia.

Passando al merito del provvedimento illustra l'articolo 1 il quale reca le definizioni dei riti cui sono stati ricondotti i vari procedimenti speciali, con la precisa indicazione delle norme del codice di procedura civile che prevedono e disciplinano ciascun rito.

Dopo aver riferito sull'articolo 2 che individua le disposizioni comuni ai procedimenti disciplinati dal rito del lavoro, necessarie per consentire un efficace adeguamento di tale rito alle controversie specificate nel capo II del decreto legislativo, si sofferma sull'articolo 3, il quale analogamente a quanto stabilito dall'articolo 2, reca le disposizioni comuni ai procedimenti disciplinati dal rito sommario di cognizione, necessarie per consentire un efficace adeguamento di tale rito alle controversie specificate nel capo III del decreto legislativo.

Lo schema di decreto disciplina poi, all'articolo 4, i casi in cui uno dei procedimenti previsti dal provvedimento sia erroneamente introdotto applicando un rito differente rispetto a quello previsto dalla legge.

Gli articoli successivi da 5 a 32 elencano i procedimenti per i quali si prevede la riconduzione ad uno dei tre modelli processuali già citati.

In sintesi sono ricondotti al rito del lavoro i seguenti riti: l'opposizione a sanzione amministrativa; l'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada; l'opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato; l'opposizione a sanzioni in materia di stupefacenti; i procedimenti in materia di applicazione delle disposizioni del codice della *privacy*; le controversie agrarie; l'impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti.

Sono ricondotti invece al rito sommario di cognizione i seguenti riti: i procedimenti in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvo-

cato; le opposizioni ai decreti di pagamento delle spese di giustizia; i procedimenti in materia di immigrazione (più precisamente in materia di: diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea; allontanamento dei cittadini dell'Unione Europea o dei loro familiari e dei cittadini Stati che non sono membri dell'Unione europea; riconoscimento della protezione internazionale; diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e permesso di soggiorno per motivi familiari); le opposizioni alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio; le azioni popolari e le controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni (comunali, provinciali, regionali; per il Parlamento Europeo; le impugnazioni delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo); i procedimenti in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche; le impugnazioni dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai; le impugnazione delle deliberazioni del consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti; i procedimenti in materia di discriminazione (fondate su motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; per l'accesso al lavoro, ed accesso a beni e servizi; fondate su handicap, orientamento sessuale ed età; nei confronti di disabili); e infine le opposizioni ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato

Da ultimo sono ricondotti al rito ordinario di cognizione i seguenti procedimenti: le opposizioni a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici; le opposizioni alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità; controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri; le controversie in materia di liquidazione degli usi civici; i procedimenti in materia di rettificazione del sesso.

L'articolo 33 prevede le numerose modificazioni ed abrogazioni delle leggi speciali conseguenti alla nuova disciplina dei diritti previsti dal decreto.

Conclude illustrando l'articolo 34 che reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 35 detta la disciplina transitoria, stabilendo che le norme del presente decreto trovino applicazione ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) nel rammaricarsi per il fatto che non sembra possibile addivenire alla approvazione di un parere unitario della Commissione giustizia sempre attenta ai temi della riforma del processo civile, illustra una proposta di parere contrario che ricalca il contenuto del parere presentato dal Partito Democratico in Commissione giustizia alla Camera dei deputati.

Il senatore SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*) sottoscrive a nome del suo Gruppo la proposta di parere contrario testè illustrata dalla senatrice Della Monica.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) si esprime favorevolmente sul contenuto del provvedimento in esame, apprezzando in particolare la decisione dell'Esecutivo di escludere da questa ulteriore riforma alcuni riti già più volte oggetto di modifiche. Dopo aver espresso talune riserve sull'ipotesi di procedere alla istituzione di un tribunale della famiglia, chiede che nella formulazione del parere si inviti il Governo a valutare l'opportunità di modificare in primo luogo il comma 2 dell'articolo 7. In particolare chiede che si preveda che la competenza del giudice di pace e del tribunale per i minorenni sia individuata sulla base della residenza del destinatario del provvedimento impugnato e non già in relazione al luogo ove ha sede il prefetto che ha pronunciato il provvedimento. Chiede inoltre la soppressione del comma 9 dell'articolo 10 il quale sembra introdurre una *fictio* o presunzione giuridica del tutto ingiustificata destinata a vanificare l'esecuzione di sentenze emesse in materia di controversie agrarie.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) invita a valutare l'opportunità di precisare, al comma 15 dell'articolo 6, che ogni forma di trasmissione degli atti ivi prevista anche alla pubblica amministrazione sia effettuata per via telematica.

Il presidente BERSELLI (*PdL*) anche alla luce del dibattito testè svoltosi illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, la quale, previa verifica del prescritto numero legale, è posta ai voti ed approvata.

La seduta termina alle ore 9,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 376

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, visti i principi e criteri di delega di cui all'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69, rilevato che:

il provvedimento in esame merita apprezzamento, costituendo il primo rilevante intervento volto a semplificare la moltitudine di riti processuali in materia civile;

l'articolo 54, comma 4, lettera c) della citata legge n. 69 del 2009, prevede, tra i principi di delega, la necessità di conservare le «disposizioni previste dalla legislazione speciale [...] finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile»; tale disposizione costituisce una direttiva suscettibile di una duplice lettura;

il legislatore delegato ha interpretato il criterio direttivo nel senso che debba essere mantenuta ogni disposizione processuale speciale, essendo questa per definizione destinata a produrre un effetto (processuale) non conseguibile con la normativa ordinaria; in tal modo lo schema di decreto legislativo conserva, nelle singole disposizioni, tutte le peculiarità processuali presenti nelle norme originarie; seguendo questa prima interpretazione, inevitabilmente si conservano tutte le peculiarità processuali, ma si percorre una strada che affievolisce l'impatto del provvedimento sulla riduzione e semplificazione dei riti;

esiste, tuttavia una diversa possibile interpretazione, che questa Commissione ritiene preferibile, secondo la quale devono essere salvaguardate soltanto «le norme processuali che prevedono delle tutele sostanziali speciali»; rivisitando lo schema di decreto legislativo alla luce di questa seconda interpretazione, si conserverebbero soltanto le disposizioni particolari che prevedono specifiche tutele sostanziali e, quindi, si potrebbe attribuire al provvedimento una maggiore capacità di impatto sotto il profilo della unificazione delle discipline processuali e, conseguentemente, un maggiore effetto di semplificazione;

la ricognizione delle disposizioni che «non prevedono effetti sostanziali speciali» può cominciare, ad esempio, delle disposizioni relative ai termini processuali: si pensi, in particolare, ai termini per l'opposizione alle sanzioni amministrative che lo schema non unifica (articolo 5, comma 6, e articolo 6, comma 3), ripetendo esattamente le previsioni originarie; ovvero ai termini di cui agli articoli 9, comma 3, 15, comma 3, 16, comma 3 e 17, comma 3; in funzione dell'obiettivo, enunciato nella relazione che accompagna lo schema di decreto delegato, di «razionalizzare e

semplificare la normativa processuale presente nella legislazione speciale», anche questi termini possono essere unificati;

lo schema di decreto non prevede, inoltre, una disciplina uniforme della sospensione dell'atto impugnato; tale operazione non appare inibita dal criterio di delega sopra illustrato, giacché non entrano in gioco norme processuali che prevedono delle «tutele sostanziali speciali»: così interpretando il principio direttivo sarebbe quindi possibile unificare anche i termini per l'impugnazione e quelli del procedimento di inibitoria;

in sostanza, il criterio di cui all'articolo 54, comma 4, lettera c) della legge di delega, ove interpretato nel senso che si debbano conservare le sole disposizioni processuali che prevedono tutele sostanziali speciali, rende doveroso, quali obiettivi minimi della semplificazione, ricondurre ad unità i termini per proporre i ricorsi introduttivi nonché i termini per l'impugnazione e quelli del procedimento di inibitoria, sempre che, naturalmente, specifiche esigenze non richiedano la previsione di termini differenziati;

appare anche opportuno prevedere, in ogni caso di inibitoria, la possibilità che l'efficacia del provvedimento impugnato venga sospesa con decreto, salva eventuale conferma, modifica o revoca in contraddittorio;

il legislatore delegato, peraltro, sempre facendo salve le tutele sostanziali speciali, sembra potere andare ben oltre l'obiettivo minimo sopra indicato; a titolo meramente esemplificativo, potrebbe valutare l'opportunità di unificare o, quantomeno, di armonizzare le procedure in materia di espulsioni, protezione internazionale e trattamenti sanitari obbligatori (articoli 16, 17 e 18); analoghe considerazioni valgono per la materia elettorale (articoli 19, 20 e 21),

osservato che: fra i procedimenti regolati dal rito sommario di cognizione ve ne sono taluni che contemplano un provvedimento non impugnabile (articoli 12, 13 e 16);

il criterio di delega di cui all'articolo 54, lettera c), tuttavia, prevede l'estensione del «procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile [...], restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario»; non sembra consentita quindi alcuna variazione rispetto al modello codicistico, esclusa la possibilità di conversione nel rito ordinario, con la conseguenza che il procedimento previsto dagli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile deve essere applicato integralmente, anche con riferimento al peculiare sistema di appello previsto dall'articolo 702-quater; ciò appare tanto più vero se si considera che l'articolo 3 dello schema di decreto, nel dettare «disposizioni comuni ai procedimenti disciplinati dal rito sommario di cognizione», prevede che non trovino applicazione unicamente i commi 2 e 3 dell'articolo 702-ter c.p.c.;

ne deriva che l'articolo 702-quater, dettato per l'appello, dovrebbe trovare applicazione in tutti i procedimenti ricondotti al rito sommario di cognizione, laddove consentito dalle regole in tema di competenza, doven-

dosi fare eccezione solamente nei casi in cui le disposizioni attualmente in vigore già prevedano la competenza in unico grado; d'altra parte, se si accede all'interpretazione dei principi di delega secondo la quale devono essere salvaguardate solo le norme processuali che prevedono delle tutele sostanziali speciali, appare evidente come la non impugnabilità del provvedimento finale non rientri tra le disposizioni volte a prevedere una tutela sostanziale speciale;

tale conclusione si configura come il giusto punto di equilibrio tra l'esigenza di un maggiore garantismo e la contrapposta esigenza di semplificazione delle forme, tenuto conto del fatto che, come chiarisce la relazione del provvedimento in esame, il procedimento sommario di cognizione si caratterizza per la natura piena della cognizione anche in primo grado, non potendosi desumere dalla mera semplificazione delle forme la conseguenza della sommarietà della cognizione;

ritenuto che:

la legge delega stabilisce che i procedimenti in cui siano prevalenti «caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell'istruzione» debbano essere ricondotti al rito del lavoro; quelli in cui siano prevalenti «caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa» debbano essere ricondotti al procedimento sommario di cognizione; gli altri procedimenti, nei quali non emergano questi caratteri prevalenti, devono essere ricondotti al rito ordinario (articolo 54, comma 4, lettera *b*) della legge di delega);

non appare peraltro chiara la ragione che ha determinato il legislatore delegato a ricondurre taluni procedimenti ad uno piuttosto che ad un altro modello processuale; ad esempio, non è chiaro per quale ragione siano stati ricondotti al modello del rito del lavoro (invece che a quello del rito ordinario) i procedimenti in materia di applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali o quelli di opposizione a sanzione amministrativa e di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada; analogo discorso vale per gli articoli 5 e 6, relativi rispettivamente alle controversie in materia di opposizione alle sanzioni amministrative e all'opposizione al verbale di accertamento della violazione del codice della strada, destando perplessità la presenza dei prevalenti caratteri dell'officiosità dell'istruzione o della concentrazione processuale;

quanto ai procedimenti regolati dal rito sommario di cognizione, potrebbe sembrare che il legislatore delegato abbia ritenuto la sussistenza del criterio della semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa tutte le volte in cui il procedimento speciale sia un procedimento camerale; tuttavia, le predette caratteristiche non sono legate tanto al modello processuale, quanto piuttosto alla natura della controversia;

desta quindi perplessità l'individuazione della prevalenza dei caratteri della «semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa» in una serie di ipotesi che, pure, lo schema di decreto legislativo annovera fra i procedimenti regolati dal procedimento sommario di cognizione: e

così, ad esempio, nell'ipotesi dell'articolo 17, relativo all'impugnazione dei provvedimenti in materia di riconoscimento o revoca dello status di rifugiato; per le azioni popolari previste dall'articolo 19 in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali e dall'articolo 20 in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo; per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico di notai o dei giornalisti, prevista rispettivamente dagli articoli 23 e 24 dello schema o, ancora, per i procedimenti in materia di discriminazione di cui all'articolo 25;

ancora, l'articolo 12 dello schema di decreto legislativo, che sostituisce l'articolo 29 della legge n. 794 del 1942 in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati per prestazioni giudiziarie, riconduce anche tale procedimento al rito sommario di cognizione; tuttavia, questo procedimento veloce e semplificato si segue, secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza e della dottrina, solo quando oggetto della causa sia la mera determinazione degli onorari degli avvocati in base all'applicazione delle tariffe, e cioè quando effettivamente la particolare natura della controversia richieda una trattazione ed un'istruzione semplificata; il medesimo procedimento, invece, non può essere seguito quando la controversia riguardi la stessa prestazione professionale, ovvero i presupposti stessi del diritto al compenso o i limiti del mandato o la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa;

relativamente alle cause di opposizione alla stima di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, parrebbe più coerente con la natura istruttoria del relativo procedimento la riconduzione al rito sommario in luogo di quello ordinario;

parimenti, per le controversie aventi ad oggetto l'attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria di cui all'articolo 67 della legge n. 218 del 1995, parrebbe più adeguata la riconduzione al rito sommario di cognizione, poiché la trattazione con il rito ordinario ha dei tempi che non tengono conto della rilevanza internazionale di queste cause e sono comparativamente molto più lunghi di quelli generalmente necessari per ottenere una pronuncia negli altri paesi; lo schema dovrebbe anche tenere conto di quale sia la tipologia di giudice al quale debba essere assegnata ogni singola categoria di controversie, per verificare se sia corretto assegnare a quel giudice un dato modello processuale;

sotto questo profilo, emerge una criticità che riguarda il giudice di pace; varie norme impiegano infatti il modello del lavoro o il modello sommario per controversie di competenza del giudice di pace (articoli 5, 6, 7, 11. 16); tuttavia nel sistema del codice, il giudice di pace si limita ad applicare il modello ordinario, per di più in una forma semplificata; sarebbe quindi preferibile che i procedimenti in cui sussiste la competenza del giudice di pace fossero trattati con il rito ordinario, rilevato infine che:

l'articolo 4 disciplina il mutamento del rito; il comma 2, tuttavia, richiede ulteriori approfondimenti perché sembra escludere il potere del giudice di mutare il rito oltre la prima udienza, sebbene la relativa ecce-

zione sia stata formulata tempestivamente *in limine litis*; quel che va fatto alla prima udienza è la proposizione dell'eccezione relativa al rito prescelto, mentre l'ordinanza potrà ben essere pronunciata in seguito, non potendosi il relativo potere certo precludersi alla prima udienza; il comma 3, invece, non chiarisce se, nel processo riassunto, restino ferme o meno le preclusioni maturate nella fase svoltasi con il rito errato, secondo le regole di quel rito erroneamente applicato;

quanto ai procedimenti riconducibili al rito del lavoro, nelle disposizioni che regolano le opposizioni ad ordinanza ingiunzione (articolo 5) a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada (articolo 6) e per i provvedimenti in materia di protezione dei dati personali (articolo 9) lo schema di decreto delegato prevede un subprocedimento incidentale che, in caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, consente di pronunciare fuori udienza un decreto di sospensione, il quale diviene però inefficace se non confermato con ordinanza, entro la prima udienza successiva o, in ogni caso entro sessanta giorni dalla pronuncia del decreto; l'adozione della sospensiva mediante decreto vincola pertanto il giudice a fissare la prima udienza, ovvero comunque un'apposita udienza per la convocazione della controparte, entro sessanta giorni dalla pronuncia del decreto, a pena d'inefficacia del provvedimento adottato *inaudita altera parte*; questo sbarramento temporale, rimesso esclusivamente al potere d'impulso processuale del giudice rischia di disincentivare il magistrato dal rendere la sospensione *inaudita altera parte*; appare quindi preferibile una soluzione che svincoli l'efficacia del decreto di sospensione dal decorso termine perentorio di sessanta giorni, disponendo, peraltro, certamente alla prima udienza l'adozione della pronuncia di conferma, ed individuandosi perciò in tale successiva udienza il termine finale di efficacia del provvedimento *inaudita altera parte*; nei procedimenti in materia di applicazione delle disposizioni del codice protezione dati personali, l'articolo 9, comma 7, riafferma che la sentenza che definisce il giudizio può prescrivere le misure necessarie; pure in deroga al divieto di cui all'articolo 4, legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati; va segnalato come, rispetto all'articolo 152, comma 12, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel decreto delegato manchi il richiamo alla possibilità esplicita per il giudice di disporre il risarcimento del danno, peraltro non eliminabile in un giudizio che abbia ad oggetto la tutela piena di diritti fondamentali;

relativamente alle controversie agrarie, l'articolo 11, comma 1, stabilisce che esse sono regolate dal rito del lavoro, secondo la disciplina descritta dall'articolo 2; ciò significa che a tali controversie non si applicano le disposizioni che l'articolo 2 dichiara espressamente inapplicabili, sulla base del rilievo che, come espressamente afferma la relazione di accompagnamento, sono tipiche del rito lavoro per le controversie di lavoro; in questo modo, però, il lavoratore agrario ha tutele differenti e minori rispetto agli altri lavoratori: ad esempio, non opera per lui il sistema della rivalutazione automatica dei crediti di cui all'articolo 429, comma 3; ciò

che appare irragionevole e suscita dubbi di incostituzionalità; l'articolo 33, comma 18, apporta delle modifiche agli articoli 13 e 14 della legge n. 286 del 1998, modificando il procedimento di convalida dei provvedimenti di accompagnamento coattivo alla frontiera e di trattenimento degli stranieri colpiti da provvedimento di espulsione presso i centri d'identificazione ed espulsione; si ritiene opportuno che la disposizione sia integrata sotto due profili: prevedendo, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, l'attivazione del contraddittorio con l'audizione dell'interessato e la nomina del difensore, anche in sede di convalida della proroga del trattenimento (che può prolungarsi fino a sei mesi); estendendo l'applicazione dell'articolo 13, comma 5-bis, della citata legge n. 286 del 1998 anche ai provvedimenti assunti dal questore in esecuzione dei decreti di allontanamento emessi a carico dei cittadini dell'Unione Europea (articolo 20, comma 11, del decreto legislativo n. 30 del 2007), trattandosi, come affermato dalla Corte di cassazione, di una misura identica alla convalida dell'accompagnamento coattivo dei cittadini extraeuropei, ed essendone espressamente prevista la convalida da parte del Tribunale in composizione monocratica, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) siano unificati i termini per proporre i ricorsi introduttivi dei procedimenti contemplati nonché i termini per l'impugnazione e quelli del procedimento di inibitoria, salvo che esigenze particolari non richiedano termini differenziati;

2) sia prevista la possibilità di appello *ex* articolo 704-*quater* del codice di procedura civile per tutti i procedimenti ricondotti al rito sommario di cognizione, dovendosi fare eccezione solamente nei casi in cui le disposizioni attualmente in vigore già prevedano la competenza in unico grado;

3) all'articolo 11, che regola le controversie agrarie, siano assicurate al lavoratore agrario le medesime tutele previste per gli altri lavoratori, con specifico riferimento all'applicazione dell'articolo 429, terzo comma, c.p.c.;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in ogni caso di inibitoria, la possibilità che l'efficacia del provvedimento impugnato venga sospesa con decreto, salva eventuale conferma, modifica o revoca in contraddittorio;

b) valuti il Governo l'opportunità di unificare o, quantomeno, di armonizzare le procedure nelle materie regolate dagli articoli 16, 17 e 18 nonché nella materia di cui agli articoli 19, 20 e 21;

c) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che i procedimenti in cui sussiste la competenza del giudice di pace siano trattati con il rito ordinario;

d) valuti il Governo l'opportunità di ricondurre al rito sommario, in luogo di quello ordinario, le controversie in materia di opposizione alla stima di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, nonché le controversie aventi ad oggetto l'attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria di cui all'articolo 67 della legge n. 218 del 1995;

e) valuti il Governo l'opportunità di riformulare il comma 2 dell'articolo 4, in modo da chiarire che alla prima udienza debba essere proposta l'eccezione relativa al rito prescelto, mentre l'ordinanza potrà essere pronunciata in seguito;

f) valuti il Governo l'opportunità di riformulare il comma 3 dell'articolo 4, chiarendo se, nel processo riassunto, restino ferme le preclusioni maturate nella fase svoltasi con il rito errato, secondo le regole di quel rito erroneamente applicato;

g) valuti il Governo l'opportunità di riformulare gli articoli 5, comma 9, 6, comma 8 e 9, comma 5, sopprimendo l'inciso «e in ogni caso entro sessanta giorni dalla pronuncia del decreto»;

h) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 6, comma 15, prevedendo che la sentenza che definisce il giudizio sull'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, sia trasmessa dalla cancelleria del giudice all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore in via telematica;

i) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 7, comma 2, nel senso di prevedere che la competenza del giudice di pace e del tribunale dei minorenni in sede di opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti, sia individuata con riferimento a quella del destinatario del provvedimento impugnato, non già del luogo ove ha sede il prefetto che ha pronunciato il provvedimento stesso. La soluzione proposta dallo schema di decreto legislativo, infatti, non discende da alcuna norma della legge-delega, e appare in contrasto con i principi generali per i quali la competenza si radica con riferimento alla residenza del soggetto sanzionato; si potrebbe tutt'al più preferire il criterio del luogo dove è stato commesso il fatto, ma tale soluzione apparirebbe problematica qualora i fatti fossero più di uno.

l) valuti il Governo l'opportunità di prevedere espressamente, all'articolo 9, comma 7, che il giudice possa disporre il risarcimento del danno;

m) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 10, comma 9. Tale disposizione introduce, per una sorta di «pregiudizio di tutela sociale» d'altri tempi, una *fictio* o presunzione giuridica ingiustificata, tale da rendere impossibile l'esecuzione di una sentenza, vanificando dunque un provvedimento decisionale giunto fino all'esecutività, nonché tutte le fasi che lo hanno preceduto;

n) valuti il Governo l'opportunità di prevedere espressamente, all'articolo 12, che lo speciale procedimento ivi previsto non può essere seguito quando la controversia riguardi i presupposti stessi del diritto al

compenso o i limiti del mandato o la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa;

o) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 33, comma 18, con la previsione dell'attivazione del contraddittorio con l'audizione dell'interessato e la nomina del difensore, anche in sede di convalida della proroga del trattenimento;

p) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 33, comma 18, estendendo l'applicazione dell'articolo 13, comma 5-*bis*, della legge n. 286 del 1998 anche ai provvedimenti assunti dal questore in esecuzione dei decreti di allontanamento emessi a carico dei cittadini dell'Unione Europea.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
DELLA MONICA, SERRA, CAROFIGLIO, CASSON,
CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI E
PERDUCA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 376**

La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto, rilevato che:

il parere sul decreto legislativo non può prescindere dalla valutazione sui limiti già contenuti nella delega che ne pregiudicano la stessa potenzialità tecnica di assolvere allo scopo assegnato di ridurre o semplificare la molteplicità dei riti speciali nel processo civile;

il gruppo PD nella discussione sulla legge delega, aveva già evidenziato la difficoltà di pervenire ad una effettiva riduzione e semplificazione in presenza di limiti assai stringenti che impediscono un reale processo di riduzione ed unificazione: si è voluto lasciar «fermi i criteri di competenza» e «di composizione dell'organo giudicante»; si è inteso considerare solo i procedimenti civili regolati dalla legislazione speciale (rimangono fuori i procedimenti speciali del IV libro; l'articolo 2409 codice civile); si son lasciate ferme le diverse discipline del processo civile di cognizione a seconda della data di notifica della citazione; non si interviene sulle discipline transitorie; si son lasciate ferme le disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori, di assegno e cambiale, dello statuto dei lavoratori; del codice della proprietà industriale, del codice del consumo; non si è chiarita la sorte del procedimento camerale *ex* articolo 737 codice di procedura civile e soprattutto la sua applicazione alle controversie contenziose; si è elevato a modello il procedimento sommario di cognizione ancor prima di verificare sul campo la validità di questo procedimento, e nonostante lo scarso successo ottenuto da questo strumento nei primi due anni di applicazione; si sono individuati i criteri cui fare riferimento per riportare i numerosi procedimenti speciali ad uno dei tre modelli generali non sulla base della natura della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, sulla natura degli interessi in gioco, bensì su aspetti formali del procedimento da ricondurre in uno dei tre modelli, aspetti che ben potrebbero convivere: la concentrazione processuale, la semplificazione della trattazione o dell'istruzione, l'officiosità dell'istruzione; inoltre, con l'ulteriore limite previsto dall'articolo 54, comma 4, lettera c), della legge n. 69 del 2009 che non consente di intervenire sulle disposizioni previste dalla legislazione speciale «finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile», interpretata assai rigidamente dal legislatore

delegato. Si è prodotto così uno schema di decreto che risente molto degli anzidetti limiti;

tuttavia era possibile una interpretazione della delega che nel rispetto di essa riuscisse a non vanificarne lo scopo quantomeno privilegiando: *a)* l'adozione di un criterio di scelta tra i tre riti di destinazione in riferimento al diritto e quindi all'esigenza di tutela giurisdizionale differenziata, con riferimento quindi alla specialità del contenuto delle tutele piuttosto che alla disciplina speciale dei singoli aspetti del procedimento; *b)* la conservazione delle disposizioni esistenti previste dalle leggi speciali che attribuiscono al giudice poteri officiosi «ovvero che sono finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le misure contenute nel codice di procedura civile» in senso meno letterale; questa norma infatti è stata intesa nel senso che ogni norma processuale speciale produce un effetto processuale da conservare; una interpretazione più ampia e meno asfittica della norma di delega avrebbe consentito, invece, di salvaguardare soltanto quelle norme processuali che prevedono tutele sostanziali speciali così attribuendo al provvedimento una maggiore efficacia nella semplificazione dei riti speciali;

se si segue la seconda lettura – che è quella più aderente alla volontà di ridurre e semplificare e alla *ratio* della tutela giurisdizionale differenziata – si possono conservare soltanto le disposizioni particolari che prevedono specifiche tutele (ad es., in materia di inversione dell'onere della prova fra le parti oppure in materia di sospensione dell'atto impugnato) e quindi si realizza una concreta unificazione dei riti e, conseguentemente, un'effettiva riduzione degli stessi;

l'adozione di una interpretazione rigida di questi due criteri ha di fatto impedito da un lato un processo di unificazione e riduzione dei riti che mantenesse una tutela giurisdizionale differenziata in relazione alla situazione giuridica soggettiva, e quindi collegata al tipo di diritti piuttosto che alla struttura del rito speciale da semplificare, e dall'altro un intervento di riduzione e semplificazione efficace posto che ha imposto il mantenimento in toto della singola disciplina processuale speciale;

questi due gravi limiti hanno, quindi, impedito il compito assegnato limitando gli effetti del decreto legislativo ad una specie di testo unico dei vari riti processuali speciali esistenti ad oggi e regolamentati al di fuori del codice di procedura civile;

un testo unico con un effetto di incasellamento delle varie procedure e non già né di riduzione né di semplificazione e neppure di razionalizzazione dell'esistente; con la conseguenza di mantenere in vita gran parte di quei numerosi riti speciali aggiungendo per ciascuno di essi il diverso rito che sarà applicabile a seguito dell'entrata in vigore della legge, posto che solo per quelli instaurati successivamente alla entrata in vigore del decreto legislativo si prevede l'applicazione delle nuove regole processuali; così confermando il sistema del «doppio binario» che lascia sopravvivere le diverse versioni del rito in relazione al momento del loro instaurarsi e che è già di per sé fonte di una irragionevole moltiplicazione dei riti;

solo questo elemento produce un effetto di moltiplicazione dei riti che è contrario allo stesso scopo della delega e che riduce gli effetti del provvedimento ad un'opera di semplice incasellamento dei vari riti al di fuori di logiche condivisibili; infatti, non si comprendono le ragioni per cui si sceglie un rito per ciascun procedimento speciale, ad esempio perché il rito del lavoro per le impugnazioni dei provvedimenti in materia di registro dei protesti ed invece, quello sommario per la riabilitazione del debitore protestato. O ancora perché mai in materia sostanzialmente omogenea quale quella relativa agli stranieri, vi sia una differenziazione di riti e di termini processuali; tuttavia, un'interpretazione diversa della delega avrebbe consentito una maggiore efficacia del pur limitato intervento del legislatore delegato innanzi tutto considerando le specifiche esigenze che, di volta in volta, hanno indotto il legislatore a prevedere forme più rapide e più semplici per la tutela dei diritti; il criterio discrezionale tra tutela a cognizione piena ed esauriente e tutela sommaria risiede nella circostanza che, nella prima, sono predeterminate le forme di attuazione del contraddittorio e quelle di formazione del convincimento del giudice, mentre, nella seconda, le forme della trattazione sono affidate alla discrezionalità del giudice e che la scelta tra queste risiede nella ragionevole presunzione che chi invoca tutela abbia ragione e quindi sia giustificato, in base al principio di uguaglianza, attribuire all'altra parte l'onere di sopportare i tempi ed i costi del processo a cognizione piena; infatti la previsione di forme più rapide e più semplici di tutela giurisdizionale in favore di determinate situazioni sostanziali non esclude la cognizione piena ma sposta l'onere di sopportarne i tempi ed i costi. Appare del tutto irragionevole che questa operazione si possa compiere con criteri che prescindano dalla tutela giurisdizionale differenziata in relazione ai diritti fatti valere; inoltre, nella disciplina specifica si osserva che: lo schema di decreto non prevede una disciplina uniforme della sospensione dell'atto impugnato; tale operazione non appare inibita dal criterio direttivo sopra illustrato, giacché devono essere salvaguardate solo quelle norme processuali che prevedono delle «tutele sostanziali speciali»: così interpretando il principio direttivo sarebbe anche possibile unificare i termini per l'impugnazione e quelli del procedimento di inibitoria; il criterio di cui all'articolo 54, comma 4, lettera c), della legge di delega, ove interpretato nel senso che si debbano conservare le sole disposizioni processuali che prevedono tutele sostanziali speciali, rende doveroso, nell'ambito degli obiettivi minimi della semplificazione, ricondurre ad unità i termini per proporre i ricorsi introduttivi nonché i termini per l'impugnazione e quelli del procedimento di inibitoria, sempre che, naturalmente, specifiche esigenze non giustifichino termini differenziati; appare anche opportuno prevedere, in ogni caso di inibitoria, la possibilità che l'efficacia del provvedimento impugnato venga sospesa con decreto, salva eventuale conferma, modifica o revoca in contraddittorio; in considerazione dell'obiettivo della delega e nei limiti di essa, appare necessaria la previsione di un'adeguata disciplina transitoria, al fine di evitare la sopravvivenza delle discipline attualmente vigenti e la compresenza delle medesime con la normativa

che si intende introdurre; fra i procedimenti regolati dal rito sommario di cognizione ve ne sono taluni che si svolgono dinanzi al tribunale e che contemplano un'ordinanza non appellabile (articoli 12, 13 e 16); il criterio di delega di cui all'articolo 54, lettera c), tuttavia, prevede l'estensione del «procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile [...], restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario»; non sembra consentita quindi alcuna variazione rispetto al modello codicistico, esclusa la possibilità di conversione nel rito ordinario, con la conseguenza che il procedimento previsto dagli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile deve essere applicato integralmente, anche con riferimento al peculiare sistema di appello previsto dall'articolo 702-quater, potendosi ravvisare, in difetto, un eccesso di delega; ciò appare tanto più vero se si considera l'articolo 3 dello schema di decreto, nel dettare «disposizioni comuni ai procedimenti disciplinati dal rito sommario di cognizione», prevede che non trovino applicazione unicamente i commi 2 e 3 dell'articolo 702-ter codice di procedura civile; ne deriva che l'articolo 702-quater, dettato per l'appello, dovrebbe sempre trovare piena applicazione per tutti i procedimenti ricondotti al rito sommario di cognizione, anche per quelli per i quali la legge speciale prevede l'inappellabilità; d'altra parte, se si accede all'interpretazione dei principi di delega secondo la quale debbono essere salvaguardate solo le norme processuali che prevedono delle tutele sostanziali speciali, appare evidente come la non appellabilità o la non impugnabilità del provvedimento finale non rientri fra le disposizioni volte a prevedere una tutela sostanziale speciale; in base a tale interpretazione, quindi, si deve escludere la necessità di mantenere ferma, in particolare, la non appellabilità o la non impugnabilità del provvedimento finale; tale conclusione, oltre ad essere imposta dalla legge di delega, si configura come maggiormente garantista e volta ad evitare che vi siano controversie decise in unico grado e con rito sommario; se, difatti, è vero che il doppio grado di merito non è costituzionalmente imposto, è ugualmente vero che l'appello ha un significato del tutto peculiare nel contesto del rito previsto dagli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile, costituendo un ineludibile contrappeso volto a bilanciare l'estrema sommarizzazione dell'istruzione; contrappeso tanto più necessario dal momento che, nel caso di specie, il rito sommario non è elettivo ma obbligatorio ed il giudice non può convertire il rito ove lo ritenga non adeguato alla complessità della causa;

fra le fattispecie che, secondo un'interpretazione rigida dei criteri di delega rimarrebbero prive del grado di appello, si ricordano gli articoli 12, comma 6, e 13, comma 6, che escludono l'appellabilità delle ordinanze di liquidazione degli onorari agli avvocati e dei compensi ai consulenti tecnici; l'articolo 16, comma 9, dispone allo stesso modo per l'ordinanza che decide «controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea»;

ritenuto che:

la legge delega stabilisce che i procedimenti in cui siano prevalenti «caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell'istruzione» debbano essere ricondotti al rito del lavoro; quelli in cui siano prevalenti «caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa» debbano essere ricondotti al procedimento sommario di cognizione; gli altri procedimenti, nei quali non emergano questi caratteri prevalenti, devono essere ricondotti al rito ordinario (articolo 54, comma 4, lettera *b*) della legge di delega);

non appare peraltro chiara la ragione che ha determinato il legislatore delegato a ricondurre taluni procedimenti ad uno piuttosto che a un altro modello processuale; ad esempio, non è chiaro per quale ragione siano stati ricondotti al modello del rito del lavoro (invece che a quello del rito ordinario) i procedimenti in materia di applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali; analogo discorso vale per gli articoli articolo 5 e 6, relativi rispettivamente alle controversie in materia di opposizione alle sanzioni amministrative e all'opposizione al verbale di accertamento della violazione del codice della strada, destando perplessità la presenza dei prevalenti caratteri dell'officiosità dell'istruzione o della concentrazione processuale;

quanto ai procedimenti regolati dal rito sommario di cognizione, potrebbe sembrare che il legislatore delegato abbia ritenuto la sussistenza del criterio della semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa tutte le volte in cui il procedimento speciale sia un procedimento camerale; tuttavia, le predette caratteristiche non sono legate tanto al modello processuale, quanto piuttosto alla natura della controversia (come indica la legge delega, che parla di «prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa»);

desta quindi perplessità l'individuazione della prevalenza dei caratteri della «semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa» in una serie di ipotesi che, pure, lo schema di decreto legislativo annovera fra i procedimenti regolati dal procedimento sommario di cognizione: e così, ad esempio, nell'ipotesi dell'articolo 17, relativo all'impugnazione dei provvedimenti in materia di riconoscimento o revoca dello status di rifugiato; per le azioni popolari previste dall'articolo 19 in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali e dall'articolo 20 in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo; per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico di notai o dei giornalisti, prevista rispettivamente dagli articoli 23 e 24 dello schema o, ancora, per i procedimenti in materia di discriminazione di cui all'articolo 25;

ancora, l'articolo 12 dello schema di decreto legislativo, che sostituisce l'articolo 29 della legge n. 794 del 1942 in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati per prestazioni giudiziarie, riconduce anche tale procedimento al rito sommario cognizione; tuttavia, questo procedimento veloce e semplificato si segue, secondo il tradizionale orientamento

della giurisprudenza e della dottrina, solo quando oggetto della causa sia la mera determinazione degli onorari degli avvocati in base all'applicazione delle tariffe, e cioè quando effettivamente la particolare natura della controversia richieda una trattazione ed un'istruzione semplificata; il medesimo procedimento, invece, non può essere seguito quando la controversia riguardi la stessa prestazione professionale, ovvero i presupposti stessi del diritto al compenso o i limiti del mandato o la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa;

lo schema dovrebbe anche tenere conto di quale sia la tipologia di giudice debba essere assegnata ogni singola categoria di controversie, per verificare se sia corretto assegnare a quel giudice un dato modello processuale;

sotto questo profilo, vengono in gioco almeno tre possibili criticità: la prima riguarda il giudice di pace; varie norme impiegano infatti il modello del lavoro o il modello sommario per controversie di competenza del giudice di pace (articoli 5, 6, 7, 11, 16); tuttavia nel sistema del codice, il giudice di pace si limita ad applicare il modello ordinario, per di più in una forma semplificata; sarebbe quindi preferibile che i procedimenti in cui sussiste la competenza del giudice di pace fossero trattati con il rito ordinario;

la seconda possibile criticità riguarda l'applicazione del procedimento sommario di cognizione nelle cause di competenza del tribunale in composizione collegiale (come, ad esempio, nel caso dell'articolo 12 dello schema con riferimento alla liquidazione degli onorari e diritti dell'avvocato), nonostante che la disciplina codicistica del procedimento in questione ne limiti l'applicazione alle controversie davanti al tribunale in composizione monocratica;

la terza possibile criticità riguarda i casi di riconduzione al rito sommario di procedimenti in cui sussiste la competenza della corte d'appello in unico grado di merito; infatti, l'impossibilità dell'appello, oltre a quella di ritornare all'applicazione del rito ordinario, possono prestare il fianco alle già illustrate obiezioni; anche in questo caso, dunque, appare preferibile la riconduzione al modello ordinario;

inoltre, la lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 54 della legge n. 69 del 2009 fa esplicito riferimento ai «procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale» come procedimenti speciali che il legislatore delegato avrebbe potuto prendere in considerazione; ma così non è stato ed il riferimento è sia al c.d. rito agrario, di cui alla legge n. 320 del 1963 ed all'articolo 47 legge n. 203 del 1982, già regolato mediante il rinvio integrale alla disciplina del rito del lavoro, sia al procedimento di impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti, di cui all'articolo 4 legge n. 77 del 1995, anch'esso regolato dal rinvio alle norme di cui agli articoli 414 a 438 codice di procedura civile;

la legge delega non consente di introdurre modifiche alla disciplina codicistica dei riti, mentre il legislatore delegato così ha operato (articoli 2, 3 e 4 dello schema), introducendo, di fatto, ulteriori riti speciali disci-

plinati per alcuni profili in maniera diversa dalla disciplina contenuta nel codice;

rilevato infine che:

l'articolo 4 disciplina il mutamento del rito; il comma 2, tuttavia, richiede ulteriori approfondimenti perché sembra escludere il potere del giudice di mutare il rito oltre la prima udienza, sebbene la relativa eccezione sia stata formulata tempestivamente in *limine litis*; il comma 3, invece, non chiarisce se, nel processo riassunto, restino ferme oppure no le preclusioni maturate nella fase svoltasi con il rito errato, secondo le regole di quel rito erroneamente applicato;

quanto ai procedimenti riconducibili al rito del lavoro, nelle disposizioni che regolano le opposizioni ad ordinanza ingiunzione (articolo 5) a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada (articolo 6) e per i provvedimenti in materia di protezione dei dati personali (articolo 9) lo schema di decreto delegato prevede un subprocedimento incidentale che, in caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, consente di pronunciare fuori udienza un decreto di sospensione, il quale diviene però inefficace se non confermato con ordinanza, entro la prima udienza successiva o, in ogni caso entro sessanta giorni dalla pronuncia del decreto; l'adozione della sospensiva mediante decreto vincola pertanto il giudice a fissare la prima udienza, ovvero comunque un'apposita udienza per la convocazione della controparte, entro sessanta giorni dalla pronuncia del decreto, a pena d'inefficacia del provvedimento adottato inaudita altera parte; questo sbarramento temporale, rimesso esclusivamente al potere d'impulso processuale del giudice rischia di disincentivare il magistrato dal rendere la sospensione inaudita altera parte; appare quindi preferibile una soluzione che svincoli l'efficacia del decreto di sospensione dal decorso termine perentorio di sessanta giorni, disponendo, peraltro, certamente alla prima udienza l'adozione della pronuncia di conferma, ed individuandosi perciò in tale successiva udienza il termine finale di efficacia del provvedimento inaudita altera parte;

nei procedimenti in materia di applicazione delle disposizioni del codice protezione dati personali, l'articolo 9, comma 7, riafferma che la sentenza che definisce il giudizio può prescrivere le misure necessarie; pure in deroga al divieto di cui all'articolo 4, legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati; va segnalato come, rispetto all'articolo 152, comma 12, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel decreto delegato manchi il richiamo alla possibilità esplicita per il giudice di disporre il risarcimento del danno, peraltro non eliminabile in un giudizio che abbia ad oggetto la tutela piena di diritti fondamentali;

relativamente alle controversie agrarie, l'articolo 11, comma 1, stabilisce che esse sono regolate dal rito del lavoro, secondo la disciplina descritta dall'articolo 2; ciò significa che a tali controversie non si applicano le disposizioni che l'articolo 2 dichiara espressamente inapplicabili, sulla base del rilievo che, come espressamente afferma la relazione di accom-

pagnamento, sono tipiche del rito lavoro per le controversie di lavoro; in questo modo, però, il lavoratore agrario ha tutele differenti e minori rispetto agli altri lavoratori: ad esempio non opera per lui il sistema della rivalutazione automatica dei crediti di cui all'articolo 429, comma 3; ciò che appare irragionevole e suscita dubbi di incostituzionalità;

l'articolo 33, comma 18, apporta delle modifiche agli articoli 13 e 14 della legge n. 286 del 1998, modificando il procedimento di convalida dei provvedimenti di accompagnamento coattivo alla frontiera e di trattenimento degli stranieri colpiti da provvedimento di espulsione presso i centri d'identificazione ed espulsione; si ritiene opportuno che la disposizione sia integrata sotto due profili: prevedendo, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, l'attivazione del contraddittorio con l'audizione dell'interessato e la nomina del difensore, anche in sede di convalida della proroga del trattenimento (che può prolungarsi fino a sei mesi); estendendo l'applicazione dell'articolo 13, comma 5-bis, della citata legge n. 286 del 1998 anche ai provvedimenti assunti dal questore in esecuzione dei decreti di allontanamento emessi a carico dei cittadini dell'Unione Europea (articolo 20, comma 11, del decreto legislativo n. 30 del 2007), trattandosi, come affermato dalla Corte di cassazione, di una misura identica alla convalida dell'accompagnamento coattivo dei cittadini extraeuropei, ed essendone espressamente prevista la convalida da parte del Tribunale in composizione monocratica;

ritenuto quindi che un parere favorevole al provvedimento non può essere formulato in assenza delle seguenti condizioni:

1) la scelta del rito o del procedimento di volta in volta applicabile va effettuata in relazione alla natura dei diritti di volta in volta tutelati e alla tipologia di controversie di volta in volta richiamate, in funzione di una razionale «riduzione e semplificazione dei procedimenti civili»;

2) siano unificati i termini per proporre i ricorsi introduttivi dei procedimenti contemplati nonché i termini per l'impugnazione e quelli del procedimento di inibitoria;

3) sia prevista la possibilità di appello nelle forme e nei termini dell'articolo 702-*quater* del codice di procedura civile per tutti i procedimenti ricondotti al rito sommario di cognizione;

4) l'articolo 2, con riferimento alle disposizioni comuni ai procedimenti disciplinati dal rito del lavoro, va soppresso perché non in linea con la legge delega, oppure sostituito con un articolo del seguente tenore: «nei procedimenti disciplinati dal Capo II si applicano gli articoli da 413 a 441 codice di procedura civile, in quanto compatibili»;

5) l'articolo 3, comma 1, va così riformulato: «nei procedimenti disciplinati dal Capo III non si applica il comma 3 dell'articolo 702-*ter* codice di procedura civile», ed il comma 2 va soppresso;

6) l'articolo 4 va soppresso perché non in linea con la legge delega;

7) gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, vanno riformulati nel senso di prevedere che dette discipline debbano essere regolate dal rito ordinario e non

dal rito del lavoro, non ricorrendo i presupposti previsti dall'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69, per la riconduzione del rito speciale al rito del lavoro, e cioè la prevalenza dei caratteri della concentrazione processuale o della ufficiosità dell'istruzione;

8) l'articolo 10, con riferimento alle controversie agrarie, deve essere soppresso perché viziato per eccesso di delega, in quanto la disciplina speciale non conteneva un rito autonomamente regolato (come richiesto dalla legge delega) ma rinviava già al rito del lavoro;

9) l'articolo 11, con riferimento alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione avverso il rigetto delle istanze previste dall'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 o la mancata decisione delle stesse deve essere soppresso perché viziato per eccesso di delega, in quanto la disciplina speciale non conteneva un rito autonomamente regolato (come richiesto dalla legge delega) ma rinviava già al rito del lavoro;

10) va eliminato il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 12 e sostituito il comma 6 dell'articolo 12 con il seguente: «quando la controversia di cui al comma 1 abbia ad oggetto non solo la liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato, si applicano le disposizioni di cui al Libro II del codice di procedura civile»;

11) va sostituito il comma 6 dell'articolo 13 con il seguente: «quando la controversia di cui al comma 1 abbia ad oggetto non solo il pagamento delle spese di giustizia, si applicano le disposizioni di cui al Libro II del codice di procedura civile»;

12) va eliminato l'articolo 25 sui procedimenti in materia di discriminazione perché eccede la delega trattandosi di provvedimenti cautelari (Cass., sez. un., 6172/2008 «in tema di azione civile contro le discriminazioni l'articolo 44 t.u. sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) prevede un procedimento cautelare al quale si applicano, in forza dell'articolo 669-*quaterdecies* codice di procedura civile ed in quanto compatibili, le norme sul procedimento cautelare uniforme regolato dal Capo III del Titolo I del Libro IV codice di procedura civile»);

né in assenza delle seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in ogni caso di inhibitoria, la possibilità che l'efficacia del provvedimento impugnato venga sospesa con decreto, salva eventuale conferma, modifica o revoca in contraddittorio;

b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che i procedimenti in cui sussiste la competenza del giudice di pace siano trattati con il rito ordinario;

c) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che i procedimenti in cui sussiste la competenza del tribunale in composizione collegiale siano trattati con il rito ordinario;

d) valuti il Governo l'opportunità di ricondurre al rito ordinario i procedimenti in cui sussiste la competenza della corte d'appello in unico grado di merito;

e) valuti il Governo l'opportunità di riformulare il comma 2 dell'articolo 4, in modo da chiarire che il giudice abbia il potere di mutare il rito anche oltre la prima udienza;

f) valuti il Governo l'opportunità di riformulare il comma 3 dell'articolo 4, chiarendo se, nel processo riassunto, restino ferme le preclusioni maturate nella fase svoltasi con il rito errato, secondo le regole di quel rito erroneamente applicato;

g) valuti il Governo l'opportunità di riformulare gli articoli 5, comma 9, 6, comma 8 e 9, comma 5, sopprimendo l'inciso «e in ogni caso entro sessanta giorni dalla pronuncia del decreto»;

h) valuti il Governo l'opportunità di prevedere espressamente, all'articolo 9, comma 7, che il giudice possa disporre il risarcimento del danno;

i) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 33, comma 18, con la previsione dell'attivazione del contraddittorio con l'audizione dell'interessato e la nomina del difensore, anche in sede di convalida della proroga del trattenimento;

l) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 33, comma 18, estendendo l'applicazione dell'articolo 13, comma 5-bis, della legge n. 286 del 1998 anche ai provvedimenti assunti dal questore in esecuzione dei decreti di allontanamento emessi a carico dei cittadini dell'Unione Europea;

esprime

PARERE CONTRARIO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 2 agosto 2011

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 33

Presidenza del Presidente
DINI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,05

*AUDIZIONE INFORMALE DEL VICE DIRETTORE ESECUTIVO E RESPONSABILE
DELLE OPERAZIONI DEL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE, AMIR MAH-
MOUD ABDULLA, SULL'EMERGENZA ALIMENTARE NEL CORNO D'AFRICA*

DIFESA (4^a)

Martedì 2 agosto 2011

Plenaria**232^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CANTONI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.**La seduta inizia alle ore 15,35.**IN SEDE REFERENTE*

(2701) CANTONI. – *Modifica all'articolo 275 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente l'estensione della disciplina dei sepolcreti di guerra al Tempio ossario di Timau (Udine)*

(Esame e rinvio)

Il relatore PEGORER (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, che si propone di valorizzare adeguatamente il tempio ossario di Timau, un mausoleo in provincia di Udine, custode delle spoglie e della memoria dei militari italiani caduti nella Grande Guerra del 1915-1918. La struttura, sorta in un luogo tragicamente rimasto alla storia per la perdita di numerosi soldati, risale infatti all'epoca in cui le truppe italiane abbandonarono in ritirata il fronte dell'Alto But e adibirono il santuario ad alloggio e magazzino militare, per proteggersi dalle forze occupanti. Il santuario, infine, ospita anche le spoglie di persone non appartenenti alle Forze armate, come Maria Plozner Mentil, coraggiosa portatrice di munizioni, colpita a morte da un cecchino.

Passa quindi alla disamina dell'articolato, rilevando che l'articolo 1 effettua una piena equiparazione di questo monumento ai sepolcreti di guerra, inserendolo tra quelli esplicitamente menzionati all'articolo 275 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, mentre il successivo articolo 2 reca l'opportuna copertura finanziaria, prevista in 70.000 euro annui nel triennio 2011-2013.

Conclude esprimendo un convinto avviso favorevole sul provvedimento e proponendo alla Commissione di richiedere al Presidente del Senato la riassegnazione in sede deliberante, onde pervenire ad una sua rapida approvazione.

Il presidente CANTONI ricorda che il disegno di legge iscritto all'ordine del giorno è di contenuto analogo ad una proposta a prima firma dell'onorevole Di Centa presentata nel mese di giugno dello scorso anno presso la Camera dei deputati (atto Camera n. 3578). Tale proposta, tuttavia, è stata recentemente ritirata dalla presentatrice, nonostante l'esame fosse già iniziato presso la Commissione competente per materia, onde consentire l'inizio dell'*iter* presso il Senato.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) esprime pieno apprezzamento sui contenuti del provvedimento, sottolineando l'opportunità di tenere sempre vivo il ricordo di quanti hanno compiuto il sacrificio estremo per il Paese ed esprimendo il proprio assenso all'eventuale riassegnazione in sede deliberante proposta dal relatore.

Anche ad avviso della senatrice NEGRI (*PD*) la *ratio* sottesa al disegno di legge appare più che condivisibile, ed anzi, l'impegno economico da essa previsto dovrebbe rappresentare il punto di partenza per prestare la dovuta attenzione a numerose altre strutture simili. Vi sono infatti, ad esempio, almeno tre sacrari alpini che soffrono di gravi carenze di manutenzione, come sottolineato dal presidente dell'ANA in occasione dei festeggiamenti del 150° anniversario dell'unità d'Italia a Torino.

Il senatore ESPOSITO (*PdL*), dopo aver – del pari – espresso l'avviso favorevole sul disegno di legge in titolo, manifesta, a nome del Gruppo di appartenenza, l'assenso a una sua eventuale riassegnazione in sede deliberante.

Alle considerazioni emerse nel corso del dibattito si associa anche il senatore CAFORIO (*IdV*), esprimendo, a nome della propria parte politica, l'assenso alla riassegnazione del provvedimento in sede deliberante.

Il senatore CARRARA (*CN-Io Sud-FS*) esprime, a nome della propria parte politica, un avviso favorevole sia sugli intendimenti sottesi al disegno di legge sia sull'ipotesi, formulata dal relatore, di una sua riassegnazione in sede deliberante.

Il senatore TORRI (*LNP*), nel porre l'accento sul particolare valore rivestito dai monumenti sacrari, formula, a nome della propria parte politica, un avviso decisamente favorevole alla riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge.

Il sottosegretario COSSIGA osserva che l'intervento operato dall'articolo 1 del disegno di legge non andrebbe comunque a mutare la configurazione giuridica della struttura oggetto del provvedimento. L'articolo 275 del decreto legislativo n. 66 del 2010, infatti, prevede l'equiparazione della disciplina vigente per i sepolcreti di guerra a cinque particolari sacrali, tre dei quali non contengono spoglie di militari caduti, laddove il tempio di Timau, conservando i resti di numerosi caduti nel corso della prima guerra mondiale, sarebbe già da considerarsi, formalmente, un sepolcreto a tutti gli effetti, pur appartenendo alla curia.

Per quanto attiene, quindi, alla copertura finanziaria recata dal successivo articolo 2, riferita alla necessità di compiere i dovuti interventi di manutenzione, rappresenta alla Commissione l'opportunità di compiere ulteriori approfondimenti, tenendo conto anche della necessità di intervenire presso altre strutture che presentano un maggiore grado di deterioramento.

Il relatore PEGORER (*PD*), preso atto di quanto osservato dal rappresentante del Governo, sottolinea comunque l'opportunità di ricomprendere l'ossario di Timau nell'elenco di cui all'articolo 275 del Codice dell'ordinamento militare, al fine di meglio inquadrarne la configurazione giuridica.

Il sottosegretario COSSIGA ribadisce che, ai sensi della vigente disciplina, il tempio di Timau risulta essere un sepolcreto di guerra a tutti gli effetti.

Il presidente CANTONI, nel rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, si riserva infine di avviare la procedura per la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge iscritto all'ordine del giorno, nonché di acquisire al riguardo l'assenso anche dei Gruppi non presenti in seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5^a)

Martedì 2 agosto 2011

Plenaria**561^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2825) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo, con osservazione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, sugli emendamenti)

Il senatore MAZZARACCHIO (*PdL*), in sostituzione del relatore Fleres, richiama la relazione e il conseguente dibattito svoltosi nella seduta della Commissione del 26 luglio scorso, in relazione ai profili di copertura del testo.

Per quanto concerne gli emendamenti, fa presente che occorre valutare, per quanto di competenza, i profili di onerosità della proposta 1.4, che consente ai cittadini dei Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale entro il 10 luglio scorso di presentare la richiesta del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Vanno poi valutati, per i possibili effetti onerosi, gli emendamenti 3.2, limitatamente al primo periodo del comma 7; 3.2-a, sull'obbligo di inviare la comunicazione, appositamente tradotta, di avvio del procedimento di revoca del titolo di soggiorno;

3.4 relativo alla traduzione della decisione di rimpatrio; 3.6 sull'obbligo di illustrare allo straniero, destinatario del provvedimento di espulsione, la possibilità di essere ammesso a programmi di rimpatrio assistito. Segnala che è altresì necessario verificare la portata normativa dell'emendamento 3.17, che sembrerebbe introdurre il diritto soggettivo di ammissione ad un programma di rimpatrio assistito, a fronte di un tetto massimo di spesa previsto, per tale programma, dal nuovo articolo 14-ter del testo unico sull'immigrazione. Fa presente che l'emendamento 3.18 sembra comportare maggiori oneri. Segnala che occorre valutare, inoltre, la portata degli emendamenti 3.51 e 3.0.1, in rapporto alla legislazione vigente.

Per quanto riguarda gli emendamenti ulteriori rispetto a quelli presentati in Commissione, sulla proposta 3.100 fa presente che va ribadito il rilievo già formulato sull'emendamento 3.1 della Commissione, poiché anch'essa comporta maggiori oneri, laddove – alla lettera *e*), capoverso «art. 14-ter», comma 2 – inserisce un vincolo di destinazione degli stanziamenti dedicati dallo Stato italiano al finanziamento dei programmi di rimpatrio. Analogamente, segnala che comporta maggiori oneri l'emendamento 3.48, di contenuto simile al 3.100. Rileva che occorre valutare l'ampliamento, contenuto nell'emendamento 3.101 (testo 2), della fattispecie del permesso di soggiorno, rispetto alla normativa vigente. Analogamente, fa presente che è necessario verificare la portata normativa, sempre rispetto alla legislazione vigente, delle proposte emendative 3.102 e 3.103. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GENTILE fornisce una serie di chiarimenti sugli aspetti problematici sollevati dal Relatore in merito alle proposte emendative, soffermandosi, in particolare, sui motivi di contrarietà del Governo agli emendamenti 1.4, 3.2, 3.51, 3.100 e 3.101 (testo 2).

Il PRESIDENTE rileva l'opportunità di formulare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti testé richiamati dal Rappresentante del Governo, precisando che, per quanto concerne l'emendamento 3.2, tale valutazione dovrebbe essere limitata al comma 7, mentre, con riferimento alla proposta 3.100, il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, risulta altresì motivato dal fatto che una valutazione non ostativa necessiterebbe di essere suffragata da una relazione tecnica. Analoga valutazione concerne, di conseguenza, l'emendamento 3.48.

Rileva, infine, che anche sull'emendamento 3.103 dovrebbe essere formulato un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore VACCARI (*LNP*) interviene sull'emendamento 3.0.1, proponendo l'approvazione di un parere di semplice contrarietà, sia alla luce dei profili di onerosità, sia in considerazione del potenziale rischio di abbandono di minori derivante dall'approvazione della proposta in esame.

Il senatore MAZZARACCHIO (*PdL*), alla luce del dibattito svoltosi e con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, prendendo atto dei chiarimenti forniti dalla Ragioneria generale circa la correttezza contabile della copertura di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *b*), in quanto predisposta su risorse in conto residui di stanziamento, peraltro rinvenienti da una preesistente autorizzazione di spesa e riversate su apposita contabilità speciale nel corso del 2011, già scontati sugli effetti stimati sui tendenziali a legislazione vigente. Osserva tuttavia che tale copertura si prefigura come non perfettamente conforme alle modalità previste dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009.

In relazione agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 3.2 (limitatamente al comma 7), 3.4, 3.18, 3.51, 3.100, 3.48, 3.101 (testo 2) e 3.103. Esprime altresì parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.2-a, 3.6, 3.17, 3.0.1 e 3.102. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.».

Il senatore MERCATALI (*PD*) esprime la contrarietà del proprio Gruppo alla valutazione non ostativa riguardante il testo del provvedimento, in quanto la formulazione di una semplice osservazione risulta insufficiente a sanzionare una modalità di copertura finanziaria contrastante con la legge di contabilità.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta formulata dal relatore sul testo e sugli emendamenti del provvedimento in esame.

(2739) Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il testo approvato dalla Commissione è volto al recepimento delle condizioni poste dal parere della Commissione bilancio e che pertanto non vi sono ulteriori osservazioni da formulare. Rileva, altresì, che al testo non sono stati presentati emendamenti in Assemblea. Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 9,35.

Plenaria**562^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

indi del Vice Presidente

LUSI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2803) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010

(2804) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI propone che l'esame dei due disegni di legge in titolo proceda congiuntamente fino al termine della discussione generale, avviando la trattazione nella seduta antimeridiana di oggi, con le esposizioni introduttive dei relatori.

La Commissione conviene.

Il relatore VACCARI (*LNP*), relatore sul disegno di legge n. 2803, segnala, innanzitutto, che l'impostazione del provvedimento conferma la messa a regime nel 2010 del nuovo impianto di classificazione del bilancio per missioni e programmi, già adottato nel biennio 2007/2008, fatto proprio dalla nuova legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, al fine di assicurare una maggiore aderenza nella rappresentazione degli utilizzi delle risorse disponibili, rispetto alle finalità e ai risultati dell'azione di governo. Nel nuovo schema di classificazione per missioni e programmi, le poste del bilancio sono, a loro volta, suddivise in macroaggregati (le UPB), i quali sono articolati, nell'ambito di ciascun centro di responsabilità amministrativa, in capitoli, così da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze gestionali di entrata e di spesa in riferimento agli obiettivi previsti. In relazione alle risultanze registrate nel 2010 dal rendiconto generale dello Stato, segnala che se l'articolo 4 del disegno di legge evidenzia un avanzo di competenza per le operazioni

complessive pari a 62.867 milioni di euro – in crescita a fronte dei 60.881 milioni di euro segnati nel 2009 – esso mostra però, per le sole partite finali, un disavanzo di competenza, pari a –21.619 milioni di euro: un dato comunque elevato, sebbene in calo a fronte dei –32.696 milioni di euro segnati nel 2009. Rileva che il saldo di competenza delle partite finali si è dunque confermato con un valore assoluto di segno negativo, sia pure ancora in miglioramento rispetto al 2009, allorché si era invece registrato un miglioramento rispetto al dato 2008 (in tale anno era stato di –37.990 milioni di euro). Sul versante della spesa, segnala che il risultato di competenza ha risentito in senso attenuativo del risultato complessivo conseguito dalle economie di gestione, pari a 54.083 milioni di euro, valore che è prossimo ai 57.755 milioni di euro registrate nel 2009, a fronte delle quali si sono verificate eccedenze di spesa per complessivi 147 milioni di euro (erano stati 140 milioni di euro nel 2009), riferibili, per lo più, a spese di natura obbligatoria. Nel medesimo senso, anche il saldo di cassa riferito alle operazioni finali, che conferma per il 2010 un risultato di segno negativo e pari a –59.846 milioni di euro, dato tuttavia che si presenta in leggero miglioramento a fronte dei –67.045 milioni di euro del 2009. Gli andamenti registrati nel 2010 evidenziano poi un lieve miglioramento per il saldo delle partite finali che, al lordo delle regolazioni contabili e depurato dalle operazioni di intermediazione finanziaria che lo Stato ha operato tramite il bilancio, hanno portato a segnalare un indebitamento netto di competenza pari a –17.900 milioni di euro (l'1,2 per cento del PIL), dato che è in netto miglioramento rispetto ai –29.578 milioni segnati nel 2009 e ai –30.197 milioni registrati nel 2008. Tale dato, sul versante della cassa, evidenzia che si è verificata una diminuzione del divario negativo entrate/spese, attestatosi su di un valore pari ai –54.728 milioni di euro, dopo aver registrato –66.065 milioni di euro nel 2009, dato che era in crescita rispetto ai –61.694 milioni registrati nel 2008. Segnala come significativo elemento di novità, in senso senz'altro positivo, anche un lieve incremento della misura del risparmio pubblico di competenza, che si attesta nel 2010 a +28.742 milioni di euro (l'1,9 per cento del PIL), rispetto ai +23.588 milioni di euro segnati nel 2009 e ai +22.880 milioni di euro del 2008; anno, quest'ultimo, in cui si era invece evidenziata la sua notevole contrazione – pari a circa il 60 per cento – rispetto ai 56.361 segnati nel 2007. Il medesimo risparmio pubblico, espresso, invece, in termini di cassa, evidenzia un sensibile miglioramento, essendosi attestato a –10.154 milioni di euro, a fronte del dato 2009, che era stato di –15.984 milioni di euro e al dato di –9.856 milioni di euro registrato nel 2008. Segnala che tale ultimo dato faceva seguito ai valori comunque di segno positivo registrati sia nel 2006 che nel 2007. Rileva quindi che, in termini di competenza, il 2010 ha registrato anche un lieve incremento del ricorso al mercato, che si attesta al 13,6 per cento del PIL. Tale incremento – che sotto il profilo contabile è di segno negativo – è attestato dal dato in valore assoluto, che si segnala pari a 210.054 milioni di euro, a fronte del livello di 208.837 milioni di euro nel 2009 e dei 222.798 milioni registrati nel 2008, allorché si era registrato il valore

più elevato dei precedenti ultimi cinque anni. Un'analoga tendenza in rialzo si registra anche per il ricorso al mercato espresso invece in termini di cassa, che si attesta nel 2010, sempre in valore assoluto, a 248.950 milioni di euro (il 16,1 per cento del PIL) a fronte dei 243.148 milioni registrati nel 2009 e dei 256.510 milioni segnati nel 2008. In tal senso, segnala che, dopo il parziale recupero segnato dal saldo nel 2009 rispetto al forte deterioramento registrato nel 2008 sul dato 2007 (peggioramento che si era concretizzato in misura pari al 33,2 per cento in più nel 2008 rispetto all'anno precedente), il dato si presenta nel 2010 di nuovo in sensibile peggioramento. Sul punto, evidenzia che la misura in parola esprime la somma algebrica di tutti gli impegni di spesa e di tutti gli accertamenti di entrata, ivi compresi quelli riferiti ad entrate di tipo patrimoniale, le quali, riferite all'indebitamento, sostanziano assunzioni di mutui o emissione di titoli di Stato di durata superiore all'anno. Nel 2010 si conferma, nella sostanza, anche una notevole differenza tra ricorso al mercato, in termini di competenza, come detto pari a 210.054 milioni di euro e l'analogo valore del titolo IV delle entrate, pari a 272.921 milioni di euro; erano stati 269.718 milioni nel 2009 e 222.249 milioni nel 2008. La differenza è, come noto, da imputare agli effetti della gestione del bilancio. In particolare, poi, sul versante della cassa, fa presente che l'esercizio 2010 ha registrato incassi per operazioni finali ammontanti a 444.142 milioni di euro; essi erano stati 456.202 milioni di euro nel 2009 e 455.364 milioni di euro nel 2008, pari al 99,25 per cento delle previsioni definitive. Tale percentuale aveva superato il 100 per cento nel 2009 e il 98,3 per cento nel 2008 ed il 65,8 per cento della massa acquisibile; tale percentuale era stata del 70,8 per cento nel 2009 e del 71,9 per cento nel 2008. In merito alla dinamica degli incassi, segnala poi, in particolare, le risultanze in sensibile decremento del gettito tributario 2010 che, per il titolo I, si attestano su di un valore pari a 408.952 milioni di euro, mentre lo scorso anno il valore delle medesime entrate aveva registrato un importo pari a 414.010 milioni di euro a fronte dell'analogo dato del 2008 che segnava, invece, 422.639 milioni di euro. Tale dato rappresenta il 92% degli incassi finali complessivi del 2010, che erano stati pari al 90,7 per cento nel 2009 e al 91,2 per cento nel 2008. Sempre per i profili di cassa, sottolinea poi anche il sensibile decremento registrato, in valore assoluto, nel gettito delle entrate extratributarie (titolo II) rispetto al gettito del 2009, a cui si affianca l'analogo andamento negativo segnato dalle entrate per alienazione di beni patrimoniali del titolo III, dopo la buona *performance* registrata nel 2009 a fronte del 2008. Dal lato della spesa, il 2010 ha registrato pagamenti per operazioni finali al lordo delle regolazioni debitorie pari a 503.988 milioni di euro; 523.247 milioni di euro erano stati registrati nel 2009 e 524.021 milioni di euro nel 2008, equivalenti all'88,8 per cento delle corrispondenti autorizzazioni, dato che si presentava pari all'89,5 per cento nel 2009 e al 91,6 per cento nel 2008 ed al 78,7 per cento della massa spendibile (dato che si era attestato all'80,8 per cento nel 2009 e all'81,6 per cento nel 2008). Per quanto riguarda l'ammontare complessivo dei pagamenti finali, pari a 452.441 milioni di euro, fa presente

che questi sono riferibili a spese di parte corrente, mentre 51.547 milioni di euro sono riconducibili a spese in conto capitale, a fronte di analoghi valori registrati nel biennio 2008/2009, rispettivamente, pari a 463.065 e 469.577 milioni di euro ed a 60.957 e 53.670 milioni di euro. Rileva, quindi, che il ritmo di realizzazione delle spese si è attestato nel 2010 – considerando anche i residui di nuova formazione – su di una percentuale complessiva analoga a quella segnata nei precedenti esercizi e pari all'87,4 per cento (era stata dell'87,3 per cento nel 2009 e dell'83,7 per cento nel 2008, a fronte del 81,2 per cento nel 2007, il cui dato si era registrato in netto aumento rispetto al 78,2 per cento del 2006), confermando un elevato livello di velocità delle procedure di erogazione già evidenziatesi nei consuntivi degli ultimi anni. Rileva, infine, che i risultati di cassa hanno risentito anche di economie di spesa per 100.244 milioni di euro (108.994 milioni di euro nel 2009) e di eccedenze di spesa per complessivi 106 milioni di euro (34 milioni nel 2009), per lo più riguardanti spese aventi natura obbligatoria ed erogate mediante ruoli di spesa fissa.

Il senatore TANCREDI (*PdL*), relatore sul disegno di legge n. 2804, illustra il provvedimento in esame segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 33 della legge di contabilità stabilisce che, entro il mese di giugno di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento un disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre. Sulla base del comma 3 del medesimo articolo 33, fa presente che con il disegno di legge di assestamento possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi di una stessa missione, ivi comprese le spese predeterminate per legge (c.d. fattori legislativi), nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Fa presente che già dal 2008 erano state introdotte, sia pure solo in via sperimentale, rilevanti modifiche in materia di formazione del bilancio, che interessavano anche la possibilità di proporre rimodulazioni di spesa tra i programmi di ciascun ministero nell'ambito del disegno di legge di assestamento. Venendo ai dati contenuti nel disegno di legge di assestamento per il 2011, evidenzia anzitutto un miglioramento dei saldi di bilancio in termini di competenza, al netto delle regolazioni debitorie, contabili e dei rimborsi IVA, rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio per il 2011. Il saldo netto da finanziare passa infatti da 40.640 milioni a 32.107 milioni, con un miglioramento di 8.534 milioni, pari a circa il 21% rispetto all'entità del medesimo aggregato indicata dalla legge di bilancio; detto importo deriva dalla somma algebrica tra un peggioramento di 1.350 milioni, dovuto a variazioni per atto amministrativo, ed un miglioramento per 9.884 milioni derivante dalle proposte dell'assestamento stesso. Tali variazioni derivano, in particolare dalla riduzione delle spese per rimborso prestiti, in misura di 16.254 milioni, ivi compresi gli atti amministrativi; la relazione al disegno di legge in esame chiarisce che la proposta riduzione di 16 miliardi è riferita per 10 miliardi

alle minori necessità di concambi tra i nuovi CCT eu ed i vecchi CCT e, per 6 miliardi, è in relazione ad un uso inferiore, rispetto a quello previsto inizialmente, dello strumento delle «*commercial papers*». Ricorda, in proposito, che la graduale sostituzione dei CCT con i CCT eu indicizzati all'Euribor, i quali sono stati introdotti nel giugno del 2010 per favorire una maggiore diversificazione (rispetto ai CCT, caratterizzati da un mercato prevalentemente domestico) nei portafogli di operatori nazionali ed internazionali, può avvenire mediante operazioni di concambio. In considerazione dell'ingente entità della riduzione in esame, fa presente che sarebbe utile acquisire ulteriori elementi informativi in merito all'andamento preventivato in sede di previsioni iniziali e a quello che suggerisce detto ridimensionamento. Registra, altresì, una significativa riduzione degli interessi, per un importo di 6.141 milioni; la relazione al disegno di legge in esame evidenzia che la diminuzione della spesa per interessi sui titoli del debito pubblico afferisce per 5,4 miliardi ad una previsione più aggiornata della dinamica degli interessi. In tal senso, tenuto conto che il DEF presentato nella scorsa primavera aggiornava le previsioni della spesa per interessi relativa alle amministrazioni pubbliche, ritiene utile un chiarimento volto ad esplicitare il raccordo tra i dati citati, per comprendere se siano o meno intervenuti ulteriori elementi significativi in relazione a tale andamento. Sul versante delle entrate finali – per effetto delle variazioni per atti amministrativi e delle variazioni proposte con il presente provvedimento – segnala che aumentano, in termini di competenza, di 8.618 milioni rispetto alle previsioni iniziali. La variazione positiva riconducibile al presente provvedimento è pari a 7.689 milioni (derivante da maggiori entrate tributarie per 7.588 milioni e da un aumento delle entrate extratributarie, pari a 101 milioni), mentre l'incremento positivo associato alle variazioni per atti amministrativi è pari a complessivi 929 milioni (da imputarsi a maggiori entrate tributarie per 79 milioni e a maggiori entrate extra-tributarie per 850 milioni). La variazione delle entrate tributarie riguarda sia le imposte dirette sia quelle indirette. In particolare si registra una riduzione dell'IRPEF per 1.592 milioni e un aumento dell'IRES per 3.727 milioni. Inoltre, diminuiscono le entrate derivanti dall'imposta sostitutiva e dalle ritenute di acconto sugli utili delle persone giuridiche nella misura, rispettivamente, di 1.751 milioni e 173 milioni. Per quanto riguarda l'IVA, invece, evidenzia un incremento di 5.162 milioni. Tale importo sembra rappresentare la variazione al netto delle restituzioni e rimborsi, in quanto lo stato di previsione dell'entrata allegato al medesimo provvedimento in esame registra, al capitolo 1203, riguardante l'IVA, un incremento pari a 3.162 milioni (946 dei quali attengono agli scambi interni e 2.216 alle importazioni) ed il capitolo 3814 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze indica una diminuzione di 2.000 milioni in relazione alle restituzioni e rimborsi dell'IVA effettuati dai concessionari. Dall'analisi dei capitoli di bilancio relativi all'IRPEF e all'IRES si desume, poi, che l'effetto netto decrementativo associato alla prima imposta deriva da variazioni di segno opposto: in particolare, registrano una marcata flessione le ritenute sui dipendenti pubblici (circa 1,1

miliardi), le ritenute sui dipendenti privati (circa 1,4 miliardi) e i versamenti ai concessionari a titolo d'imposta (circa 1,4 miliardi), mentre segnano un forte incremento gli acconti versati mediante delega bancaria ai concessionari (circa 2,6 miliardi). Le variazioni dell'IRES, invece, sono principalmente riconducibili alle entrate derivanti dall'ordinaria attività di gestione (capitolo 1024, artt. 2 e 8) e non a quelle derivanti dall'attività di accertamento e controllo (capitolo 1024, artt. 1, 10 e 11). Rileva che la relazione illustrativa del provvedimento indica come voci di maggior gettito anche quelle relative all'imposta sostitutiva delle imposte ipotecarie e catastale sui contratti di locazione immobiliare (in misura di 1.087 milioni) e alla cedolare secca sui contratti di locazione (in misura di 2.751 milioni). In proposito, rammenta che, a decorrere dal 2011, in base all'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, è prevista la facoltà di applicare una cedolare secca sul canone di locazione annuo sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché dell'imposta di registro e di bollo sul contratto di locazione. Segnala che andrebbe perciò chiarito se la riduzione dell'IRPEF sopra indicata incorpori l'attesa riduzione di gettito derivante, appunto, dall'introduzione della cedolare secca. Per quanto riguarda, invece, l'imposta sostitutiva delle imposte ipotecarie e catastale sui contratti di locazione immobiliare, ricorda che essa è stata introdotta (per tutti i contratti di *leasing* immobiliare in essere al 1° gennaio 2011) dall'articolo 1, comma 16, della legge di stabilità per il 2011, che determina l'obbligo per le parti di versarla in unica soluzione entro il 31 marzo 2011. Nel complesso, segnala che, anche per l'esercizio finanziario 2011, l'aggiornamento puntuale del gettito non risulta possibile al momento della presentazione alle Camere del disegno di legge di assestamento, a causa della mancanza dei dati completi concernenti l'autoliquidazione delle imposte sui redditi.

Passando all'assestamento delle previsioni in termini di cassa, rileva che queste determinano, nel 2011, un peggioramento dei saldi. Le variazioni disposte per atti amministrativi hanno infatti incrementato la spesa di 1.979 milioni, mentre le proposte dell'assestamento incrementano le autorizzazioni delle spese finali per 9.355 milioni; le spese finali aumentano quindi di 11.334 milioni. Per quanto riguarda le entrate, esse aumentano in misura di 8.648 milioni. Nel complesso, l'aumento del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni debitorie, contabili e dei rimborsi IVA, è quindi pari a 2.689 milioni. Evidenzia, quindi, gli effetti sensibilmente divergenti che il disegno di legge in esame produce sul saldo di cassa rispetto a quanto si registra sul versante della competenza, che presenta, invece, un miglioramento del saldo netto da finanziare pari a 8.534 milioni. Nello specifico, rileva che la differenza è riconducibile al lato della spesa, nel quale si registra un incremento delle dotazioni di cassa per 11.334 milioni, laddove, in termini di competenza, la variazione delle corrispondenti voci risulta nell'aggregato trascurabile (85 milioni). L'aumento delle dotazioni di cassa deriva da incrementi per 9.385 milioni della spesa primaria corrente (a fronte di 4.061 milioni per la competenza) e, per 7.830 milioni, delle spese in conto capitale (a fronte di 2.165 milioni

di competenza), solo in parte controbilanciati dalla diminuzione della spesa per interessi di -5.888 milioni (a fronte di -6.141 milioni di competenza). I trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche rappresentano una voce in relazione alla quale le variazioni sono sensibilmente più elevate in termini di cassa che di competenza: si tratta, infatti, di un aumento di 10.334 milioni a fronte di 4.033 milioni. Fa quindi presente che la relazione illustrativa evidenzia che 5.120 milioni sono in relazione ai trasferimenti agli enti di previdenza e assistenza. In relazione a tale voce di spesa, sarebbe opportuno un chiarimento in merito alle determinanti di tale consistente incremento delle dotazioni di cassa, cifrato in 5.120 milioni; tale importo risulta infatti considerevole sia in valore assoluto che come percentuale (oltre il 5 per cento) rispetto alle previsioni contenute nella legge di bilancio per il 2011. Per quanto riguarda, invece, la spesa in conto capitale, rileva che gli incrementi più consistenti delle dotazioni di cassa (in valore assoluto e nel confronto con le corrispondenti variazioni in termini di competenza) riguardano i contributi alle imprese (+1.218 milioni). Quanto alla gestione in conto residui, segnala che, al 31 dicembre 2010, i residui passivi accertati per le spese finali di bilancio statale, al netto di quelli relativi al rimborso dei prestiti (pari a 74 milioni), ammontavano a 108.203 milioni, dei quali 66.686 milioni derivano dalla gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2010. A fronte di un dato complessivo dei residui 2009 pari a 95.926 milioni per le spese finali, fa presente che l'aumento (+12.277 milioni) è imputabile esclusivamente alla parte corrente, che registra un incremento da 50.059 milioni a 65.621 milioni. I residui in conto capitale scendono, invece, da 45.867 milioni a 42.582 milioni. Nell'ambito dell'incremento di 15.562 milioni dei residui correnti, rileva che le voci più significative sono costituite dai trasferimenti agli enti previdenziali, che aumentano di 9.148 milioni e da quelli alle Regioni, che aumentano di 8.079 milioni. La relazione illustrativa al disegno di legge in esame segnala che, nell'ambito di tale ultimo importo, 6.961 milioni riguardano le erogazioni alle Regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA derivante dall'accantonamento della quota premiale del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. In merito, segnala che la formazione di tale ingente massa di residui sembrerebbe poter essere connessa con l'emergere di ritardi di pagamento delle Aziende sanitarie locali verso i propri fornitori. I residui in conto capitale, invece, come detto sopra, registrano una contrazione, derivante, in particolare, dal pagamento di rimborsi di imposte ultradecennali e dall'anticipazione corrisposta alle regioni in attuazione dei piani di rientro in materia sanitaria ai fini del ripiano dei debiti contratti. Rileva, inoltre, che appare di dimensioni significative l'incremento della consistenza dei residui correnti riguardanti il Ministero della difesa, nelle categorie dei redditi, per 1.229 milioni, e consumi intermedi, per 1.571 milioni; la formazione di tali residui, secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa, è legata alla circostanza che, solo alla fine del 2010, è stato siglato il contratto del personale delle forze armate e che le somme relative alle missioni di pace sono state definite con i decreti di fine anno e, di conse-

guenza non ancora erogate. L'andamento negli ultimi anni dei residui finali considerati nel complesso denota, nel biennio 2009 e 2010, che, mentre i residui in conto capitale registrano una contrazione, anche in valore assoluto, quelli di parte corrente aumentano in misura notevole, raggiungendo il valore assoluto - pari a 65.621 milioni - più ingente dell'ultimo decennio. Sul punto, segnala il recente decreto-legge n. 98 del 2011, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, che, all'articolo 10, comma 8, ha ulteriormente ridotto a due anni la possibilità di mantenimento degli stanziamenti nel conto dei residui del bilancio, uniformando i termini di perenzione sia per le spese di parte corrente che per quelle di conto capitale. Ciò comporterà una rideterminazione della massa spendibile (data dalla somma degli stanziamenti di competenza e dei residui) del bilancio a legislazione vigente 2012-2014, per effetto dell'eliminazione dal conto del bilancio, a partire dall'anno 2012, dei residui passivi provenienti dal terzo esercizio precedente rispetto a quello di iscrizione della competenza. Lo scostamento per singolo ministero tra la consistenza presunta dei residui passivi in sede di bilancio 2011 e quella accertata in sede di rendiconto 2010 rileva che è pari a complessivi 57.222 milioni. Tale scostamento è riconducibile specialmente ai maggiori residui accertati in relazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze (34.786 milioni), del lavoro, salute e politiche sociali (12.377 milioni) e delle infrastrutture e trasporti (3.063 milioni). Per quanto riguarda lo scostamento dei residui accertati rispetto ai residui presunti, rileva che l'unico anno in cui i residui accertati sono stati inferiori a quelli presunti è stato il 2002; tale effetto potrebbe essere riconducibile al decreto-legge n. 194 del 2002 (cosiddetto «decreto taglia-spese») e in, particolare, all'abbreviazione dei termini per la conservazione dei residui. Evidenzia che, dopo la rilevante contrazione dello scostamento tra la consistenza presunta e quella effettiva dei residui passivi verificatasi con riferimento all'anno 2007, il *trend* è ripreso a salire nel 2009, raggiungendo il 112,1 per cento nel 2010.

In merito all'articolo 2 del provvedimento in esame, rileva, infine, che esso reca alcune modifiche all'articolo 2 della legge di bilancio per il 2011, a partire da quella indicata al comma 1, lettera *a*), laddove si propone l'aumento del limite massimo di emissione di titoli pubblici da 70.000 milioni (come stabilito dall'articolo 2, comma 3, della legge di bilancio per il 2011) a 75.000 milioni. Si ricorda, in proposito, che generalmente la legge di assestamento provvede a ridefinire in aumento il limite di emissione, registrando le modifiche degli obiettivi di fabbisogno intervenute o previste nel corso dell'esercizio. A partire dall'esercizio 1991, il limite massimo dell'emissione dei titoli è stato quasi sempre fissato ad un livello in linea con le previsioni del fabbisogno, realizzando in tal modo una sorta di margine di sicurezza. Va, pertanto, valutato in che misura la variazione del limite di emissione dei titoli pubblici proposta con il presente disegno di legge sia coerente con gli effettivi andamenti del fabbisogno prevedibili per l'anno in corso. Quanto alla previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), ivi si interviene sull'articolo 2, comma 7,

della legge di bilancio per il 2011, nella parte in cui viene fissato l'importo del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29 della legge n. 196 del 2009; tale importo viene innalzato da 10.000 a 12.000 milioni. In proposito, nel rilevare che le variazioni al bilancio per atti amministrativi già registrano un aumento delle autorizzazioni di cassa pari a 7.235 milioni, sottolinea che l'indicato innalzamento del limite di importo del fondo cassa, come già evidenziato nella precedente trattazione relativa ai prelievi dai fondi di riserva, sembrerebbe suggerire una limitata attendibilità delle previsioni iniziali relative alle dotazioni di cassa. Quanto alla modifica della lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 2, ivi si dispone poi che all'articolo 2 della legge di bilancio per il 2011 venga aggiunto un nuovo comma (*29-bis*), in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli n. 2751 e 2752 dello stato di previsione del proprio ministero per l'anno finanziario 2011. I due capitoli indicati sono relativi a somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie, con riferimento a IVA (cap. 2751) e dazi (cap. 2752); rileva che occorrerebbe, al riguardo, approfondire le motivazioni sottostanti la necessità di disporre di maggiori margini di flessibilità tra poste attinenti alle somme da corrispondere all'Unione europea sulla base della normativa vigente.

Il presidente LUSI, dopo aver ringraziato i relatori, avverte che nella seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani, avrà inizio la discussione generale congiunta sui disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 2 agosto 2011

Plenaria**279^a Seduta***Presidenza del Presidente*
BALDASSARRI*La seduta inizia alle ore 14,40.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***Proposta di indagine conoscitiva sulla riforma fiscale**

Il presidente BALDASSARRI, sulla scorta delle indicazioni e delle osservazioni, formulate in sede formale e informale nelle scorse sedute, e di quelle pervenute alla presidenza, sottopone alla deliberazione della Commissione la seguente proposta di indagine conoscitiva.

L'indagine conoscitiva ha l'obiettivo di definire un quadro del sistema tributario italiano nella prospettiva di una riforma complessiva. Si tratta dello strumento parlamentare più appropriato, cioè una serie di audizioni mirate su temi specifici delle categorie di redditi e forme di prelievo, su soggetti impositivi e riequilibrio del prelievo.

Al di là dei singoli temi che la Commissione potrà focalizzare, sottolinea il significato politico di una tale iniziativa, ritenendo opportuno che di essa siano informati sia il presidente del Senato (che comunque autorizza lo svolgimento dell'indagine conoscitiva) che gli stessi presidenti dei Gruppi parlamentari. L'indagine dovrebbe necessariamente concludersi prima della fine dell'anno, anche per mettere la Commissione in condizione di avere elementi di analisi e di valutazione in relazione alle scadenze di revisione del sistema tributario previste entro il 2013. Ferme restando le iniziative che l'Esecutivo ha già delineato e riterrà ulteriormente di assumere, auspica uno spirito di piena collaborazione e di responsabile assolvimento delle prerogative parlamentari in tale fase istruttoria, al fine di svolgere poi il lavoro di tipo legislativo. D'altro canto, realizzandosi la riforma fiscale con lo strumento della delega legislativa e

quindi in uno stretto raccordo tra Parlamento e Governo, il profilo collaborativo si configura come un dato di fatto costituzionale, istituzionale, legislativo e politico. Solo in tale prospettiva, con una parità di dignità di iniziativa e di proposta, l'obiettivo potrà essere conseguito. Su tale aspetto, del resto, ha registrato la condivisione di tutti i gruppi parlamentari.

Nel merito, l'indagine potrebbe avere tre fasi salienti: occorre definire un quadro quantitativo sull'arco decennale (2001-2011) degli andamenti del gettito complessivo, diviso per categorie di imposte e per soggetti imponibili. In altri termini, occorre partire dalla condizione attuale del prelievo, in ogni sua forma, per determinarne oggettivamente e in maniera neutra l'equilibrio che il sistema presenta. Un approccio diacronico consente di individuare le dinamiche relative di ogni grande comparto – imposte dirette, indirette ecc. – e, all'interno di questi, il peso relativo sui settori e sui diversi soggetti di imposta.

In una seconda fase la Commissione potrebbe concentrarsi sulle prospettive di riforma di due grandi settori: il reddito delle persone fisiche e la definizione del soggetto di imposta, con particolare riferimento alla disciplina del reddito familiare e delle donne; il reddito di impresa, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, con un esame complessivo delle fattispecie di imposta; per entrambi i comparti appare opportuna anche un'analisi del sistema complessivo delle misure agevolative, comprese le esenzioni, le deduzioni e le detrazioni. Una questione trasversale interessa invece gli strumenti per rendere più efficace la lotta all'evasione fiscale: in tale ambito acquista primaria rilevanza anche l'analisi del rapporto tra fisco e contribuente e in special modo la questione della riscossione.

L'indagine si articola nel seguente programma di audizioni, che potrà essere integrato anche successivamente: Ministro dell'economia e delle finanze e Ministro del lavoro, Confindustria, Rete impresa, ABI, Assonime, Assogestioni, Banca d'Italia, Corte dei conti, Istat, CNEL, Sindacati, Associazioni dei consumatori, Agenzia delle entrate, Dipartimento delle finanze, Guardia di finanza, Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili, Sogei, Sose.

Per quanto riguarda gli esperti, anche alla luce delle indicazioni pervenute, segnala le seguenti proposte: Tito Boeri, Vieri Ceriani, Enrico De Mita, Tommaso Di Tanno, Augusto Fantozzi, Francesco Forte, Piero Giarda, Cecilia Guerra, Raffaello Lupi, Guglielmo Maisto, Franco Reviglio, Giuseppe Vitaletti, Vincenzo Visco.

Interviene quindi il senatore CONTI (*PdL*) il quale, nel confermare il sostegno della propria parte politica all'iniziativa prospettata dal Presidente, sottolinea lo spirito di leale e piena collaborazione con il quale il proprio Gruppo intende partecipare all'indagine conoscitiva sulla riforma fiscale, da concludere nei tempi illustrati. Si tratta di una procedura informativa attraverso la quale, auspicabilmente la Commissione potrà raccogliere informazioni e indicazioni coinvolgendo istituzioni, parti sociali, associazioni di categoria, centri di ricerca e esperti, per contribuire al dibattito.

tito su una materia che assume nell'attuale congiuntura una rilevanza politica ancora maggiore rispetto all'argomento, già di per sé relevantissimo.

Inoltre la riforma strutturale delle dimensioni che il Governo sta immaginando non può che assumere la veste di un disegno di legge di delega legislativa che, per definizione, determina i rapporti tra Governo e Parlamento su un piano di stretta e completa collaborazione. E non vi è dubbio, prosegue l'oratore, che le condizioni strutturali del sistema tributario necessitano di una discussione pubblica ai massimi livelli, nella prospettiva di assumere decisioni per certi versi coraggiose e anche innovative rispetto alle condizioni date, avendo peraltro presente che l'ultima grande riforma risale agli anni '70. A giudizio della propria parte politica è essenziale rivedere in profondità i caratteri propri del sistema tributario e cioè i soggetti di imposta, le forme del prelievo, l'equilibrio tra le varie imposte, e anche, da ultimo, sul volume delle entrate e le aliquote fiscali, avendo sempre presente i limiti imposti dalla politica di rigido rispetto dei saldi finanziari. Senza una leale e piena collaborazione tra Esecutivo e Parlamento, potrebbero accentuarsi i rischi di una divergenza assolutamente nociva e improduttiva rispetto alla qualità delle questioni che occorrerà affrontare.

Infine si dichiara convinto che gli esiti conoscitivi e politici, potranno rafforzare e consolidare le iniziative legislative che saranno assunte.

Interviene il senatore COSTA (*PdL*) il quale, nel giudicare positivamente la procedura informativa, sottolinea l'esigenza di calibrare una serie di misure fiscali in grado di invertire il calo demografico, insistendo sulla appropriatezza di interventi finalizzati a ridurre il prelievo fiscale a carico delle famiglie numerose, anche con l'utilizzo del coefficiente familiare. Conclude suggerendo di inserire nel novero degli esperti da audire il professor Uckmar.

Il presidente BALDASSARRI ritiene utile, sulla scorta delle osservazioni del senatore Costa, inserire anche il *Forum* delle famiglie tra i soggetti da audire.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) a nome della propria parte politica conferma il sostegno già espresso in precedenza alla procedura informativa, ritenendo che il percorso delineato dal Presidente sia coerente ad una attività informativa finalizzata a meglio svolgere la futura attività legislativa, tenendo conto sia delle scadenze fissate che dell'attuale dinamica economica. Per quanto riguarda le osservazioni di maggiore dettaglio, rispetto al quadro delineato dal Presidente ritiene che approfondimenti potranno essere svolti anche in seguito. Propone inoltre, di inserire nel novero delle audizioni di svolgere anche l'indicazione della professoressa Chiara Rapallini con specifico riferimento alla questione sollevata dal senatore Costa. Per quanto riguarda invece l'insistenza sullo spirito di collaborazione, ritiene preferibile non prefigurare atteggiamenti unani-

mistici, pur sottolineando l'atteggiamento costruttivo della propria parte politica e la piena condivisione delle finalità dell'indagine conoscitiva.

Interviene quindi la senatrice FONTANA (PD), la quale ritiene opportuno inserire anche l'audizione del Ministro per le pari opportunità.

Intervengono poi per richiesta di chiarimenti le senatrici LEDDI (PD) e BONFRISCO (PdL), alle quali risponde il presidente BALDASSARRI, dando indicazioni di carattere procedurale e motivando la scelta di non considerare nell'indagine conoscitiva aspetti di carattere previdenziale e assistenziale.

Interviene poi a nome della propria parte politica il senatore LANNUTTI (IdV) il quale dichiara di condividere le linee programmatiche illustrate dal Presidente, ricordando peraltro le scelte legislative compiute nell'attuale legislatura sul tema del contrasto all'evasione fiscale e in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Il senatore FANTETTI (PdL) osserva che l'enfasi posta sulla collaborazione tra Governo e Parlamento, correlata allo strumento della delega legislativa appare in parte ultronea e, per certi aspetti, di interpretazione non univoca.

Il presidente BALDASSARRI svolge un intervento conclusivo di sintesi sottolineando che l'indagine conoscitiva muove dal tentativo di dare una risposta al quesito di come correlare la riforma fiscale agli equilibri finanziari, allo sviluppo economico, all'equità fiscale, al rapporto fisco-contribuenti e, complessivamente, all'ammodernamento del Paese. Esiste tuttavia una sorta di tassazione occulta alla quale sono sottoposti oggi i contribuenti italiani e, data la natura delle scelte di politica economica, anche le future generazioni e cioè il costo del servizio del debito pubblico accumulato: rispetto a tale ingombrante eredità assume un rilievo particolare il principio *no taxation without representation*, nel senso che le scelte che si compiono oggi avranno rilievo anche per coloro che oggi non sono rappresentati. La scelta di non operare sul lato delle entrate e lasciare crescere il *deficit* pubblico, ovvero non porre un limite alla spesa pubblica significa sostanzialmente violare quel principio rinviando alle future generazioni gli effetti deleteri di tali decisioni.

La Commissione conviene quindi all'unanimità sulla proposta formulata dal Presidente di avviare l'indagine conoscitiva in titolo, previa autorizzazione del Presidente del Senato.

Interviene quindi il senatore LANNUTTI (IdV) il quale sollecita la Commissione ad avviare una specifica iniziativa sul ruolo delle Agenzie di *rating*, formulando un drastico giudizio sull'attività di tali organismi, che, a suo parere, si comportano in maniera criminale. Ritiene infatti

che i giudizi assegnati dalle agenzie senza alcuna analisi dei valori fondamentali di società quotate, come ad esempio sta avvenendo per i titoli delle maggiori banche italiane, appare strettamente funzionale ad indebolire un comparto fondamentale dell'economia nazionale e a preconstituire le condizioni per una loro eventuale scalata. A suo parere, emergono quindi anche le condizioni per un'azione civile di risarcimento nei confronti delle Agenzie di *rating* che, oltretutto, in una condizione di assoluto monopolio, attentano direttamente alla sovranità degli Stati esprimendo valutazioni discutibili sui rischi di *default* di Paesi e sulla affidabilità dei titoli pubblici. Stante la gravità della situazione, ritiene essenziale una iniziativa della Commissione.

La senatrice LEDDI (*PD*), nel condividere l'allarme sugli effetti dei giudizi emessi dalle agenzie di *rating*, sottolinea, da un lato, che le stesse sembrano operare ormai come un attore della diplomazia internazionale, dall'altro, sollecita il Governo ad operare nelle sedi internazionali affinché ci sia una ridefinizione del ruolo e dei compiti delle stesse agenzie, al fine di garantirne la piena neutralità e oggettività di giudizio.

Il senatore FANTETTI (*PdL*) ricorda che le agenzie di *rating* operano come soggetti privati aventi sedi legali in ordinamenti stranieri e che emettono giudizi e valutazioni sulla base di un principio di libertà di espressione. Ben diversa è la valutazione invece della credibilità di tali giudizi e del significato che hanno nei mercati finanziari. D'altro canto, la stessa valutazione delle agenzie di *rating* si fonda su informazioni e dati che provengono dalle società o dai Paesi sottoposti ad analisi. Auspica quindi un'iniziativa in grado di mettere in luce maggiormente i punti di forza sia delle aziende italiane che dell'intero sistema Paese.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), non senza disconoscere la fondatezza delle argomentazioni dei senatori Lannutti e Fantetti, ricorda le discussioni già svolte e le deliberazioni assunte dalla Commissione sullo specifico punto delle agenzie di *rating*, richiamando semmai l'opportunità di una verifica degli auspici e dei pareri precedentemente formulati.

Il senatore COSTA (*PdL*), nelle more della costituzione di un organismo indipendente che faccia riferimento alle istituzioni di vigilanza comunitaria, ritiene possibile investire, in termini di supplenza temporanea, dei compiti di valutazione svolti dalle agenzie, la Banca Centrale Europea, anche in vista del prossimo insediamento alla guida di tale istituzione dell'attuale Governatore della Banca d'Italia.

A giudizio del senatore CONTI (*PdL*) la questione sollevata dal senatore Lannutti merita certamente l'attenzione della Commissione, ma esprime qualche dubbio sulla possibilità di individuare fin d'ora meccanismi e istituzioni in grado di svolgere una funzione che comunque viene

richiesta dai mercati finanziari. In linea generale occorrerebbe individuare un soggetto in grado di garantire autorevolezza, credibilità e imparzialità.

Il presidente BALDASSARRI, dopo aver ricordato gli argomenti e le sedi nei quali la Commissione ha già espresso una valutazione in merito all'attività e alle responsabilità delle agenzie di *rating*, facendo esplicito riferimento all'esame dei documenti comunitari istitutivi degli organismi di vigilanza europei, compie un lungo *excursus* ricordando le finalità e i compiti delle agenzie nei mercati internazionali. A suo parere, infatti, da organismi in grado di raccogliere dati e informazioni e rendere pubblici gli stessi, assolvendo a una fondamentale esigenza informativa dei mercati finanziari, le agenzie di *rating* si sono trasformate in enti che formano giudizi e valutazioni non più collegati ad una severa e solida analisi. Inoltre, nel tempo hanno iniziato a emettere le proprie valutazioni non solo sulle società quotate, ma anche sul rischio di *default* di Stati sovrani, con gli effetti cui faceva riferimento la senatrice Leddi. La storia della crisi finanziaria dal 2008 in poi ha mostrato in tutta evidenza l'incapacità delle agenzie di formulare analisi predittive di un qualche fondamento. Rispetto a tale condizione non vi è dubbio che la scelta dovrà essere squisitamente politica per garantire la tutela del bene pubblico della trasparenza, della neutralità e della oggettività delle informazioni. Su tale piano squisitamente politico andrà valutata la richiesta del senatore Lannutti, coinvolgendo anche le autorità nazionali di controllo e vigilanza.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) nell'apprezzare i contenuti della discussione svolta, informa che a suo parere esistono le condizioni per chiedere un risarcimento in sede civile e per contrastare manovre finanziarie a carattere puramente speculativo.

Il presidente BALDASSARRI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alla ripresa dei lavori, a settembre, in concomitanza con i lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 2 agosto 2011

Plenaria

311^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 8,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Marco FILIPPI (PD) sollecita una riflessione da parte della Commissione sullo stato di realizzazione dei corridoi transeuropei programmati sul territorio italiano. Ritiene, inoltre, che debbano essere acquisite informazioni sulle notizie apparse recentemente sulla stampa in merito alle vicende della società Arenaways.

La seduta termina alle ore 9,10.

Plenaria

312^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 15.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali (n. 380)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 39 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Esame e rinvio)

Il relatore MURA (*LNP*) illustra lo schema di decreto in esame, volto a recepire la direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali, che è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria per il 2009. L'articolo 39 di tale legge ha individuato i criteri e i principi direttivi per l'esercizio della delega.

La direttiva 2009/12/CE rappresenta l'ultimo atto adottato a livello comunitario nell'ambito del percorso volto a garantire l'effettivo compimento del processo di liberalizzazione e privatizzazione del trasporto aereo. La sua sfera di applicazione coinvolge tutti gli scali comunitari con traffico annuale superiore a cinque milioni di movimento passeggeri ed essa stabilisce criteri armonizzati per la determinazione delle tasse aeroportuali al fine di introdurre un sistema di diritti aeroportuali basato, in un quadro di libera concorrenza, sul confronto fra gestori e utenti aeroportuali, con la supervisione di un soggetto terzo, che assicuri il rispetto dei principi fissati.

Lo schema si compone di 14 articoli.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del decreto, chiarendo che tale provvedimento stabilisce i principi per la determinazione e la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale, con un volume annuale di traffico superiore ai cinque milioni di passeggeri. Per gli aeroporti con traffico inferiore a tale soglia si prevede che i diritti aeroportuali siano determinati sulla base di modelli tariffari predisposti dall'Autorità di vigilanza in modo da rispettare i principi che il successivo articolo 10 dello schema fissa come base per la determinazione della misura dei diritti aeroportuali per tutti gli aeroporti aperti al traffico commerciale, indipendentemente dal numero di movimenti passeggeri annui. Sempre l'articolo 1 chiarisce come i sistemi di tariffazione debbano essere orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonché alla qualità dei servizi e all'incentivazione degli investimenti correlati all'innovazione tecnologica e alla sicurezza dello scalo. L'approvazione dei sistemi di tariffazione e dell'ammontare dei diritti è affidato all'Autorità nazionale di vigilanza, disciplinata dal successivo articolo 3.

L'articolo 2 reca la definizione delle espressioni utilizzate nello schema.

L'articolo 3 designa, quale Autorità nazionale di vigilanza, la Direzione diritti aeroportuali, che viene costituita nell'ambito dell'Enac, ma con autonomia e indipendenza rispetto alle altre attività e strutture dell'ente. Proprio per garantire l'autonomia funzionale, decisionale e operativa, l'imparzialità e l'indipendenza di tale Direzione, il comma 3 dell'ar-

ticolo 3 indica specifiche regole amministrative e contabili. L'articolo disciplina anche gli aspetti relativi al personale di tale Direzione e pone i costi per la sua costituzione e il suo funzionamento a carico degli utenti e dei gestori aeroportuali, mediante l'introduzione di appositi diritti la cui misura verrà fissata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 4 stabilisce che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano individuate le reti aeroportuali presenti in Italia. L'Autorità di vigilanza può autorizzare il gestore di una rete aeroportuale ad applicare un sistema di tariffazione comune e trasparente all'intera rete o anche, nel rispetto di alcune condizioni, agli aeroporti che servono la stessa città o agglomerato urbano.

L'articolo 5 stabilisce che l'applicazione dei diritti aeroportuali non deve dar luogo a discriminazioni tra gli utenti dell'aeroporto. Per motivi di interesse pubblico, utilizzando criteri di pertinenza, obiettività e trasparenza, l'Autorità può operare una modulazione dei diritti aeroportuali, con un impatto economico neutro per il gestore.

L'articolo 5-*bis* definisce il procedimento attraverso il quale l'Autorità – mediante la predisposizione di apposite Linee guida – individua gli aeroporti che, indipendentemente dal numero annuo di passeggeri, non risultino soggetti ad una effettiva concorrenza, per i quali continua ad avere applicazione l'attuale sistema di determinazione dei diritti aeroportuali.

L'articolo 6 detta invece la disciplina per la determinazione dei diritti aeroportuali negli aeroporti risultanti soggetti ad una effettiva concorrenza. Si affida all'Autorità di vigilanza il compito di istituire una procedura obbligatoria di consultazione periodica – almeno annuale – tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto e di disporre che le modifiche al sistema o all'ammontare dei diritti aeroportuali siano concordate fra il gestore e gli utenti dell'aeroporto, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10, comma 1, dello schema, degli impegni assunti dal gestore nella convenzione di concessione e dei piani di sviluppo aeroportuale ivi previsti nonché delle linee di politica economica e tariffaria del settore stabilite dal CIPE. Le proposte motivate di modifica al sistema o all'ammontare dei diritti devono essere sottoposte dal gestore agli utenti, almeno quattro mesi prima della loro entrata in vigore, nonché notificate all'Autorità.

L'articolo disciplina inoltre i tempi di pubblicazione delle modifiche e le procedure per i reclami contro di esse.

L'articolo 7 elenca le informazioni che il gestore aeroportuale e gli utenti sono obbligatoriamente tenuti a scambiarsi nell'ambito delle consultazioni, mentre l'articolo 8 prevede che l'Autorità adotti le misure necessarie per consentire la stipula, tra gestore aeroportuale e utenti, di un accordo sul livello dei servizi, con specifico riferimento alla qualità.

L'articolo 9 stabilisce che il gestore, se autorizzato dall'Autorità, possa offrire agli utenti servizi personalizzati e differenziare conseguentemente l'ammontare dei diritti aeroportuali.

L'articolo 10 affida all'Autorità il compito di controllare che, nella determinazione della misura dei diritti aeroportuali corrisposti dagli utenti per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti in regime di esclusiva, siano applicati i principi di correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza e ragionevolezza; di consultazione degli utenti aeroportuali; di non discriminazione; di allineamento con la media europea dei diritti aeroportuali relativi a scali con analoghe caratteristiche di traffico. L'articolo disciplina nel dettaglio le funzioni di vigilanza dell'Autorità sulle proposte di determinazione dei diritti aeroportuali predisposte dai gestori degli aeroporti soggetti ad una effettiva concorrenza, affidando ad essa il potere di assumere provvedimenti di sospensione del regime tariffario istituito.

L'articolo 11 dispone che, negli aeroporti militari aperti al traffico civile, i diritti aeroportuali sono determinati tenendo conto anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall'Aeronautica militare.

L'articolo 12 impone al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di trasmettere una relazione annuale alla Commissione europea sullo stato di attuazione del provvedimento in esame.

L'articolo 13 definisce il regime transitorio, prevedendo in particolare che la misura dei diritti aeroportuali stabilita nei contratti di programma che risultano stipulati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo può essere determinata secondo le previsioni dello stesso decreto dopo la scadenza dei contratti di programma. Fino alla conclusione delle verifiche relative al grado di concorrenza fra gli aeroporti italiani, previste dall'articolo 5-bis dello schema in esame, si continua ad applicare la normativa attualmente vigente

L'articolo 14 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Deposita uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, allegato in calce al resoconto, volto a superare alcune criticità del provvedimento, emerse anche nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) lamenta che il provvedimento è giunto all'esame del Parlamento dopo la scadenza del termine per il recepimento posto dalla direttiva 2009/12/CE, con ciò determinando l'esigenza di terminare l'esame in tempi stretti.

Nel merito, ritiene condivisibile l'attribuzione di compiti di vigilanza ad un soggetto terzo, che agirà alla luce dei principi di trasparenza e non discriminazione, sebbene sia necessaria una valutazione più approfondita sulla distinzione tracciata nel provvedimento tra aeroporti con più di cinque milioni di passeggeri e gli altri.

Chiede chiarimenti al Governo in merito all'impatto che il provvedimento in esame avrà sull'attuale struttura dell'ENAC e sul sistema vigente di tassazione.

Domanda, infine, delucidazioni sull'applicazione pratica dell'articolo 4 in materia di reti aeroportuali, nonché sulle tendenze evolutive delle tasse aeroportuali e sull'impiego delle stesse.

Il sottosegretario GIACHINO si riserva di rispondere alle questioni sollevate dal senatore Marco Filippi dopo gli approfondimenti del caso.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) chiede delucidazioni sul rapporto tra il provvedimento in esame e i progetti di investimenti già in corso.

Il presidente GRILLO (*PdL*) ritiene necessario puntualizzare l'ambito di applicazione della disposizione transitoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA REALIZZAZIONE DEI CORRIDOI TRANSEUROPEI SUL TERRITORIO ITALIANO

Il presidente GRILLO, in risposta alla sollecitazione formulata dal senatore Marco Filippi nel corso della seduta antimeridiana, ripercorre le vicende relative alla realizzazione dei corridoi transeuropei programmati sul territorio italiano.

Con particolare riferimento al corridoio V, ricorda i problemi verificatisi sul tratto Torino-Lione e come sia emersa la possibilità che la questione della Val di Susa possa essere risolta con la realizzazione di una linea Montpellier-Marsiglia-Ventimiglia-Genova.

Per quel che concerne invece il corridoio I, segnala che la stampa ha riportato indiscrezioni in base alle quali l'Unione europea avrebbe deciso di favorire la tratta Napoli-Bari, a scapito di quella che attraversa la Calabria e la Sicilia. Tali indiscrezioni non hanno tuttavia trovato riscontro durante la conferenza dei Presidenti delle Commissioni infrastrutture dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea tenutasi a Varsavia lo scorso 17 luglio, durante la quale non è emersa la volontà di procedere alle modifiche di tracciato paventate.

Ritiene che la Commissione dovrebbe dedicare un apposito approfondimento alla questione dei corridoi transeuropei alla riapertura dei lavori.

Il sottosegretario GIACHINO ricorda che il progetto delle reti TEN è nato negli anni novanta, anche in considerazione del fatto che la delocalizzazione produttiva avrebbe generato un aumento consistente del traffico delle merci. L'Italia, in virtù della sua collocazione geografica, svolge un ruolo fondamentale di ponte verso il sud e verso l'est. La pianura Padana, inoltre, in quanto luogo di incrocio di ben tre corridoi transeuropei, assume la funzione di centro della logistica dell'Europa meridionale.

Segnala l'importanza del corridoio V e, in particolare, della tratta Torino-Lione per il commercio italiano.

Il senatore RANUCCI (*PD*) osserva che affinché il corridoio I possa dispiegare le potenzialità che erano state ipotizzate in sede di ideazione, le

infrastrutture sul territorio dovrebbero essere effettivamente in grado di ricevere le merci provenienti dall'oriente.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) afferma che i problemi che l'Italia deve ancora affrontare e risolvere sono numerosi, in quanto i collegamenti sull'asse nord-sud sono resi particolarmente problematici dalla necessità di attraversare le Alpi.

Per quanto riguarda l'asse est-ovest, la sfida è ancora aperta, ma si pone un problema di reperimento delle risorse. Ritiene, comunque, sorprendente l'esclusione dai corridoi transeuropei dei porti dell'alto Tirreno, quali La Spezia e Livorno e più in generale ritiene che il collegamento con i porti dovrebbe essere preso in maggiore considerazione. Concorda, infine, con la necessità di approfondire la questione alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) ritiene fondamentale compiere una riflessione sulle modalità di finanziamento delle opere, anche attraverso il concorso dei privati.

Il senatore MASSIDDA (*PdL*) si associa alla richiesta di analizzare più estesamente la questione dei corridoi transeuropei. Lamenta l'esclusione della Sardegna dal piano delle autostrade del mare.

Il sottosegretario GIACHINO ricorda che la finalità delle autostrade del mare è quella di diminuire il traffico sulle vie di collegamento stradali.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente GRILLO, al fine di approfondire le questioni segnalate dai membri della Commissione con riferimento all'atto del Governo n. 380, comunica che domani, mercoledì 3 agosto 2011, alle ore 9, è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per l'audizione informale del Presidente dell'ENAC, professor Vito Riggio.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 380

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali (atto n. 380);

premessi che:

– la direttiva 2009/12/CE è volta ad istituire un quadro comune per la disciplina degli aspetti fondamentali dei diritti aeroportuali concernenti gli aeroporti il cui volume di traffico annuale superi la soglia di 5 milioni di movimenti passeggeri;

– tale quadro si fonda sulla previsione di un sistema di tariffazione basato, in un contesto di libera concorrenza, sul confronto fra gestori e utenti aeroportuali, con la supervisione di un'autorità di vigilanza indipendente, che assicuri il rispetto dei principi fissati nella direttiva stessa;

– il presente schema di decreto legislativo, che recepisce la citata direttiva, è adottato sulla base dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 39 della legge comunitaria 2009;

– alla luce della menzionata direttiva e dei principi e criteri direttivi di cui al predetto articolo 39, lo schema di decreto legislativo appare presentare alcuni profili di criticità che riguardano: il regime applicabile agli aeroporti non soggetti ad una effettiva concorrenza, la disciplina concernente gli aeroporti con volume di traffico annuale non superiore alla soglia di 5 milioni di movimenti passeggeri, l'individuazione di un'autorità di vigilanza, la disciplina transitoria applicabile ai contratti di programma in corso di definizione;

– per quanto concerne il regime applicabile agli aeroporti non soggetti ad una effettiva concorrenza, l'articolo 5-*bis* dello schema di decreto legislativo identifica tale regime – da adottare previa analisi della situazione concorrenziale da parte dell'Autorità di vigilanza – nella continuazione del vigente regime autorizzatorio dei diritti aeroportuali; tuttavia questa possibilità non risulta contemplata né dai principi e criteri direttivi di cui al menzionato articolo 39 della legge comunitaria 2009, né dalla disciplina dettata dalla direttiva in corso di recepimento, che invece – all'articolo 6, paragrafo 5 – si limita a prevedere che, in presenza di una situazione non concorrenziale, uno Stato membro possa decidere che i diritti aeroportuali o il loro ammontare massimo – per il periodo necessario – siano determinati o approvati dall'Autorità di vigilanza;

– per quanto riguarda la disciplina concernente gli aeroporti con volume di traffico annuale non superiore alla soglia di 5 milioni di movimenti passeggeri, il combinato disposto degli articoli 5-*bis* e 6 dello

schema di decreto legislativo appare sostanzialmente assoggettare alla medesima disciplina – che si fonda sull’analisi della situazione concorrenziale – tanto gli aeroporti con volume di traffico annuale superiore alla soglia di 5 milioni di movimenti passeggeri, tanto quelli con soglia di traffico inferiore, nonostante che il principio e criterio direttivo di cui al comma 1, lettera *b*), del predetto articolo 39 prescriva per questi ultimi un apposito regime «*anche in un’ottica di semplificazione*» e che nei «considerando» della menzionata direttiva si precisi che «*la gestione e il finanziamento degli aeroporti di piccole dimensioni non richiedono l’applicazione di un quadro normativo comunitario*»;

– per quanto concerne l’individuazione di un’autorità di vigilanza, l’articolo 3 dello schema di decreto legislativo designa a tal fine «la direzione diritti aeroportuali» costituita nell’ambito dell’ENAC, sebbene il principio e criterio direttivo di cui al comma 1, lettera *d*), del menzionato articolo 39 preveda la designazione dell’ENAC e non di una sua struttura interna quale Autorità di vigilanza;

– per quanto attiene alla disciplina transitoria, essa non chiarisce se, nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore del decreto legislativo e la piena operatività dell’articolo 5-*bis*, sia possibile concludere la stipulazione di contratti di programma, anche per gli aeroporti che non rientrano nella ipotesi derogatoria relativa agli scali con traffico superiore a 8 milioni di passeggeri, di cui all’articolo 17, comma 34-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2009;

ritenuto pertanto che:

– non si possa continuare ad applicare indefinitamente la disciplina vigente agli aeroporti che non si trovino in una situazione di effettiva o potenziale concorrenza;

– sia necessario designare l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) quale Autorità di vigilanza effettivamente indipendente ai sensi dell’articolo 11 della citata direttiva, affidando ad un’apposita struttura da realizzare nell’ambito del predetto ente i nuovi compiti ad esso assegnati, ferma restando comunque l’esigenza di affidare nel prossimo futuro ad un’unica autorità indipendente le funzioni di regolazione dell’intero settore del trasporto, attualmente frammentate in una pluralità di enti, come segnalato in numerose occasioni da questa Commissione;

– per gli aeroporti aperti al traffico commerciale con volume di traffico annuale superiore alla soglia di un milione e non superiore alla soglia di 5 milioni di movimenti passeggeri, debba essere previsto un regime di fissazione dei diritti aeroportuali che si fondi sulla libera definizione del modello tariffario da parte del gestore aeroportuale, prevedendo la vigilanza dell’Autorità per tali aeroporti – al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti rispondano ai principi di cui all’articolo 10, comma 1 – e ulteriori norme di semplificazione per gli aeroporti con un volume di traffico fino a 1 milione di passeggeri;

– sia necessario fissare con estrema chiarezza il regime transitorio, assicurando la salvaguardia dei contratti di programma in corso di defini-

zione, al fine di evitare che una situazione di incertezza sulla disciplina applicabile si rifletta negativamente sugli investimenti programmati dai gestori aeroportuali,

rilevato che, all'articolo 10, comma 2, dello schema di decreto legislativo, non risultano corretti i rinvii ad altre disposizioni contenuti alle lettere *b)*, *c)*, e *d)*;

considerato che dovrebbe essere valutata l'opportunità di:

– prevedere che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 4, comma 1, sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e sia volto non solo ad individuare le reti aeroportuali esistenti, ma anche a dettare la disciplina per l'istituzione, con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di nuove reti aeroportuali;

– modificare l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 374 del 1990, nel senso di prevedere che gli uffici doganali degli aeroporti devono assicurare il servizio doganale merci per l'intero arco della giornata, 24 ore su 24;

– prevedere espressamente che anche gli aeroporti militari aperti al traffico civile siano sottoposti alla vigilanza dell'Autorità, al fine di escludere la possibilità che i vettori debbano farsi carico anche dei costi imputabili all'aeronautica militare;

valutata positivamente, in questa prospettiva, la disposizione introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 107 del 2011, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, che destina 10 milioni di euro all'adozione di misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle province interessate da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative militari *ex* Risoluzione ONU n. 1973 che hanno inciso sulla operatività degli scali aeroportuali civili;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 sia sostituito con il seguente: «2. I diritti aeroportuali degli aeroporti aperti al traffico commerciale con un volume di traffico annuale passeggeri superiore alla soglia di un milione e non superiore alla soglia di 5 milioni di movimenti passeggeri, sono sottoposti ad un regime di vigilanza da parte dell'Autorità di cui all'articolo 3, che esprime un parere sui modelli tariffari proposti dal gestore aeroportuale, al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti rispondano ai principi di cui all'articolo 10, comma 1»;

b) siano introdotte ulteriori norme volte alla integrale liberalizzazione per i diritti aeroportuali degli aeroporti aperti al traffico commer-

ciale con un volume di traffico annuale passeggeri fino alla soglia di un milione di movimenti passeggeri;

c) sia sostituito l'articolo 3 con una nuova disposizione che designi l'ENAC quale Autorità di vigilanza effettivamente indipendente, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2009/12/CE, affidando ad un'apposita struttura da realizzare nell'ambito del predetto ente i nuovi compiti ad esso assegnati;

d) sia soppresso l'articolo 5-bis;

conseguentemente,

all'articolo 6, comma 1, siano sopresse le parole: «Per gli aeroporti non rientranti nell'ambito di applicazione di cui al precedente articolo 5-bis»;

all'articolo 6, il comma 3 sia sostituito con il seguente: «3. L'Autorità di vigilanza, sulla base delle linee di politica economica e tariffaria del settore, dispone che le modifiche al sistema o all'ammontare dei diritti aeroportuali sono concordate fra il gestore e gli utenti dell'aeroporto, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10, comma 1, degli impegni assunti dal gestore con la stipula della convenzione di concessione, nonché dei piani di sviluppo aeroportuale previsti nella stessa»;

all'articolo 6, comma 4, siano sopresse le parole: «nel rispetto delle Linee Guida di cui all'articolo 5-bis»;

all'articolo 10, comma 2, sia sostituita la lettera a), con la seguente: «L'Autorità di vigilanza, in caso di violazione dei principi di cui al precedente comma 1 e di inosservanza delle linee di politica economica e tariffaria del settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime tariffario istituito»;

all'articolo 13, comma 1, le parole: «secondo le modalità di cui agli articoli 5-bis e 6» siano sostituite con le seguenti: «secondo le modalità di cui all'articolo 6»;

e) all'articolo 10, comma 2:

– alle lettere b) e c), le parole: «di cui al comma 2», ovunque ricorrano, siano sostituite con le seguenti: «di cui alla lettera a)»;

– alla lettera d), le parole: «di cui al comma 4» siano sostituite con le seguenti: «di cui alla lettera c)» e le parole: «di cui al comma 2» siano sostituite con le seguenti: «di cui alla lettera a)»;

– alla lettera e), le parole: «di cui al comma 4» siano sostituite con le seguenti: «di cui alla lettera c)»;

f) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «del presente decreto», siano aggiunte le seguenti: «nonché di quelli di cui al comma 2»,

conseguentemente,

il comma 2 dell'articolo 13 sia sostituito con il seguente: «2. Si applicano l'articolo 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2005,

n. 248 e l'articolo 17, comma 34-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai procedimenti in corso per i quali sia intervenuta, ai sensi delle predette disposizioni, una determinazione positiva, anche non definitiva, assunta con delibera da parte dell'ENAC.»;

con le seguenti osservazioni:

1) si valuti l'opportunità di prevedere che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 4, comma 1, sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e sia volto non solo ad individuare le reti aeroportuali esistenti, ma anche a dettare la disciplina per l'istituzione, con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di nuove reti aeroportuali. A tal fine, si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere altresì che il citato decreto indichi i criteri e parametri occorrenti ai fini della istituzione di nuove reti aeroportuali – con particolare riferimento ai volumi di traffico in atto e a quelli previsti, all'ubicazione territoriale degli scali interessati e alla possibile sinergia con integrazione e specializzazione funzionale delle rispettive attività – e definisca le modalità di partecipazione degli enti territoriali interessati alle diverse fasi procedurali riguardanti l'istituzione delle nuove reti aeroportuali e il rilascio della concessione di gestione totale ad un unico gestore di rete, anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 704 del codice della navigazione, restando inteso che le singole reti aeroportuali in tal modo istituite possono anche coincidere con i sistemi aeroportuali d'interesse nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 698 del codice della navigazione;

2) si valuti l'opportunità di precisare, all'articolo 11, che anche gli aeroporti militari aperti al traffico civile sono sottoposti alla vigilanza dell'Autorità di cui all'articolo 3, al fine di escludere la possibilità che i vettori debbano farsi carico anche dei costi imputabili all'aeronautica militare;

3) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 374 del 1990, nel senso di prevedere che gli uffici doganali degli aeroporti devono assicurare il servizio doganale merci per l'intero arco della giornata, 24 ore su 24.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 2 agosto 2011

Plenaria**249^a Seduta**

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA rivolge un saluto di benvenuto al senatore Stancanelli, entrato recentemente a far parte della 9^a Commissione.

Fa poi presente che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni sugli schemi di decreto legislativo n. 378 e n. 382 e che, conseguentemente, non è possibile nell'odierna seduta approvare il parere in ordine ai predetti atti.

Considerata l'assenza del rappresentante del Governo, ritiene inoltre opportuno rinviare ad altra seduta la discussione generale dei due sopraccitati atti governativi, esprimendo l'auspicio che il sottosegretario Rosso possa partecipare alle future sedute in cui saranno esaminati tali schemi di decreto legislativo.

Il senatore ANDRIA (PD) stigmatizza l'assenza del rappresentante del Governo, evidenziando che in precedenza il sottosegretario Rosso aveva espresso, per le vie brevi, la propria disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione nella seduta odierna. Peraltro va sottolineato che nella legislatura in corso si registra una costante assenza del rappresentante del Governo alle sedute della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare – fatte salve talune rare eccezioni – con tutte le conseguenze connesse a tale negativo e ingiustificabile atteggiamento.

IN SEDE REFERENTE

(1050) SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – *Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta*

(1239) CASSON ed altri. – *Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 luglio scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, dopo aver ricordato che il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1050 scadrà giovedì 4 agosto alle ore 18, propone di differire il predetto termine, fissandolo per venerdì 30 settembre alle ore 18.

Conviene la Commissione su tale proposta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 124

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Orario: dalle ore 15 alle ore 16

AUDIZIONE INFORMALE DEL PREFETTO FRANCO GABRIELLI, CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, SULLE «CALAMITÀ VERIFICATE IN PUGLIA E BASILICATA, CON RIGUARDO ALLE CONSEGUENZE DELLE STESSE SUL SETTORE AGRICOLO»

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 2 agosto 2011

Plenaria**242^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(2803) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010

(2804) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 luglio scorso.

La senatrice GHEDINI (*PD*), premesso che i disegni di legge sono stati entrambi presentati dal Governo il 30 giugno scorso, osserva, in particolare, che l'assestamento del bilancio per il 2011 non può non tener conto degli interventi e delle variazioni conseguenti alla manovra di stabilizzazione economico-finanziaria recentemente approvata dalle Camere.

Le pesantissime oscillazioni che i mercati finanziari stanno registrando negli ultimi giorni rendono inoltre sempre più probabile l'adozione di ulteriori interventi da parte del Governo; sul tema dell'instabilità economica internazionale è peraltro prevista per il pomeriggio di domani, prima alla Camera dei deputati e successivamente nell'Aula del Senato, un'informativa del Presidente del Consiglio. Ciò la spinge a chiedere un ulteriore rinvio del seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge, per permettere alla Commissione di deliberare anche alla luce della nuova impostazione che il Governo intende dare ai saldi di bilancio. Con l'occasione, rileva che l'attuale strutturazione dei documenti, che dovrebbe evidenziare missione per missione le variazioni intervenute, non contiene tut-

tavia quelle esplicitazioni puntuali che pure la legge di contabilità richiede.

Auspica pertanto che, ove la Commissione acceda alla sua richiesta di rinvio, sia possibile quanto prima disporre di tali imprescindibili elementi di analisi.

Il senatore CASTRO (*PdL*) comprende le ragioni alla base della richiesta di un ulteriore rinvio del seguito dell'esame congiunto. Pur ritenendo che, in un tempo segnato da turbolenze ed erraticità dei mercati, come quello attuale, sarebbe semmai preferibile che la Commissione formulasse il proprio parere, come peraltro già effettuato da altre, accede, in uno spirito di *fair play*, alla richiesta della senatrice Ghedini, auspicando che non ne consegua una mancata pronuncia *tout court* della Commissione.

Coglie l'occasione per sottolineare l'opportunità che le Commissioni riunite 6^a e 11^a riprendano quanto prima l'esame congiunto dei disegni di legge n. 803 e connessi, in materia di partecipazione dei lavoratori nell'impresa.

Concorda la senatrice MARAVENTANO (*LNP*).

La senatrice CARLINO (*IdV*) si associa alla richiesta della senatrice Ghedini, per analoghe motivazioni.

Dopo un intervento del senatore ROILO (*PD*) (sottolinea che la richiesta di rinvio, lungi dal muovere da intenti dilatori, è finalizzata a consentire alla Commissione di esprimersi con completezza), il presidente MORRA rinvia il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge, assicurando che provvederà a richiedere al Governo gli elementi istruttori sollecitati dalla senatrice Ghedini. Annuncia altresì che rappresenterà al presidente Giuliano la richiesta del senatore Castro, per ogni valutazione conseguente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MORRA avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani, alle ore 8.30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,40.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 2 agosto 2011

Plenaria

275^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 8,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente TOMASSINI propone di riprendere l'attività della Commissione, dopo la pausa estiva, martedì 13 settembre, alle ore 15, con lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza integrato per la programmazione dei lavori. Le sedute che saranno programmate nel mese di settembre saranno, quindi, dedicate all'avvio dell'esame degli atti del Governo nn. 387 e 388 recanti, rispettivamente, la disciplina sanzionatoria per la violazione di regolamenti europei in merito a sostanze, miscele e sostanze chimiche pericolose, all'avvio dell'esame del disegno di legge n. 1379, in materia di indennizzo per le persone danneggiate da complicazioni derivanti da vaccinazione obbligatoria, nonché all'inizio dell'*iter* del disegno di legge n. 10-B in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, trasmesso dalla Camera dei deputati.

Inoltre, potrà proseguire l'esame delle altre iniziative legislative, con particolare riferimento ai disegni di legge n. 863 e n. 2515, per i quali si potrà procedere alla illustrazione degli emendamenti presentati. Saranno altresì programmate audizioni nell'ambito delle indagini conoscitive in corso sulla Croce Rossa italiana e sui percorsi nascita: a tale riguardo, si sono tenuti incontri tra i relatori ed i consulenti delle menzionate procedure informative per fare il punto dell'attività fin qui svolta e per focalizzare gli obiettivi delle successive audizioni e sopralluoghi.

L'Ufficio di Presidenza conviene con quanto proposto dal Presidente.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e agli alimenti destinati a fini medici speciali (n. COM (2011) 353 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII, n. 104*)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 luglio scorso, in cui si è conclusa la discussione generale.

Il relatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito nonché delle osservazioni espresse dalla Commissione politica dell'Unione europea, avanza ed illustra uno schema di risoluzione recante parere motivato contrario ai sensi del protocollo n. 2 per non conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, e con specifico riferimento alle norme applicabili ai prodotti per celiaci.

In particolare la proposta di regolamento in titolo propone l'abrogazione del regolamento (CE n. 41/2009), quale norma specifica sulla composizione e l'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine, prospettando, per ragioni di semplificazione, l'inclusione della disciplina dei prodotti senza glutine nell'ambito del regolamento 1924/2006, destinato alla commercializzazione ed etichettatura dei prodotti alimentari ad uso corrente. Alla luce di tali considerazioni, appare a suo giudizio evidente la violazione del principio di sussidiarietà in quanto la proposta non appare conforme sia sotto il parametro della necessità, sia sotto il profilo del valore aggiunto UE, che non si può ritenere sussistente a fronte di un evidente arretramento nella tutela delle persone affette da celiachia, anche rispetto agli elevati *standard* di salvaguardia previsti dall'ordinamento italiano. Anzi, in Italia l'abrogazione del concetto di prodotto dietetico e la conseguente equiparazione dei prodotti senza glutine ad alimenti di uso corrente (con l'indicazione «senza glutine» gestita come un'indicazione nutrizionale) comporterebbe l'impossibilità del rimborso di questi prodotti a carico del Servizio sanitario nazionale e la necessità di rivisitare – stante la prevalenza del diritto dell'Unione europea sul diritto interno – tutta la normativa di maggior tutela per le persone affette da celiachia.

Rileva quindi la violazione del principio di proporzionalità, lamentando il superamento dei limiti di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi fissati dai trattati, in quanto non si tiene sufficientemente conto delle «*esigenze connesse ... con la tutela della salute umana*», come imposto dall'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione. In particolare, la distinzione tra persone sane e persone che hanno problemi di salute impone una differenza di disciplina. Per le prime può valere la disciplina generica di tutela del consumatore; per le seconde occorre una disciplina specifica che, per le persone affette da celiachia

come nel caso di specie, appare già correttamente individuata nel citato regolamento (CE) n. 41/2009. Conseguentemente, la sua abrogazione comporterebbe un arretramento sostanziale nella tutela delle persone affette da celiachia, tale da eccedere lo scopo di armonizzazione che la proposta intende perseguire ai sensi dell'articolo 114 del trattato sul funzionamento.

Ritiene, infine, necessario un supplemento di riflessione sulla esclusione delle persone in sovrappeso dalla categoria dei gruppi vulnerabili della popolazione. L'Organizzazione mondiale della sanità reputa infatti che l'essere in sovrappeso o l'obesità siano tra i fattori di maggior rischio per un numero rilevante di malattie croniche, come il diabete, i disturbi cardiovascolari e le patologie neoplastiche.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

La senatrice BIONDELLI (*PD*), nel rilevare il sia pur apprezzabile intento della Commissione europea nel pervenire ad una progressiva armonizzazione della normativa in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, si unisce alle considerazioni critiche evidenziate dal relatore, in quanto in Italia è in vigore una normativa maggiormente stringente anche sotto il profilo sanzionatorio. Coglie l'occasione per richiamare in particolare i contenuti del decreto legislativo n. 84 del 2011, recante la disciplina sanzionatoria per violazione della normativa riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea nonché all'esportazione presso Paesi terzi. In tal senso, paventa quindi il rischio di un sostanziale arretramento nella disciplina di tutela posta a salvaguardia delle esigenze di salute connesse agli alimenti destinati ad alcune fasce della popolazione, nonché alle persone affette da patologie specifiche.

Nel ribadire quindi il suo giudizio critico sulla proposta di regolamento in titolo, con particolare riferimento ai possibili effetti dirompenti sulla disciplina interna, dichiara quindi di condividere a nome del suo Gruppo la proposta di risoluzione recante parere motivato contrario formulata dal relatore.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di risoluzione avanzato dal relatore – pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta – recante parere motivato contrario per non conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La seduta termina alle ore 8,50.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 353 defi-
nitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 104)**

La 12^a Commissione Igiene e sanità,

esaminato l'atto comunitario COM(2011) 353 definitivo, recante la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e agli alimenti destinati a fini medici speciali;

apprezzato che l'obiettivo principale perseguito dalla proposta di regolamento è rappresentato dall'esigenza di armonizzare, semplificare ed aggiornare le norme applicabili alla composizione e all'etichettatura di categorie specifiche di alimenti, al fine di fornire ai consumatori prodotti adeguati sotto il profilo nutrizionale, nonché informazioni dettagliate;

premesso che un intervento siffatto interesserebbe una categoria ampia di prodotti, tra i quali anche gli alimenti, privi di glutine o a basso contenuto di glutine, destinati a chi è affetto da celiachia;

ricordato che la celiachia «è una intolleranza permanente al glutine ed è riconosciuta come malattia sociale» (articolo 1 della legge n. 123 del 2005, recante norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia), alla quale consegue la necessità di eliminazione totale del glutine dalla dieta di chi ne è affetto;

preso atto del fatto che nel documento in oggetto la Commissione europea:

nell'articolo 17, paragrafo 2, propone l'abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009, della Commissione, del 20 gennaio 2009, relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine, la cui entrata in vigore era peraltro prevista a partire dal 1^o gennaio 2012 (articolo 5, regolamento (CE) n. 41/2009);

nel considerando n. 26 prospetta «per ragioni di semplificazione» l'inclusione della disciplina dei prodotti senza glutine e con contenuto di glutine molto basso nel campo di azione del regolamento (CE) n. 1924/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, con conseguente necessità di completare gli adeguamenti tecnici per incorporarvi le menzioni medesime «precedentemente alla data di applicazione del presente regolamento»;

tenuto inoltre presente che:

il regolamento (CE) n. 1924/2006 ha per oggetto l'armonizzazione delle disposizioni nazionali concernenti le indicazioni (nutrizionali e sulla salute) figuranti in comunicazioni commerciali, etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti alimentari (articolo 1) ad uso corrente;

il regolamento (CE) n. 41/2009, invece, è norma specifica sulla composizione e l'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine. È stato adottato sulla base della direttiva 89/398/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (articolo 1), ossia quella che «deve rispondere alle esigenze nutrizionali particolari: *i*) di alcune categorie di persone il cui processo di assimilazione o il cui metabolismo è perturbato, o *ii*) di alcune categorie di persone che si trovano in condizioni fisiologiche particolari per cui possono trarre benefici (...) dall'ingestione controllata di talune sostanze negli alimenti» (articolo 2, lettera *b*), della direttiva n. 89/398/CE);

esprime parere motivato contrario ai sensi del protocollo n. 2 per non conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità – e con specifico riferimento alle norme applicabili ai prodotti per celiaci – in base alle seguenti motivazioni:

a) violazione del principio di sussidiarietà: l'abrogazione del regolamento n. 41/2009 si configura come un'azione:

non necessaria: la mancata operatività, alla data odierna, del regolamento in questione impedisce di valutare se esso abbia o meno raggiunto gli effetti perseguiti. La necessità di una specifica regolamentazione sulla menzione «*senza glutine*» o «*a basso contenuto di glutine*» è invece evidente, a fronte della specificità della condizione di chi è affetto da celiachia;

non necessariamente foriera di un valore aggiunto al livello dell'Unione europea: è controverso che l'utilizzo delle indicazioni nutrizionali, quali definite nel regolamento n. 1924/2006, siano più efficaci di quelle del regolamento n. 41/2009 o di quelle adottabili dai singoli Stati membri. Anzi, in Italia l'abrogazione del concetto di «prodotto dietetico» e la conseguente equiparazione dei prodotti senza glutine ad alimenti di uso corrente (con l'indicazione «senza glutine» gestita come un'indicazione nutrizionale) comporterebbe l'impossibilità del rimborso di questi prodotti a carico del Servizio sanitario nazionale e la necessità di rivisitare – stante la prevalenza del diritto dell'Unione europea sul diritto interno – tutta la normativa di maggior tutela per le persone affette da celiachia.

Da questo punto di vista, pertanto, la proposta non appare conforme al principio di sussidiarietà, sia nell'aspetto riguardante il parametro della «necessità» – essendo per converso necessario proprio il regolamento (CE) n. 41/2009 che la proposta intende invece abrogare – sia nell'aspetto riguardante il parametro del «valore aggiunto UE», che non si può ritenere sussistente a fronte di un evidente arretramento nella tutela delle persone

affette da celiachia, anche rispetto agli elevati *standard* di salvaguardia previsti dall'ordinamento italiano. Ne consegue ancor di più la necessità di mantenere la vigenza del regolamento (CE) n. 41/2009.

b) violazione del principio di proporzionalità: sono superati i limiti di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi fissati dai trattati nella misura in cui in un provvedimento di ravvicinamento delle legislazioni, finalizzato all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno (articoli 26 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), non si tiene sufficientemente conto delle «esigenze connesse ... con la tutela della salute umana», come imposto dall'art. 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione.

Si tenga presente, peraltro, che anche l'articolo 168, paragrafo 1, primo e secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione garantisce un «livello elevato di protezione della salute umana» nella definizione di tutte le politiche dell'Unione e prevede che *«l'azione dell'Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza ... alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale»*.

Ora, la distinzione tra persone sane e persone che hanno problemi di salute impone una differenza di disciplina. Per le prime può valere la disciplina generica di tutela del consumatore; per le seconde occorre una disciplina specifica che, per le persone affette da celiachia come nel caso di specie, appare già correttamente individuata nel citato regolamento (CE) n. 41/2009. Conseguentemente, la sua abrogazione comporterebbe un arretramento sostanziale nella tutela delle persone affette da celiachia, tale da eccedere lo scopo di armonizzazione che la proposta intende perseguire ai sensi dell'articolo 114 del trattato sul funzionamento.

Da questo punto di vista la proposta non appare conforme al principio di proporzionalità. Al contrario, le esigenze di tutela della salute dovrebbero comportare non solo di mantenere la vigenza del regolamento (CE) n. 41/2009, ma anche eventualmente di elevarne il rango nell'ambito delle fonti del diritto dell'Unione europea.

Si ritiene, infine, necessario un supplemento di riflessione sulla esclusione delle persone in sovrappeso dalla categoria dei «gruppi vulnerabili della popolazione», cui la proposta di direttiva reca una disciplina specifica. L'Organizzazione mondiale della sanità reputa infatti che l'essere in sovrappeso o l'obesità siano tra i fattori di maggior rischio per un numero rilevante di malattie croniche, come il diabete, i disturbi cardiovascolari e le patologie neoplastiche.

Plenaria**276^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
TOMASSINI

Interviene il ministro della salute Fazio.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1142) BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico – sanitarie e della prevenzione

(573) CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 26 luglio scorso sono stati espressi i pareri da parte, rispettivamente, della relatrice, senatrice Bianconi e del ministro Fazio in merito agli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1142, assunto quale testo base, pubblicati in allegato al resoconto della stessa seduta.

Segnala inoltre che il senatore Saccomanno ha disposto il ritiro delle seguenti proposte emendative: 1.4, 1.8, 2.3, 7.6, 7.7, 13.2, 13.5 e 16.100. Con l'occasione avverte altresì che gli emendamenti 1.1, 1.5, 2.5, 4.3, 4.4, 5.3, 6.1, 10.2 e 13.7, a firma della senatrice Bianchi, sui quali è stato formulato un parere negativo da parte della relatrice e del rappresentante del Governo, si intenderanno ritirati.

Annuncia inoltre la presentazione dell'ordine del giorno G/1142/2/12, a sua firma, pubblicato in allegato al resoconto della seduta.

Nel ricordare l'avvenuta anticipazione dell'orario di convocazione della seduta pomeridiana dell'Assemblea, esprime preliminarmente l'auspicio di una sollecita trattazione della fase emendativa.

Prima di passare alla votazione degli emendamenti, la relatrice BIANCONI (*PdL*) avanza e illustra la proposta 3.1000, pubblicata in allegato al resoconto.

Evidenzia quindi che, in seguito ad ulteriore approfondimento svolto in ordine a quanto previsto dall'articolo 7, comma 10, ritiene necessario riformulare il parere contrario precedentemente espresso in merito all'emendamento 7.10, a firma del senatore D'Ambrosio Lettieri, nonché sugli emendamenti 7.11, 7.102 e 7.12 sostanzialmente affini.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) dichiara quindi di mantenere l'emendamento 7.10, di cui aveva annunciato previamente il ritiro sulla base dell'orientamento negativo inizialmente formulato dalla relatrice.

Il ministro FAZIO esprime avviso conforme a quello della relatrice in merito alla menzionata proposta emendativa a firma del senatore D'Ambrosio Lettieri.

Si passa quindi alle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Il senatore BOSONE (*PD*) interviene per dichiarare il proprio voto favorevole in merito alla proposta 1.100, a sua prima firma – di tenore analogo al successivo emendamento 1.101 – sottolineando come, pur nell'ottica di offrire il giusto riconoscimento alle peculiarità professionali mediante l'istituzione di nuovi ordini, occorra tuttavia non indulgere in una eccessiva proliferazione degli stessi, ma tener conto delle esigenze di razionalizzazione e semplificazione del sistema ordinistico. Nel caso specifico, pur nella consapevolezza della distinzione dei ruoli funzionali e delle relative attività che attengono alla professione di infermiera rispetto a quella di ostetrica, osserva come sarebbe stato opportuno ricondurre le menzionate figure nell'ambito di un unico ordine professionale, sia pure articolato al suo interno in due distinti albi.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione, all'esito di separate votazioni, respinge gli emendamenti 1.100 e 1.101.

Risultano quindi accolti, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.1000, 1.2000, 1.3000 e 1.4000.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), recependo l'invito formulato dalla relatrice nelle precedente seduta, riformula in un nuovo testo l'emendamento 1.0.1.

Posto ai voti, è quindi accolto dalla Commissione l'emendamento 1.0.1 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto.

Si passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Il senatore BOSONE (*PD*) interviene a sostegno della proposta emendativa 2.100, volto a istituire l'albo della professione di ostetrica, nel presupposto di costituire un unico ordine comprensivo sia della professione infermieristica che di quella ostetrica.

Posto in votazione, la Commissione respinge l'emendamento 2.100.

Il senatore FOSSON (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*) annuncia il ritiro dell'emendamento 2.1 e la sua trasformazione nell'ordine del giorno G/1142/3/12, pubblicato in allegato al resoconto della seduta.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) dichiara di aggiungere la firma al citato ordine del giorno.

Il senatore GRAMAZIO (*PdL*) annuncia la sottoscrizione dell'ordine del giorno G/1142/3/12 di tutti i componenti del Gruppo PdL.

Il ministro FAZIO accoglie quindi, previo parere non ostativo della relatrice Bianconi, l'ordine del giorno G/1142/3/12.

Il senatore BOSONE (*PD*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.101, e della proposta 2.102 di analogo tenore, osservando come, in un'ottica di semplificazione del sistema ordinistico, in luogo di uno specifico ordine professionale sarebbe a suo giudizio opportuno configurare l'albo della professione sanitaria di tecnico di radiologia medica nell'ambito dell'ordine relativo alla professione di tecnico sanitario e della prevenzione, tenuto conto delle peculiari affinità che attengono alle figure sanitarie menzionate.

All'esito di distinte votazioni gli emendamenti 2.101 e 2.102 risultano respinti.

Si passa quindi agli emendamenti presentati all'articolo 3.

Posto in votazione, risulta respinto l'emendamento 3.100.

Il ministro FAZIO esprime parere favorevole in merito all'emendamento 3.100 presentato dalla relatrice.

La Commissione approva quindi l'emendamento 3.1000.

All'esito di distinte votazioni, risultano quindi respinti gli emendamenti 3.101, 3.102 e 3.0.100.

Con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 4, la Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 4.100 e 4.101.

Il senatore CAFORIO (*IdV*), accogliendo l'invito formulato della relatrice nella scorsa seduta, riformula l'emendamento 4.102 in un nuovo testo, pubblicato in allegato al resoconto.

Posto ai voti, è quindi accolto l'emendamento 4.102 (testo 2).

Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 5, il senatore CAFORIO (*IdV*) dichiara di respingere la proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice in merito all'emendamento 5.101.

All'esito di distinte votazioni, gli emendamenti 5.100 e 5.101 risultano respinti.

Con riferimento all'articolo 6, posta ai voti è approvata la proposta emendativa 6.100.

Si passa quindi agli emendamenti presentati con riferimento all'articolo 7.

Il senatore CALABRÒ (*PdL*) annuncia il ritiro della proposta 7.5, presentata a sua firma.

All'esito di distinte votazioni, la Commissione approva quindi gli emendamenti 7.1, gli identici emendamenti 7.2 e 7.3, nonché le proposte identiche 7.8 e 7.9.

Risulta altresì approvato l'emendamento 7.10, risultando conseguentemente assorbite le proposte 7.11, 7.102 e 7.12.

Non essendovi emendamenti riferiti agli articoli 8 e 9, si passa quindi alle proposte emendative relative all'articolo 10.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 10.100.

All'esito di distinte votazioni, risultano quindi approvati gli identici emendamenti 10.3, 10.4 e 10.101, nonché le proposte 10.102, 10.1000 e 10.103.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il senatore BOSONE (*PD*) esprime sommo stupore per il pronunciamento in senso negativo da parte della relatrice in merito all'emendamento 11.0.100, a sua firma, inteso a offrire un completamento della funzione ascritta in capo agli ordini professionali, con particolare riguardo all'attività di aggiornamento e formazione professionale dei propri iscritti.

Il PRESIDENTE interviene incidentalmente per sottolineare l'opportunità di ritirare tale proposta in vista di una più ampia riflessione in Assemblea, ipotizzando la presentazione di un ordine del giorno in tal senso.

Il senatore BOSONE (*PD*) insiste per la votazione dell'emendamento 11.0.100, che, posto ai voti, risulta respinto.

Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 12, il senatore DE LILLO (*PdL*) annuncia preliminarmente il ritiro dell'emendamento 12.1, a sua firma.

Posta ai voti, è approvata la proposta emendativa 12.1000.

Con riferimento all'articolo 13, all'esito di distinte votazioni risultano quindi approvate le proposte 13.1000 e 13.1, mentre sono respinti gli emendamenti 13.100, 13.101 e 13.0.100.

Passando all'articolo 14, la Commissione approva l'emendamento 14.2000 (testo 2), con conseguente assorbimento dell'emendamento 14.1000.

Non essendovi emendamenti concernenti gli articoli 15 e 16, si passa quindi alle proposte emendative presentate con riferimento all'articolo 17.

All'esito di distinte votazioni, la Commissione approva l'emendamento 17.1000, il subemendamento 17.0.100/1 e la proposta 17.0.100.

Terminata la fase di votazione degli emendamenti, si passa quindi all'esame degli ulteriori ordini del giorno.

Dato per illustrato l'ordine del giorno G/1142/1/12, il presidente TOMASSINI dà conto dell'ordine del giorno G/1142/2/12, presentato a sua firma, anche per recepire le istanze evidenziate dal Corpo delle Infermiere volontarie in merito al percorso formativo pratico presso le strutture ospedaliere civili.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) interviene per sottoscrivere l'ordine del giorno G/1142/2/12.

Il ministro FAZIO chiede al proponente di ritirare l'ordine del giorno G/1142/1/12 i cui contenuti sono già stati recepiti nell'ambito dell'esame dell'Atto Camera n. 4274, attualmente in corso di esame presso la Camera dei deputati.

Il senatore DE LILLO (*PdL*) ritira quindi l'ordine del giorno G/1142/1/12.

Previo parere non ostativo della relatrice BIANCONI (*PdL*), il ministro Fazio accoglie quindi l'ordine del giorno G/1142/2/12.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Il senatore BOSONE (*PD*) esprime, a nome del suo Gruppo, un giudizio positivo sul complesso del provvedimento in titolo, trattandosi a suo avviso di un intervento normativo di indubbio rilievo, poiché al riconoscimento delle professionalità in campo sanitario si aggiunge la garanzia per il paziente circa la qualità dell'attività svolta, non soltanto in ambito ospedaliero, ma anche a livello libero professionale, con particolare riferimento all'assistenza domiciliare. Ritiene quindi prioritario configurare gli ordini professionali quale punto di riferimento per le esigenze di professionalità reclamate dai pazienti. Oltretutto, si tratta di professioni per le quali è richiesto il conseguimento di uno specifico corso di laurea, ragione per cui gli ordini professionali costituiscono anche il naturale completamento rispetto ad un processo formativo già definito.

Coglie tuttavia l'occasione per esprimere talune perplessità, di cui sono ampia testimonianza le proposte emendative presentate dal suo Gruppo e che non hanno trovato accoglimento: paventa in particolare il rischio di un'eccessiva proliferazione di ordini professionali, cui si sarebbe potuto ovviare mediante l'accorpamento di più professioni e la successiva articolazione interna in distinti albi professionali. In questo quadro, nel richiamare i contenuti dell'Atto Camera n. 4274 in merito al riordino delle professioni sanitarie mediche, esprime l'auspicio che la seconda lettura possa costituire l'occasione per riaprire una riflessione in merito a taluni aspetti problematici che residuano relativamente alla disciplina in esame. Coglie altresì l'occasione per svolgere alcune considerazioni sull'utilità dell'esame di Stato, tenuto conto che per quanto riguarda le professioni sanitarie non mediche il corso universitario è direttamente abilitante per l'accesso all'ordine professionale di riferimento.

Rileva quindi il suo vivo compiacimento per l'accoglimento della proposta emendativa 6.100, inteso ad una più compiuta modernizzazione degli ordini attraverso lo scambio di informazioni tra professionisti e verso l'utenza, nella prospettiva di trasformare il sistema ordinistico quanto più possibile in un servizio reso in favore del cittadino. Con l'occasione lamenta il mancato accoglimento degli emendamenti volti a sancire l'impegno degli organismi ordinistici nella formazione, poichè a suo giudizio, al

di là dei programmi ministeriali di Educazione continua in medicina (ECM), l'ordine professionale deve arricchirsi di una funzione formativa, non soltanto in merito agli aspetti tecnico-sanitari, ma anche ai profili normativi per lo svolgimento dell'attività professionale.

Alla luce delle considerazioni espresse, nonostante le perplessità formulate e nell'auspicio di poter avviare una riflessione organica nel corso del menzionato disegno di legge governativo, esprime il voto favorevole del suo Gruppo, cogliendo altresì l'occasione per riconoscere l'importanza del ruolo svolto dalle professioni sanitarie contemplate dalla proposta legislativa in titolo.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) esprime ampia soddisfazione per la conclusione dell'*iter* legislativo in Commissione, richiamando l'esigenza ineludibile di completare un percorso normativo che si trascina ormai da due legislature. Nonostante si sia trattato di un esame assai complesso, occorre altresì l'impegno di tutte le forze politiche per facilitarne l'*iter* anche presso l'altro ramo del Parlamento. Osserva infine come l'esigenza prioritaria sia quella di assicurare la soddisfazione del paziente, soprattutto per contrastare il fenomeno dell'abusivismo nell'esercizio di professioni sanitarie, le quali potranno finalmente trovare una loro propria e definitiva regolamentazione.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), dopo aver rilevato con soddisfazione come un disegno di legge di iniziativa parlamentare abbia concluso il suo *iter* in Commissione, coglie l'occasione per esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice nel riassumere i temi centrali del dibattito sull'utilità degli ordini professionali in un rapporto dialettico e costruttivo tra maggioranza e opposizione, dichiarandosi altresì sicuro che nel corso dell'esame in Assemblea potrà registrarsi la necessaria convergenza su ulteriori spunti di riflessione.

La disciplina organica che si propone è volta a superare la dicotomia tra le professioni sanitarie rappresentate in ordini e quelle di cui sono prive, rilanciando altresì la funzione stessa di tali organismi nello svolgimento del ruolo ausiliario in termini di garanzia, vigilanza e rispetto delle norme deontologiche, impedendo allo stesso tempo la percezione di voler tutelare indebite forme di corporativismo. In particolare, avverso l'abusivismo professionale si prevede l'istituzione di un organo terzo di disciplina interna improntato ai principi di terzietà, ferma restando la garanzia di trasparenza dell'attività svolta, di tutela delle minoranze e di pari opportunità di accesso. Conclude quindi esprimendo l'auspicio che anche l'esame dell'Atto Camera n. 4274, nella parte recante la delega per la revisione dell'ordinamento delle discipline sanitarie, sia contraddistinto da analogo spirito nella prospettiva di improntare l'intero sistema ordinistico ad una veste nuova e più credibile.

Il senatore FOSSON (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, osserva come il disegno

di legge in titolo costituisca un intervento di indubbia rilevanza per la modernizzazione del sistema sanitario nazionale, contribuendo ad una maggiore chiarezza nella funzione degli ordini professionali e ad assicurare più ampie garanzie di tutela per i pazienti. Coglie l'occasione per esprimere il vivo ringraziamento nei confronti della relatrice per aver accolto le istanze promananti dalle regioni di ridotte dimensioni, nell'eliminazione del numero minimo di iscritti ai fini dell'istituzione di ordini professionali a valenza regionale.

La senatrice BOLDI (*LNP*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, rileva come si sia compiuto un significativo passo in avanti nel percorso di sistematizzazione delle professioni sanitarie, iniziato con la legge n. 502 del 1992 e proseguito con la legge delega n. 43 del 2006, di cui è stata relatrice ed il cui testo – tiene a precisare – fu la risultante delle proposte presentate a firma dell'allora presidente Tomassini e della senatrice Bettoni Brandani. Nonostante la legge di delega sia rimasta tuttavia inattuata per scadenza dei termini, essa ha assunto un'importante valenza nel sancire il principio della regolamentazione delle professioni sanitarie e nell'istituzione della funzione di coordinamento. In questo quadro, la disciplina in esame costituisce la punta più avanzata di tale indirizzo in quanto, anziché ricorrere allo strumento della delega, provvede direttamente all'istituzione nel dettaglio degli ordini professionali necessari. Si tratta a suo giudizio di un nodo cruciale per il Servizio sanitario nazionale, nell'ottica di tutelare i professionisti e la salute del cittadino-utente dai fenomeni dell'abusivismo professionale. Coglie quindi l'occasione per sottolineare come la liberalizzazione delle professioni intellettuali non passi attraverso l'abolizione dell'ordine professionale di riferimento, ma esclusivamente garantendo il libero accesso attraverso corsi di laurea abilitanti, il cui unico limite è costituito dal numero chiuso connesso alla disponibilità didattica dei corsi universitari.

Dopo aver ringraziato i cofirmatari, la relatrice Bianconi, il Presidente, il ministro Fazio – che ha sostenuto la positiva conclusione dell'*iter* parlamentare – esprime l'auspicio di una convergenza unanime di tutte le forze politiche, raccomandando altresì il sollecito esame in Assemblea.

La Commissione conferisce quindi mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1142, come modificato per effetto degli emendamenti accolti, chiedendo altresì l'autorizzazione alla relazione orale. Autorizza altresì la relatrice ad apportare le modificazioni di coordinamento formale che si dovessero ritenere necessarie, con l'assorbimento del disegno di legge n. 573.

Il presidente TOMASSINI interviene per esprimere un sentito ringraziamento rivolto alla relatrice Bianconi, ai firmatari dei disegni di legge in titolo, nonché al ministro Fazio. Nel sottolineare il rilevante contributo offerto dalla maggioranza e dall'opposizione, rammenta l'impegno ad assicurare un celere *iter* in Assemblea.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/54/CE sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (n. 379)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 luglio scorso, in cui si è svolta l'esposizione introduttiva da parte del relatore.

Si apre quindi la discussione generale.

La senatrice BIONDELLI(PD), nel dichiarare di condividere l'impianto complessivo dello schema di decreto legislativo in titolo, tiene comunque a precisare come il divieto di etichettatura come acqua minerale, di cui all'articolo 18, dovrebbe trovare altresì applicazione in relazione alle innovative modalità di filtraggio dell'acqua attraverso specifiche apparecchiature, che stanno trovando diffusione nei ristoranti e nelle pubblicità commerciali, impropriamente qualificate come «acque minerali».

Il relatore GRAMAZIO (PdL) ritiene tale rilievo meritevole di attenzione. Si riserva di valutare l'opportunità di inserire uno specifico riferimento nell'ambito della formulazione della proposta di parere.

Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

In attesa dello scioglimento della riserva legata all'espressione del parere della Conferenza Stato-Regioni, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, a nome della Commissione, esprime il proprio apprezzamento nei confronti del professor Enrico Ferrazzi, consulente per l'indagine conoscitiva «Nascere sicuri», che ha ricevuto l'invito del direttore del NIHCD (*National Institut of Health and child disease*) a presentare con due *lectures* i dati ostetrici del suo ospedale, anche tenendo conto di quanto sta emergendo nell'ambito della procedura informativa menzionata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, già convocata alle ore 15, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

NUOVI ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1142

G/1142/2/12

TOMASSINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 1142 recante «Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione,

premessi che:

la legge n. 108 del 3 agosto 2009 riconosce il titolo di Infermiera Volontaria equivalente all'attestato di qualifica di operatore socio sanitario specializzato (OSSS). Esclusivamente in ambito dei servizi resi, nell'assolvimento dei compiti propri per le Forze armate e la Croce Rossa Italiana, la «CroceroSSina Infermiera Volontaria» è abilitata a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le proprie funzioni ed attività della professione infermieristica;

sin dall'entrata in vigore della suddetta legge e successive modifiche del d.lgs 66 del 15 marzo 2010, sono emerse difficoltà da parte delle competenti autorità della sanità pubblica a riconoscere il diritto di formazione ed aggiornamento anche presso strutture civili,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative legislative che permettano che il percorso formativo pratico (tirocinio) ed il necessario aggiornamento delle già diplomate Infermiere Volontarie possa essere svolto presso strutture ospedaliere civili in ambito nazionale.

G/1142/3/12

FOSSON, CAFORIO, CALABRÒ, BIANCONI, CAMBER, D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO, DI GIACOMO, GRAMAZIO, RIZZOTTI, SACCOMANNO, TOMASSINI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 1142 recante «Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione,

premesso che:

la figura professionale del tecnico ortopedico viene definita come operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario, svolge in collaborazione con il medico, assistenza tecnica per la fornitura, la sostituzione e la riparazione delle protesi e delle protesi applicate e collabora con altre figure professionali;

il tecnico ortopedico addestra il disabile all'uso delle protesi e delle protesi applicate accompagnando il paziente nella delicata fase della riabilitazione;

il profilo professionale del tecnico ortopedico ha consolidato il suo ruolo nel panorama sanitario identificandolo quale parte attiva del trattamento multidisciplinare previsto nel piano riabilitativo del paziente disabile;

al fine di rispettare il ruolo svolto dai suddetti operatori all'interno del sistema sanitario di estrazione puramente riabilitativa,

impegna il Governo:

a valutare di adottare misure legislative che collochino la laurea del tecnico ortopedico nella classe delle lauree in «professioni sanitarie della riabilitazione» piuttosto che nella classe delle lauree in «professioni sanitarie tecniche» e che riconoscano la professione del tecnico ortopedico come professione sanitaria dell'area riabilitativa con istituzione di un proprio albo.

Art. 1.**1.0.1 (testo 2)**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.***(Consulta regionale degli ordini provinciali)*

1. In ogni capoluogo di regione, per ciascuno degli ordini professionali, è costituita la «Consulta regionale degli ordini provinciali», composta da rappresentanti degli ordini professionali di cui alla presente legge e di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

Art. 3.**3.1000**

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «, regionale o interregionale» con le seguenti: «e regionale».

Art. 4.**4.102 (testo 2)**

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Qualora l'ordine venga a conoscenza di fatti imputabili all'iscritto:

a) se compiuti in qualità di dipendente pubblico, li segnala all'amministrazione cui questi appartiene;

b) se compiuti in qualità di dipendente privato, li segnala al datore di lavoro».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 2 agosto 2011

Plenaria**173^a Seduta***Presidenza della Presidente*
BOLDI*La seduta inizia alle ore 13,30.**SULL'ADESIONE ALL'INIZIATIVA UNIMED PER CREARE PROGRAMMI ERASMUS E LEONARDO EUROMEDITERRANEI*

La PRESIDENTE sottopone all'attenzione dei Commissari un'iniziativa che ritiene meritoria e degna di considerazione nell'attuale frangente storico, ossia una petizione, promossa dall'Associazione UNIMED – che raggruppa le principali università dell'area mediterranea – che è stata sponsorizzata da numerosi membri del Parlamento europeo, di tutte le compagini politiche.

Si tratta di una petizione rivolta alla Commissione europea per sollecitarla a creare un apposito programma Euromediterraneo ERASMUS e Leonardo Da Vinci, con lo scopo di rafforzare le relazioni tra i paesi delle due sponde di questo mare, in particolare incoraggiando la mobilità di studenti e ricercatori dalla riva nord a quella sud.

Informa, infine, che l'adesione all'iniziativa – che fino a questo momento ha raccolto 415 sottoscrizioni – può essere esperita fino al 15 settembre 2011.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE plaude alla recente nomina del nuovo Ministro per le Politiche europee nella persona dell'onorevole Anna Maria Bernini.

Le problematiche di natura comunitaria sono divenute, come è noto, sempre più pervasive e di attualità: si augura, pertanto, che la Commis-

sione possa instaurare, a partire dalla ripresa dei lavori parlamentari, una proficua e costante collaborazione con il neo Ministro.

La senatrice MARINARO (*PD*), nell'associarsi a tale auspicio, ricorda criticamente che la designazione del nuovo Rappresentante del Governo per le questioni europee giunge dopo circa un anno dalla cessazione dell'incarico del precedente Ministro, denotando uno scarso interesse dell'Esecutivo per le vicende che riguardano l'Unione europea.

Vi è da augurarsi, inoltre, che, diversamente dalla passata gestione, la nuova titolare delle politiche europee sia in grado di garantire un'assidua partecipazione ai lavori parlamentari, in maniera paritaria tra Camera e Senato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Relazione annuale 2010 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali – COM (2011) 345 definitivo (n. 75)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*), relatore, illustra la relazione annuale della Commissione europea sui rapporti con i parlamenti nazionali per il 2010, precisando che essa riguarda il primo anno solare completo successivo all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e della relativa procedura di controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà, e che contiene, rispetto all'anno precedente, un elemento di novità risultante dal numero complessivo dei pareri espressi dai parlamenti nazionali sulle proposte legislative europee che, nel 2010, è aumentato del 55 per cento rispetto al 2009.

Secondo il relatore, l'introduzione della procedura dettata dal Protocollo n. 2 sullo scrutinio di sussidiarietà ha prodotto una notevole intensificazione del rapporto diretto tra i parlamenti nazionali e le istituzioni europee, la cui portata va ben al di là del mero controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà, incidendo fortemente nell'ambito del cosiddetto dialogo politico della «procedura Barroso». In virtù di queste nuove procedure, i parlamenti nazionali si inseriscono a tutti gli effetti nel processo legislativo europeo, contribuendo in modo sostanziale al buon funzionamento dell'Unione (art. 12 del trattato sull'Unione) e agendo anche come volano per un più generale coinvolgimento delle diverse istanze nazionali nel processo di formazione del diritto europeo e delle politiche dell'Unione. Per chiarezza, il relatore ricorda, infatti, che con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona i compiti dei parlamenti nazionali, per quanto riguarda la fase ascendente, possono essere ricondotti sostanzialmente a tre: 1) il controllo di sussidiarietà nel periodo delle otto settimane previsto dai trattati; 2) la procedura del dialogo politico che, indipendentemente dal periodo di otto settimane, consente di rappresentare alle istituzioni europee i punti politici fondamentali sulle singole proposte; 3) l'indirizzo al Governo.

I dati forniti dalla Commissione europea sono particolarmente significativi, a suo avviso, sia per quanto concerne il quadro generale dei rapporti con i parlamenti nazionali, sia, più nel dettaglio, per quanto attiene al ruolo del Senato italiano. Nel corso del 2010, i parlamenti nazionali hanno infatti inviato 387 pareri (tra cui quelli emessi nell'ambito del controllo di sussidiarietà) alla Commissione, a fronte dei 250 del 2009 (e dei 200 del 2008). Di questi 387 pareri presentati nel 2010, 71 sono stati trasmessi dal Senato italiano, che si colloca così al secondo posto tra le 40 Camere europee, seguito dal Senato ceco con 29 pareri e preceduto dall'Assemblea della Repubblica del Portogallo, che ha presentato 106 pareri. La Camera dei deputati ha espresso 25 pareri.

Grazie al meccanismo particolarmente agile ed efficace, previsto dal Regolamento del Senato, la 14^a Commissione ha potuto svolgere un ruolo importante, stimolando le Commissioni competenti per materia a pronunciarsi in modo più rapido e puntuale sui dossier di loro interesse. L'articolo 144, comma 5, del Regolamento consente, infatti, alla 14^a Commissione, trascorsi 15 giorni dalla trasmissione del proprio parere, di sostituirsi alle Commissioni di merito, nell'emanazione di una risoluzione, che esprime la posizione ufficiale del Senato, da trasmettere entro il termine delle otto settimane previsto dal Trattato di Lisbona.

In questo modo, dei 71 pareri resi dal Senato, 37 sono stati formulati dalle Commissioni di merito, mentre i restanti 34 dalla 14^a Commissione o nell'esercizio del potere sostitutivo o in sede primaria.

A questo proposito, il relatore tiene a evidenziare che un ruolo molto incisivo, nel permettere la partecipazione «corale» delle Commissioni del Senato al dialogo con la Commissione europea, è sicuramente da attribuire alla procedura parlamentare seguita. La scelta del Senato è, infatti, di consentire che l'esame di sussidiarietà sui progetti di atti legislativi avvenga nelle Commissioni competenti per materia nell'ambito dell'esame generale sull'atto. Altri parlamenti o altre Camere – come risulta dai documenti della COSAC – accentrano, invece, il controllo di sussidiarietà in organi specializzati, così dimostrando il permanere di un approccio difensivo e sindacatorio nei confronti dell'azione dell'Unione europea, tenuta a mente dai redattori del trattato di Lisbona e dai precedenti redattori del trattato costituzionale (cui il primo si ispira), ma poi superata dalla nuova impostazione che la Commissione europea ha ritenuto di offrire ai parlamenti con la ricordata procedura del dialogo politico, attivata dal Presidente Barroso nel 2006.

L'approccio del Senato consente, quindi, l'inclusione degli aspetti di sussidiarietà – che naturalmente non vanno ritenuti pregiudizialmente sempre insussistenti – nel più ampio contesto dell'esame generale delle proposte, in cui ricadono anche gli aspetti relativi al controllo della base giuridica, del principio di sussidiarietà e, naturalmente, i ben più pregnanti aspetti di merito.

Egli, inoltre, segnala che la qualità dei pareri espressi, e la ricchezza delle riflessioni e degli spunti a volte problematici in essi contenuti, è ampiamente testimoniata dal tenore delle risposte che la Commissione euro-

pea ha fornito, a dimostrazione che il dialogo tra legislatore europeo e legislatore nazionale non è solo un dato formale, ma include aspetti sostanziali di notevole rilievo. In effetti, a fronte di numerosi atti che rivestono un'importanza sostanziale per il nostro Paese – che sono esaminati approfonditamente, anche in raccordo con il Governo – altri atti, maggiormente condivisi, richiedono un più agevole esame. La considerazione da parte delle Commissioni di un ampio numero di proposte europee consente, peraltro, di avere il quadro completo dell'attività normativa dell'Unione. Tale esercizio ha, infatti, molto affinato la sensibilità politica circa le dinamiche dell'Unione, rappresentando un innegabile progresso rispetto alla tradizionale convinzione che la partecipazione all'Unione europea fosse di esclusiva responsabilità del Governo. L'interesse capillare del Senato ha, conseguentemente, accompagnato la difficile attività di mediazione che il Governo porta avanti in Europa, producendo delle innovative sinergie con gli organi dell'esecutivo e consentendo al Senato di esercitare il proprio potere di indirizzo nei confronti del Governo non solo sulle questioni nazionali, come previsto dalla stessa Costituzione, ma anche su quelle decise a livello europeo, come previsto dalla Costituzione ed ora prefigurato dal trattato di Lisbona.

Per quanto riguarda specificamente il meccanismo di controllo della sussidiarietà, nel 2010 la Commissione ha inviato ai parlamenti nazionali 82 progetti di atti legislativi sui quali sono stati espressi 211 pareri. Di questi pareri, 34 hanno contenuto riserve circa il rispetto del principio di sussidiarietà, concentrandosi sui settori dell'agricoltura, degli affari interni, del mercato interno e dei servizi. La proposta che ha ricevuto il maggior numero di pareri motivati problematici sulla sussidiarietà è la direttiva sui lavoratori stagionali, su cui il Senato si è espresso il 16 settembre 2010, formulando un parere favorevole.

In merito alle priorità dei parlamenti nazionali, la Commissione europea ha constatato che si è registrata la tendenza a una maggiore dispersione e un minor coordinamento rispetto ai controlli sulla sussidiarietà che venivano effettuati nell'ambito della COSAC e che sono stati sospesi con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Proprio in linea con questa constatazione della Commissione europea, il relatore ritiene auspicabile che tali buone pratiche siano riprese e che venga richiamata la prassi in cui le procedure di dialogo politico e quelle del controllo di sussidiarietà possano essere integrate da una indicazione selettiva, limitata ad alcuni documenti relativi alla fase ascendente, da parte della COSAC. Ciò sarebbe utile, non come potenziamento di un possibile e sedicente potere di blocco nel processo decisionale europeo, ma come stimolo ad un maggiore coinvolgimento, verticale e orizzontale, di tutti i parlamenti nazionali dei 27 Paesi membri nella fase di formazione del diritto europeo e delle politiche dell'Unione.

Infatti, la Commissione europea evidenzia che, per la maggior parte dei documenti, il numero di pareri emessi dai parlamenti nazionali nel 2010 varia solamente da 1 a 3. Solo 25 proposte o iniziative sono state commentate da più di 4 Camere, mentre solo 10 da 6 o più Camere. Ri-

sulta, quindi, del tutto evidente l'opportunità di incrementare il numero degli atti su cui si esprima una gran parte delle Camere dei parlamenti nazionali.

Del resto, occorre ricordare che la COSAC, secondo il suo stesso Regolamento, lavora seguendo le «*Guidelines For interparliamentary cooperation in the European Union*», adottate, come noto, dalla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti nel 2006 e modificate nel 2008.

Orbene, in tali «*Guidelines*» viene espressamente affermato che tra i principali obiettivi della cooperazione interparlamentare nell'ambito dell'UE vi è quello di assicurare un «*effective exercise*» dello scrutinio dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Proprio per evitare che tale scrutinio si riveli, anche per il futuro, del tutto virtuale e teorico – dal momento che, fino ad ora, e a quasi 2 anni dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, non si è mai arrivati a superare la soglia prevista che fa «scattare» il cartellino giallo o quello arancione – potrebbe risultare utile e opportuno che la stessa COSAC assuma l'iniziativa di segnalare o indicare, periodicamente, alle 40 Camere nazionali dei 27 Paesi membri alcuni progetti legislativi che, per la loro particolare pregnanza e rilievo, dovrebbero essere monitorati contestualmente e simultaneamente.

Si tratterebbe di una sorta di invito o «*moral suasion*» a scrutinare determinati atti – in aggiunta a quelli che ogni Parlamento valuta nella sua autonomia – che – senza ingerere, successivamente, alcun tipo di esame o discussione da parte della medesima COSAC – potrebbe contribuire a rendere veramente «effettivo» il vaglio della sussidiarietà preconizzato dalle citate «*Guidelines*».

In merito al contenuto dei pareri formulati nell'ambito del meccanismo di controllo della sussidiarietà, i 34 pareri motivati pervenuti alla Commissione europea nel 2010 riguardano l'assenza o l'insufficienza, nella relazione introduttiva della proposta normativa, di una giustificazione adeguata circa l'esercizio del potere dell'Unione di legiferare in quel settore.

Nella relazione, la Commissione europea ha inoltre evidenziato che una Camera (probabilmente si tratta proprio del Senato italiano) ha messo sistematicamente in discussione il fatto che i poteri delegati siano conferiti alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato, in quanto ciò non sarebbe conforme all'articolo 290 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Su questo aspetto, la Commissione ha evidenziato che la presenza sistematica nelle proposte normative di una delega a tempo indeterminato nei suoi confronti si giustifica per dare preminenza agli obiettivi di efficacia e rapidità laddove un riesame troppo frequente sarebbe contrario alla stessa finalità della delega. Tale posizione è stata confermata dall'intesa sugli atti delegati (*Common Understanding*) concordata tra Commissione, Consiglio e Parlamento europeo, dove si ribadisce la possibilità di conferire alla Commissione poteri delegati per un periodo indeterminato. Di tale questione, peraltro, anche grazie alla segna-

lazione effettuata dalla presidente Boldi in occasione della XLV COSAC di Budapest (maggio 2011), si occuperà la prossima COSAC di Varsavia.

Riguardo, poi, alle modalità con le quali le istituzioni europee, e in particolare la Commissione, hanno deciso di selezionare i progetti legislativi in vista della loro trasmissione ai sensi del Protocollo sulla sussidiarietà, la Commissione europea ha ribadito di voler considerare l'aspetto formale secondo cui gli atti europei sono legislativi solo se adottati secondo la procedura legislativa ordinaria o speciale.

Per il relatore rimane, pertanto, la perplessità, già espressa dalla 14^a Commissione del Senato, per l'esclusione dallo scrutinio di sussidiarietà di quegli atti che hanno un'evidente portata legislativa pur essendo adottati non secondo la procedura legislativa ordinaria o speciale e di quegli atti difficilmente ascrivibili in ogni loro parte alla competenza esclusiva dell'Unione, tra cui per esempio tutti gli accordi internazionali conclusi dall'Unione europea e disciplinanti materie di competenza concorrente.

Ai fini meramente ricognitivi, ricorda che nel 2010 i documenti che hanno prodotto il maggior numero di pareri motivati nel quadro del meccanismo di controllo della sussidiarietà sono stati la direttiva sui lavoratori stagionali e la direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. Tra le iniziative discusse dai parlamenti nazionali figurano anche il diritto d'iniziativa dei cittadini, il libro verde sui sistemi pensionistici in Europa e la strategia Europa 2020. La *governance* economica è stato un altro tema fondamentale su cui si sono concentrati i pareri dei parlamenti nazionali nel 2010 e nei primi mesi del 2011.

I settori politici oggetto della maggior parte dei pareri trasmessi dai parlamenti nazionali nel contesto del dialogo politico sono quelli della giustizia e degli affari interni, del mercato interno, dei servizi, e dell'agricoltura. Poco meno del 10 per cento dei 387 pareri fanno riferimento a documenti concernenti la programmazione, le questioni istituzionali o le relazioni interistituzionali, mentre un numero molto limitato di parlamenti nazionali ha trasmesso osservazioni sul programma di lavoro della Commissione.

Meno di un terzo dei documenti esaminati sono di carattere non legislativo. Tuttavia, la Commissione europea incoraggia esplicitamente i parlamenti nazionali a esprimere il loro punto di vista anche sui documenti prelegislativi (tra cui i libri verdi) e a partecipare attivamente alle consultazioni, poiché ritiene che in tal modo i parlamenti nazionali possano contribuire in modo fattivo e positivo all'elaborazione della normativa e delle iniziative future dell'Unione europea.

Dato che in tutti i casi di parere motivato si è rimasti lontani dalle soglie necessarie a far scattare il cosiddetto «cartellino giallo» o «cartellino arancione», la stessa Commissione europea ribadisce l'importanza e il valore aggiunto attribuiti al proseguimento del dialogo politico lanciato dal presidente Barroso nel 2006, il quale rappresenta il contesto fondamentale per gli scambi tra la Commissione e i parlamenti nazionali e di cui il meccanismo di controllo della sussidiarietà costituisce solo una parte.

La medesima considerazione – ricorda il relatore – è stata ribadita in occasione della 5^a Conferenza sulla sussidiarietà, che si è svolta a Bilbao il 21 marzo 2011. In tale sede, il rappresentante della Commissione europea ha messo in evidenza come finora i parlamenti nazionali abbiano esercitato il nuovo potere concesso loro dal Trattato di Lisbona concentrandosi, essenzialmente, nella valutazione del merito delle proposte legislative europee.

Ciò – a suo avviso – conferma, ancora una volta, la bontà della duplice opzione esperita dal Senato, ossia di procedere, da un lato, all'esame di tutti gli atti comunitari e, dall'altro, di vagliare non solo i profili di sussidiarietà, ma anche la proporzionalità, la base giuridica e i contenuti sostanziali di questi atti. Anche in questa circostanza, quindi, la Commissione europea ha ribadito come l'aspetto della sussidiarietà sia inscindibilmente connesso con gli aspetti della proporzionalità, della base giuridica e del merito delle disposizioni contenute nelle proposte legislative dell'Unione europea.

Come emerge dalla relazione annuale in esame, il processo di scambi di pareri e di risposte per iscritto si è costantemente intensificato nel corso degli ultimi anni e questa tendenza all'aumento è confermata anche nel 2011, con oltre 250 pareri pervenuti alla Commissione europea nei primi cinque mesi dell'anno. Nella relazione viene evidenziato come «soprattutto il Senato italiano, ma anche la Camera dei deputati», abbiano aumentato significativamente, nel 2010, il numero dei pareri trasmessi.

La Commissione osserva altresì che mentre alcuni parlamenti nazionali trasmettono pareri nel quadro del meccanismo di controllo della sussidiarietà solo quando ritengono che vi sia violazione del principio di sussidiarietà (ad esempio la *House of Commons* e la *House of Lords* britannica, il *Riksdag* svedese, il Senato e il *Sejm* polacco o il Senato francese), altri (ad esempio il parlamento portoghese e quello rumeno nonché il Senato e la Camera dei deputati italiani) comunicano alla Commissione anche i pareri positivi. A tale riguardo, il relatore ribadisce l'importanza dell'invio anche delle pronunce positive, oltre a quelle contenenti rilievi negativi, non solo al fine di fornire alla Commissione europea argomenti di carattere giuridico e politico più articolati per la valutazione del fondamento dell'atto sotto il profilo della sussidiarietà, ma anche al fine fornire valutazioni nel merito delle proposte e delle politiche dell'Unione e di svolgere appieno il ruolo a cui i parlamenti nazionali sono chiamati.

In questo senso, l'introduzione della procedura di controllo della sussidiarietà e soprattutto l'esercizio pratico del diritto/dovere che ne discende in capo ai parlamenti nazionali, produce un duplice effetto, di cui il primo è direttamente connesso con gli esiti legislativi previsti dalla stessa procedura, mentre il secondo si estende su un terreno assai più ampio che è quello dell'esigenza di un maggior coinvolgimento delle istanze democratiche nazionali nella vita stessa dell'Unione europea e del riavvicinamento delle istituzioni europee ai cittadini degli Stati membri. In questa prospettiva, i parlamenti nazionali sono chiamati a svolgere un ruolo essenziale come volano e come cardine nel coinvolgimento della politica

e della società civile degli Stati membri nella gestione decisionale al livello europeo. Da questo punto di vista, ogni parlamento nazionale dovrebbe esercitare nel massimo grado possibile i diritti che il Trattato ad essi attribuiscono, partecipando il più possibile alle relative procedure e prassi. Risulta pertanto evidente come il pieno esercizio delle procedure di verifica del principio di sussidiarietà debba essere compiuto – al di là della mera valutazione sulla sussidiarietà – anche e soprattutto tenendo conto del fondamentale contributo che i parlamenti nazionali possono dare in termini di qualità della normativa che viene approvata in sede europea e che poi deve essere attuata negli ordinamenti nazionali, in termini di rispetto del dettato e dei principi dei Trattati europei, nonché in termini di riduzione di quel deficit democratico che è stato individuato come principale responsabile delle crisi istituzionali che negli ultimi anni ha attraversato l'Unione europea.

Il relatore rileva, quindi, che, nella conclusione della sua Relazione, la Commissione europea ha espresso apprezzamento per la partecipazione dei parlamenti nazionali che definisce ben preparati e pronti ad assumere le loro nuove responsabilità. Secondo la Commissione europea, questa positiva evoluzione non solo rafforza la dimensione democratica dell'Unione, ma favorisce anche una migliore attuazione ed efficacia della sua legislazione. In particolare, la Commissione si sofferma sul tema della *governance* economica e della strategia Europa 2020, esprimendo la convinzione che il ruolo dei parlamenti nazionali sia essenziale per il buon funzionamento di questo sistema.

La Commissione auspica, infine, una maggiore attenzione all'esame del suo programma annuale di lavoro, che andrebbe quindi esaminato analiticamente dai parlamenti nazionali. Su tale aspetto, il relatore si formula l'auspicio che tutte le Commissioni del Senato siano in futuro chiamate a fornire il proprio contributo sul programma, per enucleare – di concerto con il Governo – le iniziative legislative e non legislative dell'Unione che sono prioritarie per l'interesse nazionale. Tale attività, se svolta immediatamente dopo la presentazione del programma, consentirebbe di avere il tempo necessario per un'utile interlocuzione con il Governo sulla definizione della posizione italiana sulle suddette iniziative prioritarie, anche in vista delle azioni che potrebbero essere intraprese a livello di Consiglio e a livello parlamentare.

Infine, la relazione si sofferma anche sul significativo incremento degli scambi e dei momenti di confronto tra Commissione e Parlamenti nazionali, tanto a livello bilaterale (visite di Commissari presso i Parlamenti) che in occasione di incontri interparlamentari (COSAC, Conferenza dei Presidenti dei parlamenti dell'Unione europea) e amministrativi. Per quanto riguarda la COFACC (Conferenza dei presidenti delle commissioni affari esteri), l'Alta rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza comune e vicepresidente della Commissione europea è regolarmente invitata a partecipare alle riunioni. Nell'ottobre del 2010 la Commissione ha accettato un invito formale a divenire osservatore permanente del consiglio dell'IPEX e da allora partecipa regolarmente alle riunioni di

questo organismo. Infine, il commissario Šefčovič ha annunciato la propria intenzione di incontrare tutti i parlamenti nazionali almeno una volta nel corso del suo mandato, avendone a fine maggio 2011, già visitati circa la metà.

La PRESIDENTE esprime vivo apprezzamento per l'esposizione del relatore, dalla quale si evince, tra le molteplici ricadute positive dell'azione svolta nella «fase ascendente», anche il ruolo propulsivo e di stimolo esercitato dalla 14^a Commissione rispetto alla valutazione «corale» dei progetti legislativi europei messa in atto da tutte le Commissioni permanenti del Senato.

Al riguardo, si sente di ringraziare tutti i membri della Commissione ed, in particolare, quelli che lavorano con metodo ed assiduità nell'ambito della Sottocommissione pareri (fase ascendente).

Manifesta, quindi, l'intento – ove condiviso dai commissari – di inoltrare all'Aula del Senato la risoluzione che la Commissione provvederà ad adottare al termine dell'esame dell'atto in argomento.

In tal modo, si potrà creare una ulteriore occasione – come, peraltro, avvenuto nell'anno precedente – per discutere, in maniera approfondita e nella sede plenaria del Senato, sulle implicazioni dello scrutinio di sussidiarietà che, grazie ai risultati raggiunti, vede questa Camera essere protagonista tra i Parlamenti nazionali dell'Unione.

Il senatore Mauro Maria MARINO (PD), relatore, condividendo quest'ultima proposta della Presidente, tiene a sottolineare come il Senato della Repubblica abbia potuto realizzare delle eccellenti *performances*, in termini sia qualitativi che quantitativi, nell'attività connessa all'applicazione del Trattato di Lisbona grazie all'accentuata sensibilità e consapevolezza, dimostrata sia dai colleghi senatori che dagli stessi uffici, delle pregnanti implicazioni che derivano, nell'ordinamento nazionale, dal controllo preventivo della normativa *in itinere* presso le Istituzioni comunitarie.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla sicurezza dalla criminalità (n. COM (2011) 335 definitivo)

(Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, sull'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII-bis, n. 46)

La PRESIDENTE sottopone l'opportunità di inoltrare direttamente – mediante la cosiddetta «doppia deliberazione» e nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 144, comma 5, del Regolamento, nonché per il tramite del Presidente del Senato – al Governo, affinché ne tenga conto nel corso della trattativa comunitaria, le osservazioni approvate dalla Commissione sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del

Consiglio relativo alle statistiche europee sulla sicurezza dalla criminalità (COM (2011) 335 definitivo), il 29 giugno 2011, relatore Fleres.

A tal fine, propone, quindi, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero legale richiesto per questo tipo di deliberazione ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento, che le osservazioni già precedentemente formulate sull'atto comunitario (COM (2011) 335 definitivo) siano inviate al Governo, nella forma di risoluzione, secondo quanto disposto dal citato articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento e che siano ulteriormente pubblicate in allegato al resoconto odierno della Commissione.

La Commissione approva all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (n. COM (2011) 370 definitivo)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

La PRESIDENTE rammenta che, per l'atto comunitario in titolo, è stato richiesto, nell'ambito dell'apposita Sottocommissione pareri, la rimessione in plenaria del relativo esame, considerata l'importanza della materia in esso trattata.

Il senatore DE ECCHER (*PdL*), relatore, illustra la proposta di direttiva in argomento, osservando che essa concerne l'istituzione di «[...] un quadro comune per la promozione dell'efficienza energetica in Europa al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo dell'Unione europea di realizzare un risparmio di energia primaria pari al 20 per cento entro il 2020 e di gettare le basi per migliorare ulteriormente l'efficienza energetica al di là di tale data» (articolo 1, paragrafo 1), mirando, inoltre, a stabilire norme volte a rimuovere dal mercato dell'energia quegli ostacoli che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia, anche mediante la fissazione di obiettivi nazionali in materia di efficienza energetica per il 2020.

Il relatore mette in rilievo, preliminarmente, che, tra i cinque obiettivi principali della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva¹, rientra anche il conseguimento di un risparmio del 20 per cento di energia primaria entro il 2020. L'efficienza energetica costituisce, infatti, il metodo più economico, efficace e rapido per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento, nonché per ridurre le emissioni di gas serra responsabili dei cambiamenti climatici; una maggiore efficienza energetica a livello europeo potrebbe, inoltre, avere effetti positivi sulla crescita economica del continente, anche mediante la creazione di nuovi posti di lavoro e il miglioramento della competitività delle industrie; infine, per i singoli cittadini, efficienza energetica potrebbe significare bollette meno onerose.

Tuttavia, le stime più recenti della Commissione europea indicano che nel 2020 l'Unione europea raggiungerà soltanto la metà dell'obiettivo di cui sopra. Alla luce di tali stime, il Consiglio europeo, nelle Conclusioni del 4 febbraio 2011, ha esortato le istituzioni europee ad adottare una nuova e più ambiziosa strategia per il perseguimento degli obiettivi di efficienza energetica che l'Unione si propone di raggiungere entro il 2020. L'8 marzo 2011, la Commissione ha, quindi, presentato un nuovo Piano di efficienza energetica (PEE), contenente misure atte a produrre ulteriori risparmi in materia di fornitura ed uso di energia. Successivamente, il Consiglio trasporti, telecomunicazioni ed energia dell'Unione europea (Consiglio TTE), nelle conclusioni del 10 giugno 2011, ha richiesto un'azione decisa per sfruttare il notevole potenziale di risparmio energetico insito negli edifici, nei trasporti e nei processi di produzione, auspicando interventi prioritari in questi ambiti, soprattutto per quel che concerne il settore pubblico. La Commissione europea ha, quindi, elaborato la presente proposta di direttiva, che traduce in misure vincolanti alcuni aspetti del nuovo PEE e ribadisce taluni punti di vista espressi nelle summenzionate Conclusioni del Consiglio TTE.

Essa si concentra particolarmente sulla previsione di misure che stabiliscano requisiti di efficienza nella gestione delle risorse energetiche da parte degli enti pubblici. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri dovranno garantire che, dal 1° gennaio 2014, il 3 per cento della superficie totale degli immobili di proprietà di enti pubblici sia ristrutturato ogni anno al fine di rispettare i requisiti minimi di efficienza energetica stabiliti dallo Stato membro interessato in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE3. Tale norma dispone, infatti, che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché vengano fissati dei requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici o le unità immobiliari al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi; tali requisiti minimi di prestazione energetica, oltre a tenere conto delle condizioni generali degli edifici in questione al fine di evitare eventuali effetti negativi, devono essere rivisti a scadenze regolari non superiori ai cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi tecnici nel settore edile. Dal dettato dell'articolo 4 della presente proposta di direttiva è, però, fatto salvo l'articolo 7 della già citata direttiva 2010/31/UE riguardante gli edifici destinati a subire ristrutturazioni importanti, per i quali non varrebbe, quindi, il vincolo della ristrutturazione del 3 per cento annuo poiché i livelli di efficienza della loro prestazione energetica devono essere rivisti in occasione della ristrutturazione generale dell'edificio stesso.

Allo stesso modo, l'articolo 5, stabilisce che «Gli Stati membri garantiscono che gli enti pubblici acquistano esclusivamente prodotti, servizi ed immobili ad alta efficienza energetica, come indicato nell'allegato III». Tale allegato, richiede, quindi, agli enti pubblici di acquistare soltanto prodotti che soddisfino il criterio relativo all'appartenenza alla classe di efficienza energetica più elevata; di acquistare solo macchine per ufficio a risparmio energetico; di acquistare solo pneumatici conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carbu-

rante; di richiedere, nei bandi di gara per appalti di servizi, che i fornitori utilizzino esclusivamente prodotti basati sui più elevati standard di efficienza energetica; di acquistare o affittare immobili conformi ai requisiti minimi di prestazione energetica.

Il relatore invita a considerare, poi, l'articolo 14, lettera b), il cui dettato dispone che gli Stati membri promuovano il mercato dei servizi energetici e l'accesso delle piccole e medie imprese (PMI) a questo mercato anche attraverso la previsione di contratti tipo a cui rifarsi per l'elaborazione di eventuali contratti di prestazione energetica sottoscritti col settore pubblico. Nella stesura di tale tipologia di contratti, gli enti del settore pubblico devono comunque avere riguardo all'allegato XIII, che riporta un elenco di quegli elementi minimi che devono figurare all'interno dell'articolato e che rilevano ai fini del perseguimento dell'obiettivo di una maggiore efficienza energetica

Egli ricorda, quindi, l'articolo 15, secondo il quale gli Stati membri eliminano gli ostacoli che intralciano il perseguimento dell'obiettivo dell'efficienza energetica, anche per quel che concerne le disposizioni giuridiche e regolamentari e le pratiche amministrative in materia di acquisti pubblici, con l'intento di evitare che i singoli enti pubblici non siano dissuasi dal realizzare investimenti intesi a migliorare l'efficienza energetica.

Per quel che riguarda l'utilizzo finale delle risorse energetiche, al di là del settore pubblico, la presente proposta di direttiva invita gli Stati membri a definire regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica per i distributori e le società di vendita di energia che operano sul territorio nazionale (articolo 6); impone *audit* energetici obbligatori e periodici per le grandi imprese (articolo 7); stabilisce una serie di requisiti per le società attive nel settore dell'energia in materia di misurazione e fatturazione (articolo 8; allegato VI).

Inoltre, nel settore dell'approvvigionamento energetico, mediante il disposto dell'articolo 10, si richiede agli Stati membri di adottare piani nazionali per valorizzare le potenzialità dei sistemi di generazione energetica ad alto rendimento, come il teleriscaldamento e teleraffreddamento, e per garantire che le norme di pianificazione territoriale siano conformi a tali piani nazionali. L'articolo 11 afferma che «Gli Stati membri elaborano un inventario dei dati, conformemente all'allegato X, per tutti gli impianti di combustione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW e gli impianti che effettuano la raffinazione di petrolio e gas sul loro territorio. Tale inventario è aggiornato ogni tre anni». L'articolo 12 pone alle autorità nazionali di regolamentazione del settore energetico delle regole per quel che concerne la trasmissione e la distribuzione dell'energia.

Assumono, inoltre, rilievo le azioni di formazione e sensibilizzazione dei fornitori di servizi energetici, di cui all'articolo 13, previste affinché sia possibile raggiungere un livello elevato di competenza tecnica, di obiettività e di affidabilità nella gestione dei programmi di efficienza energetica.

Tra le disposizioni finali, il relatore evidenzia la previsione che la Commissione europea produca, entro il 1° gennaio 2014, un'apposita relazione che valuti se l'Unione sarà in grado di conseguire l'obiettivo di un risparmio del 20 per cento di energia primaria entro il 2020, affinché il Parlamento europeo ed il Consiglio possano successivamente stabilire se presentare o meno una proposta legislativa che fissi obiettivi obbligatori a livello nazionale (articolo 19). Sottolinea, altresì, il disposto dell'articolo 21 relativo all'abrogazione della direttiva sulla cogenerazione (2004/8/CE) e della direttiva sui servizi energetici (2006/32/CE)⁴, alle quali andrebbe a sovrapporsi la presente proposta di direttiva.

Da ultimo, il relatore richiama l'attenzione sul disposto dell'articolo 17, secondo cui la Commissione europea ha il potere di adottare atti delegati, che potrebbero riguardare anche taluni elementi dell'atto legislativo in oggetto (istituzione di un sistema di riconoscimento reciproco dei risparmi energetici realizzati dagli Stati membri nel quadro dei regimi obbligatori di efficienza energetica di cui all'articolo 6, paragrafo 9; istituzione di una metodologia per l'analisi dei costi e dei benefici di cui all'articolo 10, paragrafo 9; aggiornamento dei valori di rendimento armonizzati di cui all'articolo 10, paragrafo 10; adattamento al progresso tecnico dei valori, dei metodi di calcolo, dei coefficienti di base per l'energia primaria e dei requisiti di cui agli allegati da I a XV; adattamento alle condizioni di concorrenza dei requisiti di prestazione di cui all'allegato III) considerati essenziali ai fini del perseguimento dell'obiettivo della proposta di direttiva in oggetto, ovvero la realizzazione di un risparmio di energia primaria pari al 20 per cento entro il 2020.

Passando a concludere la propria esposizione, il relatore riferisce che la base giuridica prescelta per l'emanazione dell'atto in titolo è l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sulla base del quale il Parlamento europeo ed il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, stabiliscono le misure necessarie per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo.

Il paragrafo 1 dell'articolo 194 recita, infatti, che «nel quadro dell'instaurazione e del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'unione nel settore dell'energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri, a: a) garantire il funzionamento del mercato dell'energia; b) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici dell'Unione; c) promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili; d) promuovere l'interconnessione delle reti energetiche.»

Le tematiche oggetto della presente proposta di direttiva (sicurezza degli approvvigionamenti, sostenibilità energetica, cambiamenti climatici, competitività) sono, inoltre, conformi al criterio di sussidiarietà, in quanto riguardano l'Unione europea nel suo complesso: una risposta collettiva a

livello europeo è necessaria, infatti, per garantire che gli interventi siano coordinati e che gli obiettivi siano conseguiti nel modo più efficiente.

La proposta, infine, appare congrua alle finalità che intende perseguire e, conseguentemente, al principio di proporzionalità. Infatti, pur fissando obiettivi rigorosi in materia di efficienza energetica, essa consente, comunque, agli Stati membri di mantenere una certa discrezionalità nell'adozione di misure, adeguate alle rispettive situazioni nazionali, attraverso le quali raggiungere tali obiettivi.

Conclude facendo presente che, sulla proposta legislativa in titolo, è pervenuta la conferente risoluzione dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna, adottata il 21 luglio scorso, di cui terrà debito conto, nel prosieguo dell'esame, per l'elaborazione di uno schema di osservazioni da sottoporre al vaglio della Commissione.

La PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il relatore per l'esauriente illustrazione, propone che le determinazioni della Commissione sulla proposta in parola vengano assunte alla ripresa dei lavori parlamentari, dal momento che il termine delle canoniche 8 settimane cadrà alla fine del mese di settembre e che si è in attesa dell'invio, ad opera del dicastero competente, di una informativa contenente la relativa posizione negoziale italiana.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,10.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 335 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

(Doc. XVIII-bis, n. 46)

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2011) 335 definitivo,

considerato che la proposta di regolamento definisce un quadro comune per l'elaborazione, la produzione e la diffusione di statistiche europee sulla sicurezza dalla criminalità, basate su indagini condotte presso famiglie o individui;

considerato che non esiste alcuna disposizione sulla materia oggetto della proposta;

considerato che già nel Programma dell'Aia del 2005 e successivamente nel Programma di Stoccolma del 2009 era stata evidenziata la mancanza di informazioni concernenti la criminalità comparabili a livello di UE e la necessità di elaborare strumenti statistici idonei alla misurazione delle attività criminali;

considerata, inoltre, la decisione n. 1578/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al Programma statistico comunitario 2008-2012;

tenuto conto del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee, che comprende la procedura di concessione delle sovvenzioni alle autorità nazionali;

valutato, infine, che sono stati consultati il Garante europeo della protezione dei dati e il Comitato del sistema statistico europeo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta appare adeguatamente individuata nell'articolo 338 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo cui Parlamento europeo e Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione. Le statistiche europee devono essere conformi alle norme di imparzialità, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, efficienza economica e riservatezza statistica. La produzione delle statistiche europee non deve inoltre comportare oneri eccessivi per gli operatori economici;

la proposta di regolamento risulta conforme al principio di sussidiarietà in quanto solo mediante una legislazione europea chiara, che fissi concetti statistici, formati di dichiarazione e prescrizioni di qualità co-

muni, vi sarà la possibilità di ottenere statistiche europee pertinenti, attuali, comparabili e coerenti;

la proposta di regolamento risulta conforme al principio di proporzionalità in quanto pienamente congrua agli obiettivi che intende perseguire;

nel merito, si segnala l'importanza che le statistiche europee sulla criminalità, oltre ai reati elencati nell'allegato 1, comprendano anche dati sui reati maggiormente pericolosi per l'incolumità fisica delle persone;

sulle modalità di finanziamento dell'indagine di cui alla presente proposta, si segnala che è stato stabilito un tetto massimo di contributo finanziario da parte della Commissione europea sotto forma di sovvenzione, ma non un tetto minimo, che invece risulterebbe opportuno indicare, per poter meglio valutare l'ordine di grandezza delle spese da sostenere per ogni Stato membro;

con riferimento alla tempistica delineata dalla proposta di regolamento per l'indagine sulla sicurezza dalla criminalità, si auspica che l'elaborazione dei dati e la diffusione delle relative statistiche possa essere anticipata di un anno, alla fine del 2013;

infine, l'articolo 3, sul campo di applicazione della proposta, indica al terzo paragrafo l'esclusione di Francia e Irlanda dalla raccolta dati sulle violenze tra i membri di una stessa famiglia. Si ritiene utile conoscere i motivi di tale esclusione.

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

69^a Seduta

Presidenza del Presidente

Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,10

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 10^a Commissione:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normalizzazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/14/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (n. COM (2011) 315 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 2 agosto 2011

Plenaria
97ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

La seduta inizia alle ore 14.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono per la RAI il dottor Luca Romano e il dottor Pier Paolo Pioli.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni

(Rinvio del seguito della discussione. Seguito dell'esame di schemi di risoluzione: rinvio del seguito dell'esame dello schema proposto dal relatore Butti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 luglio 2011.

Il PRESIDENTE fa presente che il senatore Butti, relatore, ha comunicato la propria impossibilità a partecipare ai lavori odierni, a causa di un'indisposizione.

Rinvia pertanto il seguito della discussione ad altra seduta. Invita i Commissari a trattenersi per un dibattito sull'organizzazione dei lavori della Commissione alla ripresa dopo la pausa estiva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa la Commissione sulle date indicate nei calendari delle Assemblee parlamentari, prospettando l'ipotesi di convocarsi a partire dal 6 settembre per proseguire l'esame dello schema di Atto di indirizzo sul pluralismo proposto dal senatore Butti. Sottolinea, con riferimento alle accuse di ostruzionismo mosse nei suoi confronti da parte di due Commissari attraverso un'agenzia di stampa, dai toni pesanti quanto confusi circa le motivazioni e le finalità, di considerare l'iniziativa impropria, laddove chiama in causa le Presidenze delle Camere e, in ogni caso, non supportata da alcun fatto concreto; sarebbe peraltro molto singolare che un Presidente cercasse di far naufragare un impegno assunto dalla Commissione che presiede e di cui deve, quindi, garantire il funzionamento. Più semplicemente, sin dall'inizio ha tenuto a raggiungere il massimo consenso intorno al testo, nel proposito di conformare la RAI agli interessi e alle attese del Paese. In questa ottica è stato speso molto tempo e molto lavoro, non sempre e non solo in seduta plenaria, ma anche attraverso incontri, mediazioni, Uffici di Presidenza, che hanno consentito molti miglioramenti della proposta iniziale. Fino a quando la maggioranza non riterrà di chiarire il significato politico di tale azione, da parte sua non sarà data alcuna enfasi all'accusa ricevuta, per la quale non intende perciò cercare alcuna solidarietà.

Il senatore MORRI (*PD*) considera estremamente sgradevoli le dichiarazioni sul Presidente, cui esprime invece piena solidarietà, anche perchè ne viene investita la funzione istituzionale. I firmatari di quelle prese di posizione, che minacciavano persino un appello da indirizzare ai Presidenti delle Camere per «sfiduciare» il presidente Zavoli, dovrebbero forse fare un passo indietro ovvero chiarire le motivazioni politiche dell'iniziativa. Per la ripresa dei lavori, dichiara poi preferibile la data di martedì 13 settembre, anche alla luce di importanti impegni del proprio partito.

Associandosi alla solidarietà espressa al Presidente, il deputato BELTRANDI (*PD*) vorrebbe, se così fosse, attribuire a se stesso il merito di aver consentito tempi appropriati per l'esame di un atto così importante, dati i risultati positivi cui il lavoro svolto finora ha portato. Condivide poi l'ipotesi di una convocazione nella settimana che avrà inizio il 12 settembre.

Secondo il deputato CARRA (*UdCpTP*), che si rammarica del clima determinatosi nella Commissione ed esprime solidarietà al Presidente, è spiacevole l'alternarsi della presenza e della non presenza della maggioranza, anche considerando il livello di «diffamazione» che la Commissione subisce costantemente. Non è infatti immaginabile che si lavori ad intermittenza sulla base di comportamenti della maggioranza che si mettono in atto attraverso la forza dei numeri e non sono assolutamente ri-

spettosi degli altri ruoli istituzionali. Quanto ai tempi della ripresa, preferisce anch'egli la data del 13 settembre.

Il PRESIDENTE stigmatizza la partecipazione poco assidua da parte di alcuni Commissari, che spesso sono quelli che fanno le maggiori dichiarazioni all'esterno.

E' opinione del deputato DE ANGELIS (*PdL*) che invece la situazione determinatasi sull'Atto di indirizzo sia chiara, essendo trapelata per mesi la sensazione di un «muro contro muro». Da ultimo si è però profilata la possibilità di lavorare in concreto, che auspica possa mantenersi alla ripresa dei lavori, da collocare anche a suo avviso a partire dal 13 settembre, evitando atteggiamenti dilatori o irrigidimenti che rendono solo più difficile individuare le soluzioni appropriate ai problemi sul tappeto.

Il senatore PARDI (*IdV*) esprime solidarietà al Presidente, ricordando un esempio vero di ostruzionismo come quello condotto dalla maggioranza nei riguardi della delibera in materia di *referendum*. Condivide anch'egli l'opportunità di una convocazione dal 13 settembre in poi.

Associandosi anch'egli alla solidarietà nei riguardi del Presidente, il senatore CERUTI (*PD*) evidenzia come la Commissione viva una continua contraddizione, mentre la maggioranza, in modo poco opportuno, è sembrata ritrarsi proprio nel momento in cui si profilava la possibilità di lavorare costruttivamente.

Considerando come il lavoro del presidente Zavoli rappresenti un esempio di elevato valore qualitativo nel panorama attuale, il senatore VITA (*PD*) rileva come le dichiarazioni fatte dimostrino la scarsa cautela esistente verso il piano istituzionale da parte di alcuni parlamentari.

Il deputato GENTILONI SILVERI (*PD*) rinnova la sua piena stima verso il Presidente, suggerendo che la Commissione proceda, alla ripresa dopo l'estate, alla convocazione di un Ufficio di Presidenza che abbia il compito di programmare i lavori, non essendo certo la Commissione stessa votata soltanto a lavorare sull'Atto di indirizzo in materia di pluralismo.

Secondo il senatore PROCACCI (*PD*) è estremamente riprovevole la critica fatta al Presidente, il cui impegno per il raggiungimento di posizioni condivise esprime il suo effettivo ruolo di garanzia. Circa l'Atto di indirizzo, occorrerebbe anche considerare come nel tempo le situazioni si siano modificate, determinando di fatto la necessità di un testo diverso. Alla ripresa potrebbe verificarsi l'esistenza di una convergenza più ampia, che possa dare forza all'immagine della Commissione.

Il deputato MERLO (*PD*) ritiene discutibile l'iniziativa presa dai due colleghi della maggioranza. Al fine di evitare ogni volta il prevalere di capricci individuali o di altre minacce, come quelle spesso formulate dal relatore, dà atto al Presidente di una conduzione tesa ad affermare con forza le ragioni vere dell'esistenza della Commissione.

Giudicando del tutto inopportuni gli attacchi personali al relatore, assente, il deputato DE ANGELIS (*PdL*) prende la parola per evidenziare come sia naturale che l'argomento all'ordine del giorno della seduta odierna debba costituire oggetto anche della prossima convocazione. Concordando comunque sull'eventualità di un Ufficio di Presidenza, suggerisce di convocarlo in data o in orario precedenti rispetto alla plenaria prevista per il prossimo 13 settembre.

Il PRESIDENTE, giudicando estremamente proficuo lo svolgimento della seduta odierna, si riserva di procedere alle convocazioni concordate, facendo precedere la plenaria da una riunione dell'Ufficio di Presidenza.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Martedì 2 agosto 2011

Plenaria

Presidenza del presidente
Maurizio LEO

La seduta inizia alle ore 9.

AUDIZIONI

Audizione dell'Amministratore unico della SOGEI S.p.A., ing. Cristiano Cannarsa
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione)

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e cede la parola all'ing. Cristiano CANNARSA, Amministratore unico della SOGEI S.p.A., che svolge una relazione, al termine della quale intervengono per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti Maurizio LEO, *presidente*, i senatori Rosario Giorgio COSTA (*PdL*), Lucio D'UBALDO (*PD*) e Giuliano BARBOLINI (*PD*).

L'ing. Cristiano CANNARSA risponde alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato l'ing. Cannarsa, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Martedì 2 agosto 2011

Plenaria

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 13,45.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto Giovanni De Gennaro

Il Comitato procede all'audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto Giovanni DE GENNARO, il quale svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il presidente D'ALEMA (PD), i deputati LAFFRANCO (PdL) e ROSATO (PD) e i senatori BELISARIO (IdV), ESPOSITO (PdL), QUAGLIARIELLO (PdL), RUTELLI (Per il Terzo Polo-ApI-FLI) e PASSONI (PD).

Seguito dell'esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2011

Il Comitato prosegue l'esame della comunicazione all'ordine del giorno.

Intervengono il presidente D'ALEMA (PD) e i senatori ESPOSITO (PdL) e PASSONI (PD).

Il Comitato prende, infine, atto della comunicazione di cui all'Autorità delegata del 7 marzo 2011.

Comunicazioni del Presidente

Il presidente D'ALEMA (*PD*) svolge alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 15,25.